

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

ORDINI DEL GIORNO

ED

EMENDAMENTI

presentati in 5^a Commissione

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1766

PARTE II

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1766

Art. 46.

46.1

ROMANO, FLORIDIA, MATRISCIANO, GUIDOLIN, NOCERINO, CAMPAGNA,
ROMAGNOLI, AUDDINO

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto».

46.2

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese assoggettate ad una delle procedure disciplinate dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

46.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I divieti e le restrizioni di cui al precedente comma 1 non riguardano le procedure di licenziamento collettivo concluse con accordo sindacale e con unico criterio di scelta la non opposizione al licenziamento quale parametro di cui all'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223».

46.4

MATRISCIANO, FLORIDIA, MAIORINO, ROMANO, GUIDOLIN, NOCERINO, CAMPAGNA, ROMAGNOLI, AUDDINO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Sospensione delle procedure di licenziamento»;

b) *al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:* «Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.»;

c) *aggiungere, infine, il seguente comma:*

«1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia proceduto al recesso del contratto dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604 può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22 del presente decreto dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro».

46.5

IL RELATORE

Alla rubrica, sostituire le parole: «di impugnazione dei» con le seguenti: «relative ai».

46.6

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Alla rubrica aggiungere infine le seguenti parole: «collettivi e individuali per giustificato motivo».

Conseguentemente al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto».

E all'articolo 83, dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. I termini stragiudiziali di cui all'articolo 6 delle legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sospesi sino alla data del 30 giugno 2020».

Art. 47.**47.1**

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sostituire gli articoli 47 e 48 con il seguente:

«Art. 47. - (Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare) - 1. Sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale, nei Centri diurni a carattere semiresidenziale, comunque siano deno-

minati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario e ad essi similari, nonché nei servizi ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione estensiva e ad esse similari, qualunque ne sia la tipologia, per persone con disabilità, ivi comprese quelle con diagnosi dello spettro autistico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, per minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo e per persone con disturbi mentali, l'attività dei medesimi è sospesa dalla data del presente decreto e fino alla data di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 o altra successiva data disposta dalle competenti autorità. In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le assenze dalle attività dei centri di cui al periodo precedente, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dimissioni o di esclusione dalle medesime.

2. Gli Enti Locali, incluse le aziende sanitarie locali provvedono, avvalendosi anche degli enti gestori dei centri diurni in regime semiresidenziale di cui al primo comma e di concerto con essi, ad attivare interventi, servizi e prestazioni non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consentano il rispetto delle previste misure di contenimento e delle linee guida emanate dall'Istituto Superiore della Sanità.

3. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività di cui al comma 1, nonché di quelle disposte con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche autorizzando gli enti gestori che propongono specifici progetti ai fini del presente articolo e con particolare riferimento a quelli assistenziali, terapeutici e riabilitativi, col personale disponibile, ove possibile, già impiegato in tali servizi, prestazioni in forme individuali domiciliari, a distanza o rese in luogo idoneo a garantire distanziamento ed utilizzo esclusivo e contingentato degli spazi nel rispetto delle direttive sanitarie, con la preferenza per gli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi sospesi. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente di concerto con gli enti gestori, tramite coprogettazioni con gli stessi enti, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

4. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, accedono prioritariamente alle prestazioni di cui ai commi 2 e 3 le persone non autosufficienti, con disagio psichiatrico, con disabilità intellettivo relazionale, anziani ultrasessantacinquenni, persone in condizioni di rischio deri-

vante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, che vivono sole, con familiari minorenni o con familiari nelle stesse condizioni precedentemente indicate, prive di adeguato sostegno familiare nelle vicinanze.

5. Devono altresì essere garantiti dalla Protezione civile e/o delle Pubbliche amministrazioni sanitarie, la fornitura e la consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale a beneficio del personale degli enti erogatori nonché l'esecuzione dei tamponi agli operatori ed agli utenti dei servizi e delle prestazioni di cui ai commi 2 e 3.

6. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, per effetto delle disposizioni del presente decreto o di altri provvedimenti regionali o locali, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate e tenute al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo ovvero a riconoscere integralmente gli importi secondo quanto autorizzato oppure in base agli accordi e convenzioni sottoscritti o, in difetto, secondo la spesa dell'anno precedente. Il tutto al fine di garantire i livelli occupazionali e gli *standards* strutturali, organizzativi e tecnologici, nonché i necessari interventi di sanificazione e di incremento dei livelli di protezione individuale e collettiva. Fermo restando quanto corrisposto ai sensi del precedente periodo ed al fine di non penalizzare l'utenza titolare delle singole prestazioni è data facoltà alle Amministrazioni Regionali, una volta terminata la sospensione delle attività per COVID-19, di introdurre, di concerto con le Organizzazioni rappresentative degli enti erogatori, sistemi compensativi di tutto o parte delle prestazioni sospese e di flessibilità dell'organizzazione dei servizi a tal fine.

7. Oltre a quanto dovuto secondo il comma precedente, le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate ai commi 2 e 3 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con un'ulteriore quota aggiuntiva, corrispondente ai servizi effettivamente prestati. Tali prestazioni possono essere rese anche nei confronti di utenti dei centri autorizzati/accreditati, ma non coperti da precedente contrattualizzazione.

8. I trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità cessano anche con effetto retroattivo dal momento dell'effettivo ricevimento da parte degli enti gestori dei pagamenti di cui al comma 2. In tal caso, gli enti gestori sono tenuti, anche rivalendosi sui lavoratori che abbiano ricevuto direttamente la prestazione, a restituire o conguagliare, entro 60 giorni, le corrispondenti somme. È data facoltà agli enti gestori di richie-

dere i trattamenti di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga per la generalità dei propri dipendenti, o parte di essi, ove non rientranti tra le prestazioni per le quali sono stati riconosciuti i pagamenti di cui al comma 3.

9. Fermo quanto previsto dagli articoli 23, 24, 25 e 39 del presente decreto e fino alla data del 30 aprile 2020, l'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità, avente certificazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dal riconoscimento della connotazione di gravità, non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri di cui al comma 1.

10. Rientrano tra le attività compensative a sostegno della lunga permanenza a domicilio per la persona con disabilità, le uscite dal proprio domicilio e/o comune di residenza insieme ad un accompagnatore che, sulla base di idonea certificazione rilasciata da un medico del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, attestante che tale attività sia indispensabile per la tutela dell'equilibrio psicofisico della persona con disabilità da allegare all'autocertificazione prevista per gli spostamenti fuori domicilio, assuma nella medesima autocertificazione anche la dichiarazione di responsabilità nell'impegnarsi a porre in essere tutti i prescritti accorgimenti a tutela della propria e dell'altrui salute, in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di contenimento del rischio di contagio di COVID-19».

47.2

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, dopo le parole: «nei centri semiresidenziali», inserire le seguenti: «e nei CAR ambulatoriali e domiciliari» e al secondo periodo, dopo le parole: «centri diurni» inserire le seguenti: «e ambulatoriali».

47.3

IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e fino alla data di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020» con le seguenti: «fino al 3 aprile 2020».

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «socio-sanitari e sanitari».

47.4

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI, SICLARI

Al comma 2, le parole: «non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile,» sono sostituite dalle parole: «è equiparata a giornate di assenza per causa di malattia ed è giustificata per tutta la durata della sospensione delle attività dei Centri di cui al comma 1,».

47.0.1

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Bonus per persone con disabilità)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in concomitanza alle misure di restrizione della mobilità personale, è riconosciuta, con cadenza mensile, la corresponsione di un *bonus* pari ad euro 600 euro per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad euro 35.000,00 annui, in cui è presente almeno un componente con disabilità riconosciuta in misura pari o superiore all'80 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in euro 2,5 miliardi per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

Art. 48.**48.1**

COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 48. - (*Prestazioni individuali domiciliari*) - 1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dei servizi degli educatori nella scuola primaria e secondaria disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni e/o di concerto con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate e tenute al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi, anche ove non direttamente resi alla persona, per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti, secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione a fronte della presentazione della documentazione relativa allo svolgimento dei servizi e subordinatamente alla verifica. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di

effettuazione del servizio stesso. La corresponsione di una ulteriore quota, sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, a cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività.

3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione, in tutto o in parte, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria e secondaria, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, appalto o concessione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei servizi di cui al comma 1».

48.2

MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole di ogni ordine e grado, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali sul territorio o nei centri diurni per minori, anziani e per persone con disabilità, laddove disposta a seguito di ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione».

b) *Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «ed attività di cui al comma 1.».*

48.3

CALANDRINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, al fine di evitare il regresso degli utenti degli interventi socio sanitari, socio educativi e socio assistenziali, sino ad ora acquisiti, prestazioni in forme individuali domiciliari, adottando per ogni intervento misure atte a prevenire il contagio o, in subordine e solo ove non sia possibile rendere la prestazione in forma domiciliare, a distanza purché queste siano rese in conformità con quanto previsto all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, o resi nel rispetto delle direttive sanitarie, preferibilmente, negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, sentite le associazioni delle persone con disabilità e delle famiglie e comunque nel rispetto dell'articolo 4, comma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti».

48.4

PARRINI, IORI, BOLDRINI, NANNICINI, MANCA, STEFANO, FERRARI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e scolastici» e dopo le parole: «legislativo 13 aprile 2017, n. 65» inserire le seguenti: «e dei servizi educativi per gli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado»;*

b) *al comma 2 sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti:«- Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota volta a coprire i costi fissi e ge-*

nerali dei servizi sospesi che, sommata alla precedente, darà luogo in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità non superiore all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La seconda quota sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, da parte dei gestori dei servizi, di tutto il personale precedentemente impiegato nello svolgimento delle attività sospese nonché del mantenimento in efficienza, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività.»;

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A seguito dei pagamenti di cui al comma 2, è fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65, e dei servizi educativi per gli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.».

48.5

CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,» con le parole: «di ogni ordine e grado.».

48.6

RIZZOTTI, SICLARI

Al comma 1 dopo le parole: «per persone con disabilità», aggiungere le seguenti: «, per persone con dipendenza patologica o con patologie psichiatriche.».

48.7

MODENA, GASPARRI, RIZZOTTI, SICLARI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità» aggiungere le seguenti: «, per persone con dipendenza patologica o con patologie psichiatriche».

48.8

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando gli operatori necessari ad affrontare l'emergenza e predisponendo un fondo ad hoc destinato a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti. Al fine di supportare adeguatamente gli enti gestori che ne avessero necessità e per evitare di creare ulteriori disuguaglianze e disomogeneità di trattamento dei cittadini, le Regioni adottano strumenti di orientamento ed accompagnamento. In assenza o in alternativa dei sopraddetti servizi, qualora ne ricorrano le condizioni, l'assistenza agli anziani e alle persone con disabilità è assicurata in ambito familiare. A coloro che svolgono attività di *caregiver* a favore di familiari disabili o anziani non autosufficienti è erogato un *bonus* tramite il libretto famiglia, di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per un massimo di 1.000 euro mensili e con il riconoscimento dei contributi figurativi, se lavoratori dipendenti, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.».*

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro

del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro con delega alla famiglia, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione del bonus di cui al comma 1.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e *1-bis*, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

48.9

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* Per tutta la durata della sospensione dei servizi educativi di cui al precedente comma 1, i gestori dei servizi per minori sono tenuti ad assicurare la disponibilità del proprio personale per prestazioni anche di tipo domiciliare, nel caso di situazioni improvvise ed urgenti legate alla pandemia da COVID-19, al fine di assicurare la protezione e la tutela dei minori.»

48.10

IORI, VERDUCCI, MANCA, STEFANO, FERRARI, FERRAZZI

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* I soggetti pubblici e privati, tra cui le scuole paritarie comunali o private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, beneficiano, fino al 31 luglio 2020, a copertura del mancato versamento delle rette da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione del servizio, di un contributo forfettario mensile pari a euro 120 per ogni bambino con età da zero a tre anni e pari a euro 45 per ogni bambino di età superiore. Le rette eventualmente incassate sono restituite ai fruitori, limitatamente alla quota relativa al periodo di sospensione del servizio.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *3-bis*, pari a 47,130 milioni di euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2020, per la somma complessiva di 235,65 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, a valere sulle risorse stanziare per il buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,

come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

48.11

DE POLI, SICLARI

Al comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I soggetti pubblici e privati tra cui le scuole paritarie comunali o private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 beneficiano, a copertura del mancato versamento delle rette da parte dei fruitori determinato dalla sospensione del servizio, di un contributo forfettario mensile pari a euro 120 per ogni bambino con età da zero a tre anni e pari a euro 45 per ogni bambino di età superiore. Le rette eventualmente incassate sono restituite ai fruitori, limitatamente alla quota relativa al periodo di sospensione del servizio».

48.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Ulteriori misure a sostegno delle persone con disabilità e dei caregiver familiari)

1. I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili e protesi per l'incontinenza, stomie, laringectomizzati e per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio in scadenza dal 5 marzo al 30 aprile sono prorogati per tre ulteriori mesi. Le regioni adottano procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.

2. La consegna della fornitura periodica dei prodotti di cui al comma precedente viene effettuata presso il domicilio del paziente con modalità aderenti alla prevenzione del contagio. Le regioni sono autorizzate a prevedere accordi quadro con uno o più fornitori.

3. Le commissioni di accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap sono autorizzate ad effettuare la sola valutazione sugli atti in tutti i casi la documentazione disponibile o da richiedersi all'interessato sia sufficiente alla corretta anamnesi, diagnosi e definizione dello status, e a rilasciare i relativi verbali.

4. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289, non rilevano le assenze derivanti dalla sospensione della frequenza scolastica o a centri derivante dall'emergenza COVID-19.

5. Al fine di prevenire il rischio isolamento delle persone con disabilità e dei loro familiari nella fase di emergenza COVID-19, il Fondo per la non autosufficienza di cui al art. 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'annualità in corso è aumentato di 150 milioni, per rafforzare l'assistenza alle persone con disabilità e il supporto ai loro *caregiver* familiari, attraverso l'assistenza domiciliare diretta, l'assistenza autogestita in modalità indiretta, sia mediante trasferimenti monetari sostitutivi di servizi, anche ad integrazione di contributi economici già attivati, sia per il supporto ai *caregiver* familiari, anche con una indennità una tantum. Nei progetti già in essere di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto ministeriale 26 settembre 2016, è autorizzata anche l'assistenza a distanza di emergenza. Con apposito decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al tempestivo riparto fra le regioni della somma integrativa definita dal presente comma applicando i medesimi criteri dell'ultima ripartizione dello stesso Fondo adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019.

6. Le Regioni attivano tempestivamente una ricognizione sistematica delle eventuali condizioni e necessità sanitarie e assistenziali di persone anziane o con disabilità che vivono sole, di persone con disabilità che vivono con un *caregiver* familiare o con un assistente personale e avviano eventuali azioni di supporto o di sostegno anche in forma diretta indiretta attivando i servizi sanitari e sociali, anche di pronto intervento sociale e di assistenza domiciliare. Attivano altresì verifiche su particolari esigenze sorte presso strutture residenziali che ospitano persone con disabilità o non autosufficienti, predisponendo eventuali adeguate soluzioni di ospitalità alternativa per profilassi o cura e ogni altro intervento utile. Per le finalità di cui al presente comma sono destinati alle regioni 100 milioni di euro per l'anno 2020 da ripartire con i medesimi criteri e modalità di cui al comma precedente.

7. Ai fini della fornitura di dispositivi di protezione individuale e la somministrazione di tamponi diagnostici a scopo preventivo le strutture residenziali per disabili e persone non autosufficienti sono equiparate ai presidi ospedalieri.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

48.0.2

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Istituzione del Fondo per il sostegno all'assistenza domiciliare per l'emergenza da COVID-19)

1. Al fine di garantire misure di sostegno all'assistenza domiciliare per le persone che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, siano bisognose di attività quotidiane di cura ovvero in condizioni di fragilità che ne consiglino l'isolamento, o ancora impossibilitati per ragioni contingenti e serie a provvedere al recupero di farmaci o al rifornimento di generi di prima necessità, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, un Fondo denominato "Fondo per il sostegno all'assistenza domiciliare per l'emergenza da COVID-19", nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.

2. L'attività di assistenza domiciliare si svolge su base volontaria con le modalità più opportune in relazione alla situazione di bisogno, al sostegno alle relazioni, al benessere psico-fisico, alla protezione del proprio nucleo familiare, della persona assistita, in coordinamento con le autorità competenti e in rapporto con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di sviluppare reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali e ridurre il possibile iso-

lamento sociale delle persone in stato di bisogno in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

3. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione della misura di sostegno di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.700 milioni».

48.0.3

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Prestazioni di lavoro accessorio per servizi di lavoro domestico e assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità)

1. Per l'anno 2020, le famiglie residenti su tutto il territorio nazionale possono usufruire di prestazioni di lavoro accessorio riguardanti piccoli lavori domestici, servizi di assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità.

2. Per prestazioni di lavoro accessorio, ai sensi del comma 1, si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 10.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 3.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al presente articolo sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, le famiglie acquistano attraverso modalità telematiche ovvero presso le rivendite autorizzate uno o più *carte* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato in 10 euro.

5. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

6. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

7. I concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.»

48.0.4

NOCERINO, FLORIDIA, AUDDINO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, MATRISCIANO, ROMANO, ROMAGNOLI, GRANATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Contributo per l'acquisto di servizi di assistenza personale domiciliare)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 è riconosciuto un contributo pari a 300 euro mensili ai soggetti che abbiano alle proprie dipendenze mediante contratto di lavoro subordinato o siano utilizzatori mediante contratto di somministrazione di lavoro di un soggetto addetto all'assistenza personale domiciliare di una persona con disabilità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge.

2. Le modalità operative per accedere al contributo di cui al comma 1 sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerge il superamento delle risorse di cui al comma 3, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo.».

48.0.5

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 48-bis.***(Strutture residenziali per minori)*

1. Le strutture residenziali per minori garantiscono l'assistenza continuativa ai minori inseriti, compresi, adottando le dovute cautele, i minori interessati dall'epidemia COVID-19, adeguando o fornendo spazi idonei e individuando il personale dedicato a fronteggiare la situazione. Detto servizio è da considerarsi essenziale al fine di fronteggiare l'emergenza. A tal fine, gli enti competenti sono autorizzati a modificare i contratti con i soggetti gestori delle strutture, anche in deroga all'articolo 106 del d.lgs. 50/2016, al fine di riconoscere la copertura delle necessarie spese aggiuntive. Le disposizioni di cui a precedenti periodi, nell'interesse superiore del minore, devono essere applicate anche per inserimenti di minori in condizioni di emergenza interessati dal COVID-19».

48.0.6

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 48-bis.***(Fondo contributo straordinario affitto per l'emergenza Covid-19)*

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il "Fondo contributo straordinario affitto per l'emergenza Covid-19".

2. Tale Fondo è alimentato attraverso il fondo per il sostegno all'affitto di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e con le risorse destinate per l'anno 2020 al fondo morosità incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.3. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e dell'interno, sono definiti:

a) le modalità per la presentazione delle domande in via telematica individuando il soggetto al quale inviarle;

b) la documentazione necessaria per attestare la riduzione del reddito avvenuta a seguito delle disposizioni emanate per fronteggiare il Covid-19 da inviare per via telematica prevedendo comunque l'invio dell'autocertificazione del proprietario attestante l'avvenuta morosità nel pagamento del canone di locazione nonché l'iban del proprietario stesso per l'erogazione diretta del contributo affitto. Il proprietario deve altresì di-

chiarare il suo impegno a seguito del contributo ricevuto a non procedere nel ricorso al giudice per l'eventuale convalida di sfratto per morosità. L'erogazione del contributo avviene entro venti giorni dalla presentazione della richiesta da parte del conduttore il contratto di locazione.

4. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al Fondo recato dal comma 1 del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvia un sistema di monitoraggio dei contributi erogati. Qualora risultasse dal monitoraggio che le risorse di cui al Fondo previsto dal comma 1 stiano per esaurirsi, il Ministro dell'economia e delle finanze individua ulteriori risorse per integrare il Fondo stesso al fine di potere erogare tutti i contributi richiesti ai sensi del presente articolo.

5. Qualora a seguito dell'erogazione del contributo sia accertato che questo è avvenuto sulla base di dichiarazioni mendaci, fatta salva l'azione penale, il soggetto erogante il contributo emette una sanzione amministrativa nei confronti del conduttore e del locatore beneficiari del contributo pari a dieci volte il contributo erogato».

48.0.7

CAMPAGNA, FLORIDIA, GUIDOLIN, ROMANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Provvedimenti in favore delle persone senza fissa dimora)

1. Al fine d'incrementare le misure di contenimento del contagio da Covid-19, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità che riguarda le persone senza fissa dimora, le pubbliche amministrazioni:

a) forniscono, anche tramite accordi con le associazioni di categoria delle strutture ricettive, posti letto per dare ricovero alle persone senza fissa dimora;

b) individuano, anche in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, spazi per l'allestimento di campi, da attrezzare con tende e mense da campo per l'assistenza delle persone senza fissa dimora.

2. Dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

48.0.8

DE BERTOLDI, CIRIANI, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 48-bis.***(Disposizioni in favore degli enti privati di previdenza obbligatoria)*

1. Gli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 possono prevedere, anche in deroga all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 509/1994 per le diverse gestioni obbligatorie da loro amministrate, con apposita delibera consiliare corredata da una nota che specifichi il relativo impatto attuariale da inviare ai ministeri competenti per la dovuta informativa, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto della emergenza epidemiologica. Le indennità di natura assistenziale erogate ai sensi del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996 n. 917.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gli enti possono provvedere anche mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5% dei rendimenti medi annui rilevati nel bilancio consuntivo del quinquennio precedente, fermo restando il rispetto del requisito della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 509 e salva la verifica di sostenibilità attuariale prevista dalla normativa vigente».

48.0.9

PARENTE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 48-bis.***(Fondo per il terzo settore)*

1. È istituito un fondo con dotazione iniziale di 500 milioni di euro dedicato agli enti e alle imprese del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106 per promuovere azioni di assistenza e cura, inserite nel sistema socio-sanitario regionale, abilitando l'uso di soluzioni digitali e tecnologiche. Il fondo è finalizzato ad erogazioni agli stessi enti per il finanziamento di progetti capaci per il miglioramento dei servizi e la qualità della vita domiciliare delle persone nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla conversione definitiva in legge del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per le erogazioni agli enti di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

48.0.10

LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni generali per gli aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite il sistema bancario, gli enti creditizi o altri enti finanziari)

1. Le misure di cui al Titolo III del presente decreto si applicano nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 come da Comunicazione della Commissione Europea (2020/C 91I/01) del 20 marzo 2020.

2. Al fine di garantire l'accesso alla liquidità alle imprese che si trovano in una situazione di improvvisa carenza in considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso, le banche, gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito (gli enti creditizi o altri enti finanziari) assicurano il trasferimento ai beneficiari finali dei vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori, in conformità alle raccomandazioni contenute nella Comunicazione di cui al comma 1.»

48.0.11

BATTISTONI, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Proroga permessi di soggiorno per lavoro stagionale)

1. La validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale rilasciati ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive

modificazioni ed integrazioni ed in scadenza tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020 è prorogata fino al 31 dicembre 2020».

Art. 49.

49.1

STEFANO, MANCA, FERRARI, D'ALFONSO, Assuntela MESSINA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

- 1) *sostituire le parole: «9 mesi» con le seguenti: «un anno»;*
- 2) *alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499»;*
- 3) *alla lettera f) dopo le parole: «la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale,» aggiungere le seguenti: «ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti»;*
- 4) *sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) fatto salve le esclusioni già previste all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo è sufficiente esclusivamente la presentazione del modulo di valutazione economico-finanziario di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019, sulla base del quale è determinata la probabilità di inadempimento delle imprese. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.»;

5) *dopo la lettera m) aggiungere la seguente:*

«m-bis) per le operazioni previste dall'art. 6, comma 2, lettera d) del decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 157 del 7 luglio 2017, di durata fino a 18 mesi meno un giorno, la percentuale di copertura del Fondo è pari al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento, in caso di garanzia diretta, o dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia per gli interventi di riassicurazione.»

b) *Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«1-bis. Nell'ambito delle risorse assegnate di cui al comma 7, una quota pari al 10 per cento è destinata a sostenere processi di rafforzamento

dei Confidi di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come disciplinati dai successivi provvedimenti attuativi».

49.2

RICHETTI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «si applicano le seguenti misure», con le parole: «hanno accesso al fondo tutte le imprese con meno di 500 dipendenti e si applicano le seguenti misure»;*

b) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «80» con, «90» e le parole: «1.500.000», con le parole: «2.500.000»;*

c) *sostituire il comma 10 con i seguenti;*

«10. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, si provvede, quanto a un miliardo di euro a valere sulle risorse di cui al successivo comma 10-bis e per la restante parte ai sensi dell'articolo 126.

10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 sono sospese a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2020. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che avrebbero maturato i diritti previsti dal suddetto articolo 14 nel corso del periodo di sospensione, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a partire dal 1 gennaio 2021».

49.3

BONINO

All'articolo sono apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a bis): in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 comma 100 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 la garanzia è concessa anche alle imprese che occupano più di 250 persone e meno di 499»;*

b) *all'articolo 1, alla lettera b) dopo «5 milioni di euro», aggiungere «per le imprese di cui alla lettera a-bis) 10 milioni di euro»;*

c) *all'articolo 1, alla lettera c) sostituire: «all'80%» con «al 90%»;*

d) *al comma 7, sostituire: «1.500 milioni di euro» con «3.000 milioni di euro».*

Conseguentemente, agli oneri previsti pari a 1500 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la decorrenza del trattamento pensionistico secondo i requisiti per il pensionamento anticipato di cui agli articoli 14 e successivi del decreto-legge 28 gennaio

2019, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (cosiddetta «quota 100») è fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.

49.4

ACCOTO, GALLICCHIO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) alla lettera *b*), aggiungere alla fine il seguente periodo: «Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499»;

2) alla lettera *e*), eliminare le parole: «per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro»;

3) alla lettera *f*) aggiungere dopo le parole: «la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale,» con le seguenti: «ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti»;

4) la lettera *g*) è sostituita dalla seguente: «*g*) la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione. La garanzia è concessa anche a favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria;»;

5) alla lettera *k*) sono apportate le seguenti modifiche:

i. sostituire le parole: «nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno», con le seguenti: «nuovi finanziamenti fino a 60 mesi»;

ii. sostituire le parole: «3 mila euro», con le seguenti: «25 mila euro»;

iii. sopprimere la seguente parola: «assoggettati»;

iv. sopprimere le parole da: «come da dichiarazione», fino a: «DPR 445/2000»;

6) la lettera *l*), è sostituita dalla seguente: «*l*) le Regioni, i Comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa. Le sezioni possono anche essere destinate in via esclusiva alla copertura degli interessi e degli altri oneri connessi alla concessione dei finanziamenti garantiti da Fondo a carico delle imprese;».

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

1-ter. La garanzia dei confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica».

49.5

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento».

b) sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) fatto salve le esclusioni già previste all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo è sufficiente esclusivamente la presentazione del modulo di valutazione economico-finanziario di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019, sulla base del quale è determinata la probabilità di inadempimento delle imprese. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014».

49.6

GRIMANI, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1. *Alla lettera c) le parole: «per singola impresa», ovunque ricorrono, sono soppresse;*

2. *Alla lettera k), al termine del primo periodo è aggiunto il seguente: «Le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l'operatività possono incrementare tale importo di ulteriori 10.000 Euro sulla base di parametri oggettivi»;*

3. *Alla lettera l), dopo le parole: «enti di riferimento», sono inserite le seguenti: «ivi compresi gli enti e le società di cui lo Stato, le Regioni e le Province Autonome si avvalgono per la gestione di fondi pubblici»;*

4. *Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9-bis. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto interministeriale del 6 marzo 2017 "Nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e articolazione delle misure di garanzia", con Decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della controgaranzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulle garanzie rilasciate a valere su Fondi pubblici di garanzia nel rispetto dei limiti massimi consentiti dalla disciplina dell'Unione Europea».

49.7

DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modificazioni

a) *al comma 1, alla lettera c) sostituire le parole: «1.500.000», con le seguenti: «2.500.000»;*

b) *alla lettera g) aggiungere infine il seguente periodo: «, ad esclusione delle Start-up e Piccole e medie imprese innovative che risultano essere danneggiate dall'emergenza Covid-19 riportando una perdita di fatturato o di blocco delle attività commerciali».*

49.8

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «il 10 per cento», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «il 30 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento del finanziamento oggetto*

di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia inferiore a 200.000 euro, al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia inferiore a 500.000 euro, al 10 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia superiore a 500.000 euro».

2) *Al comma 7, sostituire le parole: «1.500 milioni di euro per l'anno 2020.», con le seguenti: «2.000 milioni di euro per l'anno 2020.».*

3) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«1-bis. Nell'ambito delle risorse assegnate di cui al comma precedente, una quota pari al 10 per cento, è destinata a sostenere processi di rafforzamento dei Confidi di cui al comma 54, articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come disciplinati dai successivi provvedimenti attuativi».

4) *dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano anche ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, anche senza dipendenti».

Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il programma Joint Strike Fighter (F-35) è integralmente de-finanziato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 10-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo speciale di conto capitale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.

10-quater. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa l'applicazione di un'aliquota ridotta, alla voce 2, le parole: "Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici", sono sostituite dalle seguenti: "Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dai voli domestici per i quali sono a disposizione per le medesime destinazioni tratte ferroviarie ad alta velocità e dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici". Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del-

l'economia e delle finanze, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, con proprio decreto disciplina l'attuazione della disposizione di cui al comma 1.

10-*quinquies*. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere la voce 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

10-*sexies*. Gli articoli da 20 a 23 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, sono soppressi.

10-*septies*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua è soppresso».

49.9

PARAGONE

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «il 10 per cento», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «il 30 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia inferiore a 200.000 euro, al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia inferiore a 500.000 euro, al 10 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia superiore a 500.000 euro».

49.10

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis.* Devono, altresì, essere ammessi alla garanzia del fondo le operazioni di apertura di credito sul conto corrente ovvero portafoglio finanziario nella misura del 20% della linea di credito attualmente esistente a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Inoltre, per le aziende che alla predetta data non avessero con l'istituto di credito alcuna linea di credito è disposta in via automatica un credito pari al 5% del fatturato con un minimo di euro 5. 000 ed un massimo di euro 100. 000. La percentuale di copertura è pari all'80% per interventi di garanzia diretta. Tali interventi possono essere concessi anche in deroga alle normative bancarie vigenti».

49.11

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 1 lettera e) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per i soggetti di cui all'articolo 61, comma 2, nonché per le PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per le *start-up* innovative di cui alla Sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e per le attività commerciali di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari, ammissibili alla garanzia del Fondo, la percentuale di copertura è pari al 100 per cento in garanzia diretta».

49.12

PARAGONE

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) fatto salve le esclusioni già previste all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo è sufficiente esclusivamente la presentazione del modulo di valutazione economico-finanziario di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'am-

ministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019, sulla base del quale è determinata la probabilità di inadempimento delle imprese. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di »impresa in difficoltà« ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.».

49.13

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) fatte salve le esclusioni già previste all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo è sufficiente esclusivamente la presentazione del modulo di valutazione economico-finanziario di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019, sulla base del quale è determinata la probabilità di inadempimento delle imprese. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.».

49.14

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 lettera g) sopprimere le parole:* «Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.»;

b) *al comma 1 lettera k) sopprimere le parole:* «18 mesi» *e sostituire con* «fino ad un massimo di 72 mesi»;

c) *al comma 1, lettera k), sopprimere le parole:* «la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000»;

d) *al comma 1, lettera k), dopo la parola:* «gratuitamente» *sono aggiunte le seguenti:* «e con una valutazione esclusivamente in base alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente».

Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. All'onere derivante dal comma 1, lettere g) e k) dell'articolo 49, valutato in 600 milioni di euro, si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

49.15

ACCOTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, alla lettera g), sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" prima del 22 febbraio 2020 ai sensi della disciplina bancaria. Nel caso in cui le imprese presentino esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà", ovvero classificate a "sofferenza" dopo il 22 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, è stabilito che, a pena di inefficacia della garanzia del Fondo concessa ai sensi del presente articolo, le relative esposizioni potranno essere cedute a soggetti diversi da banche o intermediari finanziari solo successivamente al 31 dicembre 2021;»;

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 la garanzia può essere estesa anche alle concessioni di credito in favore delle persone fisiche che hanno fatto richiesta di finanziamento al fondo di prevenzione di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 prima del 22 febbraio 2020. La garanzia è richiesta attraverso la fondazione o l'associazione di riferimento e copre le perdite riferite alla sospensione del pagamento delle rate fino al 31 dicembre 2020. Tutti i finanziamenti erogati dal fondo di prevenzione di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 prima del 22 febbraio 2020 possono essere sospesi fino al 31 dicembre 2020 per ragioni riferite all'epidemia Covid-19.».

49.16

NUGNES

Al comma 1, lettera k), sostituire le parole: «3 mila» con le seguenti: «30 mila».

49.17

IL RELATORE

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera k), sopprimere la parola: «assoggettati».*
 - b) al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «alle imprese».*
-

49.18

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) le società cui sia riconosciuto il credito d'imposta per investimenti secondo l'articolo 17 della legge 14 novembre 2016, n. 220, possono accedere al Fondo di garanzia per la credibilità del credito secondo quanto disposto dall'articolo 21, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220, riconoscendo al cedente ogni responsabilità correlata con il credito riconosciuto.».

49.19

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«m-bis) per le operazioni previste dall'art. 6, comma 2, lett. d) del decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 157 del 7 luglio 2017, di durata fino a 18 mesi meno un giorno, la percentuale di copertura del Fondo è pari al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento, in caso di garanzia diretta, o dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia per gli interventi di riassicurazione.».

49.20

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per PMI si intende qualsiasi entità, a prescindere della forma giuridica rivestita, che svolga attività economica, comprese le entità che svolgono attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica, secondo la definizione fornita dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.».

49.21

PARAGONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I limiti relativi alle operazioni finanziarie di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, solo elevati, rispettivamente, a 40.000,00 euro per singolo soggetto beneficiario finale, ovvero a 50.000,00 euro qualora la richiesta di garanzia sia presentata da un soggetto garante autorizzato».

49.22

FENU, LANNUTTI, MARILOTTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono erogare credito alle microimprese, così come individuate dalla raccomandazione della Commissione europea n. 361 del 6 maggio 2003, recepita dal Ministero dello sviluppo economico con il decreto del 18 aprile 2005. Al fine di ridurre la concentrazione del rischio, i finanziamenti complessivamente concessi dagli operatori di finanza mutualistica e solidale alla medesima microimpresa non possono essere superiori al 10 per cento del proprio patrimonio netto complessivo. Il Ministero dell'economia e delle finanze adegua il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuove disposizioni.».

49.23

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 7, sostituire le parole: «1.500 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 47, comma 7 si provvede per un importo pari a 1.500 milioni per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "Reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

49.24

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 7, sostituire le parole: «1.500 milioni di euro per l'anno 2020.», con le seguenti: «2.000 milioni di euro per l'anno 2020.»;*

b) *dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano anche ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, anche senza dipendenti».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni», con le seguenti: «1.500 milioni».

49.25

PARAGONE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis) Nell'ambito delle risorse assegnate di cui al comma 7, una quota pari al 10 per cento, è destinata a sostenere processi di rafforzamento dei Confidi di cui al comma 54, articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come disciplinati dai successivi provvedimenti attuativi».

49.26

MOLES, PAGANO, BERUTTI, SICLARI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese definite ad alta intensità di manodopera;».

49.0.1

PARAGONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Istituzione del Fondo di solidarietà per l'accesso al credito delle micro e piccole imprese attraverso donazioni)

1. Al fine di sostenere e garantire l'accesso al credito e garantire lo sviluppo delle imprese e la tutela del *Made in Italy* all'estero, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito presso Unioncamere il Fondo di solidarietà e sostegno ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è costituita dalle donazioni di qualsiasi soggetto pubblico o privato.

3. Il Fondo viene utilizzato da Unioncamere tramite le Camere di Commercio per l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese di cui al successivo comma 5, finalizzati ad abbattere i tassi di interesse e i costi delle garanzie.

4. Entro 30 giorni dalla data di istituzione del Fondo, l'Unioncamere adotta un apposito regolamento per il suo funzionamento, per la gestione della dotazione finanziaria dello stesso e per gli strumenti atti alla sua operatività, che viene approvato dal Ministero dello sviluppo economico.

5. Tali risorse sono destinate ai progetti e alle iniziative presentate da soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con un numero di dipendenti inferiore o uguale a cinque e che abbiano dichiarato ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso.

6. Unioncamere, in qualità di soggetto attuatore, presenta annualmente una relazione al Ministero dello sviluppo economico circa l'andamento ed i risultati del Fondo e, a valere su una quota parte delle risorse, realizza iniziative promozionali e di *marketing* finalizzate alla pubblicizzazione e alla valorizzazione delle attività realizzate, allo scopo di incrementare le adesioni all'iniziativa, la raccolta e la dotazione finanziaria del fondo».

49.0.2

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO, BUCCARELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Garanzia per i canoni d'affitto dovuti dalle imprese e dai lavoratori autonomi per l'esercizio delle loro attività)

1. Viene istituito presso il Ministro dell'economia e delle finanze un "Fondo di garanzia per i canoni d'affitto dovuti dalle imprese e dai lavoratori autonomi per l'esercizio delle loro attività", a cui sono assegnati 500 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è concessa una garanzia a titolo gratuito sui pagamenti dei canoni:

a) relativi ai contratti di affitto dovuti dai soggetti esercenti attività d'impresa relativi ad immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, C/10 D/2 e D/8, purché questi ultimi siano destinati alla vendita al dettaglio, alla prestazione di servizi e/o alla somministrazione di alimenti e bevande;

b) relativi ai canoni d'affitto di aziende;

c) dovuti dai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;

d) relativi agli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale delle strutture turistico-ricettive (alberghiere ed all'aria aperta) e degli impianti termali o dell'importo pagato dal gestore delle

predette strutture ed impianti a titolo di corrispettivo per l'affitto d'azienda.

3. L'importo massimo garantito per singola impresa o lavoratore autonomo è pari a un milione di euro.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si definiscono le disposizioni attuative del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.500 milioni».

49.0.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Modifiche in materia di compensazione e versamenti diretti)

1. All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "fino a 700.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "fino a 1 milione di euro".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1,8 miliardi per il 2021, 547 milioni per il 2022 e 417 milioni per il 2023 si provvede:

a) quanto a 1,5 miliardi per il 2021, 547 milioni per il 2022 e 417 milioni per il 2023, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di

spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 300 milioni per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

49.0.4

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine, nonché disposizioni per favorire la quotazione delle piccole e medie imprese in mercati regolamentati)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 88, dopo le parole: "e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103," sono aggiunte le parole: "e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011"».

49.0.5

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Modifica operatività della Sezione speciale PMI creditrici della PA e del settore edile)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge il 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis le parole: "inadempienze probabili (UTP)", sono sostituite dalle parole: "default ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento UE n. 575/2013 e del Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 secondo quanto contenuto nel 27° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 'Disposizioni di vigilanza per le banche' della Banca d'Italia", incluse le "sofferenze", come risultanti dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "scaduti" o "sconfinamenti";

b) al comma 6-*bis* le parole: "entro la data dell'11 febbraio 2019" sono sostituite dalle parole: "entro la data del 1 marzo 2020"».

49.0.6

MALLEGNI, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni finalizzate al rilancio economico e finanziario del Paese)

1. Al fine di garantire e sostenere la ripresa economica e far fronte allo stato di grave turbamento causato dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare emissioni di titoli di Stato, fino all'importo massimo di 1.000 miliardi di euro, incentivando l'investimento da parte dei risparmiatori delle somme giacenti sui conti correnti, con una tassazione superiore all'1,5 per cento per la durata di 3 anni, rinnovabili di ulteriori 3».

Art. 50.

50.1

ACCOTO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 502-*bis* sono aggiunte infine le seguenti parole: "I cittadini residenti nel territorio della Repubblica, attestano, tramite dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 2000:

- la consistenza del patrimonio mobiliare inferiore a 100.000 euro al 31 dicembre 2018 ovvero l'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita;

- che dal 1° gennaio 2007 non hanno avuto, nelle banche in liquidazione emittente gli strumenti finanziari oggetto della istanza di indennizzo o loro controllate, incarichi negli organi di amministrazione, di controllo e vigilanza, di gestione del rischio e revisione interna previsti dall'articolo 1, comma 505, della legge n. 145 del 2018, nonché di non essere parente o affine di primo e di secondo grado di tali soggetti esclusi;

- di non essere controparte qualificata né cliente professionale previsti dall'articolo 1, comma 495, della legge n. 145 del 2018.

La Commissione, a seguito della delibera con la quale riconosce l'indennizzo, procede al pagamento in base ai soli dati comunicati ai sensi del presente comma e non è responsabile per erronei pagamenti dovuti a errori e/o omissioni imputabili ad altri soggetti.

Successivamente, i dati dichiarati dal beneficiario *ex* articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente a quelli relativi all'importo pagato vengono trasmessi all'Agenzia delle entrate per i relativi controlli finalizzati all'eventuale recupero di competenza per le somme non dovute.

Per i risparmiatori che non possono accedere alla procedura di cui al presente comma, a seguito della verifica dell'Agenzia delle entrate, per il superamento delle condizioni di patrimonio mobiliare o reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la Commissione tecnica assegna un termine per consentire di assolvere le formalità previste dal comma 501».

50.2

PARAGONE

Al comma 1 dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 497, aggiungere il seguente:

''497-*bis*. Le somme di cui ai commi 496 e 497 saranno erogate entro giorni 30 dal completamento dell'esame formale della domanda, per l'acconto, ed entro giorni 30 dalla predisposizione del piano di riparto, per il saldo. I controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate o altri Organi su reddito, patrimonio, valore dei titoli, oneri fiscali assolti, successioni *mortis causa*, dichiarati dall'azionista e/o dall'obbligazionista nella domanda al FIR, saranno effettuati successivamente all'esame formale della domanda e successivamente alla predisposizione del piano di riparto ed al pagamento dell'indennizzo''».

50.3

PARAGONE

Al comma 1 dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 502-*bis* aggiungere infine le seguenti parole: ''i cittadini italiani residenti nel territorio della Repubblica allegano alla domanda di indennizzo una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare ovvero sull'ammontare del reddito resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica

n. 445 del 2000. La Commissione procede all'esame delle domande di indennizzo in base ai soli dati comunicati ai sensi del presente comma''».

Art. 51.

51.0.1

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Operatività dei Confidi vigilati)

1. All'art. 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, il comma 6 è sostituito con il seguente:

''6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del presente decreto legislativo».

Art. 54.

54.1

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO, BUCCARELLA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con il seguente periodo:

«a) l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 rispetto alla media trimestrale del dell'anno 2019 ovvero nel minor lasso di tempo inter-corrente tra la data della domanda e il 21 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus»;

sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 478, dell'articolo 2 della legge n. 244/2007 è sostituito dal seguente:

''478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari per l'acquisto di prima casa o per l'acquisto di immobile di cat. A/10 adibito a studio per lo svolgimento dell'attività professionale, il Fondo isti-

tuito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione''.«.

e, al comma 4, sostituire le parole: «400 milioni di euro per il 2020,» con le seguenti: «800 milioni di euro per il 2020,».

conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.600 milioni».

54.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1 lettera a) sopprimere le seguenti parole: «che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus».

Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. All'onere derivante dal comma 1, lettere a) dell'articolo 56, valutato in 400 milioni di euro, si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma I, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

54.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, lettera a), inserire in fine le seguenti parole: «nonché ai lavoratori del settore privato delle attività sospese ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 e 22 marzo 2020 e delle ordinanze regionali 22 marzo 2020».

54.4

CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a-bis*) i benefici del Fondo sono estesi a tutti i contratti di finanziamento o di mutuo, stipulati con le banche diversi da quelli finalizzati all'acquisto della prima casa di abitazione, che prevedono il rimborso mediante un piano rateale, nonché ai finanziamenti e/o mutui erogati dagli altri intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, rientranti nelle fattispecie di "credito al consumo", rimborsati con un piano rateale, anche mediante la cessione del quinto dello stipendio.».

54.5

DESSÌ, CROATTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1) dopo la lettera b) aggiungere, infine, la seguente:*

«*b-bis*) possono accedere al fondo di solidarietà coloro che abbiano in essere mutui da restituire alla data del 1° marzo 2020 di importo non superiore ai 500,000 euro»;

b) *al comma 4, sostituire la parola: «400» con la seguente: «450»;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

"5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da

ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero”;

b) ai sensi dell’articolo 126.».

54.6

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) il limite di importo erogato di 250.000 euro previsto dal requisito soggettivo di accesso al Fondo, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 giugno 2010, n. 132, emanato ai sensi dell’art. 2, comma 480 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intende riferito all’importo residuo del mutuo alla richiesta di sospensione di cui all’articolo 2, comma 476 della citata legge.».

54.7

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 2, primo capoverso, sostituire le parole: «degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione» *con le seguenti:* «degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sugli importi dei ratei sospesi.».

54.8

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni del presente articolo sono altresì estese ai mutui richiesti per liquidità, ristrutturazioni edilizie o simili richiesti dai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.».

e, al comma 4, sostituire le parole: «400 milioni di euro per il 2020,» con le seguenti: « 800 milioni di euro per il 2020,».

conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.600 milioni».

54.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 54-bis.**

(Integrazione ed estensione dei beneficiari del Fondo inquilini morosi incolpevoli)

1. Allo scopo di sostenere i soggetti che si trovano nella condizione temporanea di non poter corrispondere i canoni di locazione ad uso abitativo, a causa della consistente riduzione del reddito per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, la dotazione del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro con apposito capitolo di spesa per l'anno 2020.

2. Nel rispetto delle procedure e dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo decreto-legge 31 agosto, n. 102, i soggetti interessati, al fine di evitare azioni di sfratto, possono richiedere al Fondo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma I, un contributo nella misura del 70 per cento dell'importo complessivo del canone e delle spese accessorie,

per una durata massima di sei mensilità, da erogare direttamente al proprietario dell'alloggio.

3. Il beneficio di cui al presente articolo può essere richiesto anche da soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 22 aprile 2008, nonché dai soci titolari di assegnazioni in godimento da parte delle cooperative edilizie di abitazione e proprietà indivisa.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

54.0.2

ENDRIZZI, GARRUTI, ACCOTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura)

1. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: "esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali", sono soppresse."

2. I residui annuali non utilizzati del Fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono destinati nella misura del 50 per cento al Fondo di prevenzione dell'usura di cui all'articolo 15 della medesima legge.

3. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, vengono destinati al fondo di prevenzione di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, il 50 per cento dell'attivo di esercizio risultante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

54.0.3

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Sospensione procedure esecutive prima casa)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi nei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, emanato in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020,

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e successive modificazioni e integrazioni, è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 del Codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore».

54.0.4

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Ulteriori sospensione in materia di «prima casa»)

1. Per i casi in cui il termine annuale di alienazione dell'immobile di cui all'articolo 1, comma 4-bis della Tariffa Parte I del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, risulti ancora pendente alla data del 17 marzo 2020, detto termine di intende prorogato alla data del 17 marzo 2021.».

Art. 55.

55.1

NUGNES

Al comma 1, dopo le parole: «Qualora una società» inserire le seguenti: «o un libero professionista, con o senza dipendenti, titolare di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020.».

55.2

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Apportate le seguenti modificazioni

a) *al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «credito d'imposta alla data della cessione», inserire il seguente periodo: «; interessi passivi e oneri finanziari assimilati non ancora computati in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione»;*

b) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:*

«c) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, relativi alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.».

c) *il comma 6, inserire il seguente comma:*

«7. In caso di partecipazione al consolidato fiscale di cui agli articoli da 117 a 129 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora una società partecipante ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, è anche possibile trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai componenti di cui al comma 1, diversi dalle eccedenze del rendimento nozionale, realizzati da altri soggetti partecipanti al consolidato, purché non anteriormente all'ingresso nel consolidato medesimo. Nel caso di cui al periodo precedente, il credito d'imposta può essere unicamente utilizzato, senza limiti d'importo, per la liquidazione dell'imposta di gruppo a norma dell'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

55.3

IL RELATORE

Al capoverso «Art. 44-bis», comma 1, alinea, al sesto e al settimo periodo, dopo le parole: «data di» inserire le seguenti: «acquisto di».

55.4

PETRENGA

Al comma 1, capoverso «Art. 44-bis», aggiungere, infine, il seguente comma:

«6-bis. Qualora un libero professionista iscritto nel rispettivo ordine professionale accerti una perdita su crediti maturati nell'anno 2020 per ef-

fetto della dichiarazione di crisi del proprio cliente, può trasformare in credito d'imposta le imposte anticipate, con recupero delle imposte indirette.».

55.5

MARTELLI

Al comma 4, sopprimere le parole: «o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14».

conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Si rinvia al 02/09/2020 l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14».

55.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Utilizzo delle-perdite fiscali pregresse)

1. Nel periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, le disposizioni relative alla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio in crediti d'imposta, previste dall'articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, si applicano alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio per le perdite

pregresse di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) ovvero al beneficio fiscale teorico connesso all'utilizzo delle predette perdite ai sensi del citato articolo 84, laddove le corrispondenti attività per imposte anticipate non siano state rilevate in bilancio.

2. La trasformazione di cui al comma 1 decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci, o dei diversi organi competenti per legge, dal quale risultino le predette attività per imposte anticipate, ovvero il beneficio fiscale teorico connesso all'utilizzo delle predette perdite ai sensi del citato articolo 84, laddove le corrispondenti attività per imposte anticipate non siano state rilevate in bilancio per l'incertezza del relativo recupero, e determina l'inutilizzabilità delle corrispondenti perdite pregresse ai fini del computo in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi stabilito dal citato articolo 84.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite modalità di attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000.000.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

55.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Incentivo all'aggregazione tra banche di medie e piccole dimensioni e scissioni bancarie)

1. In caso di aggregazioni bancarie, realizzate entro il 31 dicembre 2020, soggette ad autorizzazione della BCE ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, ad esito delle quali si crei una banca con non oltre 30 miliardi di euro di attivo di bilancio, le attività per imposte anticipate (DTA) risultanti dalle situazioni patrimoniali delle aziende bancarie partecipanti all'aggregazione, approvate dai rispettivi organi amministrativi per le finalità dell'aggregazione e in osservanza delle norme applicabili per la realizzazione di essa, possono essere trasformate in credito di imposta dalle banche in seno alle quali si sono generate, che si obbligano a corrispondere un canone annuo a decorrere dall'esercizio in cui avviene l'aggregazione e per i 10 esercizi successivi.

2. Il canone è determinato per ciascun esercizio di applicazione della disciplina applicando l'aliquota dell'1,5 per cento alla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente, calcolata con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, nonché alle DTA non iscritte in bilancio.

3. Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

4. Al credito d'imposta generato per effetto della trasformazione di cui al comma 1 si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, fatta eccezione per il diritto al rimborso, che non è consentito neppure in via parziale o residuale.

5. Ai conferimenti di aziende o rami di azienda bancarie, effettuati in società esistenti o di nuova costituzione che ne proseguano l'attività, si applicano le disposizioni dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

55.0.3

MALLEGNI, SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 55-bis.***(Imposte sugli immobili turistico ricettivi)*

1. Per gli immobili iscritti in catasto nella categoria D/2 e gli altri immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva, non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30% del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60% del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.

3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.

4. All'onere derivante dal presente articolo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014;

b) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge n. 196 del 2009;

d) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa

di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009».

55.0.4

DE POLI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al fine di incrementare la competitività e l'attrazione di investimenti nazionali ed internazionali per la promozione della crescita economica e dello sviluppo competitivo delle imprese è istituito un fondo presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2020 a favore delle Camere di commercio con sede legale nelle regioni di cui all'allegato n. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 1° marzo 2020.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, ripartisce, entro il 31 dicembre 2020, tra le Camere di commercio che ne fanno richiesta, le risorse disponibili presso tale Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

55.0.5

TIRABOSCHI, MOLES, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. In considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, al fine di contrastare le difficoltà finanziarie delle Pmi, nell'anno 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza da cui il credito emerge.

2. Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'Agenzia delle entrate mette a disposizione

nella propria piattaforma, procedure semplificate per l'invio della dichiarazione di cui al comma 1».

55.0.6

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Ai commi 2 e 6-bis dell'articolo 1 decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge il 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: "inadempienze probabili" (UTP) sono sostituite da: "default ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento UE n. 575/2013 e del Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 secondo quanto contenuto nel 27° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 'Disposizioni di vigilanza per le banche' della Banca d'Italia", incluse le "sofferenze", come risultanti dalla Centrale Rischio della Banca d'Italia. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "scaduti" o "sconfinamenti".

2. All'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge il 11 febbraio 2019, n. 12, al comma 6-bis le parole: "entro la data dell'11 febbraio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 1 marzo 2020"».

55.0.7

MANCA, STEFANO, FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Esclusione segnalazione in CAI per assegni emessi senza provvista)

1. In relazione agli assegni emessi dai soggetti esercenti attività commerciali per le quali è stato disposto il periodo obbligatorio di chiusura, che riportino una scadenza del termine di presentazione del titolo dal 1° marzo al 31 maggio 2020, non si procede all'iscrizione del nominativo

del traente nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari previsto dall'articolo 10-*bis* della legge 15 dicembre 1990, n. 386».

55.0.8

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-*bis*.

(Deroghe per l'utilizzo del fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Sino al 31 dicembre 2022, al fine di adottare iniziative finalizzate al sostegno delle imprese, i comuni sono autorizzati a utilizzare una quota non superiore al 50 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, in deroga ai limiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni».

55.0.9

DE POLI, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-*bis*.

(Sospensione del pagamento delle utenze per le regioni dell'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020)

1. La sospensione dei pagamenti delle utenze previsto per i comuni individuati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 è esteso anche alle regioni all'allegato 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

55.0.10

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:***«Art. 55-bis.***(Proroga dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)*

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: "diciotto" è sostituita dalla parola: "trenta"».

55.0.11

FERRO, DAMIANI, SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 55-bis.**

1. Per l'anno 2020, in considerazione dell'eccezionalità delle condizioni finanziarie connesse alla diffusione del fenomeno coronavirus, gli istituti di credito nella concessione di mutui, prestiti e qualsiasi tipo di finanziamento non tengono conto dei giudizi espressi dalle agenzie di *rating*. Conseguentemente gli istituti di credito sono autorizzati a valutare i relativi crediti nella migliore categoria ai fini del calcolo dei coefficienti patrimoniali richiesti per la stabilità del sistema bancario e non rispondono per il relativo rischio sotto il profilo civilistico e penale».

55.0.12

FERRO, DAMIANI, SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 55-bis.**

1. Gli istituti di credito ai fini della valutazione di imprese che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento tengono conto dei giudizi espressi dalle agenzie di *rating* espressi fino al gennaio 2020».

55.0.13

TIRABOSCHI, SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 55-bis.**

1. All'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1 è soppresso».

Art. 56.**56.1**

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al fine di sostenere le attività professionali e imprenditoriali danneggiate dall'epidemia da COVID-19 i lavoratori autonomi, i liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, le imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale».

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:
(Misure di sostegno finanziario a professionisti, micro, piccole e medie
imprese colpite dall'epidemia di COVID-19).*

56.2

FERRO, SICLARI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 per le imprese, come definite dal comma 5, sono stabilite in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - le seguenti misure di sostegno finanziario».

56.3

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modifiche:

Al comma 2, dopo le parole: «le attività», inserire le seguenti: «professionali ed».

Al comma 6 le parole: «con una dotazione di 1. 730 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti; «con una dotazione di 2.000 milioni di euro,» e, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Il sostegno finanziario previsto dal presente articolo si applica anche ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, anche senza dipendenti nonché ai professionisti iscritti agli albi professionali e i relativi ordini e collegi professionali, in applicazione del principio di cui all'articolo 101 T.fue».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni», con le seguenti: «1.730 milioni».

56.4

PETRENGA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole: «attività imprenditoriali», inserire le parole: «e i liberi professionisti iscritti nei rispettivi ordini professionali alla data del 23 febbraio 2020» e, dopo le parole: «come definite al*

comma 5 », *inserire le parole*: « e i liberi professionisti, come definiti al comma 5-bis»;

b) *al comma 3, dopo le parole*: «l'Impresa», *inserire le parole*: «, o il libero professionista»;

c) *al comma 4, dopo le parole*: «le Imprese», *inserire le parole*: «o i liberi professionisti»;

d) *dopo il comma 5, inserire il seguente*:

«5-bis. Ai fini del presente articolo, si intendono per liberi professionisti, i lavoratori autonomi aventi Partita Iva, iscritti nei rispettivi ordini professionali alla data del 23 febbraio 2020, aventi sede in Italia».

56.5

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2 sostituire le parole*: «danneggiate dall'epidemia di COVID-19», *con le seguenti*: «, stante la crisi economica generata dall'epidemia di COVID-19»;

b) *al comma 3 sopprimere le parole*: «in via temporanea» e «diretta»

e) *Sopprimere il comma 4.*

Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. All'onere derivante dall'articolo 56, valutato in 800 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

56.6

DE POLI, SICLARI

All'articolo 56 comma 2 dopo le parole: «dall'epidemia di COVID-19 le imprese come definite al comma 5» *aggiungere*, «e gli enti *no profit* comprese le associazioni, fondazioni, gli enti religiosi civilmente ricono-

sciuti, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48 primo comma e delle scuole paritarie».

56.7

STEFANO, MANCA, FERRARI, D'ALFONSO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, dopo le parole: «come definite dal comma 5», aggiungere le seguenti: «nonché le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 e i liberi professionisti,»;*

b) *al comma 2, alle lettere b) e c), le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole: «28 febbraio 2021».*

56.8

DE BERTOLDI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo la parola: «comma 5», aggiungere il seguente periodo:«, nonché le start up innovative e incubatore certificato e le piccole e medie imprese innovative, che accedono in via prioritaria ai fini delle misure previste dal presente articolo».*

b) *il comma 5, è sostituito dal seguente:*

«5 Ai fini del presente articolo, s'intendono:

1) per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia;

2) per *Start up* innovative e incubatore certificato, come definite ai sensi dell'articolo 25 del decreto - legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

3) per Piccole e medie imprese innovative, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

c) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Con riferimento a quanto disposto dal precedente comma, per le operazioni di sostegno finanziario, le *start up* innovative, incubatore certificato e le piccole e medie imprese innovative, possono accedere alle condizioni previste dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662, anche attraverso più operazioni fino alla concorrenza del tetto stabilito con priorità alle operazioni finalizzate alla ristrutturazione del debito per le Piccole e medie imprese e *Start-up* Innovative che hanno subito perdite di fatturato».

56.9

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «se superiori», con le seguenti: «se successivi».

Al comma 8, al primo periodo, sostituire le parole: «dagli intermediari», con le seguenti: «dai soggetti finanziatori» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «gli intermediari» con le seguenti: «i soggetti finanziatori».

Al comma 9, sostituire le parole: «in favore della banca» con le seguenti: «in favore del soggetto finanziatore».

56.10

RICHETTI

Al comma 2, lettera a), le parole: «revocati», sono sostituite dalle parole: «revocati, sospesi o formare oggetto di qualsiasi forma di interruzione dell'utilizzo contrattualmente prevista».

Dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

«2-bis) le operazioni di finanziamento e ai pagamenti eseguiti in conformità al comma 2 non sono soggetti ad azione revocatoria e a tali operazioni e pagamenti si applica l'articolo 217-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267».

Al comma 5, le parole: «le microimprese e le piccole medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003», sono sostituite dalle parole: «le imprese con meno di 500 dipendenti».

56.11

DE BONIS

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «fino al 30 settembre 2020», con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;

b) alla lettera b), sostituire le parole: «prima del 30 settembre 2020», con le seguenti: «prima del 31 dicembre 2020», e sostituire le parole: «sino al 30 settembre 2020», con le seguenti: «sino al 31 dicembre 2020»;

e) alla lettera c), sostituire le parole: «prima del 30 settembre 2020», con le seguenti: «prima del 31 dicembre 2020», e sostituire le parole: «sino al 30 settembre 2020», con le seguenti: «sino al 31 dicembre 2020».

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

56.12

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, FARAONE, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sostituire: «fino al 30 settembre 2020», con «fino al 31 dicembre 2020»;*

b) *alla lettera b) sostituire: «prima del 30 settembre 2020», con «prima del 31 dicembre 2020», e sostituire: «sino al 30 settembre 2020», con «sino al 31 dicembre 2020»;*

e) *alla lettera e) sostituire: «prima del 30 settembre 2020», con «prima del 31 dicembre 2020» e sostituire: «sino al 30 settembre 2020», con «sino al 31 dicembre 2020».*

56.13

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrono, con le seguenti: «31 dicembre 2020»;*

b) *al comma 2, lettera c) dopo la parola: «mutui», inserire le seguenti: «, gli affitti di azienda»;*

c) *al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *all'alinea sostituire le parole: «1730 milioni di euro», con le seguenti: «2400 milioni di euro»;*

2) *alla lettera c) dopo la parola: «mutui», inserire le seguenti: «, degli affitti di azienda»,*

d) *sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 2.400.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 1.730.000.000 euro, ai sensi dell'articolo 126;

b) quanto a 670.000.000 euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero, dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

56.14

ACCOTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «30 settembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19» con le seguenti: «di aver subito carenze di liquidità o una riduzione dell'attività quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Le banche, gli intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, non hanno alcun onere di verifica dell'autocertificazione presentata dalle imprese»;*

d) *al comma 5, dopo la parola: «2003» aggiungere le seguenti: «e le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499».*

56.15

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI, SICLARI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2, punto a) dopo le parole: «fino al 30 settembre 2020» inserire le parole: «alle stesse attività imprenditoriali, su loro esplicita richiesta, sarà concesso un ampliamento della linea di credito a revoca fino*

alla metà dell'importo concesso alla data del 29 febbraio 2020. Tale ampliamento non potrà essere revocato prima del 30 settembre 2020.».

b) *Inserire, infine, il seguente comma:*

«13. La Banca d'Italia vigilerà sull'operato delle banche e degli intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, per verificare la corretta applicazione di quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo. In caso di mancata concessione delle agevolazioni richieste da parte delle attività imprenditoriali aventi i requisiti richiesti dal comma 4 e 5 del presente articolo, verranno erogate sanzioni da euro 10.000,00 a euro 50.000,00 per ogni singola violazione accertata.».

56.16

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 2, lettere b) e c), sostituire le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, con le seguenti: «28 febbraio 2021».

56.17

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) per le emissioni di assegni bancari di garanzia, sono sospesi gli adempimenti di versamento per difetto di provvista nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 settembre 2020. La sospensione non comporta le sanzioni amministrative accessorie previste dagli articoli 2,3, 5, 5-bis, 8 e 8-bis di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 386.».

56.18

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:

«2-bis. Per le operazioni per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, pure di propria iniziativa, per mutui e altri finanziamenti, anche tramite il rilascio di cambiali agrarie, la sospensione del pagamento delle rate, o l'allungamento della scadenza dei finanzia-

menti per gli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alle garanzie, pubbliche o private, la durata delle medesime viene automaticamente estesa.

2-ter. I termini di scadenza, ricadenti nel periodo che va dal 1° gennaio 2020 al 31 ottobre 2020, dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari e ipotecari pubblici e privati, emessi o comunque pattuiti o autorizzati prima del 31 ottobre 2020, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di duecento giorni. La proroga opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso, persone fisiche o giuridiche, domiciliate o aventi sede principale o secondaria alla data del 1° gennaio 2020 in Italia.

2-quater. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui al 213 5 del c.c., in forma singola o associata, i mutui e gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, sono rinegoziabili. La rinegoziazione, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole, assicura condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico della impresa, ivi comprese le spese istruttorie.

Al comma 4, sostituire le parole: «alla data di pubblicazione del presente decreto» con le seguenti: «alla data del 31 dicembre 2019».

56.19

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 2 trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti titolari di partita IVA.».

Conseguentemente, sostituire il comma 12 con il seguente:

«Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 2.500.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 1.730.000.000 euro, ai sensi dell'articolo 126;

b) quanto a 770.000.000 euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

56.20

NUGNES

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le misure di sostegno di cui al comma 2 sono estese anche agli Enti di Terzo settore di cui all'art. 4 del decreto legislativo 2 luglio 2017 n. 117».

56.21

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, le parole:* «di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19» *sono sostituite dalle seguenti:* «di aver subito carenze di liquidità o una riduzione dell'attività quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Le banche, gli intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, non hanno alcun onere di verifica dell'autocertificazione presentata dalle imprese»;

b) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. La sospensione di cui al comma 2 non si computa alla durata del finanziamento previsto per l'accesso ai benefici di cui al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.».

c) *Al comma 5, dopo le parole:* «6 maggio 2003,» *aggiungere le seguenti:* «e le grandi imprese come definite dall'art. 2, comma 2, lettera v),

del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successivi chiarimenti del Ministero dello sviluppo economico.».

d) *al comma 6, ultimo periodo, dopo la parola: «nonché» sono aggiunte le seguenti: «, secondo il principio del silenzio assenso»;*

e) *al comma 7, primo periodo, le parole: «ha natura sussidiaria ed» sono soppresse.*

f) *dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 56-bis.

(Sospensione procedure esecutive aziende)

1. Al fine di sostenere le attività produttive, è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento presso terzi che abbia ad oggetto i beni di cui all'art. 2555 del Codice civile.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure di sostegno finanziario alle imprese colpite dall'epidemia di COVID-19».

56.22

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le misure di cui al comma 2 si applicano alle imprese che pur avendo esposizioni creditizie deteriorate procedono regolarmente all'adempimento di concordati preventivi, di cui all'articolo 61 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267 (Legge Fallimentare) e s.m., a piani di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), della medesima legge fallimentare e agli accordi di ristrutturazione del debito di cui all'articolo 182 bis della medesima Legge Fallimentare.».

Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis All'onere derivante dall'articolo 56, comma 4, valutato in 800 milioni di euro, si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

56.23

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2, anche le Imprese inadempienti dal punto di vista creditizio alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che non sia già iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell' articolo 126.

56.24

ACCOTO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui tali operazioni si riferiscano a imprese che presentino, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà", ovvero classificata a "sofferenza" dopo il 22 febbraio 2020, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, la ri-negoziazione del debito dovrà essere accordata dall'intermediario in data antecedente rispetto alla richiesta al Fondo di Garanzia.».

56.25

DE BONIS

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La disposizione di cui al precedente comma non si applica a coloro che hanno ottenuto provvedimenti di sospensione di esecutività del titolo in sede civile e/o penale per usurarietà dello stesso, necessitando gli stessi di un credito legale consistente in un rientro *in bonis*, con garanzia gratuita e nuove ipoteche sugli immobili in possesso per eventuale saldo e stralcio proposti ai creditori oppure mediante accesso al micro credito fino 50.000 euro con garanzia gratuita, senza valutazione finanziaria. Inoltre, l'usura accertata ai sensi dell'articolo 644 c.p. comporta la gratuità del finanziamento e/o del mutuo».

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

56.26

PICHETTO FRATIN, SICLARI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le imprese, le cui esposizioni debitorie alla data di pubblicazione del presente decreto siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi, possono effettuare versamenti a scomputo delle posizioni debitorie entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

56.27

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'attuazione delle misure di cui al comma 2, non comporta variazioni nella classificazione, da parte di banche ed intermediari finanziari, della qualità del credito dei soggetti richiedenti».

56.28

MODENA, SICLARI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/Ce del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e i liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dal titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2013/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e dall'articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ed espressamente individuati, dalle Linee d'azione per le libere professioni del Piano d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni».

56.29

DE POLI, SICLARI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Sono ammesse a fruire delle misure di cui al presente articolo le microimprese, le piccole e medie imprese e le grandi imprese».

56.30

MOLES, PAGANO, BERUTTI, SICLARI

Al comma 5, dopo le parole: «si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003», aggiungere le seguenti: «nonché le imprese definite ai sensi della vigente normativa ad alta intensità di manodopera».

56.31

NUGNES

Al comma 5, dopo le parole: «aventi sede in Italia.» inserire le seguenti: «e i liberi professionisti, con o senza dipendenti, titolare di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020,».

56.32

BIASOTTI, SICLARI

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le misure di cui al comma 2, lettera b), sono estese anche alle imprese con patrimonio netto fino a 100 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutato in 300 milioni di euro per il 2020, si provvede attraverso la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, per un importo pari a 4.500 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono sta-

bilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

56.33

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attività di spettacolo indicate nella Tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

56.34

MODENA, GASPARRI, SICLARI

Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: «Si intendono ivi comprese anche gli enti del Terzo settore comprese le Cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, che svolgono attività in modalità residenziale comprese tra quelle indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

56.35

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, aggiungere:

«5-bis. Per le finalità di cui al presente articolo sono equiparati alle imprese, in quanto compatibili, i soggetti esercenti professioni regolamentate soggette al controllo ministeriale, anche in forma associata».

b) dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Fino al 31 dicembre 2020, per gli effetti negoziabili di importo non superiore a cinquemila euro emessi nel periodo intercorrente tra il 27 febbraio ed il 31 maggio 2020 dalle imprese di cui al comma 5, dalle persone fisiche esercenti arti e professioni e da enti ed associazioni senza fini di lucro, per il pagamento di beni e servizi strumentali all'attività e/o di scorte intermedie, nonché per rate scadute e non pagate di crediti al consumo alle persone fisiche per importi non superiori a duemila euro, la centrale rischi della Banca d'Italia ed i gli operatori dei sistemi informativi creditizi gestiti dagli istituti finanziari, iscrivono le eventuali segnalazioni relative al merito di credito e rischio di insolvenza in appositi elenchi riservati fino ad una soglia massima di esposizione per effetti non coperti o non ammortati di venticinquemila euro per ciascun soggetto imprenditoriale e di cinquemila euro per le persone fisiche. Le informazioni contenute in tali archivi sono rese disponibili fino allo stesso termine del 31 dicembre 2020 alle banche ed agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e, esclusivamente in forma aggregata, per le finalità di cui al regolamento UE 575/2013.

12-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma non trovano applicazione per le imprese e le persone dichiarate giudizialmente in stato d'insolvenza, le imprese già sottoposte a procedure concorsuali e per le persone fisiche oggetto di declaratoria fallimentare pregressa, nonché per le posizioni già rilevate presso la centrale rischi della Banca d'Italia anteriormente al 27 febbraio 2020.

12-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2021 cessa ogni e qualsiasi effetto della disciplina speciale di cui al comma 13».

56.36

NUGNES

Dopo il comma 5, aggiungere il comma:

«5-bis. Ai fini del presente articolo sono definite imprese anche i liberi professionisti iscritti alla casse previdenziali. Il Ministero dell'economia e finanza, con proprio decreto stabilisce i criteri per individuare la platea dei professionisti iscritti alla casse previdenziali a cui vanno i benefici previsti all'articolo 27, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

56.37

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO, BUCCARELLA

Al comma 6, le parole: «con una dotazione di 1.730 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 2.000 milioni di euro,»,

e, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il sostegno finanziario previsto dal presente articolo si applica anche ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, anche senza dipendenti».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.730 milioni».

56.38

D'ALFONSO, STEFANO, MANCA, FERRARI

Apportare le seguenti modifiche:

c) al comma 6, alle lettere a), b) e c), sostituire le parole: «33 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;

d) al comma 7, sostituire le parole: «ha natura sussidiaria ed» con le seguenti: «, a prima richiesta,»;

e) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", le banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono richiedere, a fronte delle prime perdite su finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma alle imprese ai sensi del presente articolo, di essere assistite dalla garanzia, a prima richiesta, dello Stato, fino ad un massimo del 50 per cento dell'esposizione assunta».

56.39

MALLEGNI, SICLARI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle piccole e medie imprese così come definite ai sensi del comma 5, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento da applicare sulle quote di ammortamento degli investimenti in beni strumentali effettuati iscritte in bilancio da ogni impresa».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

56.40

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-bis. Le disposizioni del presente articolo di applicano, ove compatibili, anche alle associazioni riconosciute e non riconosciute e alle fondazioni di cui agli articoli 11 e seguenti del Titolo II del codice civile, che esercitano una attività economica pur senza scopo di lucro».

56.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Strumenti finanziari regionali nel settore agroalimentare)

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nel settore agroalimentare nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore delle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi».

56.0.2

CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 56-bis.**

1. Le modifiche apportate all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dall'articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 si intendono sospese e verranno nuovamente applicate con riferimento ai crediti annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, ai crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 867,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 878 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

56.0.3

LONARDO, SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 56-bis.**

1. Oltre alle misure cui all'articolo 56, in tutti i Comuni del territorio italiano, nei confronti degli esercenti attività commerciali, artigiane, d'impresa ed industriali, sono sospesi fino al 31 maggio 2020:

a) i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva;

b) i pagamenti di canoni per contratti di locazione di immobili ad uso produttivo».

Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 56-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

56.0.4

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:***«Art. 56-bis.***(Ulteriori disposizioni in favore delle micro piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)*

1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dal l'epidemia di COVID-19, le imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, possono a loro scelta:

a) utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, i crediti tributari risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP, dei sostituti di imposta e dell'IVA anche infrannuali, oltre il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate. I soggetti IVA, che vantano crediti tributari in attesa di rimborso e regolarmente liquidati dalla Agenzia delle entrate, possono utilizzare i predetti crediti in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate;

b) comunicare mediante messaggio di posta elettronica certificata all'amministrazione finanziaria la propria intenzione di appoggiare il pagamento presso una banca; quest'ultima, messa in copia nella comunicazione via pec, effettuerà l'operazione di anticipo senza possibilità di diniego e diventerà creditrice dell'Amministrazione finanziaria quale cessionaria del credito fiscale percependo gli interessi che matureranno nel tempo intercorrente fino all'effettivo incasso da parte dell'amministrazione finanziaria. Le somme in questo modo anticipate sono intangibili per qualunque successivo credito da parte dell'amministrazione finanziaria stessa o di terzi nei confronti dell'impresa e quindi inopponibile alla banca qualunque eccezione del pagamento del credito ceduto».

56.0.5

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 56-bis.**

1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", gli Istituti bancari concedono alle aziende nuove linee di fido di cassa nella misura del 20 per cento rispetto a quelle già attive, allocando tali risorse su un conto corrente transitorio, che le medesime imprese potranno utilizzare esclusivamente per il pagamento di dipendenti e fornitori, con scadenza al 30 giugno 2021. Pari-

menti per le aziende non affidate ma con credibilità dimostrabile attraverso bilanci in positivo e regolarità contributiva si provvede all'affidamento pari ad 1/12 del fatturato riferito all'ultimo bilancio depositato.

2. Sono da considerare rinnovate in automatico, quindi da non ritenersi insolute, le ricevute bancarie dei mesi di marzo e aprile 2020 per le quali vi è stato il mancato pagamento.

3. Lo Stato, anche per mezzo di enti dallo stesso partecipati, presta garanzia totale e sovrana agli istituti di credito.

4. Al fine della classificazione da parte degli istituti di credito dei requisiti delle aziende si opera mediante autocertificazione senza ulteriori procedure di accertamento restando valide le istruttorie precedenti. Per le società non affidate la autocertificazione è sostituita dalla presentazione dell'ultimo bilancio depositato nonché della regolarità contributiva. Le dichiarazioni mendaci sono soggette alle normali fattispecie di punibilità».

56.0.6

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Sospensione delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi)

1. Al fine di evitare che gli effetti economico-finanziari provocati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle conseguenti misure di contrasto e contenimento del contagio pregiudichino il rilancio dell'attività economica di impresa attraverso il ricorso al credito, le segnalazioni di esposizione debitoria alla Centrale dei Rischi, di cui al decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, n. 663, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono sospese per tutto l'anno 2020».

56.0.7

PAVANELLI, PACIFICO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 56-bis.***(Sospensione segnalazioni alla Centrale dei Rischi per le persone fisiche)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2020, sono sospese le segnalazioni al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia, denominato "Centrale dei Rischi", di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994».

56.0.8

STEFANO, D'ALFONSO, MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 56-bis.**

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un tavolo di confronto con l'associazione bancaria italiana ABI e i rappresentanti maggiormente rappresentativi della rete delle imprese e degli industriali affinché si raggiunga un accordo per il credito da realizzare entro 15 giorni dalla data di approvazione della presente disposizione al fine di predisporre linee di finanziamento da parte del sistema bancario destinate al ripristino del capitale circolante nelle piccole e medie imprese e per far fronte alle esigenze di liquidità dovute al pagamento delle fatture i cui termini di pagamento risultano scaduti durante il periodo di inattività dell'impresa collegata all'emergenza sanitaria, nonché la proroga, fino a 12 mesi, delle scadenze in essere sulle linee di credito a breve termine e sulle linee bancarie a sostegno del circolante. I finanziamenti concessi ai sensi del presente comma sono ammissibili alla garanzia del fondo di cui all'articolo 49».

56.0.9

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, CONZATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 56-bis.***(Rilascio di garanzie ad imprese)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per l'esercizio 2020, rilasciare garanzie anche a favore dei soggetti che non possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito».

56.0.10

CIRIANI, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 56-bis.**

1. Il procedimento di protesto di cambiali e assegni - emessi da imprese, società, partite IV A nel periodo antecedente i centoventi (120) giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è sospeso fino al 31 dicembre 2020. È fatto altresì divieto ai medesimi soggetti l'emissione di nuovi titoli nel medesimo periodo».

Art. 57.**57.1**

D'ALFONSO, MANCA, STEFANO, FERRARI

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, sono assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'esposizione assunta, è a prima domanda, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea».

57.2

NUGNES

Al comma 1, dopo le parole: «a liquidità delle imprese», inserire le seguenti: « e dei liberi professionisti, con o senza dipendenti, titolare di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, colpiti».

57.3

MODENA, SICLARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, dopo la parola: «imprese», ovunque ricorra aggiungere le seguenti: « e liberi professionisti»;*

b) *Al comma 2, dopo la parola: «imprese», aggiungere le seguenti: «e liberi professionisti».*

57.4

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le forme di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma ai soggetti che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza sono estese ai lavoratori autonomi del comparto dello spettacolo, ivi compresi operatori della lirica, della prosa, delle orchestre, della danza, dei circhi, dello spettacolo viaggiante e della formazione artistica. Il decreto ministeriale ai sensi del comma 2 del presente articolo individua i lavoratori autonomi e le imprese del comparto di cui al periodo precedente insieme alle altre imprese di cui al comma 1».

57.5

RICHETTI

Al comma 3, le parole: «500 milioni», sono sostituite dalle parole: «due miliardi».

Il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, si provvede, quanto a 1 miliardo cinquecento milioni di euro a valere sulle risorse di cui al successivo comma 12-bis e per la restante parte pari a 500 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 126.

4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 sono sospese a partire dall'entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2020. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che avrebbero maturato i diritti previsti dal suddetto articolo 14 nel corso del periodo di sospensione, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a partire dal 1 gennaio 2021».

57.6

NUGNES

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 si applicano, per quanto compatibili, anche alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Ali ulteriori oneri di cui al presente comma i provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 4».

57.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi sulle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e sostenerne il rilancio economico attraverso maggiore liquidità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia con dotazione di 1.000.000.000 euro per l'anno 2020, in favore di banche

e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti alle società che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia è rilasciata fino a un massimo del 90 per cento del finanziamento secondo gli scaglioni definiti dalla presente disposizione, a prima richiesta, a condizioni di mercato, esplicita, incondizionata, irrevocabile e conforme alla normativa di riferimento dell'Unione europea.

2. Lo Stato si avvale di Cassa Depositi e Prestiti per l'istruttoria delle pratiche di finanziamento e di garanzia.

3. La garanzia e i finanziamenti sono erogati nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) importo massimo garantito:

1) garanzia del 90 per cento dell'importo del finanziamento per società con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore della produzione fino a 1.500 milioni di euro;

2) garanzia del 80 per cento dell'importo del finanziamento per le società con valore della produzione tra 1.500 milioni di euro e 5.000 milioni di euro, ovvero con più di 5000 dipendenti in Italia;

3) garanzia del 70 per cento per le società con valore della produzione superiore a 5 miliardi.

b) la garanzia copre capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;

c) importo del finanziamento per singolo prestatore pari al 25 per cento del valore della produzione dell'esercizio 2019;

d) durata dei finanziamenti fino a 6 anni;

e) le somme finanziate non possono essere utilizzate per rifinanziare in via anticipata finanziamenti esistenti.

4. La procedura di richiesta di attivazione della garanzia connessa al finanziamento è diversa in considerazione delle dimensioni del richiedente, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) società con meno di 5.000 dipendenti in Italia ovvero con valore della produzione inferiore a 1.500 milioni di euro possono avvalersi di una procedura semplificata come di seguito indicato:

1) la società richiede alla banca il finanziamento garantito dallo Stato

2) la banca analizza la richiesta e fornisce parere sul finanziamento alla Società. In caso di parere positivo la Società prosegue nella procedura;

3) la Società trasmette richiesta di emissione della garanzia a Cassa Depositi e Prestiti e quest'ultima processa la richiesta, verificando il parere della banca, ed emette un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;

4) la Società comunica alla banca il codice unico. La banca/anche in pool con altre banche eroga il finanziamento assistito dalla garanzia statale istruita dalla Cassa Depositi e Prestiti identificata con il codice unico di cui al numero che precede.

a) società con più di 5000 dipendenti in Italia o con valore della produzione superiore a 5.000 milioni di Euro:

1) la società contatta una banca per fare la domanda di finanziamento garantito dallo Stato

2) la banca analizza la richiesta e fornisce parere sul finanziamento alla società. In caso di parere positivo la società prosegue nella procedura

3) la società trasmette richiesta di emissione della garanzia a Cassa Depositi e Prestiti che informa la Direzione Generale del Ministro dell'Economia e delle Finanze

4) la garanzia dello Stato è emessa con decreto individuale emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze

5) a seguito dell'emissione del decreto la banca anche in pool con altre banche eroga il finanziamento assistito dalla garanzia statale.

5. Ai fini di quanto sopra viene preso come riferimento unicamente il valore della produzione delle società del gruppo registrate in Italia (con l'esclusione dell'IVA). La società richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore.

6. Possono beneficiare delle misure di cui al presente articolo le società che non sono assoggettate a concordato o liquidazione giudiziaria.

7. Qualora nei due mesi successivi all'erogazione del finanziamento intervenga un evento di default del soggetto prenditore, la garanzia statale prevista dal presente articolo si riterrà non più efficace.

8. La garanzia di cui al comma 1 è destinata, fino ad un importo di Euro 20 miliardi, a finanziamenti di lavoratori autonomi che ne facciano richiesta.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 1.000.000.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

57.0.2

BONINO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 57-bis.

(Sostegno alle imprese in difficoltà finanziaria a causa dell'emergenza epidemiologica)

1. Per sostenere le microimprese e le piccole imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, la cui attività sia stata sospesa o ridotta a causa dell'emergenza epidemiologica e che, per questa ragione, siano in difficoltà finanziaria, tutti i procedimenti per l'iscrizione al registro dei

protesti delle cambiali tratte, dei vaglia cambiari e degli assegni bancari e postali emessi dai titolari o legali rappresentanti delle stesse, sono sospesi fino al novantesimo giorno successivo al termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

2. I portatori dei titoli di cui al comma 1 e di crediti per forniture e prestazioni di servizi non pagati da oltre 60 giorni dalla data pattuita possono fare richiesta di anticipo a un qualunque intermediario autorizzato all'esercizio del credito, ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario e dalle leggi speciali, al fine di ottenere l'ottanta per cento dell'importo dei titoli e dei crediti. Gli importi anticipati sono garantiti da un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'intermediario finanziario che ha fatto l'anticipazione provvederà a curare l'incasso, anche attraverso la cessione del relativo credito ad altro intermediario finanziario, con rateizzazione in sessanta rate mensili. Obbligato al pagamento è il soggetto che ha emesso i titoli non protestati in forza del comma 1 o il debitore dei crediti anticipati.

3. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie della Sezione speciale del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia, anche al fine di garantire l'osservanza del limite massimo di spesa fissato al comma 3.

4. All'onere di cui al comma 3 pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la decorrenza del trattamento pensionistico secondo i requisiti per il pensionamento anticipato di cui agli articoli 14 e successivi del decreto legge 28 gennaio 2019, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ('cosiddetta quota 100') è fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti».

57.0.3

URSO, CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni volte a tutelare le imprese operanti in settori di rilevanza strategica e le aziende rilevanti nella produzione nazionale)

1. Al fine di tutelare le imprese nazionali attive nei settori di rilevanza strategica, di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e quelle nei settori sottoposti alla normativa vigente sul "Golden power" da scalate ostili o

da operazioni di speculazione connesse alla grave crisi sociale ed economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. è autorizzata - anche in deroga ad ogni limite statutario - ad acquistare titoli, obbligazioni e capitale sociale delle suddette imprese e, su indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, delle aziende il cui marchio sia stato definito "marchio storico" nonché di quelle di alto valore per le filiere produttive italiane, al fine di preservarne la produzione in Italia.

2. Le esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. ai fini delle operazioni di cui al comma 1 sono assistite dalla garanzia dello Stato, nella misura dell'ottanta per cento. A tal fine è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Cassa depositi e prestiti S.p.a. procede alla vendita dei titoli, delle obbligazioni ovvero del capitale sociale acquisiti ai sensi del presente articolo, entro tre anni dalla data della loro acquisizione, in modo da non alterare le normali condizioni di concorrenzialità nel mercato».

57.0.4

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Ulteriori disposizioni a sostegno della liquidità delle imprese)

1. I termini di scadenza del pagamento delle ricevute bancarie emesse a decorrere dal 31 gennaio 2020) sono differiti di 60 giorni.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo.».

57.0.5

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 57 bis.***(Sostegno alle imprese in difficoltà finanziaria a causa dell'emergenza epidemiologica)*

1. Al fine di supportare le imprese e i liberi professionisti titolari di Partita Iva colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, in conseguenza della quale le stesse abbiano visto la propria attività sospesa o ridotta, tutti i procedimenti di iscrizione al registro dei protesti delle cambiali tratte, i vaglia cambiari, gli assegni bancari e quelli postali emessi dagli o dai loro legali rappresentanti, sono sospesi fino al novantesimo giorno successivo al termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.».

57.0.6

CIRIANI, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 57-bis.***(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)*

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, comma 1, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi"».

Art. 59.**59.0.1**

URSO, CIRIANI, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 59-bis.***(Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto)*

1. Il presente articolo reca disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla

competitività del sistema economico produttivo nazionale - anche attraverso misure che favoriscano la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati "società cessionarie", da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "soggetti cedenti", quando:

a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;

b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato «debitore», sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debentrici nei confronti dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera a);

c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2020.

3. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 2, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 3.000.000 se persona fisica ovvero 25.000.000 se impresa ai sensi del comma 2, lettera b), in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.

4. Ai fini di cui al comma 3:

a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;

b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

5. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma 4, lettera b), e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e

la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

6. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 5. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 3, entro il termine massimo di dodici mesi, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.

7. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) la comunicazione di cui al comma 5 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al citato comma 5, terzo periodo;

b) qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;

c) qualora il termine di cui alla lettera b) sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui al comma 3 è del 40 per cento, salvo diverso accordo fra le parti.

8. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.».

59.0.2

CIRIANI, URSO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Disposizioni volte ad agevolare la rinegoziazione di mutui ipotecari concessi per l'acquisto di immobili destinati a prima casa ed oggetto di procedura esecutiva immobiliare)

1. Il presente articolo reca disposizioni volte a favorire la rinegoziazione del contratto di mutuo immobiliare per l'acquisto della prima casa, qualora sia in corso una procedura esecutiva immobiliare per il recupero di un credito ipotecario di primo grado e oggetto dell'esecuzione sia la prima casa di abitazione del debitore.

2. Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare sul bene oggetto di garanzia ipotecaria di primo grado, qualora il mutuo sia stato concesso per l'acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota II-

bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e sia stato già rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato, il debitore mutuatario può richiedere la sospensione del processo esecutivo e presentare al creditore bancario ipotecario la richiesta di rinegoziazione del credito ipotecario. La rinegoziazione del credito ipotecario avviene nei limiti e nelle forme di seguito indicati:

a) l'offerta deve indicare un importo non inferiore al minore tra il valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d'ufficio ovvero il prezzo base della prossima asta fissata nella procedura e, nel caso in cui il debito complessivo sia inferiore a tali valori, deve fare riferimento al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile;

b) l'importo determinato secondo i parametri di cui alla lettera *a*) deve essere versato con una dilazione non superiore a venti anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione e comunque non superiore ad una durata in anni che, sommata all'età del debitore, superi il numero di ottanta;

c) la garanzia ipotecaria prestata in favore del creditore bancario è confermata e mantenuta ai patti e alle condizioni originarie che devono intendersi integralmente richiamati e confermati;

d) alla dilazione dei pagamenti è applicato un tasso fisso non superiore al tasso medio di mercato rilevato dalla Banca d'Italia nel trimestre di riferimento per operazioni di mutui ipotecari della medesima specie a tasso fisso.

3. Il comma 2 si applica in presenza delle seguenti condizioni:

a) il pignoramento a seguito del quale si procede all'esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca deve essere stato notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 31 dicembre 2018;

b) non devono essere intervenuti altri creditori oltre al creditore bancario titolare del credito;

c) la richiesta di rinegoziazione deve essere stata presentata per la prima volta nell'ambito del processo esecutivo;

d) alla data di presentazione il debito complessivo per capitale e interessi anche di mora calcolati ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile non deve essere complessivamente superiore a euro 500.000.

4. Il creditore bancario svolge un'istruttoria in merito alla richiesta di rinegoziazione del credito entro novanta giorni dalla richiesta medesima, sulla base dell'attuale situazione reddituale e della solidità finanziaria e patrimoniale del debitore e, in assenza di elementi ostativi, formalizza con il debitore l'accordo di rinegoziazione.

5. Ai fini della valutazione di cui al comma 4 non rileva l'inadempimento che ha determinato l'avvio della procedura esecutiva immobiliare pendente.

6. Ai sensi del comma 4, l'incapacità reddituale si presume qualora il complessivo impegno finanziario annuale derivante dal pagamento delle rate del mutuo rinegoziato sia superiore ad un terzo del reddito netto

del debitore; qualora l'importo della rata sia inferiore ad un terzo del reddito netto del debitore, il creditore non può rifiutare la proposta se non per giusta causa o giustificati motivi.».

59.0.3

GIAMMANCO, PAPTAEU, SCHIFANI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Proroga della validità dei titoli di credito)

1. Per gli assegni presentati per il pagamento, a partire dal 10 marzo 2020 e fino alla data indicata nell'articolo 2 del D.P.C.M. 9 marzo 2020 o successivamente prorogata, nonché per i soggetti indicati dall'articolo 10 comma 4 del D.L. 2 marzo 2020 n. 9, presentato per il pagamento a far data dal 22 febbraio 2020, per i quali sia stato levato il protesto perché privi di provvista, si applicano le disposizioni che seguono:

a) non si applicano le sanzioni pecuniarie, le sanzioni accessorie e la penale, previste rispettivamente dagli articoli 2, 5 e 3 della legge 15 dicembre 1990 n. 386;

b) il termine previsto dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990 n. 386 è fissato al 31 ottobre 2020;

c) il termine previsto dall'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955 n. 77 è prorogato al giorno successivo alla detta data del 31 ottobre 2020; qualora l'elenco sia stato già presentato la pubblicazione eventualmente effettuata viene cancellata d'ufficio.

d) l'iscrizione del protesto nell'archivio informatico previsto dall'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990 n. 386 è sospesa sino al 31 ottobre 2020. Qualora l'iscrizione sia stata già effettuata, il soggetto segnalatore ne richiede la cancellazione;

e) sino alla data del 31 ottobre 2020 è vietata la pubblicazione del protesto in registri di qualunque tipo, tenuti da soggetti pubblici o privati, e ove effettuata, deve essere cancellata ad opera del soggetto gestore dell'archivio.

2. Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 le parole: "31 marzo 2020" sono sostituite con le parole: "31 ottobre 2020"».

Conseguentemente, Il fondo di cui all'articolo 126, comma 4, è ridotto di 5 Milioni di euro per l'anno 2020.».

59.0.4

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 59-bis.***(Misure a sostegno dei liberi professionisti)*

1. Per la durata di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, i liberi professionisti possono cedere pro soluto e senza sconto ad una banca o ad un altro intermediario finanziario i crediti per prestazioni professionali vantati nei confronti dello Stato, delle Pubbliche amministrazioni e delle società da essi controllate sulla base della fattura certificata ai sensi dell'art. 37 comma 1 lettera b) del Decreto legge 24.04.2014 n 66, convertito nella legge 23 giugno 2014 n 89, corredata dall'atto di incarico e dalla dichiarazione di avere esaurito l'incarico. Il mancato rilascio della certificazione nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza equivale al rilascio della certificazione.

2. Le disposizione del presente articolo, si applicano, per quanto compatibili, ai liberi professionisti titolari di partita iva».

59.0.5

SANTILLO, ACCOTO, FENU, GARRUTI

*Dopo l'articolo, aggiungere, infine, il seguente:***«Art. 59-bis.***(Strumenti finanziari di Regioni ed enti locali)*

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte di Regioni ed enti locali di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali non applicano il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultino maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore delle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi».

Art. 60.**60.1**

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Abrogare gli articoli 60 e 62 e sostituire l'articolo 61 con il seguente: «Art. 61. - (Sospensione di versamenti, ritenute, contributi, premi e adempimenti tributari per i soggetti, diversi dalle persone fisiche, interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19) - 1. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è data facoltà di sospendere, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 maggio 2020:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 24, 25, 25-bis e 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali compresa la quota di contribuzione a carico del lavoratore trattenuta dal datore di lavoro e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

c) i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020.

2. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione di cui al presente articolo possono essere versati a far data dal 16 giugno 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo.

3. I versamenti di cui al comma 2 sono effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per assicurazione obbligatoria nonché degli adempimenti tributari già versati».

60.2

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Sopprimere l'articolo.

60.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1 sostituire le parole: «sono prorogati al 20 marzo 2020», con le seguenti: «sono prorogati al 14 settembre 2020».

60.4

DE BONIS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «20 marzo 2020», sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020»;*

b) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, i mancati versamenti alla data del 16 marzo 2020 né i confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non danno seguito a procedimenti amministrativi e sanzioni».

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

60.5

MANCA, STEFANO, FERRARI, D'ALFONSO

Al comma 1, sostituire le parole: «20 marzo», con le seguenti: «31 luglio, senza applicazione di sanzioni e Interessi».

60.6

MARTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «20 marzo», con le parole: «30 settembre».

60.0.1

CONZATTI, COMINCINI, DE BERTOLDI, TESTOR, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 60-bis.

(Misure straordinarie per la semplificazione dei procedimenti di concessione di agevolazioni alle imprese)

1. Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi economici, i contributi, le agevolazioni e gli aiuti comunque denominati, di valore inferiore a un milione di euro, concessi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 alle imprese e ai professionisti sul territorio nazionale:

a) non si applicano le verifiche di regolarità contributiva previste dall'articolo 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC));

b) non si acquisisce la documentazione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).

2. Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano le verifiche di cui agli articoli 83, comma 3 bis, e 91, comma 1-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 acquisiscono dai soggetti beneficiari le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, inerenti la regolarità contributiva e la regolarità antimafia ed effettuano controlli a campione, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura minima del trenta per cento sul totale dei beneficiari, al fine di verificare la veridicità delle stesse dichiarazioni sostitutive.

4. Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si dà luogo alla verifica relativa alla situazione debitoria del beneficiario dipendente dalla notifica di una o più cartelle di pagamento prevista quale condizione per i pagamenti dall'articolo

48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

60.0.2

PARAGONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Proroga della sospensione dei termini dei versamenti tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'Allegato 1 D.P.C.M. 1 marzo 2020)

1. Il termine del 31 marzo 2020, di cui all'articolo 1 del decreto Ministro dell'Economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2020, è prorogato al 30 giugno 2020».

60.0.3

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Proroga della sospensione dei termini dei versamenti tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'Allegato 1 D.P.C.M. 1 marzo 2020)

1. Il termine del 31 marzo 2020, di cui all'articolo 1 del decreto Ministro dell'Economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2020, è prorogato al 30 giugno 2020».

Art. 61.

61.1

PARAGONE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 61. - (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria) - 1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello

Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i termini dei versamenti tributari, compresi i tributi locali, e dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020.

2. La sospensione dei versamenti di cui al comma 1, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti:

a) alle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, *fitness* e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) ai soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, *night-club*, sale gioco e biliardi;

c) ai soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) ai soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) ai soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) ai soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) ai soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) ai soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) ai soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) ai soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e *ski-lift*;

o) ai soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) ai soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) ai soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) agli enti non commerciali, compresi gli enti associativi e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri,

alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

s) alle imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i *tour operator*;

t) ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza nonché per quelle che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.

3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 10 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4. L'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 62, i commi da 2 a 6, sono abrogati.

61.1a

PARAGONE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 61. - (*Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria*) -
1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i termini dei versamenti tributari, compresi i tributi locali, e dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020.

2. La sospensione dei versamenti di cui al comma 1, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti:

a) alle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, *fitness* e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) ai soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, *night-club*, sale gioco e biliardi;

c) ai soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) ai soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) ai soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) ai soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) ai soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) ai soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) ai soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) ai soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e *ski-lift*;

o) ai soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) ai soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) ai soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) agli enti non commerciali, compresi gli enti associativi e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

s) alle imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i *tour operator*;

t) ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza nonché per quelle che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati

nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.

3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 10 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4. L'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 62, i commi da 2 a 6, sono abrogati.

61.2

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 61. - (*Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria*) -
1. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, le parole: "30 aprile", sono sostituite dalle parole: "31 agosto".

2. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, lettera a), le parole: "24 e 29", sono sostituite dalle parole: "24, 25 e 25-bis".

3. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano a tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

4. I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

61.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea le parole: "30 aprile 2020", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020";

b) al comma 1, lettera a), le parole: "24 e 29", sono sostituite dalle seguenti: "24, 25, 25-bis e 25-ter".

b) al comma 3, le parole: «nel mese di marzo 2020», sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo da marzo 2020 a giugno 2020»;

c) al comma 4, le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020»;

d) il comma 5 è abrogato.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

61.4

PARAGONE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 8 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) le parole: "30 aprile 2020", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020";

2) alla lettera a), le parole: "24 e 29", sono sostituite dalle seguenti: "e 24".

b) al comma 2, le parole: "31 maggio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2020";

c) al comma 3, sostituire le parole: "nel mese di marzo 2020", con le seguenti: "nei mesi da marzo a giugno 2020";

d) al comma 4, sostituire le parole: "31 maggio 2020" e "mese di maggio 2020", rispettivamente, con le seguenti: "31 agosto 2020" e "mese di agosto 2020".

61.5

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1, le parole: "30 aprile 2020", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020" e alla lettera a) del medesimo comma, le parole: "24 e 29", sono sostituite dalle seguenti: "e 24";

- al comma 2, le parole: "31 maggio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2020"».

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «nel mese di marzo 2020», *con le seguenti:* «nei mesi da marzo e giugno 2020»;

c) *al comma 4, sostituire le parole:* «31 maggio 2020» e «mese di maggio 2020», *rispettivamente, con le seguenti:* «31 agosto 2020» e «mese di agosto 2020».

61.6

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «al comma 1,», *inserire le seguenti:* «le parole: "30 aprile 2020", sono sostituite con le seguenti: "30 novembre 2020" e», *sostituire le parole:* «e 24», *con le seguenti:* «24, 25, 25-bis e 25-ter»;

b) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da:* «31 maggio 2020» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 36 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2020. Sulle somme per le quali è

autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi in misura pari allo 0,40 per cento in ragione d'anno.»;

c) sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

61.7

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «al comma 1,», inserire le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "30 aprile", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre"; b) alla»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.», con le seguenti: «mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021».

Conseguentemente all'articolo 62 dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È sospeso il versamento di tutti i tributi locali la cui scadenza è fissata tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

E all'articolo 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione», sono sostituite con le seguenti: «effettuati in unica soluzione entro il quarto mese successivo al termine del periodo di sospensione ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dallo stesso termine»;

b) al comma 1, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122», sono inserite le seguenti: «nonché dagli avvisi bonari di cui agli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462»;

c) al comma 3, le parole: «al 31 maggio» sono sostituite con le seguenti: «al 30 settembre in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020» e le parole: «il termine di versamento del 28

febbraio 2020» sono sostituite con le seguenti: «i termini di versamento del 28 febbraio 2020 e del 31 maggio 2020».

61.8

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «al comma 1,», *inserire le seguenti:* «sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "30 aprile", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre"; b) alla»;

b) *al comma 4, sostituire le parole:* «in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.», *con le seguenti:* «mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021».

Conseguentemente all'articolo 62 dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È sospeso il versamento di tutti i tributi locali la cui scadenza è fissata tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

61.9

MANCA, STEFANO, FERRARI, D'ALFONSO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* «e le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio"»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «nel mese di marzo 2020» *con le seguenti:* «nei mesi da marzo a luglio 2020»;

c) *al comma 4, sostituire:*

1) *le parole:* «31 maggio 2020» *con le seguenti:* «31 agosto 2020»;

2) *le parole:* «a decorrere dal mese di maggio 2020» *con le seguenti:* «a decorrere dal mese di agosto 2020»;

d) *al comma 5, sostituire:*

1) *le parole:* «31 maggio 2020» *con le seguenti:* «31 luglio 2020»;

2) *le parole:* «entro il 30 giugno 2020» *con le seguenti:* «entro il 31 agosto 2020»;

3) *le parole*: «a decorrere dal mese di giugno 2020» con *le seguenti*: «a decorrere dal mese di agosto 2020».

61.10

LA PIETRA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 al comma 1, primo periodo, le parole: "fino al 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 aprile 2021"».

Conseguentemente al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2020» con «entro il 31 maggio 2021».

Al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere le seguenti:

- s) imprese agricole dedite alla coltivazione di piante e fiori in piena aria e in coltura protetta;
- t) allevamenti di bovini e bufalini sia da latte che da carne;
- u) allevamenti di suini.

Al comma 4, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2020» con le parole: «entro il 31 marzo 2021».

Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2020» con le parole: «entro il 30 giugno 2021».

Alla fine del comma 4, dopo le parole: «quanto già versato» sono aggiunte le seguenti parole: «I versamenti sospesi di cui al presente articolo non comporteranno segnalazioni di irregolarità ai fini dell'emissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva».

61.11

DE BERTOLDI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

1-bis. Dopo l'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 aggiungere il seguente dal seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di pagamenti dei termini per il pagamento dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i termini relativi agli adempimenti e alle scadenze dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui al prece-

dente comma, nonché le rimesse dei premi alle imprese di assicurazione, s'intendono posticipati in un'unica soluzione, nel periodo dal 24 marzo 2020, al 24 maggio 2020, ed i relativi pagamenti possono essere effettuati con causale "emergenza COVID-19. I versamenti relativi alle rimesse dei premi alle imprese assicurative possono essere progressivamente posticipati ogni due mesi, fino al 31 dicembre 2020 e comunque non oltre lo stato di emergenza epidemiologico causato dal coronavirus. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano"».

Conseguentemente al decreto-legge 2 marzo 2020, n.9 all'articolo 5 comma 1, e all'articolo 8 comma 1, lettera b) sopprimere rispettivamente le seguenti parole: «e dei premi per l'assicurazione obbligatoria».

61.12

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) soggetti che forniscono attrezzature sportive ai soggetti di cui alla lettera a);».

61.13

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: «soggetti», inserire le seguenti: «che svolgono attività di pubbliche relazioni e comunicazione.».

61.14

PARENTE, SUDANO, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera h) dopo le parole: «assistenza sociale», aggiungere le parole: «residenziale e»;*

b) *al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere le seguenti:*

«r-bis). Soggetti che gestiscono servizi di lavanderia industriale a beneficio di attività di ristorazione, bar, strutture ricettive-turistiche, *hotel*;

r-ter). Soggetti che gestiscono servizi di *call center* sul territorio nazionale».

e) *al comma 4, le parole: «di 5 rate», sono sostituite dalle parole: «di dodici rate».*

61.15

SANTILLO, DI GIROLAMO, RICCIARDI, LUPO, FEDE, COLTORTI

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera m), dopo la parola: «marittime» inserire le seguenti: «portuali e servizi complementari»;*

b) *alla lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché la movimentazione merci e i servizi ausiliari accessori».*

61.16

D'ARIENZO, BINI, ASTORRE, FERRARI

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera n) dopo le parole: «ivi compresa la gestione», aggiungere le seguenti: «dei servizi tecnico nautici di cui all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,»;*

b) *dopo la lettera r), inserire le seguenti:*

«r-bis). "Imprese florovivaistiche»;

r-ter). Le attività commerciali di vendita al dettaglio non alimentari».

61.17

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Al comma 2, la lettera q), è sostituita dalla seguente: «q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica, maestri di sci e guide alpine;».

61.18

DE BONIS

Al comma 2, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

«q-bis) soggetti che gestiscono attività nel settore del florovivaismo».

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

61.19

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 2, dopo la lettera r), inserire le seguenti:

«*r-bis*) soggetti che svolgono attività professionale di produzione e commercializzazione di fiori recisi e di piante;

r-ter) soggetti che gestiscono servizi di *call-center* sul territorio nazionale;

r-quater) soggetti che gestiscono attività nel settore della distribuzione moderna organizzata, ad esclusione del comparto alimentare;

r-quinquies) i soggetti che gestiscono servizi di lavanderia industriale a beneficio delle attività di ristorazione, bar, strutture ricettive-turistiche e *hotel*;

r-sexies) soggetti che gestiscono stabilimenti balneari su demanio marittimo; *r-septies*) soggetti che gestiscono attività nel settore dell'industria fonografica;

t-octiesi soggetti che gestiscono le attività indicate nella Tabella C del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

r-novies) soggetti di cui all'articolo 1, comma 368 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, che svolgono l'attività di intermediazione dello sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

61.20

DE BONIS

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, dopo la lettera r) aggiungere le seguenti:*

«*s*) imprese agricole dedite alla coltivazione di piante e fiori in piena aria e in coltura protetta;

t) allevamenti di bovini e bufalini sia da latte che da carne;

u) allevamenti di suini;

v) allevamenti di conigli».

2) *al comma 3, dopo le parole: «Per le imprese turistico-ricettive», inserire le seguenti: «ivi compresi gli agriturismi».*

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

61.21

CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 2, alla lettera r), le parole da: «e alle associazioni», fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 che svolgono attività di utilità sociale, in via esclusiva o principale, a favore dei propri associati o di terzi, senza finalità di lucro, ai centri antiviolenza (CAV) e alle case rifugio (CR) di cui all'Intesa del 27 novembre 2014, stipulata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali».

61.22

CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«r-bis) le imprese agricole».

61.23

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«s) le imprese operanti almeno in uno dei seguenti settori: florovivaismo; vitivinicolo; pesca ed acquacoltura.».

61.24

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«ra) le imprese operanti in uno dei seguenti settori; florovivaismo; pesca ed acquacoltura.».

61.25

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI, SICLARI

Al comma 2, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

«s) soggetti che operano nel settore dell'industria navalmecanica e nel relativo indotto».

61.26

CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 2, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

«r-bis) soggetti che gestiscono servizi di *call center* sul territorio nazionale;».

61.27

RONZULLI, DAMIANI, SICLARI

Al comma 2, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

«s) soggetti di cui all'articolo 1, comma 368 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, che svolgono l'attività di intermediazione dello sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

61.28

NASTRI

Al comma 2, dopo la lettera: «r», aggiungere la seguente:

«s) alle imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini, intese quali lavanderie industriali, operanti anche nel settore del turismo e delle strutture ricettive».

61.29

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTUEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai soggetti che, nel corso dell'anno solare precedente, hanno realizzato oltre il 50 per cento dei ricavi o compensi nei confronti dei soggetti rientranti nel medesimo comma.».

61.30

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, dopo le parole:* «Per le imprese turistico recettive,» *sono aggiunte le seguenti:* «le attività balneari,»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «nel mese di marzo», *con le seguenti:* « a decorrere dal mese di marzo e sino al 31 dicembre 2020;

c) *al comma 3 è in fine aggiunto il seguente periodo:* «Sono altresì sospesi sino al 31 dicembre 2020 i termini per gli adempimenti e i versamenti previsti dagli articoli 36, 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e dall'articolo 54 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633»;

d) *sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo e del comma 1, dell'articolo 8, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, le parole: «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

61.31

CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 3, dopo la parola: «ricettive» inserire le seguenti: «e turistico-ricreative».

61.32

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 3, sostituire le parole: «nel mese di marzo», con le seguenti: «a decorrere dal mese di marzo e sino al 31 dicembre 2020».

61.33

RICHETTI

Al comma 3, sostituire le parole:, «per il mese di marzo», con le seguenti: «per i mesi di marzo e aprile» al comma 4, sostituire le parole: «31 maggio 2020» con le seguenti: «1 gennaio 2021» e le parole: «maggio 2020», con le seguenti: «gennaio 2021».

Conseguentemente, è aggiunto in fine il seguente comma:

«comma 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126».

61.34

LEONE, DI NICOLA, DRAGO, LANNUTTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La sospensione dei versamenti di cui ai commi 2 e 3 si applica anche alle attività economiche elencate al medesimo comma 2, lettere da a) a q), gestite dagli Enti locali.»;

- b) *al comma 4, sostituire le parole: «ai sensi dei commi 2 e 3» con le seguenti: «ai sensi dei commi da 2, 3 e 3-bis»;*
c) *dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 61-bis.

(Misure di sostegno per il rilancio del settore turistico)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono fatti salvi gli effetti delle aggiudicazioni e degli affidamenti intervenuti alla data del 24 febbraio 2020 con riguardo ai viaggi di istruzione, iniziative di scambi o gemellaggio, visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.».

61.35

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI, SICLARI

1. *Il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a far data dal 1 gennaio 2021, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».*

2. *Al comma 5 le parole: «in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.», sono sostituite dalle seguenti: «a far data dal 1 gennaio 2021, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo».*

61.36

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

61.37

IL RELATORE

Al comma 4, alle parole: «I versamenti» premettere le seguenti: «Salvo quanto previsto al comma 5,».

61.38

DE POLI, SICLARI

Al comma 4, le parole: «in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020».

61.39

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «entro il 31 maggio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2020»;*

b) *le parole: «a decorrere dal mese di maggio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal mese di luglio 2020».*

61.40

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO, BUCCARELLA

All'articolo, aggiungere i seguenti commi:

«6. Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 sono autorizzati, previa adozione dei relativi atti deliberativi ed in deroga ai vincoli di bilancio e di destinazione d'uso dei fondi di riserva, ad erogare provvidenze straordinarie ai professionisti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

7. Gli atti deliberativi di cui al comma precedente sono inviati dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ai Ministeri vigilanti e diventano definitivi trascorsi giorni trenta dall'invio, salvo rilievi motivati.

8. All'articolo 1, comma 931, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

61.41

NUGNES

Dopo il comma 5 aggiungere le seguenti:

«6. Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 sono autorizzati, previa adozione dei relativi atti deliberativi ed in deroga ai vincoli di bilancio e di destinazione d'uso dei fondi di riserva, ad erogare provvidenze straordinarie ai professionisti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

7. Gli atti deliberativi di cui al comma precedente sono inviati dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ai Ministeri vigilanti e diventano definitivi trascorsi giorni trenta dall'invio, salvo rilievi motivati.

8. All'art. 1, comma 931, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

61.42

FENU, MARILOTTI, ROMANO

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. In deroga alla normativa vigente, al fine di sostenere le ditte individuali, le imprese anche operanti in regime di appalto e subappalto di qualsiasi ambito, dimensione e tipo di lavoro, incluse le microimprese le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, sono sospesi fino al 31 dicembre 2020 gli adempimenti per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 1175. Sono escluse dalle disposizioni di cui al presente comma le ditte individuali e le imprese aventi contratti con la pubblica amministrazione, anche in subappalto».

Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: «obbligatoria», aggiungere le seguenti: «, nonché del Dure».

61.43

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti entro il 30 aprile 2020 relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva sono sospesi per lo stesso

periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi».

61.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Sospensione di termini per locazione di immobili strumentali ed affitto di azienda)

1. Sino alla cessazione dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ed eventuali modifiche ed integrazioni, e comunque non oltre il 31 luglio 2020, sono sospesi, a richiesta dell'interessato, e nel limite di spesa di 1 miliardo di euro per l'anno 2020, i termini per il pagamento:

a) dei canoni di locazione degli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva, delle agenzie di viaggio e dei *tour operator*;

b) dei canoni per l'affitto di aziende turistico ricettive.

2. I canoni non versati ai sensi del comma 1 sono pagati a partire dal mese successivo a quello di conclusione della fase di emergenza, in 36 rate mensili di pari importo.

3. Per tutta la durata dello stato di emergenza di cui al comma 1 sono sospesi i termini di disdetta dei contratti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

61.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Misure di sostegno per il rilancio del settore turistico)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono fatti salvi gli effetti delle aggiudicazioni e degli affidamenti intervenuti alla data del 24 febbraio 2020 con riguardo ai viaggi di istruzione, iniziative di scambi o gemellaggio, visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con possibilità per gli Istituti Scolastici committenti di riprogrammarli modificandone date e destinazioni, entro il 31 dicembre 2020».

61.0.3

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, GALLONE, SICLARI

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 61.

(Credito d'imposta per strutture turistico ricettive in affitto)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva o del sessanta per cento dell'importo pagato dal gestore della struttura turistico ricettiva a titolo di corrispettivo per l'affitto d'azienda turistico ricettiva».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 126, comma 4, è ridotto di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

61.0.4

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 61-bis.

All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge del 02 marzo 2020 n. 9 recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le parole: "fino al 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 maggio 2020"; al comma 2 le parole: "entro il 31 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2020".

61.0.5

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, GALLONE, SICLARI

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 61.

(Credito d'imposta per riduzione di fatturato)

1. Alle strutture turistico ricettive che subiscano, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita. La misura del credito d'imposta è aumentata al settanta per cento se la riduzione di attività è superiore al cinquanta per cento.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione senza limiti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato a partire dal 16 del mese successivo ed anche nel

corso dei due periodi d'imposta successivi al primo e può essere ceduto all'interno dello stesso gruppo *ex art 2359 cc*».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 126, comma 4, è ridotto di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

61.0.6

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Semplificazioni fiscali in materia di dichiarazione precompilata)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

''4-bis. A decorrere dal 2020 per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019 si applicano le disposizioni del presente articolo, se compatibili, a tutti i contribuenti anche per il tramite degli intermediari di cui al comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, in possesso di apposita delega''.».

61.0.7

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Ulteriori semplificazioni fiscali - Delega CU telematica)

1. Le modalità di acquisizione del mandato di cui all'art. 36, comma 1, lettera *a*), si applicano anche agli istituti di patronato, ai centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati all'assistenza fiscale che acquisiscono la delega o il mandato per il rilascio della Certificazione unica, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 114.».

Art. 62.**62.1**

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPPATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «gli adempimenti» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «tutti gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 novembre 2020», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per l'anno 2020, non trovano applicazione le disposizioni relative alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e non deve essere effettuata la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175».*

b) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 novembre 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi o mediante rateizzazione fin ad un massimo di 36 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2020. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi in misura pari allo 0,40 per cento in ragione d'anno. Non si procede al rimborso di quanto già versato».

c) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,» e sostituire le parole: «31 marzo 2020», con le seguenti: «30 novembre 2020»;*

d) *al comma 2, lettera a), le parole: «24 e 29» sono sostituite dalle seguenti: «24, 25, 25-bis e 25-ter».*

e) *al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «31 maggio 2020», fino alla fine, con le seguenti: «31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione fin ad un massimo di 36 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2020. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi in misura pari allo 0,40 per cento in ragione d'anno»;*

f) *al comma 6 sostituire le parole da: «30 giugno 2020», fino alla fine, con le seguenti: «31 dicembre 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi o mediante rateizzazione fin ad un massimo di 36 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2020. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi in misura pari allo 0,40 per cento in ragione d'anno»;*

g) *al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «31 marzo 2020», con le seguenti: «30 novembre 2020», le parole: «, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato» sono soppresse e al secondo periodo, sostituire le parole da: «31 maggio 2020», fino alla fine del comma, con le seguenti: «31 dicembre 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi o mediante rateizzazione fino a un massimo di 36 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2020. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi in misura pari allo 0,40 per cento in ragione d'anno».*

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

62.2

LA PIETRA

Al comma 1 sostituire le parole: «compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020» con: «compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2021».

Conseguentemente:

al comma 2 sostituire le parole: «compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020» con: «compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2021».

alla fine del comma 2, punto c) dell'art. 62 dopo le parole: «l'assicurazione obbligatoria», sono aggiunte le seguenti parole: «comprese le quote a carico del lavoratore dipendente o del collaboratore.».

sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei confronti delle dei soggetti, che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio nei Comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e 31 maggio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.».

al comma 5 sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2020» con: «entro il 31 maggio 2021» e conseguentemente: sostituire le parole: «a decorrere da maggio 2020» con: «a decorrere da febbraio 2021».

alla fine del comma 5, dopo le parole: «quanto già versato.» sono aggiunte le seguenti: «I versamenti sospesi di cui al presente articolo non comporteranno segnalazioni di irregolarità ai fini dell'emissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.».

al comma 6 sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2020 » con: «entro il 30 giugno 2021».

al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2020» con: «entro il 31 maggio 2021».

dopo il 7 inserire il comma 8:

«8. A decorrere dal mese di luglio 2020 alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato nel 1° semestre 2020, a causa dell'emergenza COVID-19, pari ad almeno il 30 per cento di quello relativo al 1° semestre 2019, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione *ex art.* 17 del D.lgs. n. 241/97, nella stessa misura percentuale di contrazione del fatturato, per il versamento di tributi e contributi previdenziali. Il credito d'imposta può anche formare oggetto di cessione nei confronti di banche e altre istituzioni finanziarie».

62.3

DE POLI, SICLARI

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, le parole: «nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2020».

aggiungere il seguente comma 8:

«Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 2 miliardi di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2020 sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tale da assicurare minori spese per 2 miliardi di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adattate per importi inferiori a quelli ivi previ-

sti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi sopra indicati per l'anno 2020, ferma restando la necessità di tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

62.4

DE BONIS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma, sostituire le parole: «31 maggio 2020» con le seguenti: «30 settembre 2020»;*

b) *al secondo comma, sostituire le parole: «2 milioni di euro» e «31 marzo 2020» con le seguenti: «4 milioni di euro» e «30 settembre 2020» e dopo le parole: «o compensi» inserire le seguenti: «o volume di affari».*

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 1 99, della legge n. 190 del 2014.

62.5

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «31 maggio 2020» con le seguenti: «30 settembre»;*

b) *al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole: «o compensi» inserire le seguenti: «o volume di affari»;*

2) *sostituire le parole: «2 milioni di euro» e «31 marzo 2020» rispettivamente con le seguenti: «4 milioni di euro» e «30 settembre».*

62.6

STEFANO, MANCA, FERRARI, D'ALFONSO, Assuntela MESSINA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «31 maggio 2020» con le seguenti: «31 luglio 2020»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 giugno 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, secondo le regole ordinarie, a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato».

c) *al comma 2:*

1) *sostituire le parole: «31 marzo 2020» con le seguenti: «31 luglio 2020»;*

2) *alla lettera c), dopo le parole: «relativi ai contributi previdenziali e assistenziali» aggiungere le seguenti: «, compresa la quota di contribuzione a carico del lavoratore trattenuta dal datore di lavoro.».*

d) *al comma 5, sostituire:*

1) *e parole: «31 maggio 2020» con le seguenti: «31 agosto 2020»;*

2) *le parole: «5 rate mensili di pari importo a decorrere mese di maggio 2020» con le seguenti: «5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020»;*

e) *sostituire il comma 6, con il seguente: «Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 31 agosto 2020 senza applicazione di sanzioni.».*

f) *al comma 7, sostituire:*

1) *sostituire le parole: «e il 31 marzo 2020» con le seguenti: «e il 31 luglio 2020»;*

2) *sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2020», con le seguenti: «31 agosto 2020»;*

3) *sostituire le parole: «5 rate mensili di pari importo a decorrere mese di maggio 2020» con le seguenti: «5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020».*

62.7

MARTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 maggio 2020», con le parole: «31 luglio 2020».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «31 maggio 2020», con le parole: «31 luglio 2020» e,

Al comma 7, sostituire le parole: «31 maggio 2020, con le parole: »31 luglio 2020» e dopo le parole: «a decorrere dai mese di», *sostituire le parole:* «maggio 2020», *con:* «luglio 2020».

62.8

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) *nel primo periodo, le parole:* «31 maggio 2020», *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 2020»;

2) *l'ultimo periodo è soppresso e, in sostituzione, sono aggiunti infine i seguenti:* «Per l'anno 2020, non trovano applicazione le disposizioni relative alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e non deve essere effettuata la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.»;

3) *dopo 11 comma 1 e aggiunto il seguente:*

«1-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 giugno 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, secondo le regole ordinarie, a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato».

b) al comma 2:

1) *nell'alinea, le parole:* «31 marzo 2020», *sono sostituite dalle seguenti:* «31 maggio 2020»;

2) *alla lettera a), le parole:* «23 e 24», *sono sostituite dalle seguenti:* «24, 25, 25-bis e 25-ter»;

c) *al comma 5, le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 6 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020»;*

d) *al comma 6, le parole: «30 giugno 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;*

e) *dopo il comma 6 è inserito il seguente:*

«6-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020».

2. L'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Quella, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

62.9

PARAGONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «31 maggio 2020» con le seguenti: «30 giugno 2020»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «31 marzo 2020» con le seguenti: «30 giugno 2020»;*

c) *al comma 5, sostituire le parole: «31 maggio 2020» e «mese di maggio 2020» rispettivamente, con le seguenti: «31 agosto 2020» e «mese di agosto 2020»;*

d) al comma 7, sostituire le parole: «31 marzo 2020», «31 maggio 2020» e «mese di maggio 2020», rispettivamente, con le seguenti: «30 giugno 2020», «31 agosto 2020» e «mese di agosto 2020».

62.10

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 maggio 2020», con le seguenti: «30 giugno 2020»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «31 marzo 2020», con le seguenti: «30 giugno 2020»;

c) al comma 5, sostituire le parole: «31 maggio 2020» e «mese di maggio 2020», rispettivamente, con le seguenti: «31 agosto 2020» e «mese di agosto 2020»;

d) al comma 7, sostituire le parole: «31 marzo 2020», «31 maggio 2020» e «mese di maggio 2020», rispettivamente, con le seguenti: «30 giugno 2020», «31 agosto 2020» e «mese di agosto 2020».

62.11

CIRIANI, CALANDRINI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Sono altresì sospesi, per la medesima durata, i termini di versamento dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, ad essi correlati, nonché i termini di versamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo relative a contratti di locazione, già registrati alla data del 17 marzo 2020.»;

b) al comma 6, dopo le parole: «Gli adempimenti» aggiungere le seguenti: «e i versamenti»;

c) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il termine di cui alla nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa parte prima allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, commi 4 e 4-bis, è prorogato di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il termine di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 448 del 1998 è prorogato di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

62.12

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1:

a) *l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* «Per l'anno 2020, non trovano applicazione le disposizioni relative alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e non deve essere effettuata la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.»;

b) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 aprile 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, secondo le regole ordinarie, a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato».

Al comma 2:

- *nell'alinea, le parole:* «31 marzo 2020», *sono sostituite dalle seguenti:* «30 aprile 2020»;

- *alla lettera a), le parole:* «24 e 29», *sono sostituite dalle seguenti:* «24, 25, 25-bis e 25-ter».

Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020».

Al comma 7:

- *nel primo periodo le parole:* «31 marzo 2020», *sono sostituite dalle seguenti:* «30 aprile 2020»;

- *le parole:* «, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato», *sono soppresse.*

- *nel secondo periodo le parole:* «e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica so-

luzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi», sono soppresse.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Causa di forza maggiore)

1. Per un periodo corrispondente a quello per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sussiste la causa di forza maggiore in caso di mancato rispetto di termini o condizioni previste da norme a carattere agevolativo ovvero relative all'accesso a regimi particolari di applicazione di imposte o altri tributi».

62.13

FENU, LANNUTTI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei termini precompilata 2020, ad eccezione di quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo 1 a cui sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "ai sensi dell'articolo 3, comma 4", sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4";

b) le parole: "con scadenza al 28 febbraio", sono sostituite dalle seguenti: "con scadenza al 31 gennaio e 28 febbraio";

c) le parole: "31 marzo", sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile"».

62.14

LONARDO, SICLARI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «all'articolo 1» inserire le seguenti: «, comma 1» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine del 31 marzo di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, è sostituito con il seguente: "30 aprile 2020". Il termine del 5 maggio di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9, è sostituito con il seguente: "5 giugno"».

62.15

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPANICOLAOU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 17-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano a partire dal 1° novembre 2020».

62.16

CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 17-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano a partire dal 1° novembre 2020».

62.17

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 giugno 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, secondo le regole ordinarie, a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato».

Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. All'onere derivante dall'articolo 62, comma 1-bis, valutato in 500 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma I, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

62.18

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 giugno 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, secondo le regole ordinarie, a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato».

b) *dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. In deroga alla vigente normativa, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ed in considerazione della situazione emergenziale sanitaria causata dalla diffusione del coronavirus, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, in ogni caso, la compensazione dei crediti relativi al comparto delle imposte dirette, può essere effettuato anche prima della presentazione della relativa dichiarazione annuale, previo rilascio da parte dei professionisti abilitati di uno specifico visto di conformità.

7-ter. Per l'anno 2020, il termine di versamento del 16 giugno di cui ai commi 762 e 763, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito al 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi».

62.19

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, a prescindere dal volume dei ricavi e dei settori di appartenenza, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o

la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 aprile 2020:

a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria».

b) sopprimere il comma 3.

62.20

BATTISTONI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI, SICLARI

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi i versamenti da autoliquidazione nel periodo compreso tra l'8 Marzo 2020 ed il 30 Aprile 2020:

a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria».

62.21

RICHETTI

Al comma 2, sostituire le parole: «Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro», *con le parole:* «Per i soggetti esercenti attività d'impresa con meno di 500 dipendenti e per i soggetti esercenti arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato», *e le parole:* «31 marzo», *con le parole:* «30 aprile».

Al comma 3, sostituire le parole: «e Piacenza», *con le parole:* «, Piacenza, Brescia, Lecco, Mantova, Parma, Rimini, Pesaro e Urbino».

Al comma 5, sostituire le parole: «31 maggio 2020», *con le parole:* «1 gennaio 2021», *e le parole:* «maggio 2020», *con le parole:* «gennaio 2021».

Conseguentemente, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Comma 8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

62.22

DE BONIS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole: «arte e professione», sono aggiunte le seguenti: «, comprese le attività agricole individuali e in società semplice,» e sostituire le parole: «31 marzo», con le parole: «30 giugno»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «31 maggio», con le parole: «31 luglio», le parole: «5 rate», con le parole: «10 rate», le parole: «mese di maggio 2020» con: «mese di luglio 2020».*

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

62.23

DELL'OLIO, ACCOTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «ricavi o compensi non superiori», con le seguenti: «volume di affari non superiore»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «volume dei ricavi o compensi percepiti», con le seguenti: «volume di affari»;*

e) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per i soggetti che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno sospeso l'attività ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, sono sospesi fino al 31 maggio 2020 gli adempimenti e gli accertamenti relativi alla verifica periodica dei misuratori fiscali, di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18».

d) *al comma 5, sostituire le parole: «commi 2 e 3», con le seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis»;*

e) *al comma 7, sostituire le parole:* «ricavi o compensi non superiori», *con le seguenti:* «Volume di affari non superiore».

62.24

NUGNES

Dopo il comma 2 dopo le parole: «in vigore del presente decreto-legge», *sostituire con le seguenti:* «sono integralmente compensati i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020:».

62.25

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «31 marzo 2020», *con le seguenti:* «31 dicembre 2020»;

b) *al comma 4, sostituire le parole:* «restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2020», *con le seguenti:* «sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020»;

c) *al comma 5, sostituire le parole:* «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020», *con le seguenti:* «entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021»;

d) *al comma 6, sostituire le parole:* «entro il 30 giugno 2020», *con le seguenti:* «30 settembre 2020»;

e) *al comma 7, sostituire le parole:* «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» *con le seguenti:* «entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

62.26

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI, SICLARI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «tra l'8 marzo e il 31 marzo», con le seguenti: «tra l'8 marzo ed il 31 maggio»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.», con le seguenti: «entro i termini di versamento relativi al saldo delle imposte di cui alla dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2020. Il versamento potrà avvenire con le stesse modalità previste per il saldo delle imposte di cui alla dichiarazione dei redditi.»;*

e) *al comma 6, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2020», con le parole: «entro il 31 dicembre 2020»;*

d) *al comma 7, sostituire le parole: «il 31 marzo 2020», con le parole: «il 31 dicembre 2020»;*

e) *al comma 7, abrogare le parole: «e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.».*

62.27

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «relativi ai contributi previdenziali e assistenziali», aggiungere le seguenti: «, compresa la quota di contribuzione a carico del lavoratore trattenuta dal datore di lavoro.».

62.28

DE BONIS

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per i soggetti di cui al precedente comma 2 sono sospesi i termini di versamento delle rate che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 e riguardanti i piani di rateazione derivanti da liquidazione delle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 36-bis e 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Per il medesimo periodo sono altresì sospesi i termini di pagamento di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo del 19 giugno 1997, n. 218 e all'articolo 48-ter del Decreto Legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

62.29

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, SICLARI

Al comma 3, sostituire le parole: «Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza» con le seguenti: «Alessandria, Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza».

62.30

NOCERINO, FLORIDIA, ROMAGNOLI, ROMANO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, CAMPAGNA

Al comma 3, dopo le parole: «nelle Province di Bergamo,» aggiungere la seguente: «Brescia» e dopo le parole: «Lodi e Piacenza» aggiungere le seguenti: «e nelle province maggiormente colpite dall'epidemia del virus Covid-19, come individuato da decreto interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno da emanarsi ogni 15 giorni a partire dalla data di conversione del predetto decreto legge.».

62.31

PAROLI, BARACHINI, SICLARI

Al comma 3, dopo le parole: «di Bergamo» aggiungere le seguenti: «di Brescia».

62.32

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 3, sostituire le parole: «Lodi e Piacenza» con le seguenti: «Lodi, Piacenza, Brescia, Savona e Pesaro-Urbino».

62.33

MAFFONI, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 3, dopo la parola: «Lodi», inserire la seguente: «, Brescia».

62.34

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Per le imprese di commercio su suolo pubblico sono rinviate al 1 gennaio 2021 le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come modificato dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e la relativa applicazione di cui al provvedimento dell'Agenzia delle entrate orto. n. 739122/2019. ».

2) dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in essere, aventi scadenza al 31 dicembre 2020, sono rinnovate, se non già riassegnate ai sensi della previgente Intesa in Conferenza Unificata il 5 Luglio 2012, al 31 dicembre 2022».

62.35

ANASTASI, ROMANO

Dopo il comma 7, aggiungere, infine, i seguenti:

«7-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento e di prevenzione connesse all'emergenza epidemiologica nonché nelle more di un generale riordino della disciplina normativa del commercio su aree pubbliche sono adottate le seguenti ulteriori misure:

a) sono sospesi i pagamenti per la tassa o il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche nonché per il prelievo dei rifiuti dovuti agli Enti Locali dal 31 gennaio 2020 al 30 giugno 2020. I versamenti predetti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateazione fino a un massimo di 3 rate mensili a decorrere dal terzo mese successivo dalla cessazione dello stato di emergenza;

b) limitatamente all'anno 2020 le Regioni, nei procedimenti relativi al commercio su aree pubbliche, non richiedono la presentazione del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006 n.296, restando altresì sospese le relative sanzioni.

7-ter. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza il 31 dicembre 2020 sono rinnovate, se non già riassegnate ai sensi della previgente Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012, per la durata e secondo termini e modalità stabilite dalle Regioni, relativamente al soggetto titolare dell'azienda sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, ivi compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti, i Comuni adottano specifiche misure amministrative di concerto con le Regioni.

7-quater. Nelle more di un generale riordino della disciplina normativa del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, i Comuni assegnano, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, aliquote di concessioni di posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione ove necessario, agli operatori, in regola con i requisiti prescritti, che sono rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla previgente normativa ovvero che, in forza degli esiti dei procedimenti stessi, non hanno avuto la riassegnazione della concessione.».

62.36

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. All'articolo 32, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: "1 ° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1 ° gennaio 2021"».

7-ter. Agli oneri recati dal comma 7-bis, pari a 59 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

62.37

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, SICLARI

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Per i soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, è sospeso il versamento di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da effettuare, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente.

7-ter. Il versamento sospeso ai sensi del comma 7-bis è effettuato entro il 30 settembre 2020 senza applicazione di sanzioni.».

62.38

RUSPANDINI

Dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato le rate dei versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive sono sospese.

7-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 7-bis sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 2 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese ottobre 2020.».

62.39

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "stipulati nell'anno 2019," sono soppresse.».

62.40

CIRIANI, CALANDRINI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«7-bis. Gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi per tutta la durata della crisi legata all'emergenza della diffusione del COVID-19 e per i 12 mesi di calendario che seguono.».

62.41

CONZATTI, SUDANO, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento e di prevenzione connesse all'emergenza epidemiologica nonché nelle more di un generale riordino della disciplina normativa del commercio su aree pubbliche sono adottate le seguenti ulteriori misure:

a) sono sospesi i pagamenti per la tassa o il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche nonché per il prelievo dei rifiuti dovuti agli Enti Locali dal 31 gennaio 2020 al 30 giugno 2020. I versamenti predetti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateazione fino a un massimo di 3 rate mensili a decorrere dal terzo mese successivo dalla cessazione dello stato di emergenza;

b) limitatamente all'anno 2020 le Regioni, nei procedimenti relativi al commercio su aree pubbliche, non richiedono la presentazione del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1176, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, restando altresì sospese le relative sanzioni;

c) le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza il 31 dicembre 2020 sono rinnovate, se non già riassegnate ai sensi della previgente Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012, per la durata e secondo termini e modalità stabilite dalle Regioni, relativamente al soggetto titolare dell'azienda sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, ivi compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti, i Comuni adottano specifiche misure amministrative di concerto con le Regioni. Al fine di consentire ai Comuni di ricevere una compensazione per la perdita di gettito dovuta alla sospensione del versamento dei tributi locali, è istituito, per l'anno 2020, un Fondo di compensazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze. I criteri di ripartizione e di erogazione del suddetto Fondo sono definiti in un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento».

62.42

CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente:

«7-ter. I crediti professionali vantati dagli avvocati e derivanti dall'attività di patrocinio a spese dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, senza limiti di importo e di tempo, possono essere posti in compensazione ai sensi dell'articolo 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

62.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Istituzione di una zona economica speciale nelle regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nelle regioni della Lombardia e del Veneto, maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma precedente hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

3. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.

4. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa complessiva di 300 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

62.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020)

1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nei comuni individuati nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma precedente hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

3. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.

4. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa complessiva di 40 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

62.0.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020)

1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nei comuni individuati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.123.

2. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma precedente hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

3. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiet-

tivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.

4. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

62.0.4

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 situate nella Provincia di Lodi)

1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nei comuni situati nel territorio della Provincia di Lodi, colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma precedente hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

3. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della

ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.

4. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

62.0.5

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Sospensione dei pagamenti delle utenze alle imprese turistico-ricettive, aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, bed and breakfast e affittacamere)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per tutte le imprese turistico-ricettive, aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, *bed and breakfast* e affittacamere che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4

giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

62.0.6

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Sospensione dei pagamenti delle utenze)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 settembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per tutto il territorio nazionale.

2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pa-

gamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione».

62.0.7

NUGNES, FATTORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Sospensione dei pagamenti delle utenze)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 giugno 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere su tutto il territorio nazionale.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione».

62.0.8

LONARDO, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Sospensione dei termini di pagamento delle Utenze e dei versamenti camerali)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere.

2. Il versamento delle somme oggetto di sospensione è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione».

4. Sono sospesi fino al 30 aprile 2020, i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

62.0.9

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Sospensione Indici Sintetici di Affidabilità fiscale - ISA)

1. L'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sospesa per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021».

62.0.10

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Sospensione applicazione Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020 e abolizione limite all'uso del contante)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis;

2. Con la medesima finalità di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche normative:

a) all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-bis e 14 sono abrogati;

b) all'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.».

62.0.11

LONARDO, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 62-bis.**

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuta, per i mesi di chiusura obbligatoria dell'anno 2020, la sospensione integrale dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria come disciplinata dall'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

62.0.12

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 62-bis.***(Credito d'imposta per calo di fatturato)*

1. A decorrere dal mese di luglio 2020 alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato nel 1° semestre 2020, a causa dell'emergenza COVID-19, pari ad almeno il 30 per cento di quello relativo al 1° semestre 2019, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella stessa misura percentuale di contrazione del fatturato, per il versamento di tributi e contributi previdenziali. Il credito d'imposta può anche formare oggetto di cessione nei confronti di banche e altre istituzioni finanziarie».

62.0.13

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPPATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Incremento del limite di compensazione orizzontale dei crediti di imposta)

1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il limite di 700.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 1 milione di euro».

Conseguentemente, ridurre di 300.000 euro per ciascun anno a decorrere dal 2020, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

62.0.14

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Ulteriori sospensioni in materia fiscale)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sospesa fino al 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.084.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

62.0.15

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Ulteriori sospensioni in materia fiscale)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sospesa fino al 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 450.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del

Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

62.0.16

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Riduzione degli acconti 2020 delle imposte sui redditi e dell'IRAP)

1. Per il periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del presente decreto, i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in due rate, ciascuna nella misura del 30 per cento».

62.0.17

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

1. I versamenti relativi all'anno 2020 dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, cui sono tenuti i gestori delle strutture ricettive o dell'immobile destinato alle locazioni brevi, sono sospesi sino alla data del 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

62.0.18

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 62-bis.***(Esenzione fiscale straordinaria in favore del settore turistico-ricettivo)*

1. Le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*, le attività di ristorazione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono esentate dai versamenti e dagli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020.

2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 sono esentati dal versamento di tributi, imposte, tasse e addizionali di pertinenza degli enti territoriali, nonché delle tariffe applicate per servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, riferiti al periodo di chiusura forzata di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e successive modificazioni.

3. Con apposito decreto, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, entro il 15 maggio 2020, si provvede alla regolazione finanziaria degli effetti dell'esenzione dal versamento di cui al comma 2, relativamente agli enti territoriali interessati, nel rispetto dei limiti di spesa complessivamente fissati ai sensi del comma 7 del presente articolo.

4. Per i medesimi soggetti di cui al comma 1, è sospeso fino a 12 mesi il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.

5. Agli oneri derivanti dalle minori entrate di cui commi da 1 a 3, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

62.0.19

CIAMPOLILLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Imposte sugli immobili turistico ricettivi)

1. Per gli immobili iscritti in catasto nella categoria D/2 e gli altri immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva, non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30 per cento del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60 per cento del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.

3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.

4. Ai maggiori oneri si provvede mediante le disposizioni di cui all'articolo 126, comma 4».

62.0.20

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico)

1. Al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico mediante impianti a fune, ascensori e scale mobili, ravvisata la difficoltà di svolgimento delle verifiche e di rilascio delle autorizzazioni di compe-

tenza dell’Autorità di sorveglianza, di cui al capitolo 7 dell’allegato al decreto del direttore della direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale 11 maggio 2017, n. 86, recante “Impianti aerei e terrestri. disposizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone”, nonché delle previste operazioni di approvvigionamento dei materiali, di reclutamento dei tecnici specialistici e delle maestranze, le scadenze di cui agli articoli 3 dell’allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, n. 23 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), di cui all’allegato tecnico A punto 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti numero 203 del 1° dicembre 2015, n. 203 (Norme tecniche regolamentari in materia di revisione periodica, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone), e di cui al decreto del direttore della direzione generale per il trasporto pubblico locale 17 aprile 2012, recante “Proroghe dei termini di scadenza previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, relativi agli impianti a fune”, che cadono tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2026, sono prorogate di un anno, previa redazione, da parte del direttore o del responsabile dell’esercizio, dell’assistente tecnico, se previsto, di una relazione attestante il permanere delle condizioni di sicurezza per l’esercizio degli impianti, sentite le ditte costruttrici, da trasmettere all’Autorità di sorveglianza entro la data di scadenza.

2. Le scadenze di cui al decreto del direttore della direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale 8 maggio 2016, n. 144, recante “Prescrizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione delle funi e dei loro attacchi degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone”, relative ai criteri di dismissione per età massima delle funi tenditrici, alle sostituzioni delle teste fuse e allo scorrimento delle funi portanti, eccetto le funi tipo cosiddetto, “Ercole”, che cadono tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2026, sono prorogate di un anno, previa redazione, da parte del direttore o del responsabile dell’esercizio o dell’assistente tecnico, se previsto, di una relazione attestante il permanere delle condizioni di sicurezza per l’esercizio degli impianti, sentite le ditte costruttrici, da trasmettere all’Autorità di sorveglianza entro la data di scadenza.

3. Gli adempimenti di cui agli articoli 7.2 dell’allegato al decreto del d.d. 86/2017, 5, comma 6, del decreto del direttore della direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale 9 marzo 2015, recante “Disposizioni relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone” e 6.4, quarto capoverso, del decreto del ministro dei trasporti 18 settembre 1975 (Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle scale mobili in servizio pubblico), da effettuare nel 2020, sono prorogati di un anno, qualora l’Autorità di sorveglianza non abbia partecipato all’ispezione annuale effettuata dal direttore o dal responsabile dell’esercizio o

dall'assistente tecnico se previsto, da comunicare all'Autorità di sorveglianza almeno venti giorni prima dell'effettuazione dell'ispezione stessa.

4. Le scadenze dei patentini di cui al decreto 18 febbraio 2011, recante "Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili" e al decreto n. 288 del 17 settembre 2014, n. 288, recante "Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico" sono prorogate fino a sei mesi dopo la revoca dell'emergenza sanitaria.

5. Le scadenze per l'inizio e l'ultimazione dell'esecuzione delle opere di realizzazione di impianti per i quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 753 del 11 luglio 1980 "Nuove norme in materia di Polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle Ferrovie e di altri servizi di trasporto" sono prorogate di un anno».

62.0.21

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico)

Al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico mediante impianti a fune, ascensori e scale mobili, ravvisata la difficoltà di svolgimento per tempo delle verifiche ed autorizzazioni di competenza dell'Autorità di sorveglianza o delle previste operazioni in termini di approvvigionamento dei materiali, disponibilità dei tecnici specialistici e delle maestranze, le scadenze di cui all'art. 3 dell'Allegato 1 del decreto ministeriale 23/85, all'articolo 2 dell'Allegato 2 del decreto ministeriale 203/15, al D.D. 17/4/12 sono prorogate di 1 anno a seguito della redazione, da parte del Direttore o Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto), di una relazione sul permanere delle condizioni di sicurezza all'esercizio da trasmettere all'Autorità di sorveglianza entro la data di scadenza;

le scadenze di cui al D.D. 144/16 relative ai criteri di dismissione per età massima delle funi tenditrici (Prospetto 2), alle sostituzioni delle teste fuse (art. 5.2.1 - Prospetto 5) e allo scorrimento delle funi portanti, eccetto le funi tipo "Ercole"«, (art. 1.5) sono prorogate di 1 anno a seguito della redazione, da parte del Direttore o Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto), di una relazione sul permanere delle condi-

zioni di sicurezza all'esercizio da trasmettere all'Autorità di sorveglianza entro la data di scadenza;

gli adempimenti di cui all'articolo 7.2 del D.D. 11 maggio 2017, sono prorogati di 1 anno; l'Autorità di sorveglianza può partecipare all'ispezione annuale del Direttore o Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) sulla base di un calendario che il Direttore o Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) comunica all'Autorità di sorveglianza almeno 20 giorni prima dell'effettuazione dell'ispezione stessa;

le scadenze delle abilitazioni e delle patenti di cui al D.D. 18 febbraio 2011 e al D.D. n. 288 del 17 settembre 2014 sono prorogate fino a 180 giorni dopo la revoca dell'emergenza sanitaria;

le scadenze per l'inizio e l'ultimazione dell'esecuzione delle opere di realizzazione di impianti per i quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 753/80 è prorogata di 1 anno».

62.0.22

DE BONIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Sospensione del divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni)

1. Per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, le disposizioni di cui ai commi 910, 911, 912, 913 e 914 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernenti il divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni, non trovano applicazione ai rapporti del lavoro in agricoltura fino al 31 dicembre 2020».

62.0.23

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTUEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 62-bis.

(Causa di forza maggiore)

1. Per un periodo corrispondente a quello per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sussiste la causa di forza maggiore in caso di mancato rispetto di termini o condizioni previste da norme a carattere agevolativo ovvero relative all'accesso a regimi particolari di applicazione di imposte o altri tributi».

62.0.24

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTUEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

1. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è adottato il Piano nazionale per la semplificazione normativa denominato "Burocrazia zero", finalizzato allo snellimento di tutte le procedure amministrative delle pubbliche amministrazioni».

62.0.25

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***Art. 62-bis.***(Riduzione della bolletta elettrica mediante interventi in tema di versamento oneri di sistema - componente ASOS)*

1. A sostegno dei clienti finali del settore elettrico nell'ambito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, non sono dovuti oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 6/92 (componente Asos) da parte di tutti gli utenti finali, domestici e non domestici, per i consumi di energia elettrica nel periodo dal 1° aprile 2020 al 30 giugno 2020. Per il medesimo periodo di consumo, pertanto, il distributore non procederà all'addebito ai venditori di energia elettrica la quota di oneri di sistema relativa alla componente Asos e non sarà dovuto il versamento del gettito della componente Asos da parte delle imprese esercenti il servizio di distribuzione a CSEA o al GSE.

2. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con propria delibera adottata entro il 30.4.2020, definisce le modalità per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma.

3. Ai sensi dell'articolo 43.5 del TIT, per il periodo dall'1° aprile 2020 al 30 giugno 2020, la CSEA continuerà a versare al Gestore dei servizi energetici (GSE) gli importi previsti, ponendo tali oneri a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, utilizzando eventuali giacenze del Conto, oppure, nel caso di insufficienza di fondi, utilizzando i fondi del Conto emergenza COVID-19 istituito con la delibera ARERA n. 60/2020 proprio al fine di garantire il finanziamento delle iniziative a sostegno dei clienti finali del settore elettrico, gas e idrico, fino a concorrenza dell'importo di 1 miliardo di euro.

4. Gli importi relativi alla componente Asos non riscossi nel periodo temporale ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente comma, saranno recuperati nel corso di ventiquattro mesi a partire dal 1° gennaio 2021, con le modalità e periodicità da stabilirsi da parte dell'ARERA con delibera da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

5. Il GSE, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, è autorizzato, qualora necessario a seguito dell'applicazione di quanto previsto ai commi precedenti, a posticipare per un periodo temporale non superiore a 90 giorni il versamento, ai beneficiari ultimi, degli incentivi coperti della componente Asos».

62.0.26

DE BONIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Proroga passaggio a UNIEMENS)

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2021"».

Art. 63.**63.1**

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 63. - *(Premio ai lavoratori dipendenti)* - 1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta un premio, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che non concorre alla formazione del reddito, pari al doppio della retribuzione mensile da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto periodo.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa di 6.000 milioni di euro per il 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6.000 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dei commi 4 e 5.

4. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 4.000 milioni di euro per il 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

5. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento"».

63.2

MARTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro» con le parole: «pari a 50 euro al giorno da assentire a valere sul numero di giorni di lavoro».

63.3

BONINO

Apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per l'esercizio 2020, tutte le somme o i valori erogati o da erogare a titolo di premio di risultato, in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato da parte dei datori di lavoro di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 182 e successivi, non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente, non sono soggette a contribuzione previdenziale e assicurativa né alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. All'onere derivante dal presente comma, fissato in 1.000 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la decorrenza del trattamento pensionistico secondo i requisiti per il pensionamento anticipato di cui agli articoli 14 e successivi del decreto legge 28 gennaio 2019, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (cosiddetta "quota 100") è fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti».

b) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. All'onore derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, limitatamente ai commi da 1 a 3, ai sensi dell'articolo 126».

63.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante Testo unico delle imposte sui redditi)

1. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), è inserito il seguente:

"Art. 15-bis.

(Detrazione delle spese sostenute per servizi ricettivi e ricreativi)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, dall'imposta lorda si detraggono le spese, per un importo non superiore a euro 250,00 per persona e nel limite di spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sostenute per l'acquisto di servizi erogati da imprese turistiche, ubicate nel territorio dello Stato, che esercitano attività ricettive, termali e balneari e dai parchi a tema e acquatici. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12.

2. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, la fattura o il documento commerciale rilasciato dall'impresa turistico ricettiva deve attestare l'identità dei soggetti che hanno usufruito dei servizi, l'importo pagato e la località italiana in cui è stata resa la prestazione.

3. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta.

4. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 63, per l'intero periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 è riconosciuto ogni dieci giorni lavorativi svolti nella propria sede di lavoro un giorno di ferie aggiuntivo, fino al raggiungimento di un *bonus* ferie massimo di complessivi 20 giorni, da utilizzare entro e non oltre il 31 dicembre 2020."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

63.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni reddituali per il personale sanitario)

1. Per il personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

63.0.4

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.***(Proroga dell'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 316 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)*

5. L'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 316, lettera a), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 15 febbraio 2021».

Art. 64.**64.1**

CIRIANI, CALANDRINI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 64. - (Sanificazione degli ambienti di lavoro) - 1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è corrisposto un contributo diretto da parte dello Stato per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, pari alle spese a tal fine sostenute e documentate.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, per una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 126, e per una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro nel 2020 a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

64.2

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, dopo le parole: «ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione», inserire le seguenti: «e agli Enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 117 del 2017».

Conseguentemente all'articolo 65, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e agli Enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 117 del 2017».

Conseguentemente all'articolo 95, comma 1, dopo le parole: «le società sportive, professionistiche e dilettantistiche».

64.3

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI, SICLARI

Al comma 1, le parole: «50 per cento», sono sostituite con le seguenti: «100 per cento».

64.4

RICHETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «fino ad un massimo di 20.000 euro» con le parole: «fino ad un massimo di 200.000 euro» e le parole: «nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020» con le parole: «nel limite complessivo massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020».

Al comma 3, sostituire le parole: «pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020» con le parole: «pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020».

64.5

MOLES, PAGANO, BERUTTI, SICLARI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «20.000 euro» con le parole: «35.000 euro»;*

b) *sostituire le parole: «50 milioni» con le parole: «75 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 126 dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è ridotto di 25 milioni di euro per l'anno 2020».

64.6

CONZATTI, COMINCINI, FARAONE, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«1-bis. Allo scopo di incentivare ogni forma di espletamento di attività lavorativa a distanza o in remoto, quale misura di contenimento del contagio del virus Covid-19, è parimenti riconosciuto, per il periodo di

imposta 2020, il credito di imposta a favore dei soggetti indicati al comma 1 del presente articolo, entro i limiti e nel rispetto delle misure riportati nel medesimo comma 1, con riferimento a tutte quelle spese sostenute per l'acquisto di beni, *hardware* e *software*, strumentali a modalità lavorative a distanza o in remoto».

Conseguentemente, la rubrica è così sostituita:

«Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per le spese di acquisto di beni strumentali alle attuali esigenze di gestione lavorative a distanza o in remoto».

64.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Incentivi per la conversione della produzione di dispositivi di protezione individuale)

1. Alle imprese che convertono, anche parzialmente, la loro attività produttiva per produrre mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI) nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 del presente decreto, è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e documentate per la conversione dell'attività produttiva fino ad un massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

64.0.2

CIRIANI, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 64-bis.**

1. Allo scopo di incentivare la sicurezza dei luoghi di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, per le spese documentate sostenute dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione per l'acquisto e l'esecuzione del tampone ai propri dipendenti per la diagnosi del Covid-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 100 per cento, secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Art. 65.**65.1**

BONINO

I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti esercenti attività d'impresa non sono tenuti al pagamento del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

1-bis. I locatori degli immobili di cui al comma 1 non dichiarano come reddito il canone non riscosso in forza del comma 1 e godono di un credito di imposta pari al 60 per cento del canone non riscosso da utilizzarsi in dichiarazione dei redditi annuale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.».

65.2

MINUTO, SICLARI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per i mesi di chiusura obbligatoria dell'anno 2020, la sospensione integrale del canone di locazione. Tale misura è applicata anche ai fitti di azienda o di rami di azienda. La misura è applicabile in riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale c/1. Agli stessi soggetti e per la stessa

categoria degli immobili di cui al precedente periodo è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare dei residui canoni di locazione.»

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:

«(Sospensione pagamento ratei a titolo di canoni di locazione per botteghe e negozi e credito di imposta)».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 126, comma 4 del presente decreto legge è ridotto di 500 milioni di euro.

65.3

FLORIDIA, ACCOTO, FENU, DESSÌ, EVANGELISTA, GALLICCHIO, ROMANO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, D/1, D/2, D/3, D/6, D/7 e D/8, anche nel caso di mancato avvio dell'attività a causa dell'avvenuta emergenza COVID-19. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti titolari di immobili rientranti nella categoria catastale A/10.»;

b) *al comma 2, dopo le parole: «11 marzo 2020» inserire le seguenti:* «, salvo che i soggetti che svolgono tali attività non dimostrino che negli immobili di cui al comma 1 non sia stato possibile attivare l'esercizio dell'attività di impresa a causa dell'emergenza Covid-19.».

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo;

b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) ai sensi dell'articolo 126.».

65.4

CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA, FARAONE

*Apportare le seguenti modifiche:*a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, nonché alle associazioni e società di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 3 I dicembre 2012, n. 24 7, e le società di cui all'art. 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione effettivamente versato, relativo al mese di marzo 2020»;

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, Il. 917».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Credito di imposta per canoni di locazione)».

65.5

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione corrisposto, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3 C/4, D/2, D/3, D/6 e D/8 utilizzati per lo svolgimento delle attività oggetto dei provvedimenti restrittivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Nel caso di affitto dei predetti immobili mediante affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale dei medesimi immobili, il credito d'imposta di cui al periodo precedente spetta nella misura del 60 per cento dell'ammontare complessivo del canone di affitto di azienda».

65.6

PETRENGA

Al comma 1, dopo le parole: «attività d'impresa», inserire le seguenti: «e ai liberi professionisti aventi partita iva ed iscritti nei rispettivi ordini professionali» e, dopo la parola: «relativo», sostituire le parole: «al mese di marzo 2020» con le seguenti: «al periodo di sospensione pubblica dell'attività professionale» e dopo le parole: «categoria catastale C/1» inserire le seguenti: «per i soggetti esercenti attività di impresa e nella categoria catastale A per i liberi professionisti».

65.7

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «nella misura del 60 per cento» con le seguenti: «nella misura del 70 per cento»;*

b) *dopo le parole: «relativo al mese di marzo 2020,» aggiungere le seguenti: «ed effettivamente pagato al locatore nei termini contrattualmente previsti»;*

c) *sostituire le parole: «nella categoria catastale C/1» con le seguenti: «nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4 e D».*

2. *Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Resta salva la facoltà delle parti di concordare una riduzione temporanea dell'importo del canone di locazione fino al 30 per cento. Tale accordo è esente dall'obbligo di registrazione.».

3. *Sostituire il comma 3 con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 814,90 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:*

a) *quanto a 356,3 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126;*

b) *quanto a 458,6 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Quale, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari*

perceptorii del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

65.8

CALANDRINI, CIRIANI

Al comma 1, dopo le parole: «dell'ammontare del canone di locazione», inserire le seguenti: «corrisposto, ivi incluso il canone relativo ai contratti di affitto di aziende,» e, aggiungere in fine le seguenti parole: «e D/8, purché questi ultimi siano destinati alla vendita al dettaglio, alla prestazione di servizi nonché alla somministrazione di alimenti e bevande».

65.9

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 1, dopo le parole: «nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020» inserire le parole: «ed effettivamente pagato al locatore nei termini contrattualmente previsti».

65.10

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1, dopo le parole: «relativo al mese di marzo 2020» aggiungere le seguenti: «previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento».

65.11

FAZZONE, SICLARI

Al comma 1, dopo le parole: «relativo al mese di marzo 2020», sopprimere le parole: «di immobili rientranti nella categoria catastale C/1».

65.13

TOFFANIN, GALLONE, FLORIS, SICLARI

Al comma 1, sostituire le parole: «C/1», con le seguenti: «del gruppo "C" e "D"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

65.14

PARAGONE

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole: «nella categoria catastale C/1» aggiungere, in fine, le seguenti: «, C/2 e C/3»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «11 marzo 2020» aggiungere le seguenti: «, a meno che non dimostrino di aver chiuso comunque l'attività a causa dell'emergenza Covid-19,»*

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «, magazzini e locali di deposito, laboratori per arti e mestieri».

65.15

PARAGONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 dopo le parole: «categoria catastale C/1», aggiungere le seguenti: «e C/3»;*

b) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi».

65.16

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «categoria catastale C/1 », aggiungere le seguenti: «e C/3»;*

b) *dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.».

65.17

CANGINI, SICLARI

Al comma 1, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole:

«Ai soggetti esercenti attività svolta in immobili rientranti nella categoria catastale D/3 è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare del canone di locazione o di *leasing*, relativo al mese di marzo 2020».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «e negozi», aggiungere le seguenti: «e luoghi di spettacolo».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire la cifra «12.000» con la seguente: «1.700».

65.18

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Ai soggetti esercenti attività svolta in immobili rientranti nella categoria catastale D/3 è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare del canone di locazione o di *leasing*, relativo al mese di marzo 2020».*

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e luoghi di spettacolo».

65.19

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito a partire dalla stessa data, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipolente.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

65.20

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPANEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse.

Al comma 2, dell'articolo 3-*quinquies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 le parole "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020" sono soppresse».

65.21

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPANEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente».

65.22

NUGNES

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il credito di imposta di cui al comma precedente si applica anche ai liberi professionisti, con o senza dipendenti, titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, in riferimento al canone di loca-

zione, relativo al mese di marzo 2020, degli immobili il cui contratto di locazione è registrato ad uso studio professionale».

65.23

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I conduttori di contratti di locazione regolarmente registrati ad uso abitativo che versano nelle seguenti situazioni: a) lavoratori autonomi, imprenditori e liberi professionisti di attività non incluse nell'elenco delle attività essenziali; b) studenti e lavoratori fuori sede che sono ritornati nel Comune di residenza; c) dipendenti che hanno subito una riduzione del reddito a seguito dei provvedimenti emessi in relazione alle disposizioni emanate per fronteggiare il Covid-19, possono optare per una delle seguenti richieste:

1) ricontrattazione del canone con il proprietario per il periodo di "emergenza Covid-19";

2) richiesta al Comune di versamento di parte non inferiore al cinquanta per cento del canone al proprietario dell'immobile.

2-ter. Nel caso previsto dal numero 1) del comma precedente il locatore che aderisce alla richiesta di ricontrattazione del canone con una diminuzione superiore al 50 per cento del canone è esentato dal pagamento dell'imposta sul canone di locazione.

2-quater. Nel caso previsto dal numero 2) del comma 2-bis, il conduttore presenta una domanda di contributo al Comune ove è situato l'alloggio, autocertificando la condizione ivi prevista ed allegando esclusivamente copia del contratto registrato. La domanda è altresì inviata al locatore.

Il contributo è pari al 50 per cento del canone dovuto. Il contributo è erogato direttamente al locatore, ad esclusione dell'ipotesi di cui al comma successivo. Il locatore, ricevuta la domanda potrà:

a) aderire alla ricontrattazione del canone di cui all'articolo precedente; b) inviare al Comune le coordinate bancarie ove eseguire il versamento; c) optare per la detrazione di imposta per un ammontare pari al contributo richiesto. Il Comune, nel caso previsto dal numero 2) di cui al comma 2-bis provvederà a versare il contributo entro 60 giorni dal ricevimento, previa verifica della regolarità fiscale del contratto. L'invio della domanda al proprietario esonera il conduttore dal pagamento della quota richiesta quale contributo.

2-quinquies. Nel caso previsto dal numero 2) del comma 2-bis, ove il conduttore abbia già versato l'intero canone di locazione potrà richiedere l'erogazione diretta, inviando, oltre ai documenti indicati al comma 2-quater, copia del pagamento del canone e le coordinate bancarie ove eseguire il pagamento.

2-sexies. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il "Fondo contributo straordinario affitto per l'emergenza Covid-19" con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020 che fornisce ai

Comuni provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione da sottoscrivere con l'Associazione Nazionale dei Comuni italiani per l'erogazione dei di cui al comma 2-bis, numero 2), del presente articolo e per compensare il mancato gettito fiscale derivante dalla disposizione di cui al comma 2-ter. Il Fondo è incrementato con le risorse destinate per l'anno 2020 al fondo per il sostegno all'affitto di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e con le risorse destinate per l'anno 2020 al fondo morosità incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.700 milioni».

65.24

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto altresì alle associazioni sportive dilettantistiche non aventi scopo di lucro, per i canoni di locazione di immobili rientranti nelle categorie catastali C/4 e D/6. Al relativo onere, valutato in 120 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3».

Conseguentemente nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)».

65.25

MANCA, STEFANO, FERRARI, D'ALFONSO

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo».

65.26

NUGNES

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il credito d'imposta per quanto riguarda il canone di locazione così come riconosciuto al comma 1 dell'articolo 65, viene ammesso anche per le attività lavorative dirette dai liberi professionisti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

65.0.1

MALLEGNI, SICLARI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art.65-bis.

(Credito d'imposta per riduzione di fatturato)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9 e dell'articolo 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 che subiscano, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita. La misura del credito d'imposta è aumentata al settanta per cento se la riduzione di attività è superiore al cinquanta per cento.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione senza limiti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato a partire dal 16 del mese successivo ed anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo e può essere ceduto all'interno dello stesso gruppo *ex* articolo 2359 del Codice civile.

3. All'onere derivante dal presente articolo pari a 300 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede:

a) quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014;

b) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge n. 196 del 2009;

d) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009».

65.0.2

CIAMPOLILLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Credito d'imposta per riduzione di fatturato)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9 e dell'articolo 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 che subiscano, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita. La misura del credito d'imposta è aumentata al settanta per cento se la riduzione di attività è superiore al cinquanta per cento.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione senza limiti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato a partire dal 16 del mese successivo ed anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo e può essere ceduto all'interno dello stesso gruppo *ex* articolo 2359 del Codice civile.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126, c. 4 del presente decreto».

65.0.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Credito d'imposta per riduzione di fatturato delle imprese che operano nel settore turistico e termale)

1. Alle imprese turistiche e termali e alle professioni turistiche che subiscano, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita, nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

65.0.4

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 65-bis.***(Credito d'imposta per riduzione di fatturato delle imprese turistico ricettive)*

1. Alle imprese turistico ricettive che subiscano, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita. La misura del credito d'imposta è aumentata al settanta per cento se la riduzione di attività è superiore al cinquanta per cento.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 126».

65.0.5

LONARDO, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 65-bis.***(Credito di imposta per riduzione canoni di locazione)*

1. Ai proprietari di immobili a destinazione commerciale, che siano persone fisiche, enti di diritto privato e pubblico o società di persone o di capitali, nei quali alla data del 8 Marzo 2020 sono ubicate attività rientranti nell'allegato di cui alla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 12/E del 18 Marzo 2020 è concesso un credito di imposta per l'anno 2020 pari al 30 per cento della eventuale riduzione del canone locativo concessa al conduttore per l'anno 2020 rispetto alla originarie condizioni contrattuali, fino ad un limite di riduzione del canone pari al 40 per cento del canone previsto per l'anno 2020.

2. Per i contratti soggetti al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e per gli immobili di

proprietà di soggetti Ires, salvo che non abbiano aderito al regime della trasparenza fiscale, di cui agli articoli 115 e 116 del DPR22 dicembre 1986, n. 917, per l'anno 2020, il credito di imposta è pari al 12 per cento.

3. La riduzione del canone di cui al comma 1, riguardante l'intero anno 2020, è provata per iscritto e nell'atto registrato sono indicati espressamente l'importo del canone originario, la riduzione concessa, l'indicazione della percentuale di riduzione, il nuovo canone locativo e le modalità di pagamento del canone revisionato».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutato in 1.000 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

65.0.6

LONARDO, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Credito di imposta per riduzione canoni di locazione)

1. Ai proprietari di immobili a destinazione commerciale, che siano persone fisiche, enti di diritto privato e pubblico o società di persone o di capitali, nei quali alla data del 8 Marzo 2020 sono ubicate attività rientranti nell'allegato di cui alla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 12/E del 18 Marzo 2020 è concesso un credito di imposta per l'anno 2020 pari al 20 per cento della eventuale riduzione del canone locativo concessa al conduttore per l'anno 2020 rispetto alla originarie condizioni contrattuali, fino ad un limite di riduzione del canone pari al 30 per cento del canone previsto per l'anno 2020.

2. Per i contratti soggetti al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e per gli immobili di proprietà di soggetti Ires, salvo che non abbiano aderito al regime della trasparenza fiscale, di cui agli articoli 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'anno 2020, il credito di imposta è pari al 10 per cento.

3. La riduzione del canone contrattuale di cui al comma 1, riguardante l'intero anno 2020, è provata per iscritto e nell'atto registrato sono indicati espressamente l'importo del canone originario, la riduzione concessa, l'indicazione della percentuale di riduzione, il nuovo canone locativo e le modalità di pagamento del canone revisionato».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutato in 540 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

65.0.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Credito d'imposta per immobili strumentali delle imprese turistico ricettive e dei pubblici esercizi in affitto)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del sessanta per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva e del attività imprenditoriale di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande o del sessanta per cento dell'importo pagato dal gestore della struttura turistico ricettiva a titolo di corrispettivo per l'affitto d'azienda turistico ricettiva.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 1,2 miliardi di euro, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, come incrementato dall'articolo 126, comma 4, del presente decreto.

65.0.8

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Credito d'imposta per strutture turistico ricettive in affitto e per le attività balneari)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del sessanta per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva e dei canoni pertinenziali per le attività balneari o del sessanta per cento dell'importo pagato dal gestore della struttura turistico ricettiva a titolo di corrispettivo per l'affitto d'azienda turistico ricettiva.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche ne] corso dei due periodi d'imposta successivi al primo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

65.0.9

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI, SICLARI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 65-bis.**

1. Dopo l'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), è inserito il seguente:

"Art. 15-bis.*(Detrazione per servizi turistico-ricettivi e ristorazione)*

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, dall'imposta lorda si detraggono le spese, per un importo non superiore a euro 500,00 per persona, sostenute per l'acquisto di servizi erogati da imprese turistico-ricettive e attività di ristorazione ubicate nel territorio dello Stato. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12.

2. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, la fattura o il documento commerciale rilasciato dall'impresa turistico ricettiva deve attestare l'identità dei soggetti che hanno usufruito dei servizi, l'importo pagato e la località italiana in cui è stata resa la prestazione.

3. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta"».

65.0.10

MALLEGNI, SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 65-bis.***(Credito d'imposta per strutture turistico-ricettive ed impianti termali)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale delle strutture turistico-ricettive (alberghiere ed all'aria aperta) e degli impianti termali o dell'importo pagato dal gestore delle predette strutture ed impianti a titolo di corrispettivo per l'affitto d'azienda».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

65.0.11

ROSSOMANDO, MANCA, Assuntela MESSINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

(Fondo per il sostegno al pagamento degli affitti delle strutture turistico ricettive e delle aziende termali)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un Fondo da ripartire per il riconoscimento di un contributo in favore delle strutture turistico ricettive e delle aziende termali, al fine di consentire il pagamento dei canoni di locazione e dei corrispettivi di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 e le modalità di assegnazione dei contributi per un importo fino al 60 per cento dell'ammontare complessivo dei canoni di locazione degli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva e di quella relativa alle aziende termali, nonché dei corrispettivi per l'affitto d'azienda turistico ricettiva o dell'azienda termale relativi all'anno 2020 e comunque nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro nell'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126».

65.0.12

CIAMPOLILLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure per favorire la ripresa del settore termale)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.04.20, con decorrenza 01/01/2020 beneficiano di un credito

di imposta pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portata in detrazione ai sensi dell'art. 19 comma 5 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente. Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dal comma 1, valutati in 35 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

65.0.13

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati negli anni 2020, 2021 e 2022, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento qualora ai suddetti contratti sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30% rispetto all'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 320 milioni di euro, annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

65.0.14

CIRIANI, CALANDRINI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 65.

(Sostegno alle imprese e alle professioni in materia di locazioni)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatari è riconosciuta la facoltà di corrispondere il canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 nella misura del 40 per cento. Per il restante 60 per cento dell'importo ai locatori è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i contratti d'affitto di immobili rientranti nelle categorie catastali A/10 C/1, C/2, C/3, D/6 e D/8, nonché agli affitti di azienda o di parte d'azienda.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126, nonché a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

65.0.15

CONZATTI, FARAONE, NENCINI, VONO, SUDANO, GRIMANI, SBROLLINI, CUCCA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 65-bis.

(Credito d'imposta per uffici e studi privati)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C2, C4, D2, A/10.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 418,8 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

65.0.16

GALLONE, TOFFANIN, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

(Detraibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo *standard* di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutato in 150 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

65.0.17

DE POLI, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 65-bis.***(Credito di imposta per le imprese ratifichiate locali e per le imprese televisive locali)*

1. Alle imprese ratifichiate locali e alle imprese televisive locali è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 relativi agli immobili ove sono ubicate proprie sedi e proprie postazioni di trasmissione.

2. Alle stesse imprese è inoltre riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare dei pagamenti per utenze di energia elettrica in scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.

3. Il credito di imposta di cui ai precedenti commi 1 e 2 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

65.0.18

PEROSINO, MODENA, AIMI, CANGINI, TESTOR, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, MALLEGNI, GASPARRI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 65-bis.***(Credito di imposta per le imprese radiofoniche locali e per le imprese televisive locali)*

1. Alle imprese radiofoniche locali e alle imprese televisive locali è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 relativi agli immobili ove sono ubicate proprie sedi e proprie postazioni di trasmissione.

2. Alle stesse imprese è inoltre riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare dei pagamenti per utenze

di energia elettrica in scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.

3. Il credito di imposta di cui ai precedenti commi 1 e 2 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

65.0.19

CANGINI, MALAN, SICLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

(Allargamento Art Bonus)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: "di distribuzione" aggiungere le seguenti: "e di tutti i soggetti finanziati dal Fondo Unico dello Spettacolo"».

65.0.20

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

(Art Bonus)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge del 31.5.2014, n. 83 convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole: "di distribuzione" aggiungere le seguenti: "e di tutti i soggetti finanziati dal Fondo Unico dello Spettacolo"».

65.0.21

MIRABELLI, MARCUCCI, STEFANO, MANCA, FERRARI, Assuntela MESSINA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 65-bis.***(Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche e di imposta di pubblicità)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento e di prevenzione connesse all'emergenza epidemiologica nonché nelle more di un generale riordino della disciplina normativa del commercio su aree pubbliche sono sospesi i pagamenti per la tassa o il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche nonché per il prelievo dei rifiuti dovuti agli Enti Locali dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020. I versamenti predetti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateazione fino a un massimo di 3 rate mensili a decorrere dal mese di ottobre 2020.

2. Limitatamente all'anno 2020 le Regioni, nei procedimenti relativi al commercio su aree pubbliche, non richiedono la presentazione del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1176, della Legge 27 dicembre 2006 n.296, restando altresì sospese le relative sanzioni.

3. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza il 31 dicembre 2020 sono rinnovate, se non già riassegnate ai sensi della previgente Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012, per la durata e secondo termini e modalità stabilite dalle Regioni, relativamente al soggetto titolare dell'azienda sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, ivi compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti, i Comuni adottano specifiche misure amministrative di concerto con le Regioni.

4. Nelle more di un generale riordino della disciplina normativa del commercio su aree pubbliche e limitatamente al primo periodo di applicazione della presente norma, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, i Comuni assegnano, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, aliquote di concessioni di posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione ove necessario, agli operatori, in regola con i requisiti prescritti, che sono rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla previgente normativa ovvero che, in forza degli esiti dei procedimenti stessi, non hanno avuto la riassegnazione della concessione.

5. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento e di prevenzione connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19, sono sospesi i pagamenti relativi all'imposta di pubblicità o dei canoni sostitutivi di cui all'articolo 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal 31 gennaio 2020 al 30 giugno 2020. I versamenti predetti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, me-

diante rateazione fino a un massimo di 3 rate mensili a decorrere dal terzo mese successivo dalla cessazione dello stato di emergenza».

65.0.22

DE POLI, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore a 5.000, 00 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126».

Art. 66.

66.1

RIZZOTTI, SICLARI

All'articolo 66 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «senza scopo di lucro,» aggiungere le seguenti: «ospedali istituti e case di ricovero e cura pubblici e privati accreditati, ancorché costituiti in forma di società di capitali,» *Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole: «30.000 euro» con le seguenti: «90.000 euro».*

b) al comma 2, dopo le parole: «si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133.» aggiungere le seguenti: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle erogazioni effettuate per le medesime finalità in favore degli ospedali istituti e case di ricovero e cura pubblici e privati accreditati, ancorché costituiti in forma di società di capitali.».

66.2

COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: «senza scopo di lucro,» aggiungere le seguenti: «ospedali istituti e case di ricovero e cura pubblici e privati accreditati, ancorché costituiti in forma di società di capitali,». *Conseguen-*

temente, al medesimo comma sostituire le parole: «30.000 euro» con le seguenti: «90.000 euro»;

2) al comma 2, dopo le parole: «si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133.» aggiungere le seguenti: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle erogazioni effettuate per le medesime finalità in favore degli ospedali istituti e case di ricovero e cura pubblici e privati accreditati, ancorché costituiti in forma di società di capitali.».

66.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sostituire le parole: «pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro» con le seguenti: «pari al 50% per un importo non superiore a 50.000 euro»;

2) sostituire il comma 4 con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 62,3 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126;

b) quanto a 47,7 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

66.4

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In deroga alle disposizioni e ai vincoli eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti, regolamenti e statuti, gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono autorizzati a effettuare le erogazioni liberali di cui al comma 1.»;

b) al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: «Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le erogazioni in natura di cui al presente articolo costituiscono cessioni di cui all'articolo 10, primo comma, n. 13), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

66.5

MINUTO, SICLARI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gravante sugli acquisti di apparecchiature mediche autoprodotte dalle imprese donatrici, oggetto di erogazione liberale in natura, trova applicazione l'aliquota ridotta al 4 per cento.».

66.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Incentivi per la ripresa produttiva delle micro imprese)

1. Al fine assicurare adeguati livelli di liquidità per favorire la ripresa produttiva è riconosciuto alle micro imprese, così come individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 maggio 2005, un incentivo per l'anno 2020 in misura pari ai costi sostenuti nel semestre giugnodicembre 2019, ad accezione dei costi del personale.

2. L'incentivo di cui al comma 1 è concesso quanto al 20 per cento come contributo a fondo perduto e quanto all'80 per cento come prestito a tasso zero, garantito dallo Stato, da restituire in 8 rate semestrali a partire dal 31 gennaio 2021.

3. Il prestito di cui al comma 2 è concesso direttamente dal Ministero dello sviluppo economico all'impresa che ne fa richiesta. La richiesta vale quale titolo di debito in favore del concedente.

4. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da emanarsi entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità attuative della presente disposizione.

5. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1 miliardo di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione:

a) del programma operativo nazionale complementare (PON) Imprese e Competitività 2014-2020 quanto a 800 milioni di euro;

b) del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2004, n. 307, quanto a 25 milioni di euro;

c) del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge n. 196 del 2009 quanto a 25 milioni di euro;

d) Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009 quanto a 150 milioni di euro.».

66.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0)

1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui all'articolo 1, commi da 199 a 206, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Per le finalità di cui alla presente disposizione, è autorizzata la spesa fino a 5 miliardi annui a decorrere dal 2021. La predetta spesa costituisce limite annuale. Per i periodi di imposta dal 2021 al 2022 le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo di imposta precedente non fruite dalle imprese o dai professionisti beneficiari.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizioni, pari a 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della mis-

sione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

66.0.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n.40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73)

1. All'articolo 2, comma 4-*novies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo la lettera *e*), è aggiunta, in fine la seguente: "e-bis) sostegno di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro che operino per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19."».

Art. 67.

67.1

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, sostituire le parole: «Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020» con le seguenti: «Sono sospesi dall'8 marzo al 31 dicembre 2020».

67.2

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

al primo periodo le parole: «, di riscossione e di contenzioso» sono sostituite dalle seguenti: «e di riscossione»;

dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Rientrano nel periodo di sospensione altresì i versamenti delle somme dovute ai sensi del comma 4 dell'articolo 36-ter e del comma 3 dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, del comma 3 dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, nonché dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Sono sospesi dall'8 marzo al 30 giugno 2020 i termini di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e, per l'effetto, il termine per lo svolgimento del contraddittorio nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione di cui al medesimo decreto legislativo.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data dell'8 marzo 2020 sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione di cui al comma 1».

67.3

STEFANO, MANCA, FERRARI, D'ALFONSO, NANNICINI

All'articolo 67, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) sostituire le parole: «al 31 maggio 2020» con le seguenti: «al 31 luglio 2020»;

2) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Rientrano nel periodo di sospensione, altresì, i versamenti delle somme dovute ai sensi del comma 4 dell'articolo 36-ter e del comma 3 dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, del comma 3 dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, nonché dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.»;

b) sopprimere il comma 4.

67.4

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Rientrano nel periodo di sospensione altresì i versamenti delle somme dovute ai sensi del comma 4 dell'articolo 36-ter e del comma 3 dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, del comma 3 dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, nonché dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.»

b) *sopprimere il comma 4.*

67.5

NASTRI

All'articolo 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:* «Rientrano nel periodo di sospensione altresì i versamenti delle somme dovute ai sensi del comma 4 dell'articolo 36-ter e del comma 3 dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, del comma 3 dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, nonché dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.»

b) *il comma 4 è soppresso.*

67.6

PARAGONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:* «Rientrano nel periodo di sospensione altresì i versamenti delle somme dovute ai sensi del comma 4 dell'articolo 36-ter e del comma 3 dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, del comma 3 dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, nonché dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.»

b) *il comma 4 è soppresso.*

67.7

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1, alla fine, dopo le parole «legge 23 dicembre 2014, n. 190», aggiungere le seguenti: «, e quelli relativi agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633 e all'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462».

67.8

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché i pignoramenti esattoriali ex art. 72-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973».

67.9

NUGNES

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 1 non è applicabile alle attività di riscossione e di liquidazione delle quote annuali degli iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, in quanto enti pubblici non economici esclusi dal conto economico consolidato e dalla contabilità generale dello Stato».

67.10

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 68, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «all'articolo 12» inserire le seguenti: «, comma 1».

67.11

CIRIANI, CALANDRINI, FAZZOLARI

Sopprimere il comma 4.

67.12

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione riguardanti debitori per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno in corso, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 marzo dell'anno successivo alla fine del periodo di sospensione.»

67.13

MARTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente: «I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori sono applicati in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212».

67.14

MODENA, TOFFANIN, GALLONE, FLORIS, PICHETTO FRATIN, SICLARI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159».

67.15

DELL'OLIO, DESSÌ, GALLICCHIO

Al comma 4, dopo le parole: «l'articolo 12» inserire le seguenti: «, commi 1 e 3.».

67.16

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Le scadenze indicate dai comuni al rilascio del permesso di costruire per il versamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono prorogate di 90 giorni.

4-ter. Fino al 31 dicembre 2020, il contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, applicato dai comuni è ridotto dell'80 per cento rispetto a quanto determinato dai Comuni sulla base anche delle disposizioni e legislazioni regionali. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.».

Conseguentemente all'articolo 75, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Fino al 31 dicembre 2020, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, le commissioni giudicatrici, in applicazione del comma 2, dell'articolo 77, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, lavorano a distanza con procedure telematiche.».

Art. 68.**68.1**

CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti derivanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 36-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e di cui all'articolo 54-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, notificate anteriormente alla data dell'8 marzo 2020, sono sospesi fino alla data del 31 maggio 2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Sospensione dei termini di versamento».

68.2

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se non ancora divenuti titolo esecutivo a norma dei citati articoli 29 e 30 e anche se non ancora affidati in carico agli agenti della riscossione, nonché dalle comunicazioni inviate per la liquidazione automatica a norma dall'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dalle comunicazioni derivanti dal controllo formale di cui all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono altresì sospesi i termini, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei versamenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e agli articoli 17-*bis*, comma 6, e 48-*ter* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. I versamenti oggetto di sospensione de-

vono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.».

68.3

CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *il primo periodo è sostituito dal seguente:* Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento o ingiunzioni emesse dagli agenti della riscossione, dalle società iscritte nell'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del medesimo decreto legislativo e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche se le somme risultanti da tali avvisi non sono ancora state affidate all'agente della riscossione.».

b) *l'ultimo periodo è soppresso.*

68.4

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1, sostituire le parole: «31 maggio 2020», con le seguenti: «30 novembre 2020», sostituire le parole: «entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione», con le seguenti: «entro il mese di dicembre 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi o mediante rateizzazione fino a un massimo di 36 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2020. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi in misura pari allo 0,40 per cento in

ragione d'anno» e al comma 3, sostituire le parole: «31 maggio», con le seguenti: «31 dicembre».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

68.5

MANCA, STEFANO, FERRARI, D'ALFONSO

All'articolo 68, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole: «31 maggio 2020» con le seguenti: «31 luglio 2021»;*

2) *dopo le parole: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159», aggiungere le seguenti: «anche con riferimento ai termini di scadenza di adempimenti e versamenti connessi alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e alle attività di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «31 maggio 2020» con le seguenti: «31 agosto».*

68.6

PARAGONE

All'articolo 68, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma uno, le parole: «effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione» sono sostituite con le seguenti: «effettuati in unica soluzione entro il quarto mese successivo al termine del periodo di sospensione ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dallo stesso termine»;*

b) *al comma 1, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122» sono inserite le seguenti: «nonché dagli avvisi bonari di cui agli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462»;*

c) *al comma 3, le parole: «al 31 maggio» sono sostituite con le seguenti: «al 30 settembre in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020» e le parole: «il termine di versamento del 28 febbraio*

2020» sono sostituite con le seguenti: «i termini di versamento del 28 febbraio 2020 e del 31 maggio 2020».

68.7

DE BONIS

Al comma 1, sostituire le parole: «in un'unica soluzione entro il mese successive al termine del periodo di sospensione» con le seguenti: «in un'unica soluzione ovvero in dieci rate annuali di pari importo senza aggravio di interessi».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

68.8

PARAGONE

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

68.9

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

68.10

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche con riferimento ai termini di scadenza di adempimenti e versamenti connessi alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,

e dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 e alle attività di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».

Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-*bis*. All'onere derivante dall'articolo 68, comma 1, terzo periodo, valutato in 400 milioni di euro, si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

68.11

FENU, DI NICOLA, LANNUTTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per le rateazioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relative alle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Enti della Riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, i pagamenti delle rate sono sospesi fino al 31 maggio 2020, con conseguente allungamento del piano di ammortamento per lo stesso numero di rate oggetto di sospensione.

1-*ter*. Al comma 3, alinea, dell'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di cinque rate", sono sostituite dalle seguenti: "di otto rate".»;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 3, comma 14, alinea, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "ovvero di due rate anche non consecutive in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2".»;

c) *dopo il comma 4, aggiungere, infine, il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*ter*. I soggetti decaduti da altri provvedimenti di rateizzazione possono, per altri carichi iscritti a ruolo, richiedere una nuova istanza di rateizzazione".».

68.12

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-*bis* a 3-*sexies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

68.13

DELL'OLIO, ACCOTO

*Apportare le seguenti modifiche:**a) dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-*bis*. Sono sospesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, i procedimenti di cui all'articolo 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 eseguiti dall'Agenzia delle entrate riscossione ovvero dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego. La richiesta di sospensione deve essere formalizzata dal debitore al terzo, a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R.

3-*ter*. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate riscossione, ovvero i soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, abbiano attivato la procedura esecutiva di cui all'articolo 543 e seguenti del codice di procedura civile, come disposto dal comma 2 dell'articolo 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sospesa, nei termini di cui al comma 3-*bis*, l'esecuzione del provvedimento previsto all'articolo 553 del codice di procedura civile avete ad oggetto le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego. La richiesta di sospensione deve essere formalizzata dal debitore esecutato al terzo pignorato, a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R.»;

b) dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-*bis*. Per i procedimenti di cui all'articolo 543 e seguenti, è sospesa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 agosto 2020 l'esecuzione del provvedimento previsto all'articolo 553 del codice di procedura civile emesso in favore di aziende e istituti di credito, di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive

modificazioni nonché di società cessionarie di crediti in contenzioso, avente ad oggetto le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego. La richiesta di sospensione deve essere formalizzata dal debitore esecutato al terzo pignorato, a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del provvedimento di assegnazione e vendita di crediti in favore dei creditori istituzionali».

68.14

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, 11 milioni di euro per l'anno 2021 e 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.'».

68.15

PAROLI, SICLARI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sostituire

le parole: "dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017", ovunque ricorrono, con le seguenti: "dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2018."».

68.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Ulteriori misure fiscali di sostegno alla liquidità)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 184, le parole: "alla data del 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2018";

b) al comma 185, le parole: "alla data del 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2018";

c) al comma 185-bis, le parole: "entro il 16 settembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 settembre 2020";

d) al comma 189, le parole: "entro il 30 aprile 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2020";

e) il comma 190, è sostituito dal seguente: "Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b), può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022";

f) al comma 191, le parole: "dal 1° dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° dicembre 2020";

g) al comma 192, le parole: "Entro il 31 ottobre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 ottobre 2020";

h) il comma 193, è sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare compless-

sivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2020; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2021. Nei medesimi casi previsti dal secondo periodo del comma 192, limitatamente ai debiti di cui all'articolo 3, comma 23, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2020 e le restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2021 e 2022. Si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.'';

2. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2018, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 giugno 2020, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

1) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2020;

2) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2020, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2021; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2020;

L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 settembre 2020.

3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente: "1. I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2018 a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione possono essere estinti con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 3, con le seguenti deroghe:

a) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b):

1) a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2020, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114;

2) dal 1° agosto 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo;

b) entro il 31 maggio 2020 l'agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, l'elenco dei singoli carichi compresi nelle dichiarazioni di adesione alla definizione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, determinato l'importo degli interessi di mora di cui alla lettera a), numero 1), lo comunica al medesimo agente, entro il 15 giugno 2020, con le stesse modalità;

c) entro il 31 luglio 2020 l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;

d) il pagamento dell'unica o della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione scade il 30 settembre 2020; la seconda rata scade il 30 novembre 2020 e le restanti rate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo;

e) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, lettera c), relative al pagamento mediante compensazione;

f) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di poter correttamente valutare lo stato dei crediti inerenti alle somme di competenza del bilancio della UE, trasmette, anche in via telematica, alle scadenze determinate in base all'articolo 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, specifica richiesta all'agente della riscossione, che, entro sessanta giorni, provvede a comunicare, con le stesse modalità, se i debitori che hanno aderito alla definizione hanno effettuato il pagamento delle rate previste e, in caso positivo, a fornire l'elenco dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.'';

4. All'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6, è sostituito dal seguente: "La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2021; nel caso in cui gli importi dovuti superano

mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2021. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2021 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.”;

b) al comma 7, le parole: ”7 dicembre 2018”, sono sostituite con le seguenti: ”7 dicembre 2020”;

c) al comma 8, le parole: ”Entro il 31 maggio 2019”, sono sostituite dalle seguenti: ”Entro il 31 maggio 2021”;

d) il comma 10, è sostituito dal seguente: ”Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2021. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2022.”;

e) al comma 11, le parole: ”il 31 luglio 2019”, sono sostituite dalle seguenti: ”il 31 luglio 2021”;

f) al comma 12, le parole: ”entro il 31 luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: ”entro il 31 luglio 2022”;

g) al comma 13, le parole: ”entro il 31 dicembre 2020”, sono sostituite dalle seguenti: ”entro il 31 dicembre 2022”;

h) Al comma 16, le parole: ”entro il 31 marzo 2019”, sono sostituite dalle seguenti: ”entro il 31 marzo 2021”.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022, e 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della Missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

68.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

(Compensazione debiti e crediti verso la Pubblica Amministrazione)

1. Il comma 7-bis dell'art. 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, è sostituito dal seguente: "7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione per le somme, dovute a seguito di iscrizione a ruolo, derivanti da atti esecutivi, dovute in base agli istituti definitivi della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis del medesimo articolo, eventualmente risultanti, secondo le modalità di cui all'art. 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, dalle certificazioni previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 2012 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. I 52 del 2 luglio 2012, qualora la somma dovuta sia inferiore o pari al credito vantato. Qualora, al momento in cui è sorto il debito, il debitore risultava, indipendentemente dal rilascio della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, titolare di crediti di cui al periodo che precede, sui debiti iscritti a ruolo non sono dovuti interessi, sanzioni e oneri di riscossione."

2. L'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

"Art. 28-quater.

1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alla alle lettere *c)* e *d)* del comma 1-bis del medesimo articolo, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, derivanti da atti esecutivi, dovute in base agli istituti deflatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario.

2. Il creditore può procedere immediatamente alla compensazione se al momento del pagamento sia titolare di crediti di cui al periodo precedente. Ove le stesse non siano già in possesso del creditore, le amministrazioni pubbliche di cui al comma precedente interessate verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti per l'emissione della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera *b)*, ultimo periodo, del medesimo decreto. Le certificazioni sono rilasciate al contribuente entro trenta giorni dalla compensazione. Qualora sussistano i requisiti per il rilascio delle certificazioni e le amministrazioni pubbliche non provvedano al rilascio delle stesse entro il termine sopra indicato, la compensazione è considerata definitivamente valida ed efficace.

3. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro centottanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica."

3. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, 25 giugno 2012 e 19 ottobre 2012 sono modificati in conformità a quanto disposto nei commi 1 e 2.

4. Lo Stato è tenuto a corrispondere alle regioni, province e comuni le somme dovute entro il termine perentorio di quindici giorni, decorsi i quale trovano applicazione gli interessi di mora di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231. È fatta salva la facoltà delle regioni, province e comuni di cedere il credito ad istituti bancari o altro istituto finanziario.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000.000.000 euro a decorrere dal 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo, anche per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e specificando il limite massimo di compensazione usufruibile dal creditore di cui al comma 1 nei limiti di spesa autorizzata.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000.000.000 euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

68.0.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

(Compensazione debiti e crediti verso la Pubblica Amministrazione)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di sostenere la liquidità delle imprese, per l'anno 2020 i crediti per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati dalle imprese nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter del

decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1-*bis* del medesimo articolo, si intendono certi, liquidi ed esigibili ai fini della compensazione di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora non contestati nel termine perentorio di 120 giorni, indipendentemente dal rilascio della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b)*, ultimo periodo, del medesimo decreto.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000.000.000 euro a decorrere dal 2021, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

68.0.4

BIASOTTI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Ampliamento della platea dei contribuenti e condizioni di favore per rimborsi o utilizzo in compensazione di crediti d'imposta sul valore aggiunto relativi a periodi inferiori all'anno)

1. Al fine di consentire una maggiore disponibilità di liquidità per le imprese e gli esercenti arti o professioni e favorire la ripresa economica, gli stessi soggetti, indipendentemente dai limiti, requisiti e condizioni richiamati dall'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 possono, relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al successivo, richiedere i rimborsi d'imposta sul valore aggiunto relativi a periodi inferiori all'anno o, in alternativa, effettuare la compensazione dei medesimi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

2. Ai fini del precedente comma non trovano applicazione il limite di valore di cui all'articolo 34, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e i limiti, le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo 17 D.lgs 241/97.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge saranno stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutato in 300 milioni di euro dal 2020, si provvede a decorrere dal 2020, attraverso la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, per un importo pari a 4.500 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

68.0.5

Marco PELLEGRINI, FENU, BOTTICI, DI NICOLA, DRAGO, LANNUTTI, LEONE, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

(Riapertura termini definizione agevolata).

1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2018, rendendo la dichiarazione prevista dal comma s del citato articolo 3 entro il 30 giugno 2020, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

a) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2020;

b) nel numero massimo di diciassette rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2020, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2021; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2020.

3. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 31 ottobre 2020.

4. Le disposizioni del presente articolo:

a) si applicano anche alle dichiarazioni di adesione alle definizioni ivi indicate presentate successivamente al 30 aprile 2019 e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) non si applicano alla definizione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.».

68.0.6

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Sospensioni in materia di reati tributari)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 7 4 è sospesa fino al 31 dicembre 2020.».

68.0.7

BONINO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 68-bis.

(Sospensione dei termini di versamento degli avvisi ex art. 36-bis e 54-bis del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 e relative rateizzazioni)

1. Sono sospesi i termini degli avvisi e dei versamenti dovuti, anche a seguito rateizzazione, derivanti dagli avvisi emessi dalla Agenzia delle Entrate ai sensi degli articoli 36-bis e 54-bis del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato».

68.0.8

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Differimento dei termini di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni didattiche per il conseguimento delle patenti di guida di categoria B e C1)

All'articolo 32, il comma 1 del decreto legge, 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituito dal seguente: "1. A partire dal 1° gennaio 2021, le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie Be C1".

68.0.9

IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Differimento dei termini di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni didattiche per il conseguimento delle patenti di guida di categoria B e C1)

All'articolo 32, primo comma, del DL 124/19, come convertito dalla Legge 157/19, prima delle parole "le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono" inserire le parole: "a far data dal 1° gennaio 2021"».

68.0.10

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPANEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Differimento dei termini di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni didattiche per il conseguimento delle patenti di guida di categoria B e C1)

1. All'articolo 32, primo comma, del DL 124/19, come convertito dalla Legge 157/19, prima delle parole "le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono" inserire le parole: "a far data dal 1° gennaio 2021"».

Art. 69.**69.1**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, SICLARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Tutti i termini di riversamento all'erario ed all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da parte dei concessionari in scadenza entro il 30 maggio 2020 sono prorogati al 30 giugno 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.»

b) *alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo:* «Fino al 31 dicembre 2020, il versamento del prelievo erariale, stabilito dal relativo regolamento di istituzione, emanato ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, può essere effettuato dai concessionari del gioco del Bingo entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo trimestre. Sull'importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione definita ai sensi del citato regolamento, sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati dal primo giorno e fino a quello dell'effettivo versamento»;

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Fino al 31 dicembre 2020, il versamento del prelievo erariale, stabilito dal relativo regolamento di istituzione, emanato ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, può essere effettuato dai concessionari del gioco del Bingo entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo trimestre. Sull'importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione definita ai sensi del citato regolamento, sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati dal primo giorno e fino a quello dell'effettivo versamento.»

69.2

DE BERTOLDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Tutti i termini di riversamento all'erario ed all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da parte dei concessionari pubblici in scadenza entro il 30 maggio 2020 sono prorogati al 30 giugno 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.»

69.0.1

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 69-bis.***(Imposte sugli immobili strumentali delle imprese turistico ricettive e dei pubblici esercizi)*

1. Per gli immobili strumentali iscritti in catasto nella categoria D/2, D/8, C/1, C/2 e C/6 allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva e dell'attività imprenditoriale dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30% del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60% del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.

3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 830 milioni di euro per l'anno 2020, a 580 milioni per l'anno 2021 e a 330 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle P.A., come incrementato dall'articolo 126, comma 4, del presente decreto.

69.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(IMU sugli immobili turistico ricettivi e termali)

1. Per gli immobili iscritti in catasto nelle categorie D/2 e D/8 non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

b) imposta municipale immobiliare (IMU) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

c) imposta immobiliare semplice (IMU) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30% del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60% del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.

3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 830 milioni di euro per l'anno 2020, 580 milioni di euro per l'anno 2021 e 330 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

69.0.3

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 69-bis.***(IMU sugli immobili turistico ricettivi)*

1. Per gli immobili iscritti in catasto nelle categorie D/2 e D/8 e gli altri immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

b) imposta municipale immobiliare (IMU) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

c) imposta immobiliare semplice (IMU) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30% del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60% del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.

3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 126.».

69.0.4

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:***«Art. 69-bis.***(Misure di sostegno per le concessionarie autostradali)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i concessionari autostradali sono autorizzati a sospendere,

sino al termine dello stato di emergenza, i seguenti pagamenti dei Canoni concessori:

i) Canone concessione pari al 2,4 per cento dell'introito netto da pedaggio (articolo 1. Comma 1020 legge 296 del 27 dicembre 2006 e successive modificazione e integrazioni);

ii) Canone integrazione pedaggio *ex* articolo 9-*bis* del decreto-legge del 1° luglio 2009, n. 78 e successive modificazione e integrazioni;

iii) Canoni sui ricavi collaterali e da sub-concessioni;

iv) IVA e qualsiasi altra imposta dovuta allo Stato o a qualsiasi altro Ente.

2. Gli importi derivanti da tale sospensione immediata dei pagamenti saranno utilizzati sino a compensazione, quale contributo c/esercizio, per i mancati introiti da pedaggio per l'anno 2020.

Art. 69-ter.

(Sospensione dell'ammortamento finanziario dei beni reversibili)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 le società concessionarie possono non effettuare l'ammortamento dei beni reversibili in ragione del limitato utilizzo dell'infrastruttura per le limitazioni imposte alla mobilità. L'importo di competenza è distribuito sui residui anni di concessione.».

69.0.5

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25 al 2021. Proroga versamento della rata del corrispettivo della concessione)

1. In conseguenza del blocco dell'aumento delle tariffe sulle autostrade A24 e A25 sino al 31 ottobre 2021 a favore degli utenti, secondo quanto previsto dall'articolo 9-*tricies semel* della legge n. 156 del 2019, è sospeso l'obbligo del concessionario di versare la rata del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, relativa all'anno 2019, dell'importo di euro 55.860.000, comprendente gli interessi di dilazione.

2. Il concessionario delle autostrade A24 e A25, al termine della concessione, effettua il versamento all'ANAS S.p.a. della rata del corrispettivo sospesa ai sensi del comma 1, con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c),

della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, spettanti all'ANAS S.p.a.».

69.0.6

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 69-bis.

(Regime straordinario di determinazione del prelievo erariale unico e del canone di concessione per gli apparecchi da intrattenimento)

1. La determinazione del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, prevista con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto direttoriale del 12 aprile 2007 è sospesa dal mese di marzo 2020 e fino all'ultimo giorno del primo mese intero successivo alla conclusione del periodo di stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Fatto salvo il versamento del prelievo a titolo di saldo relativo all'anno 2019 nonché il quarto versamento del prelievo relativo al primo periodo contabile 2020, il prelievo dovuto a decorrere del mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell'attività è determinato in base alla raccolta effettiva registrata dai contatori degli apparecchi rilevati tramite la rete telematica pubblica.».

Art. 70.

70.1

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 70-bis.

(Ulteriori misure fiscali urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. In ragione dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, la disciplina di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e quella di cui all'articolo 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 non si applicano per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e per quello precedente.

2. Per le ragioni di cui al comma 1, la disciplina dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e dell'articolo 62-bis e seguenti del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 non si applica per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello precedente.

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 694, le parole "le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento" sono sostituite con le parole "le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge sono pari al 7 per cento".

4. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 31 ottobre 2020, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del comma presente e di quelli successivi a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° gennaio 2020. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 31 ottobre 2020 si trasformano in società semplici.

5. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 8 per cento.

6. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

7. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

8. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 4 a 7, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

9. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 31 dicembre 2020 e la restante parte entro il 30 giugno 2021, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.».

70.0.1

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Sostegno alle famiglie per l'acquisto di prodotti agroalimentari Made in Italy)

1. All'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo la lettera *i-decies*), è inserita la seguente: *''i-undecies)* le spese sostenute, fino all'importo di euro 300, per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari di cui al Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, nonché per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari la cui indicazione dell'origine in etichetta sia riferita all'Italia ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) N. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 e ai sensi dei Decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 dicembre 2016 e del 26 luglio 2017. I prodotti di cui al precedente periodo sono individuati con apposito Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali.'';

b) dopo il terzo comma, è inserito il seguente: *''3-bis. Per gli oneri di cui al comma 1, lettera iundecies), la detrazione spetta esclusivamente ai contribuenti il cui valore ISEE del nucleo familiare non supera euro 30.000''.*

2. Le disposizioni di cui al primo comma, si applicano per le spese sostenute nel periodo d'imposta 2020-2021.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Ai maggiori oneri di cui presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 71.

71.1

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Sopprimere l'articolo.

71.2

LA PIETRA, CIRIANI, CALANDRINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 71. - (*Premio per la rinuncia alle sospensioni*) - 1. Per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal presente titolo e dall'articolo 37 sarà applicato uno sconto pari al 15 per cento dell'importo da pagare quale premio per la rinuncia alle sospensioni.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126.».

71.3

LA PIETRA

Al comma 1, dopo la parola: «menzione» inserire la seguente frase: «nonché altre misure premiali».

71.4

D'ALFONSO, MANCA, STEFANO, FERRARI, Assuntela MESSINA, FENU

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Con il medesimo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate rilascia l'attestazione della menzione, che può essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicità; la stessa attestazione della menzione, ove ricorrano le condizioni, rappresenta un titolo di privilegio nella partecipazione a bandi pubblici per appalti di servizi o forniture di beni».

71.5

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Ai contribuenti i quali non avvalendosi delle sospensioni dei versamenti previste dal presente titolo e dall'articolo 37, effettuino tutti i versamenti sospesi, non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Agli stessi sono riconosciuti i benefici previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»

Il titolo dell'articolo 71 è sostituito dal seguente «Menzione e regime premiale per la rinuncia alle sospensioni».

71.0.1

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza

rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta esclusivamente ad imprese residenti.

3. Per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 20 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.

5. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera *c)*;

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a: *a)* personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma *b)* quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supple-

mento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto; c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese o liberi professionisti, comprese le *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, seppur in carenza di tale indicazione spetti ugualmente, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive o di altre imposte dirette, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni a partire dal medesimo esercizio in cui sono state sostenute le spese.

8. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 11.

9. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.

10. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 10.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma, seppur possano decidere

di procedere ad una certificazione separata delle sole attività di ricerca sviluppo da parte di un revisore legale terzo».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

71.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Mini-IRES sperimentale)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che rientrano nella definizione di piccola impresa contenuta nella Raccomandazione UE 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali.

2. Ai fini del comma 1:

a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.

4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.

5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

8. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.520.000.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei fami-

liari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 O del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

71.0.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Regime forfetario per l'avvio di nuove attività)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, al fine di favorire l'avvio di nuove attività per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipino, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, nonché per le società di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2019, n. 14, l'applicazione dell'aliquota di imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 euro.

2. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

3. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 350.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

71.0.4

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Regime forfetario sperimentale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1:

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

3. I soggetti di cui al comma 1, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a rite-

nuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

5. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

6. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dal versamento degli acconti dell'imposta, per l'anno 2020, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 240.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 240.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

71.0.5

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 71-bis.**

1. L'acquisizione di partecipazioni in imprese di cui al presente articolo che hanno sede in Italia da parte di soggetti riconducibili ad altro Stato membro UE o extra UE è sottoposta alla disciplina di seguito prevista.

2. È soggetta ad autorizzazione preventiva e al parere favorevole delle imprese di seguito definite l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni in imprese che operano nei settori dell'energia e delle infrastrutture, di banche e di assicurazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

3. Sono altresì soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 15 per cento, il 20 per cento, il 30 per cento o 50 per cento anche tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

4. Nel caso di banche, la proposta della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 19 del TUB alla BCE deve essere preliminarmente autorizzata dal MEF e dal MiSE con provvedimento congiunto, nel caso di assicurazioni l'autorizzazione è rilasciata dal MEF e dal MiSE con provvedimento congiunto sentito il parere dell'IVASS, in tutti gli altri casi è rilasciata con provvedimento congiunto del MEF e del MiSE.

5. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulle società di cui al comma 2 inerenti le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dal presente articolo non sono state ottenute ovvero sono state sospese o revocate.

6. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal presente articolo sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta dagli altri azionisti, dal MEF e dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

7. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dal presente articolo non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro il termine di 180 giorni dall'acquisizione.

8. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o da strumenti derivati per le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dal presente articolo non sono state ottenute ovvero sono state sospese o revocate.

9. Il MEF adotta disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro, i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni previste dal presente articolo spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni.».

71.0.6

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Attuazione di incentivi su scala regionale)

1. Per la rapida ed efficace attuazione delle misure di sostegno e rilancio dell'economia contenute nel presente decreto, lo Stato si avvale delle regioni e delle province autonome per gli interventi destinati in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese, comunque nel rispetto dei criteri degli aiuti *de minimis* di cui al Reg. UE 1407/2013. A tal fine, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato con le risorse finanziarie rese disponibili in forza del presente provvedimento, nonché degli altri provvedimenti che saranno adottati per il rilancio dell'economia e il sostegno alle microimprese e alle piccole e medie imprese fino al limite di 50 miliardi di euro, previa adozione della procedura prevista ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

2. Previo accordo in Conferenza unificata Stato autonomie locali, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione, nonché le modalità di ripartizione tra le diverse regioni e province autonome delle risorse finanziarie rese disponibili in forza del presente decreto e in base ai seguenti criteri:

a) concentrazione delle misure in favore delle iniziative produttive effettivamente e significativamente danneggiate dall'emergenza Covid-19, sulla base della riduzione della produzione, dei compensi o dei ricavi derivanti dall'attività tipica, delle unità di personale occupate e dei collaboratori a qualsiasi titolo utilizzati rispetto al periodo anteriore all'insorgere dell'emergenza. A tal fine, la distribuzione delle risorse tra le regioni o province autonome è operata in ragione degli stessi indici normalizzati in funzione della popolazione residente, del numero di imprese censite, del contributo di ciascuna regione o provincia rispetto agli indicatori sopra citati assunti su scala nazionale;

b) censimento delle imprese e delle attività produttive operanti in ciascuna regione o provincia autonoma in base ai dati del sistema camerale;

c) verifica dell'incidenza degli effetti dell'emergenza da Covid-19 sui livelli di occupazione assumendo a riferimento la variazione tra i dati ufficiali Istat al 31.12.2019 e quelli alla data del citato accordo. Per i collaboratori con rapporto diverso da quello di lavoro dipendente, si assumono le rilevazioni fiscali derivanti dall'assolvimento degli obblighi di sostituto di imposta;

d) determinazione della riduzione di produzione, fatturato, e compensi o ricavi di ciascuna impresa alla luce dei rispettivi valori fiscali correttamente tenuti, assumendo a riferimento la variazione tra i dati emergenti dalla documentazione fiscale al 31.12.2019 e quelli alla data del citato accordo;

e) rendicontazione mensile delle misure adottate da ciascuna regione o province autonome, delle risorse utilizzate, delle variazioni in termini di tasso di occupazione registrato e di prodotto interno lordo di ciascuna regione o provincia autonoma con apposita relazione da trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti.

3. Le regioni e province autonome possono integrare le risorse destinate al sostegno e al rilancio delle attività produttive ai sensi del comma 1 mediante risorse di spettanza regionale. A tal fine anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legge 30 aprile 2019, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascuna regione può approvare un programma di pronto utilizzo delle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 rese disponibili dal mancato impiego di risorse previste nei periodi di programmazione 2014-20 e precedenti. Dei programmi approvati eO data comunicazione al Dipartimento per le politiche di coesione e all'Agenzia per la Coesione Territoriale.

4. Fermo quanto previsto ai sensi del comma 3, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse finanziarie rese disponibili ai sensi dell'art. 126 e degli ulteriori provvedimenti che saranno adottati previa adozione della procedura prevista ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e seguenti, della legge 24.12.2012, n. 243. A tal fine, l'attuazione del presente articolo, per la parte eccedente le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 3 e dell'art. 126, è subordinata alla previa adozione della procedura prevista ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e seguenti, della legge 24.12.2012, n. 243.».

71.0.7

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)

1. Per gli anni 2020 e 2021, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 500 milioni di euro per l'anno 2020 e in 260 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

71.0.8

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Disposizioni in materia di liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa)

1. Per tutti i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle fatture emesse dall'1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, si applica il meccanismo di cui all'articolo 32-bis, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

71.0.9

AIMI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Disposizioni in materia di rivalutazione volontaria di valori contabili)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 699, le parole: «si considera», sono sostituite con le seguenti: «può essere» e le parole: «12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili», con le seguenti: «6 per cento per i beni ammortizzabili e del 3 per cento per i beni non ammortizzabili»;

b) al comma 701, le parole: «tre rate» e «sei rate», sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: «sei rate» e «nove rate».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per il 2020 si si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 1 l-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

71.0.10

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis.

Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le seguenti disposizioni in materia di:

2. indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

1. società di comodo, di cui all'articolo 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724;

1. società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

2. Resta ferma la possibilità per i contribuenti di applicare in via facoltativa gli indici sintetici di affidabilità fiscale al fine di vedersi riconosciuti i benefici di cui all'articolo 9-bis, comma 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

71.0.11

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 71-bis.***(Misure in materia di contratti pubblici)*

1. Ad eccezione dei contratti pubblici di fornitura di beni, servizi e lavori connessi all'emergenza COVID-19, sono sospesi fino al 3 aprile 2020 i termini non scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsti in atti di gara emessi dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatari di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, concernenti la presentazione delle offerte, laddove sia prevista la presa visione dei luoghi, ovvero i termini di cui al procedimento di soccorso istruttorio, nonché ogni altro termine che preveda penali connesse all'esecuzione del contratto.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, che abbiano aggiudicato i contratti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 19 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni, provvedono entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stipula degli stessi e all'attivazione dei contratti attuativi entro 30 giorni dalla predetta stipula. Il mancato rispetto dei predetti termini costituisce elemento valutabile ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti.».

71.0.12

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 71-bis.***(Fondo sostenibilità sociale)*

1. Al fine di garantire misure di sostegno in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato «Fondo per la sostenibilità sociale», finalizzato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale legate alle pari opportunità, discriminazione e violenza di genere, promozione per il sostegno e il benessere della famiglia incluso l'accesso a beni primari, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS, iscritti nei rispettivi registri, nonché enti di promozione sportiva.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate a finanziare anche un numero verde diretto a fornire informazioni e assistenza ai cittadini nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministero per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono determinati gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo.

4. Il fondo di cui al presente articolo ha una dotazione di euro 100 milioni per l'anno 2020».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Misure a sostegno delle famiglie e delle imprese»;

Conseguentemente, all'articolo 79, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

71.0.13

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Misure in favore della famiglia).

1. Al fine di adottare misure in favore della famiglia ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica il congedo parentale, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica a ciascun genitore per ogni figlio nei suoi primi quattordici anni di vita e senza limiti temporali.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzata a finanziare la carta della famiglia, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di erogare buoni per famiglie con figli iscritti alle scuole obbligatorie, statali e paritarie, per l'acquisto di tablet, personal computer ed altri ausili tecnologici finalizzati a favorire la didattica a distanza, nonché per sostenere il costo della connessione alla rete internet veloce.

3. Al fine di sostenere le famiglie con figli a carico, in particolare con disabilità, ed in considerazione dell'emergenza sociale da epidemia COVID-19, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Po-

litiche sociali è istituito un fondo volto ad erogare un contributo ai lavoratori con figli a carico di importo massimo di 500 euro per figlio, finalizzato a sostenere le spese sostenute per il pagamento delle rette scolastiche statali e paritarie, sostenere le spese di baby-sitting, in particolare nel caso di figli con disabilità, o comunque disporre ogni necessario ausilio delle famiglie in difficoltà economica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il fondo ha una dotazione di 900 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro con delega alla famiglia, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi del fondo di cui al presente comma.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 935 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

71.0.14

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento de/l'assegno di mantenimento).

1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, il regolare versamento dell'assegno di mantenimento, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è istituito un fondo volto ad erogare contributi per consentire ai genitori lavoratori separati o divorziati di erogare con continuità l'assegno di mantenimento. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di con-

certo con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro con delega alla famiglia, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi del fondo di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Qualora il genitore inadempiente chieda l'attivazione dei contributi di cui ai commi precedenti, non si applicano le sanzioni penali di cui agli articoli 570 e 570-bis del codice penale».

71.0.15

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.71-bis.

(Detrazioni per spese funebri)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 15, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone sono detraibili per un importo non superiore a 3.000 euro per ciascuna di esse.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costi-

tuiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

71.0.16

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Agevolazione acquisto prima casa)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, nota *4-bis*) della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per i casi in cui il termine annuale di alienazione dell'immobile ivi indicato risulti ancora pendente alla data del 17 marzo 2020, detto termine si intende prorogato al 17 marzo 2021.».

71.0.17

GARAVINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

1. All'articolo 30, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nelle regioni nel cui territorio è ricompreso quello dei Comuni nei quali ricorrono i presupposti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6," sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo le parole: Unione europea," sono aggiunte le seguenti: o da cittadini di stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, residenti in Italia,"».

Art. 72.**72.1**

FANTETTI, SICLARI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e degli enti del sistema camerale, con particolare riferimento alla rete delle Camere di commercio italiane all'estero aderenti ad Assocamerestero».

72.2

GARAVINI, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), dopo la parola dopo le parole: «l'attrazione degli investimenti», aggiungere, in fine, le parole: «e della Camere di commercio italiane all'estero (CCIE), nonché delle rappresentanze istituzionali e associative delle comunità italiane all'estero»;*

2) *alla lettera b), dopo le parole: «l'attrazione degli investimenti», aggiungere, in fine, le parole: «nonché mediante le Camere di commercio italiane all'estero (CCIE), le rappresentanze istituzionali e la rete associativa delle comunità italiane all'estero».*

72.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'ENIT per la promozione del Paese in chiave turistica e attrattiva attraverso la valorizzazione dell'offerta esperienziale dei territori legata alla loro storia, cultura e tradizioni»;*

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di promuovere il settore turistico italiano e di valorizzare la produzione del *Made in Italy* attraverso il consumo e l'acquisto di prodotti tipici, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, prima delle parole: "Le cessioni a soggetti domiciliari o residenti fuori dall'Unione europea" premettere le seguenti: "A partire dal 1° gennaio 2020";

b) al primo periodo sostituire le parole: "a lire 300 mila" con le seguenti: "70 euro".».

Conseguentemente:

al titolo aggiungere in fine la parola: «promozione»;

agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

72.4

FANTETTI, SICLARI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dagli enti del sistema camerale, con specifico riferimento alla rete delle Camere di commercio italiane all'estero aderenti ad Assocamerestero».

72.5

FERRARA, MARILOTTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera d), sopprimere l'ultimo periodo;*

b) *al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

*«b-bis) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, possono istituire uffici periferici della medesima Agenzia nelle aree maggiormente colpite dall'emergenza COVID-19 al fine di promuovere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione delle filiere produttive più colpite nonché l'attrazione di ulteriori investimenti. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi della rete estera di ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti, può altresì favorire la realizzazione di *showroom* permanenti all'estero finalizzati alla promozione del *Made in Italy*.».*

72.6

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia) a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché delle imprese turistico-ricettive e termali che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l’anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all’attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il rela-

tivo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

72.7

LA PIETRA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Al fine di supportare le iniziative promozioni sul mercato interno e comunitario e sostenere i produttori per i danni dovuti all'annullamento degli eventi fieristici in seguito all'emergenza Covid-19, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo Nazionale con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per finanziare il rimborso delle quote di adesione già fatturate, anche se non ancora integralmente versate, nonché di eventuali spese documentabili a favore delle aziende che le hanno sostenute per la partecipazione a fiere, seminari, *workshop*, ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020, in Italia od in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus nonché per finanziare la partecipazione alle fiere per la prossima annualità.

Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative e prevista intesa con la Conferenza permanente dello Stato, delle Regioni e delle Pubbliche Amministrazioni, sono individuati i comparti interessati e sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo.

Gli interventi sono finanziati previa notifica alla Commissione europea ai fini della compatibilità con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato».

Conseguentemente il successivo comma 4 diventa il comma 5.

72.0.1

URSO, CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 72-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza nazionale volte a rafforzare la tutela degli interessi strategici economici ed estensione del golden power al settore del credito, assicurativo e finanziario)

1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: ”, ove istituita,” ovunque ricorrano;

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: "ove lo ritenga opportuno, può delegare" sono sostituite dalla seguente: "delega" e dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. L'Autorità delegata partecipa alle riunioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica quando vengano trattate questioni che incidono, anche in maniera indiretta, sulla sicurezza nel campo economico produttivo";

c) all'articolo 5, alla fine del comma 3, aggiungere le seguenti parole: "nonché dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'università e della ricerca e dal Ministro o Sottosegretario con delega al Cipe quando vengano trattate questioni inerenti la sicurezza nel campo economico produttivo";

d) dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:

"Art. 8-bis.

(Tavolo interistituzionale di coordinamento con il sistema economico produttivo)

1. A fine di creare una rete integrata che garantisca il massimo scambio di informazioni con funzioni di consulenza, proposta e confronto stabile nel perseguimento dell'interesse nazionale e volto a promuovere e tutelare le imprese nazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo interistituzionale di coordinamento con il sistema economico produttivo, di seguito denominato "tavolo".

2. Il tavolo, le cui modalità di composizione, organizzazione e funzionamento sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è composto da rappresentanti dei membri che partecipano alla composizione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 integrati dai presidenti della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità di regolazione per Energia, reti e ambiente elettrica, dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del Comandante Generale della Guardia di Finanza, del Presidente e del vice Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica nonché dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche e produttive e delle Camere di commercio e, ove necessario, dai rappresentanti delle principali aziende definite nel perimetro di sicurezza nazionale di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

3. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati, né rimborsi delle spese.

Art. 8-ter.

(Tavolo strategico per la promozione della cultura dell'interesse nazionale e della sicurezza nazionale)

1. Al fine della promozione della cultura dell'interesse nazionale e della sicurezza nazionale, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo interistituzionale di coordinamento integrato, di seguito denominato "tavolo".

2. Il tavolo, le cui modalità di composizione, organizzazione e funzionamento sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è composto da rappresentanti dei membri che partecipano alla composizione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 integrati dal Presidente e dal vicepresidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dai rappresentanti delle Università e degli enti di ricerca, della Conferenza dei Rettori delle Università italiane, del Consiglio nazionale delle ricerche, della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e, ove necessario, dai rappresentanti di associazioni o enti di ricerca di carattere nazionale competenti per le materie trattate.

3. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati, né rimborsi delle spese."

2. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, apportare le seguenti modifiche all'articolo 2:

a) alla rubrica aggiungere le seguenti parole: "nonché del credito, assicurativo e finanziario";

b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "dei trasporti e delle comunicazioni" aggiungere: "e del credito, assicurativo e finanziario";

c) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. È soggetta ad autorizzazione preventiva e al parere favorevole delle medesime imprese, l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni in imprese che operano nel settore del credito, assicurativo e finanziario e che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute. Sono altresì soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 15 per cento, il 20 per cento, il 30 per cento o il 50 per cento anche tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

9-ter. Nel caso di banche, la proposta della Banca d'Italia alla BCE ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, deve essere preliminarmente autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico con provvedimento congiunto; nel caso di assicurazioni l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo econo-

mico con provvedimento congiunto sentito il parere dell'IVASS, in tutti gli altri casi è rilasciata con provvedimento congiunto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico.

9-quater. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulle società di cui al comma 10 inerenti le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dai precedenti commi non sono state ottenute ovvero sono state sospese o revocate. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dai precedenti commi sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta dagli altri azionisti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o da strumenti derivati per le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dal presente articolo non sono state ottenute ovvero sono state sospese o revocate.

9-quinquies. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dai commi 10 e 11 del presente articolo non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro il termine di 180 giorni dall'acquisizione.''.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, si applicano anche nei confronti dei soggetti interni all'Unione europea per un periodo non superiore a 12 mesi.

4. L'articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - (*Relazione al Parlamento e Legge annuale per la sicurezza nazionale*) - 1. Entro il mese di gennaio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.

2. Alla relazione di cui al comma 1 è allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica.

3. Le Camere tempestivamente si pronunciano con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

4. Entro il mese di aprile di ogni anno il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge annuale per la sicurezza nazionale al fine di rispondere alle esigenze emerse dalla relazione annuale, tenendo anche conto degli atti approvati dalle Camere, volte a garantire la piena funzionalità del sistema di sicurezza nazionale.

5. Il disegno di legge annuale per la sicurezza nazionale reca ai fini di cui al comma 4:

- a) norme di immediata applicazione;
- b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
- c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti;
- d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.'».

72.0.2

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Estensione dell'applicazione del patent box ai marchi funzionalmente equivalenti che fanno parte del Made in Italy, ai brevetti e alle opere di ingegno)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 39, è sostituito dal seguente: "I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di *software* protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare";

b) il comma 44, è sostituito dal seguente: "44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del com.ma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42".

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 56 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogata. Il comma 42-ter dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 50 del 2017.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. I soggetti che usufruiscono del regime agevolato vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono chiederne la revisione, mantenendo, sino a quando questa venga concessa, il regime precedente. In

caso di revisione del regime agevolato, l'estensione dell'agevolazione si applica sino alla scadenza del regime precedente.

4. Al fine di favorire l'applicazione del regime agevolativo previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settore delle ricerca, nonché alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, relative all'ampliamento del regime all'utilizzo di opere dell'ingegno e di marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, con individuazione delle tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla modifica del decreto di natura non regolamentare previsto al comma 44 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 n. 2014, entro i 1 termine di trenta giorni dal la data di entrata di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2021 e 80 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

72.0.3

TIRABOSCHI, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Istituzione del Ministero della promozione del made in Italy)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
''14) Ministero della promozione del *made in Italy*'';

b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

''Capo XII-bis.

MINISTERO DELLA PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY

Art. 54-bis.

(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero della promozione del *made in Italy*.

2. Fatte in ogni caso salve, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali, al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti già assegnati, alla data di entrata in vigore del presente capo, al Ministero dello sviluppo economico,

al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dei beni e delle attività culturali nelle materie che riguardano le seguenti aree funzionali:

a) creazione di una mega piattaforma digitale volta a:

1) promuovere l'offerta turistica finalizzata all'accrescimento dei flussi turistici internazionali in funzione dei prodotti culturali, ambientali, sportivi, enogastronomici e di benessere;

2) promuovere l'industria dell'eccellenza artigianale italiana, il "made in Italy";

b) attuazione di piani di formazione digitale finalizzati anche a ibridare l'industria 4.0 e l'artigianalità, che viene definita «artigianalità aumentata» come il nuovo modello d'impresa;

c) eliminazione del gap tra le imprese che accedono al digitale e le imprese che non vi accedono;

d) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane a livello internazionale;

e) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole ed agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;

f) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;

g) realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;

h) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*italian sounding*;

i) sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle piccole e medie Imprese;

l) promozione di azioni e di interventi a sostegno dello sviluppo dell'industria creativa del design;

m) rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie imprese;

n) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia;

o) utilizzo di strumenti informatici e piattaforme finalizzate alla promozione dell'industria di eccellenza italiana, delle produzioni artigianali e dei prodotti manifatturieri;

p) recepimento della normativa europea nell'ordinamento interno e relativa applicazione;

q) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali e plurilaterali in materia commerciale;

r) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali, bilaterali e regionali di natura economico-commerciale;

s) tutela, nell'ambito della dimensione esterna europea, del *made in Italy*, delle indicazioni geografiche protette e della proprietà intellettuale.

3. Il Ministero, entro il 30 giugno di ciascun anno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate a sostegno della promozione del *made in Italy*.

4. La relazione di cui al comma 3 indica gli indirizzi e gli obiettivi raggiunti, individuando altresì le azioni da realizzare nell'anno successivo.

Art. 54-ter.

(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 2.

2. Al Ministero sono trasferiti i relativi capitoli di bilancio, le risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti alle funzioni già attribuite al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nelle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 2.

2. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "tredici" è sostituita dalla seguente: "quattordici";

b) al secondo periodo, la parola: "sessantacinque" è sostituita dalla seguente: "sessantotto".

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, premettere le seguenti parole:

«Salvo quanto previsto dall'articolo 1-bis,».

72.0.4

LANZI, CROATTI, ANASTASI, BOTTO, DESSÌ, GIROTTI, VACCARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Credito d'imposta per la partecipazione a fiere internazionali)

1. All'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento" e le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni";

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito di imposta è riconosciuto anche nel caso in cui la partecipazione alle manifestazioni fieristiche è stata annullata in applicazione di misure, adottate da autorità nazionali o straniere, di prevenzione o contenimento della diffusione del COVID-19."

2. Il credito di imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica per le spese effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

72.0.5

GALLONE, TOFFANIN, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nella Provincia di Bergamo)

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti dopo l'emergenza Covid-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Regione Lombardia, è istituita una Zona economica speciale per le zone della Provincia di Bergamo.».

72.0.6

PETROCELLI, FERRARA, ALFIERI, L'ABBATE, PACIFICO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 72-bis.***(Potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà)*

1. Al fine di sostenere i cittadini italiani all'estero nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati i seguenti interventi:

a) la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale;

b) la spesa di euro 4 milioni per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità, ai sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.

2. Nei limiti dell'importo complessivo di cui al comma 1, lettera *b)*, è autorizzata, fino al 31 luglio 2020, l'erogazione di sussidi senza promessa di restituzione anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»

72.0.7

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Misure di sostegno a favore dei cittadini-italiani all'estero richiedenti il rimpatrio)

1. Allo scopo di agevolare il rimpatrio urgente dei cittadini italiani all'estero e dei loro congiunti, impossibilitati a tornare nel territorio dello Stato italiano dall'improvvisa interruzione delle comunicazioni aeree, marittime e terrestri determinata localmente dalle misure adottate per fronteggiare l'epidemia da coronavirus, nello stato di previsione del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale per il 2020 è iscritto uno stanziamento pari ad euro 1.000.000.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato prioritariamente al potenziamento dei servizi di assistenza espletati dall'Unità di Crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ovvero al rafforzamento della sala operativa istituita presso la Farnesina, per incrementarne il personale e le dotazioni, nonché alla copertura delle spese necessarie al pagamento dei voli da effettuare per rimpatriare urgentemente i cittadini italiani che si trovassero in condizioni comprovate di particolare necessità

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 1.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-22, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

72.0.8

CIRIANI, URSO, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 72-bis.**

1. All'articolo 1, comma 602, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono inerite in fine le seguenti parole: "né alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, relativamente alle spese per interventi di promozione economica"».

72.0.9

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 72-bis.**

(Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell'emergenza COVID-19)

1. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 sul comparto turistico e valutare l'adozione delle opportune iniziative, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un tavolo di confronto con la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, degli enti locali e delle associazioni di categoria.

2. Il tavolo esamina le problematiche connesse all'emergenza COVID-19, con prioritario riferimento alle misure compensative che si rendono necessarie per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19, nonché le esigenze di sostegno e gli interventi strutturali in favore delle attività più esposte, al fine di creare le condizioni favorevoli per una rapida ripresa, il consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo e veicolare il complesso dei valori distintivi dell'offerta nazionale in maniera coordinata sia verso i target interni che verso quelli internazionali.».

72.0.10

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Proroga dei rinnovi degli organi di amministrazione degli enti privati di previdenza obbligatoria e della Fondazione Enasarco)

1. I consigli di amministrazione degli enti privati di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, tenuti al rinnovo degli organi collegiali nell'anno 2020, possono sospendere i procedimenti elettorali in corso con contestuale *prorogatio* degli organi, salva la facoltà per gli enti che abbiano adottato strumenti informatici di gestione dell'intero processo elettorale, ovvero adottino modifiche regolamentari per agevolare lo svolgimento dei procedimenti di cui sopra, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dandone tempestiva comunicazione ai Ministeri vigilanti.

2. In considerazione dello specifico regolamento elettorale e della peculiare platea di riferimento, le procedure elettorali della Fondazione Enasarco sono sospese, con contestuale *prorogatio* degli organi, fino al termine fissato dai provvedimenti emanati per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il rinnovo degli organi della Fondazione Enasarco avviene in una data compresa tra il 1° settembre 2020 e il 31 dicembre 2020.».

72.0.11

FERRAZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Sospensione dei termini degli adempimenti tecnici relativi agli impianti a fune)

1. Al fine di garantire la continuità del servizio, le scadenze relative alle disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 203 del 1° dicembre 2015 "Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni perio-

diche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone”, al decreto ministero Infrastrutture e Trasporti 17 aprile 2012 “Proroghe dei termini di scadenza previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, relativi agli impianti a fune” e successive modificazione e integrazioni, e del Decreto Direttore Generale Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 144 del 18 aprile 2016, che approva le “Prescrizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione delle funi e dei loro attacchi degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone”, in caso di impossibilità di svolgimento per tempo delle verifiche ed autorizzazioni di competenza dell’Autorità di sorveglianza, sono prorogate di 12 mesi, fatta salva la certificazione da parte del Direttore o Responsabile dell’Esercizio, dalla quale si evince il permanere delle condizioni di sicurezza per l’esercizio pubblico».

72.0.12

STEFANO

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Misure finanziarie a supporto delle imprese e per lo sviluppo dei fondi di investimento)

1. All’articolo 30, comma 5-bis del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50, dopo le parole “previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.”, è aggiunta la seguente frase: “Le ritenute sono immediatamente svincolate subordinatamente alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria di importo pari alle medesime ritenute, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra lo svincolo delle somme e l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità. La predetta garanzia è rilasciata da imprese assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività”.

2. Nei contratti tra privati aventi in tutto in parte ad oggetto l’esecuzione di lavori, il pagamento nel corso dell’esecuzione del contratto di somme in favore dell’esecutore dei lavori a qualunque titolo, ivi incluse quelle a titolo di acconto o maturate a seguito dell’emissione di stati di avanzamento dei lavori, comunque denominati, può essere garantita mediante costituzione di apposita garanzia fideiussoria di importo pari alle somme corrisposte, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il momento del pagamento e il collaudo finale dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disci-

plinano la rispettiva attività. La scelta tra la costituzione di garanzie bancarie o assicurative spetta all'esecutore dei lavori e non può essere rifiutata dal cliente, a condizione che, nell'ipotesi in cui sia prescelta un'impresa assicurativa, quest'ultima presenti un livello di rating nell'ultimo anno ininterrottamente non inferiore ad A.

3. Tenuto conto del particolare momento di contingenza economica, anche connessa alla emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai contratti già stipulati all'entrata in vigore della presente legge e prevalgono su eventuali previsioni contrattuali contrarie.

4. I FIA italiani immobiliari sono istituiti in forma chiusa o aperta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione relativi ai FIA immobiliari italiani aperti in base ai seguenti principi:

a) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai FIA italiani immobiliari chiusi di cui all'articolo 12 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30;

b) con riguardo ai FIA italiani immobiliari aperti non riservati ad investitori professionali:

(i) il patrimonio del fondo deve essere investito in misura non inferiore al 20 per cento in liquidità o strumenti finanziari liquidi;

(ii) qualora un partecipante detenga una partecipazione superiore al 5 per cento del valore complessivo netto del fondo o del comparto, la quota eccedente il 5 per cento non può essere chiesta a rimborso prima di 4 anni dall'investimento. Il rimborso della quota eccedente il 5 per cento deve essere eseguito entro 12 mesi;

c) con riguardo ai FIA italiani immobiliari aperti riservati ad investitori professionali, i partecipanti hanno diritto di chiedere in qualsiasi momento il rimborso delle quote che avverrà con cadenza non inferiore al trimestre in date prestabilite. Il rimborso deve essere eseguito entro tre mesi successivi alla data di apertura prestabilita. Tale termine è prorogabile fino a due anni in caso di crisi di liquidità, procedendo a progressive liquidazione parziali. Della proroga la società informa immediatamente la Banca d'Italia e la Consob.

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 125 le parole "almeno il 95 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e il 95 per cento dei diritti di partecipazione agli utili" sono sostituite dalle seguenti "una partecipazione al capitale ed agli utili in misura superiore al 50 per cento";

b) dopo il comma 125 sono inseriti i seguenti:

"125-bis. Il regime di cui al comma 125 si applica, dietro opzione, alle società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita nella comma 121, in cui una partecipazione al capitale ed agli utili in misura superiore al 50 per cento sia detenuta,

anche congiuntamente, da una o più società istituite negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che siano soggette ad un regime fiscale analogo a quello delle SIIQ.

125-ter. L'opzione di cui al comma 125-bis si esercita nei termini di cui al comma 120. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, l'opzione di cui al comma 125-bis è esercitata entro il 30 giugno 2020 con effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta. Salvo quanto stabilito dal comma 141-ter, in caso di opzione di cui al comma 125-bis con effetto dal 1° gennaio 2020, l'imposta sostitutiva di cui al comma 126 si applica con aliquota del 12 per cento e deve essere versata entro il 30 giugno 2020.

125-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina del comma 125-bis, incluso l'elenco dei regimi fiscali ritenuti analoghi a quello delle SIIQ.”;

c) al comma 126, le parole ”20 per cento” sono sostituite dalle parole ”12 per cento”;

d) dopo il comma 141-bis è inserito il seguente:

”141-ter. I conferimenti della totalità di beni effettuati entro il 31 dicembre 2020 dalle stabili organizzazioni di cui al comma 141-bis in favore di società che esercitino l'opzione di cui al comma 125-bis non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni conferiti. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-ter”»

Art. 73.

73.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Ai commi 1, 2 e 4, le parole: «in videoconferenza», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «con mezzi di telecomunicazione».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 3 è aggiunto infine il seguente: «4. Si applica l'articolo 7 3, comma 4.».

73.2

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli organi collegiali degli altri enti locali e delle forme associative tra enti locali».

73.3

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «commi 9 e 55» con le seguenti: «commi 8 e 55».

73.4

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 4, dopo le parole: «e le fondazioni», inserire le seguenti: «, nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi,».

Art. 74.**74.1**

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, dopo le parole «Forze armate» inserire le parole «, compreso il personale impiegato ai sensi del comma 132 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e alle unità di personale incrementate dal decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020,».

Al comma 1 sostituire le parole «euro 59.938.776,00 per l'anno 2020, di cui euro 34.380.936» con le seguenti: «euro 78.843.833,01 per l'anno 2020, di cui euro 53.285.993,01».

Dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:

«1-bis. Il personale delle Forze Armate impiegato ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nell'ambito del-

l'operazione Strade Sicure, nel periodo di emergenza sanitaria e fino al termine dell'esigenza, con apposito decreto del Ministro della Difesa, è ammesso a percepire il trattamento economico previsto per il medesimo personale delle Forze di polizia impiegato in attività COVID-19.

1-ter. Nei riguardi del personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico, durante periodo dell'esigenza COVID-19, in deroga alle normative di settore, non si applicano i tetti individuali di spesa per il pagamento delle ore di lavoro straordinario».

Conseguentemente, al comma 8 le parole euro 105.368.367 sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti «euro 124.273.424,01» e le parole «euro 2.512.957» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti «21.418.014,01».

74.2

GASPARRI, SICLARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole «Forze armate» inserire le seguenti: «compreso il personale impiegato ai sensi del comma 132 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e alle unità di personale incrementate dal decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9» e sostituire le parole: «euro 59.938.776,00» e «34.380.936», rispettivamente, con le seguenti: «euro 78.843.833,01» e «euro 52.285.993,01»;*

b) *dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. Il personale delle Forze Armate impiegato ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, nel periodo di emergenza sanitaria e fino al termine dell'esigenza, con apposito decreto del Ministro della Difesa, è ammesso a percepire il trattamento economico previsto per il medesimo personale delle Forze di polizia impiegato in attività COVID-19.

1-ter. Nei riguardi del personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico, durante il periodo dell'esigenza COVID-19, in deroga alle normative di settore, non si applicano i tetti individuali di spesa per il pagamento delle ore di lavoro straordinario.».

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: «105.368.367», ovunque ricorrono, con le seguenti: «130.575.110 e ridurre di euro 25.206. 742,8 la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

74.3

MARTELLI

Al comma 1, sostituire le parole «59.938. 776,00 per l'anno 2020, di cui euro 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordi-

nario ed euro 25.557.840 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale» con le parole «120.000.000 per l'anno 2020, di cui euro 80.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 40.000.000 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale».

Conseguentemente al comma 8, sostituire «11105.368.367» con le parole «165.429.591».

74.4

RAUTI

Al comma 1, dopo le parole: «per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.» aggiungere le seguenti: «Il personale militare impegnato, in concorso alle forze di polizia, nel controllo del rispetto delle restrizioni sui comportamenti sociali assunti dal governo è corrisposto, per le attività svolte oltre il normale orario di servizio, il compenso straordinario nella misura intera stabilita per il grado rivestito. A tal fine al Ministero della difesa è assegnato una dotazione finanziaria pari ad euro 8.470.000,00.».

74.5

RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Al personale militare impegnato, in concorso alle Forze di polizia, nel controllo del rispetto delle restrizioni sui comportamenti sociali assunti dal Governo è corrisposto, per le attività svolte oltre il normale orario di servizio, il compenso straordinario nella misura intera stabilita per il grado rivestito. A tal fine al Ministero della difesa è assegnato una dotazione finanziaria pari ad euro 8.470.000,00. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 2014, n. 190».

74.6

RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire lo svolgimento dei maggiori compiti demandati alle Forze Armate in relazione alla citata emergenza epidemiologica, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento del nuovo personale, è autorizzata la conferma e/o il trattenimento in servizio, per almeno un anno e a richiesta, in deroga a tutte le

vigenti disposizioni di legge, del personale di complemento o in ferma prefissata, ufficiali e militari di truppa, anche prossimi al congedo.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145/2018. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza, apportare le seguenti modificazioni:

2020:

CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.

2021:

CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.

2022:

CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.

74.7

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Al comma 3, sostituire le parole: «euro 900.000 per i richiami del personale volontarie» con le seguenti: «l'assunzione straordinaria dei primi 3000 vigili del fuoco dei 9000 della graduatoria ruolo precari».

74.8

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco", inserire le seguenti: "i Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Protezione Civile, i Corpi Forestali provinciali,"».

74.9

IL RELATORE

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «al corso di cui al presente articolo» con le seguenti: «alle modalità di svolgimento del corso di cui al presente comma».

74.10

MARTELLI

Al comma 6, aggiungere infine il seguente periodo: «Nelle sedi risultate vacanti dalla data di inizio della emergenza Covid fino alla data di dichiarata cessata emergenza, al fine di ridurre le possibilità di contagio da coronavirus, il vice Prefetto vicario è nominato prefetto e assegnato a quella stessa sede. Il viceprefetto più anzi-ano di carriera è nominato vicario di quella sede».

74.0.1

VATTUONE, MANCA, ROJC

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Ulteriori misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Per consentire lo svolgimento da parte delle Forze armate dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è integrato delle 253 unità di cui all'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per novanta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020.

2. Allo scopo di soddisfare le esigenze dell'intero contingente di cui al comma 1, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di euro 10.163.058, di cui euro 8.032.564 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 2.130.494 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 10.163.058 si provvede, in coerenza con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento e della relativa integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ai sensi dell'articolo 126.

4. Ferma restando la validità delle prove concorsuali già sostenute, le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali in atto per l'accesso ai ruoli delle Forze armate, compresi i corsi di formazione, possono essere rideterminate con decreto del Ministro della difesa, anche in deroga alle

disposizioni di cui al libro quarto, titolo II del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni. 5. I candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, alle procedure concorsuali in atto per l'accesso ai ruoli delle Forze armate, compresi i corsi di formazione, sono rinviati d'ufficio a sostenere le prove nell'ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure. La relativa graduatoria resta distinta da quella relativa al concorso al quale sono rinviati. I candidati rinviati risultati idonei e nominati vincitori sono iscritti in ruolo con la decorrenza giuridica che a essi sarebbe spettata senza il rinvio e con la decorrenza economica prevista per i frequentatori del corso a cui sono stati rinviati.

6. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019, dall'articolo 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2021.

7. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, a decorrere dal 30 giugno 2020, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 679, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

''2-bis.1. Le modalità di svolgimento dei concorsi, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.'';

b) gli articoli 685, commi 2 e 3, 686, 687, 688 e 689 sono abrogati;

c) all'articolo 683, comma 4, lettera b), sono soppresse le seguenti parole: ''fino alla visita medica prevista dall'articolo 686, comma 1, lettera d)'';

d) all'articolo 684:

1) al comma 1, le parole ''dall'articolo 686, comma 1, lettere b) e c),'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal decreto di cui all'articolo 679, comma 2-bis.1'';

2) al comma 2, lettera a), numero 1), sono soppresse le seguenti parole: ''fino alla visita medica prevista dall'articolo 686, comma 1, lettera e)''.

8. Qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, sottoposto a un ingente sovraccarico di lavoro, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza ordinaria comunque spettante, la parte residua è fruita entro i diciotto mesi successivi ai termini previsti a legislazione vigente.

9. Le regolazioni delle operazioni contabili di chiusura delle gestioni operanti sulle contabilità speciali del Ministero della difesa sono posticipate al 31 maggio 2020.

10. Il termine per la presentazione del rendiconto suppletivo dell'esercizio finanziario 2019 da parte dei funzionari delegati è prorogato al 31 maggio 2020.

10. Le scadenze discendenti dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, richiamate dalle circolari emanate dalla Ragioneria generale dello Stato, sono posticipate al 31 maggio 2020».

74.0.2

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 74-bis.

(Fondo di solidarietà per le vittime dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per le vittime dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché ai loro familiari superstiti, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Il Fondo è destinato alla progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, ai sensi della legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 individuate ai sensi del comma successivo.

2. Per le vittime dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici, ivi compreso il personale medico, sanitario e paramedico, deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi nel contrasto dell'emergenza epidemiologica.

3. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 2 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipen-

denti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

4. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo e per l'accesso agli interventi finanziati con le sue risorse, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 1, ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 ovvero ai familiari superstiti.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articoli, valutati in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "Reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

74.0.3

RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 74-bis.

(Arruolamento temporaneo Allievi Agenti Polizia di Stato)

1. Al fine di garantire il potenziamento di organico della Polizia di Stato e consentire l'eventuale supporto alle operazioni future di controllo e presidio necessarie al rispetto delle disposizioni in atto, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale - n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.

2. Al reclutamento si provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, anche mediante procedure semplificate di formazione per gli aspiranti allievi agenti di polizia risultati idonei, anche con riserva, alle

prove fisiche e psico-attitudinali di cui alla procedura di assunzione del decreto-legge n. 135/2018, convertito con legge n. 12/2019, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 126».

74.0.4

LA RUSSA, CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Potenziamento operazione "Strade sicure")

1. Al fine di rafforzare il dispositivo di controllo, vigilanza e sicurezza e assicurare l'esecuzione delle misure urgenti adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il contingente di personale militare di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato fino a ulteriori 25.000 unità, da destinare a servizi di perlustrazione e pattuglia sia a piedi che motorizzati dei territori interessati, dalla data di entrata in vigore del presente articolo e fino al termine dello stato di emergenza.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro fino a 370.000.000, comprensiva anche dell'onere connesso all'aumento fino al 50 per cento delle ore di straordinario consentite a normativa vigente. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

Art. 75.

75.1

URSO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, dopo le parole: «in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale», inserire le seguenti: «e da quelle in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.».

75.2

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «possono stipulare il contratto», sono inserite le seguenti: «sotto condizione risolutiva»;*

b) *dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-bis. Per gli interventi ricompresi nel presente articolo, il RUP risponde per danno erariale solo nei casi di dolo. Qualora sia proposto ricorso avverso l'aggiudicazione, in caso di soccombenza, al ricorrente è riconosciuto un risarcimento nella misura del 5 per cento dell'importo a base di gara, senza risoluzione del contratto stipulato con l'appaltatore.».

75.3

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SUDANO, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile, di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 8, di favorire la diffusione di servizi in rete e di agevolare l'accesso agli stessi da parte dei cittadini e per garantire l'utilizzo di piattaforme informatiche per l'esercizio e l'utilizzo della didattica a distanza, per l'anno 2020, con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri di attribuzione a titolo gratuito di pacchetti informatici pari a 100 Giga al mese per nucleo familiare.

5-ter. Alla copertura degli oneri previsti comma 5 si provvede ai sensi dell'articolo 126».

75.0.1

VACCARO, CROATTI, ROMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti del settore privato e della didattica a distanza)

1. Al fine di agevolare il ricorso al lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, nel settore privato e lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e formative, quali ulteriori misure per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di un contributo pari a un massimo di 400 euro a nucleo familiare, proporzionato in relazione alle fasce ISEE di appartenenza, finalizzato all'acquisto di personal computer,

tablet, lettori di libri digitali, software, ivi compresi programmi e sistemi operativi a uso scolastico, anche per disturbi dell'apprendimento e disabilità, strumenti per garantire l'accesso alla connessione a Internet fissa a banda larga o connessione mobile a banda larga, tramite rete di telefonia mobile e strumenti per l'archiviazione di dati, quali chiavette USB, CD/DVD-ROM, memory card, hard disk esterni.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti, entro i limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1, i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

75.0.2

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Disposizioni in materia di sospensione dell'esecuzione dei contratti)

1. In caso di sospensione dell'esecuzione dei contratti pubblici conseguente all'adozione di provvedimenti di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le stazioni appaltanti possono modificare i contratti in corso di esecuzione anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), al fine di garantirne la continuità, una volta cessata la causa di sospensione, senza pregiudizio per l'appaltatore. Resta fermo il limite di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto legislativo 50/2016.».

Art. 76

76.1

MARTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali esperti, la sua com-

posizione ed i relativi compensi,» *inserire le seguenti*: «sentiti le competenti commissioni Parlamentari».

76.0.1

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

1. I poteri previsti ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, possono essere esercitati con riferimento anche a settori diversi da quelli espressamente previsti ai sensi del citato decreto-legge, in presenza di gravi minacce per la sicurezza e la stabilità del Paese o di sue aree territoriali rilevanti. A tal fine, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i settori ai quali si applica la presente disposizione. Si applica l'articolo 2, commi 2 e seguenti, del citato decreto n. 21 del 2012.».

Art. 77.

77.1

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie e le istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per le istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono ripartite tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base del numero degli allievi iscritti presso le istituzioni di cui al presente articolo nell'anno formativo 2019/2020. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126».

77.2

MOLES, PAGANO, BERUTTI, SICLARI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «la pulizia straordinaria» aggiungere le seguenti: «e la sanificazione da effettuarsi anche per il tramite di imprese specializzate»;*

b) *sostituire le parole: «43,5 milioni» con le seguenti: «75 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è ridotto di 31,5 milioni di euro per l'anno 2020.».

77.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Prima dell'inizio, e a metà anno scolastico, gli istituti scolastici provvedono alle operazioni di sanificazione degli ambienti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

77.4

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le risorse di cui al comma 1 sono destinate, ferma restando la possibilità di anticipare le somme con propri fondi, anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.».

77.0.1

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SUDANO, SBROLLINI, VONO, CUCCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 77-bis.***(Piattaforme per la didattica a distanza per le istituzioni formative)*

1. Al fine di favorire la didattica a distanza e la digitalizzazione delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con una dotazione iniziale pari a 11.370.00 euro per il 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) a consentire alle istituzioni formative di cui al comma 1 di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

b) a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;

c) a formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

3. Nei limiti di spesa di cui al presente articolo, le istituzioni formative di cui al comma 1 accedono al finanziamento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le spese relative alle finalità di cui al comma 2. A tal fine, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all'emanazione di un avviso pubblico rivolto alle istituzioni formative accreditate di cui al comma 1 consentendo la rendicontazione delle spese effettuate dall'avvio della sospensione delle attività didattiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.».

77.0.2

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 77-bis.***(Pulizia degli ambienti delle istituzioni formative)*

1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personale, sia per il personale sia per gli studenti, sono ripartite tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base del numero degli allievi iscritti presso le istituzioni di cui al presente articolo nell'anno formativo 2019/2020. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126».

Art. 78.**78.1**

TARICCO, BITI, BINI, Assuntela MESSINA

*Apportare le seguenti modificazioni:**a) al comma 1 premettere il seguente:*

«01. Ai fini di cui al presente articolo, l'epidemia Covid-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed i danni alle produzioni agricole sono risarcibili tramite le procedure previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, mediante specifica dotazione finanziaria che sarà stanziata con successivo provvedimento emergenziale in aumento del Fondo di Solidarietà Nazionale.»;

*b) al comma 2, dopo la parola «attività di pesca», inserire le seguenti: «, anche mediante lo strumento del credito di imposta»;**c) al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e del Regolamento (UE) n. 717 /2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura e del florovivaismo»;*

d) *al comma 3, dopo fa parole «l'anno 2020» inserire le seguenti:* «anche a favore delle aste telematiche, della logistica della vendita diretta del prodotto ittico alla GDO e ai punti vendita al dettaglio delle comunità urbane in virtù della chiusura delle aste per l'emergenza COVID 19 e al fine di sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati»;

e) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. In relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed al fine di garantire la più ampia operatività delle filiere agricole ed agroindustriali, le Regioni e le Province autonome, agevolano l'uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003 e s.m.i. per l'uso e la modifica delle biomasse utilizzabili. In attuazione del presente comma, le Regioni e le Province autonome, definiscono specifiche disposizioni temporanee e le relative modalità di attuazione a cui dovranno attenersi i gestori degli impianti a biogas. Il gestore dell'impianto di digestione anaerobica, qualora non in possesso delle specifiche autorizzazioni ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009, è tenuto a formulare preventiva richiesta straordinaria all'autorità sanitaria competente che, effettuatele necessarie verifiche documentali, procede all'accoglimento/diniego entro i successivi tre giorni lavorativi dalla data della richiesta.

3-ter. Nella vigenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la continuità dell'attività di controllo e di certificazione dei prodotti agricoli biologici e di quelli ad indicazione geografica protetta a norma dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 e (UE) n. 251/2014 da parte degli Organismi autorizzati, i certificati di idoneità sono rilasciati, anche sulla base di una valutazione del rischio da parte dei predetti Organismi in ordine alla sussistenza o alla permanenza delle condizioni di certificabilità, anche senza procedere alle visite in azienda laddove siano state raccolte informazioni ed evidenze sufficienti e sulla base di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 rese dai titolari delle imprese interessate, fermo restando l'obbligo di successiva verifica aziendale da parte degli Organismi da svolgersi a seguito della cessazione delle predette misure urgenti.

3-quater. All'articolo 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "i provvedimenti," sono inserite le seguenti: "ivi inclusi quelli di erogazione,".

3-quinquies. La validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale rilasciati ai sensi del di 25 luglio 1998 n. 286 e s.m.i., in scadenza tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020 è prorogata fino al 31 dicembre 2020.

3-sexies. Ai fini del contenimento del virus Covid19, sono disposti, di concerto con le Regioni, i Comuni interessati, le autorità sanitarie, appositi strumenti di controllo e di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti.

3-septies. Il bando per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prorogati al 2020 dall'articolo 40-*ter* del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è pubblicato entro il 30 settembre 2020.

3-octies. Per far fronte ai danni diretti ed indiretti derivanti dall'emergenza COVID 19 e per assicurare la continuità aziendale degli operatori della pesca:

a) sono accelerate le procedure di versamento dei contributi riferiti agli anni 2017-2018-2019 in merito alle giornate del fermo pesca biologico e di poter usufruire dei contributi delle giornate di sospensione delle attività di pesca a causa del COVID 19 in ottemperanza del Programma Operativo Nazionale Pesca - FONDO FEAMP 2014/2020 - Arresto temporaneo delle attività di pesca - Art. 33 del Reg. (UE) n. 508/2014 - per l'annualità 2020;

b) tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale, rilasciati da amministrazioni statali e enti di classificazione navale, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020;

c) con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite modalità e procedure finalizzate a garantire a Regioni e gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG) all'applicazione le misure straordinarie dell'attuale FEAMP Regolamento (UE) N. 508/2014 con fondi disponibili nell'immediato a supporto delle imprese di pesca e della filiera ittica, come da NOTE Emergenza Coronavirus della Commissione Europea sotto il EU Temporary State, in particolare in merito agli articoli del Regolamento (UE) N. 508/2014: 26, 30, 32, 35, 40, 48, 57, 60, 68,69, e il titolo sulle misure ai Piani di Produzione e Mercati».

f) Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-*bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 19 del presente decreto sono estese, a valere sulle risorse di cui al comma 10 del medesimo articolo, ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 all'17 marzo 2020, nonché ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e quelli ad essi assimilati.

4-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del presente decreto sono estese, a valere sulle risorse di cui al comma 3 del medesimo articolo, anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, nonché agli operai dei settori afferenti all'agricoltura che svolgono attività in nome e per conto di Enti pubblici e agli operai agricoli e forestali alle dipendenze, con contratto di lavoro privato anche a tempo determinato, di pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4-quater. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui al 2135 del c.c., in forma singola o associata, a valere sulle risorse di cui all'articolo 56, comma 12, i mutui e gli altri finanziamenti

destinati a soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, sono rinegoziabili. La rinegoziazione, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole, assicura condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico della impresa, ivi comprese le spese istruttorie.

4-quinquies. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione necessaria unitamente alla copia del documento di identità. In alternativa è consentita la presentazione in via telematica delle deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell'interessato. Resta fermo che la regolarizzazione delle citate deleghe o mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale. Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS, alle Amministrazioni pubbliche locali e alle Università e/o Istituti di istruzione universitaria pubblici e altri Enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati.

4-sexies. La sospensione di cui all'articolo 103 si applica altresì per i certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150, i cui corsi di formazione e/o esami finali necessari per il loro rinnovo non siano stati eseguiti alla data di pubblicazione del presente decreto legge.

4-septies. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: "assicurativa e fiscale" sono inserite le seguenti: "e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione"».

Conseguentemente:

All'articolo 60:

al comma 1, sostituire le parole: «20 marzo 2020» con le seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020»;

dopo il comma 1 inserire il seguente:

«2. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i mancati versamenti alla data del 16 marzo 2020 nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali

ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non danno seguito a procedimenti amministrativi e saruioni.»

All'articolo 61, comma 2, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«*r-bis*) imprese operanti in almeno uno dei seguenti settori: florovivaismo, vitivinicolo, pesca ed acquacoltura».

78.2

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

All'articolo 78, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

''5. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione.''

1-bis. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al comma 1 sono concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, alle condizioni e nei limiti previsti dal par. 3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali - punto 23 - della Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» n. C(2020) 1863 del 19.3.2020. Gli adempimenti previsti dal comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23, sono eseguiti al momento della quantificazione dell'aiuto.

1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, previa informativa alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sono adottate le ulteriori modalità di attuazione dei commi 1 e *1-bis*.

1-quater. In relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza Covid-19, al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, per l'anno 2020, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma *1-quinques* al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.

1-*quinquies*. I controlli da eseguire a cura delle amministrazioni che erogano risorse pubbliche di cui al comma 1-*quater*, al momento dell'erogazione del saldo, sono previsti dalle seguenti disposizioni:

- a) comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23;
- b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
- c) articolo 48-*bis* del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- d) articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

1-*sexies*. Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus Covid-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020».

78.3

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza COVID-19, all'articolo 10-*ter* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

''5. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione.''

1-*bis*. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al comma 1 sono concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, alle condizioni e nei limiti previsti dal par. 3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali - punto 23 - della Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» n. C(2020) 1863 del 19.3.2020. Gli adempimenti previsti dal comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23, sono eseguiti al momento della quantificazione dell'aiuto.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, previa infor-

mativa alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sono adottate le ulteriori modalità di attuazione dei commi 1 e 1-bis.

1-quater. In relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza Covid-19, al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, per l'anno 2020, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-*quinques* al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.

1-quinques. I controlli da eseguire a cura delle amministrazioni che erogano risorse pubbliche di cui al comma 1-quater, al momento dell'erogazione del saldo, sono previsti dalle seguenti disposizioni:

- a) comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23;
- b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
- c) articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- d) articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

1-sexies. Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus Covid-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020».

78.4

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BONGIORNO, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro Pisani, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:*

«1-bis. Al comma 10-ter dell'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data," sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020, sono sospesi fino a tale data le procedure di recupero per compensazione, nonché";

1-ter. All'articolo 3, del decreto legge 29 marzo 2019, n.27, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Al fine di consentire una maggiore trasparenza sulle importazioni di latte di vacca dall'estero, sono resi pubblici i dati e i documenti, con specifico riguardo ai nomi dei soggetti importatori, a qualsiasi titolo detenuti dal Ministero della salute, relativi ai flussi commerciali di latte e dei prodotti lattiero-caseari provenienti da Paesi non aderenti all'Unione europea ovvero oggetto di scambio intracomunitario.»;

b) *sostituire i comma 2, con il seguente:* "Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, in deroga alle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, in relazione al riconoscimento formale dell'emergenza COVID-19 come calamità naturale, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014.";

e) *Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19, i sottoprodotti di origine animale ottenuti dal latte come siero di latte e altri sottoprodotti del latte possono essere utilizzati per la produzione di biogas anche da impianti di biogas non autorizzati all'utilizzo dei Sottoprodotti di origine animale.».

Conseguentemente, al comma 1, dell'articolo 56, è aggiunto il seguente periodo: «Tale epidemia è riconosciuta anche come calamità naturale per il settore agricolo ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014».

78.5

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* "con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per in-

teressi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca» con le seguenti: «con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020 di cui 100 milioni di euro per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, e 30 milioni di euro per l'arresto temporaneo straordinario dell'attività di pesca»;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per l'anno 2020, è sospeso il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro consorzi».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

78.6

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire la parola: «100» con la parola: «200»;*

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per far fronte al danno di mancato reddito dovuto all'impossibilità di vendita dei prodotti deperibili derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese floricole e florovivaistiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo con una dotazione di 1 miliardo di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del Fondo, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) n.2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *'de minimis'* nel settore agricolo.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1,1 miliardi di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

78.7

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, SUDANO, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 2 sostituire le parole: «nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca» con le seguenti: «nonché per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura».

78.8

ABATE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2:*

1) *al primo periodo, dopo le parole «dell'attività di pesca» inserire le seguenti: «, anche mediante lo strumento del reddito di imposta»;*

2) *al secondo periodo, dopo le parole: «nel settore agricolo» inserire le seguenti: «e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura»;*

b) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che abbiano subito danni diretti o indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19, sono concessi mutui a tasso zero, della durata non superiore a 15 anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020. Per le finalità di cui al presente comma, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui.

2-ter. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura a certificazioni

non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.

2-quater. La disposizione di cui al comma *2-ter* costituisce norma di applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per i contratti di compravendita aventi ad oggetto prodotti agroalimentari che si trovano nel territorio nazionale.

2-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma *2-ter*, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 60.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma *2-ter*. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

2-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le disposizioni di cui agli articoli 30, comma *4-ter*, e 31, comma *3-ter*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola secondo le regole stabilite nello statuto e nei regolamenti della cooperativa.

2-septies. All'articolo 11, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alle imprese agricole";

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle imprese agricole".

2-octies. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prevista la effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della Azienda sanitaria locale.

2-novies. La visita medica di cui al comma 2-octies ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.

2-decies. L'effettuazione e l'esito della visita medica di cui al comma 2-octies devono risultare da apposita certificazione. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al presente comma.

2-undecies. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le Aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al comma 2-octies, non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso il giudizio di idoneità del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.

2-duodecies. Agli adempimenti previsti dai commi da 2-octies a 2-undecies si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-terdecies. All'articolo 83, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «fondi europei» sono inserite le seguenti: «o statali».

2-quaterdecies. I prodotti agricoli a lunga maturazione, i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetto di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché mediante l'annotazione in appositi registri.

2-quinquiesdecies. L'elenco dei prodotti di cui al comma 2-quaterdecies, le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri, nonché le modalità di registrazione della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

2-sexiesdecies. Al pegno rotativo di cui al comma 2-quaterdecies si applicano gli articoli 2786 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

2-septiesdecies. L'esonero di cui all'articolo 1, comma 503, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto, con i medesimi limiti anagrafici e modalità, anche con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1 gennaio 2019 e il 31 di-

cembre 2019, per un periodo massimo di ventiquattro mesi a decorrere dal 1 gennaio 2020.

2-octiesdecies. I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 luglio 2020. Per le dette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1 aprile e il 30 giugno. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.»;

e) dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

(Salvaguardia delle risorse stanziare in capitolo di bilancio)

1. In deroga all'articolo 34-bis, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di fare fronte ad arresti, rallentamenti e ritardi nella attuazione del cronoprogramma, in conseguenza dell'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19, per il periodo dal 2020 al 2022, le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.

Ai maggiori oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a 38,5 milioni per il 2020, 27, 5 milioni per l'anno 2021, 20,5 milioni per l'anno 2020 e 2,5 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

78.9

GIAMMANCO, PAPTHEU, SCHIFANI, SICLARI

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, e tenuto conto dei maggiori limiti di aiuto ammissibili indicati nella Comunicazione della Commissione europea n. C(2020) 1863, del 19 marzo 2020».

78.10

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese florovivaistiche, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un Fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020 per risarcire le imprese del settore dei danni subiti. Con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce i criteri e le modalità di attuazione del Fondo».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole «2.000 milioni» con le seguenti: «1.700 milioni».

78.11

FATTORI

Dopo il comma 2 aggiungere:

«2-bis. Entro 5 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, provvede all'aggiornamento dei codici dell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 ai fini dell'inserimento del settore della silvicoltura».

78.12

DE BONIS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al terzo comma sostituire le parole «50 milioni» con le seguenti: «55 milioni»;*

b) *dopo il terzo comma aggiungere il seguente:*

«3-bis. Una quota delle risorse finanziarie di cui al precedente comma, pari a 5 milioni di euro, sarà destinata alla distribuzione di prodotti ortofrutticoli».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

78.13

LA PIETRA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. (Pratiche sleali nel settore agroalimentare):

a) Nei contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli o agricoli-alimentari, è vietato all'operatore economico, che abusando della propria posizione dominante, si approfitti della condizione di difficoltà economica in cui versa il produttore agricolo, singolo o associato, per la diffusione del contagio del Covid-19, per procurarsi un indebito vantaggio economico o ingiustificatamente gravoso per l'altra parte.

b) Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui sopra, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro due-mila ad euro centomila.

L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.

Si applica l'articolo 62, commi 8 e 9, della legge 24 gennaio 2012, n. 1.

c) Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione promosse anche dalle categorie imprenditoriali presenti nel CNEL. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del CPC.

d) Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori, ai sensi della direttiva UE 2019/633 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/4/2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al Covid-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.

e) Costituisce pratica commerciale sleale suscettibile di risarcimento del danno, ove l'acquirente da produttore agricolo, singolo o associato, annulli o disdica ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il produttore non riuscirà a trovare una conveniente alternativa per commercializzare o utilizzare tali prodotti. Per preavviso breve si intende un preavviso inferiore a 10 giorni.

f) Costituisce pratica commerciale sleale suscettibile di risarcimento del danno, ove l'acquirente modifichi unilateralmente le condizioni di un accordo di fornitura di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza; al metodo, al luogo e ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti agricoli o alimentari, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi».

78.14

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura è riconosciuto per l'anno 2020 un contributo, in forma di voucher, di importo non superiore ad euro 10.000 finalizzato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per l'espletamento degli adempimenti periodici di natura contabile e fiscale, per gli adempimenti inerenti ai lavoratori dipendenti nonché per quelli relativi a servizi tecnici di supporto alla gestione dell'attività agricola, per i quali si ricorra alla prestazione di servizi da parte di soggetti a ci abilitati e sulla base di un rapporto contrattuale già in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo. Il contributo è erogato, a fronte della presentazione del documento fiscale relativo allo specifico servizio ricevuto e della documentazione che ne attesti il regolare pagamento, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. Per l'attuazione del presente comma è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020».

78.15

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Al fine di indennizzare i produttori del comparto florovivaistico, previa notifica alla Commissione europea ai fini della compatibilità con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, è istituito presso il Mipaaf un Fondo la cui dotazione iniziale è pari a 500 milioni di euro e che è destinato a compensare le imprese florovivaistiche per il mancato ricavo dalla vendita delle produzioni floricole e di piante vive occorso a causa dalle limitazioni imposte a seguito delle misure di contenimento del Covid-19.

3-ter. L'indennizzo spettante è pari all'80 per cento della riduzione di fatturato registrato nel periodo compreso tra il 21 febbraio ed il 30 aprile 2020 rispetto alla media del fatturato del medesimo periodo degli anni 2017, 2018 e 2019.

3-quater. La percentuale di cui al comma 3-ter è pari al 60 per cento della riduzione di fatturato per la produzione di piante vive.

3-quinquies. Con decreto del Mipaaf, da emanare entro 30 gg dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite

le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative e previa intesa con la Conferenza permanente dello Stato, delle Regioni e delle PP AA, sono fissate le modalità e la tempistica per la corresponsione dell'indennizzo.

3-*sexies*. I commi da 12 a 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti:

”12. Per gli anni 2020 e 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: *a)* ”sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; *b)* realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

13. La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117- *bis* del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

14. Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi da 3-bis a 3-*sexies* si provvede ai sensi dell'articolo 126.*

78.16

LA PIETRA

Dopo il comma 3, inserire il comma 4:

«4. Al fine di contrastare eventuali situazioni di crisi a danno di taluni comparti ortofrutticoli maggiormente esposti all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali un Fondo Nazionale con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, per finanziare interventi straordinari di ritiro dal mercato

di prodotti ortofrutticoli da destinare alla distribuzione gratuita a favore di soggetti bisognosi, effettuati nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2020.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Permanente tra lo Stato e le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i comparti interessati e sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del fondo.

Gli interventi sono finanziati previa autorizzazione da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE».

Conseguentemente il successivo comma 4 diventa comma 5.

78.17

DE BONIS

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per il periodo decorrente dalla pubblicazione del presente decreto-legge sino alla durata dell'emergenza da contagio COVID-19, nel limite complessivo di 4 milioni di euro, sono rimborsati i mancati introiti delle aziende zootecniche che producono latte a seguito del mancato accordo sul rispetto del prezzo contrattualmente stabilito con i caseifici e le centrali del latte.

I dati saranno acquisiti da Agea mensilmente attraverso i CAA operanti sul territorio secondo procedure stabilite dal Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari. Agea provvederà all'indennizzo previsto entro la fine del mese successivo alla presentazione delle domande.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di trasmissione della richiesta di rimborso».

Conseguentemente all'articolo 49, comma 8, le parole «80 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «76 milioni».

78.18

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al comma 14, dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "5.000", è sostituita dalla seguente: "10.000" ovunque ricorra;

b) al comma 14, lettera a), dopo le parole "strutture ricettive", sono inserite le seguenti: "e delle imprese turistiche" e le parole: "di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno alle proprie dipendenze fino a quindici lavoratori e delle imprese del settore agricolo";

c) al comma 14, la lettera b) è soppressa.

3-ter. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: "assicurativa e fiscale" inserire le seguenti: "e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione"».

78.19

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per far fronte alla perdita di reddito indotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nei riguardi delle aziende agricole, ubicate su tutto il territorio nazionale, che svolgono attività multifunzionali, ai sensi del decreto legislativo n. 228 del 2001, nonché attività di enoturismo, è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria di 100 milioni

di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti a seguito della sospensione dell'attività, disposta con provvedimenti governativi.

3-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3-quater. Una quota parte delle risorse del fondo, pari a 5 milioni di euro, è destinata per l'anno 2020 alla realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di promuovere il consumo di prodotti agricoli da filiera corta e sostenere lo sviluppo rurale dei territori.

3-quinquies. Per contrastare la diffusione del virus da Covid-19, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano, sentito il Ministero delle attività produttive, può disporre l'utilizzo delle eccedenze di vino e di distillati di vino e vinacce per la produzione di igienizzanti e disinfettati a base alcolica destinati ad uso domestico e personale.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

78.20

BATTISTONI, GASPARRI, SICLARI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di attuazione degli interventi compensativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, i danni arrecati alle produzioni agricole e zootecniche già oggetto della declaratoria di eccezionalità di cui al citato decreto legislativo n. 102 e non liquidati, sono formalmente riconosciuti come eventi eccezionali e di grave turbamento dell'economia ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche al fine di consentire alle imprese agricole interessate l'accesso prioritario alle risorse del Fondo di solidarietà nazionale nonché ad aiuti in forma diretta finanziati con risorse comunitarie o nazionali.».

78.21

CIRIANI, ZAFFINI, CALANDRINI

All'articolo 78, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Attesa l'impossibilità di svolgere l'attività di pesca per effetto della difficoltà di garantire a bordo delle imbarcazioni il rispetto dell'adeguata distanza di sicurezza, in considerazione delle perdite economiche riscontrate nel settore, al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, è riconosciuta in loro favore, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante il periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio delle annualità 2018 e 2019».

78.22

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA, COMINCINI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di due milioni di euro quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente: alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

Anno 2020: - 2 milioni di euro.

78.23

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Gli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) alle produzioni agricole sono formalmente riconosciuti come eventi eccezionali e di grave turbamento dell'economia ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche al fine di consentire alle imprese agricole interessate l'accesso ad aiuti in forma diretta finanziati con risorse comunitarie o nazionali.

3-ter. Al fine di proteggere le produzioni ortofrutticole dalla cimice marmorea asiatica e da altri organismi nocivi, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali autorizza l'utilizzo della sostanza attiva *clorpirifos metila*, per la durata di tempo non superiore a centoventi giorni, nel rispetto dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.».

78.24

BATTISTONI, SICLARI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) alle produzioni agricole sono formalmente riconosciuti come eventi eccezionali e di grave turbamento dell'economia ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, anche al fine di consentire alle imprese agricole interessate l'accesso ad aiuti in forma diretta finanziati con risorse comunitarie o nazionali.».

78.25

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di attuazione degli interventi compensativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, i danni arrecati alle produzioni agricole e zootecniche già oggetto della declaratoria di eccezionalità di cui al citato decreto legislativo n. 102 e non liquidati, sono formalmente riconosciuti come eventi eccezionali e di grave turbamento dell'economia ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche al fine di consentire alle imprese agricole interessate l'accesso prioritario alle risorse del Fondo di solidarietà nazionale nonché ad aiuti in forma diretta finanziati con risorse comunitarie o nazionali.».

78.26

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA, COMINCINI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. In considerazione della particolare situazione di emergenza dovuta al diffondersi dell'epidemia causata dal Covid-19 e in particolare al fine di continuare a garantire una adeguata fornitura di alcol etilico necessaria per la produzione di disinfettanti utili, è stanziato l'importo di 50 milioni per l'anno 2020, da destinare ai produttori e detentori di vino da tavola di produzione nazionale che cedono il proprio prodotto, detenuto alla data del 15 marzo 2020, a distillerie riconosciute nel territorio nazionale. Il relativo contributo erogato a favore dei produttori e detentori di vino per la cessione dei loro prodotti è fissato a 2,5 euro/grado/ettolitro. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decreto di natura non regolamentare, le relative disposizioni attuative.».

78.27

MANTOVANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

78.28

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA, COMINCINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 aggiungere, in fine, la seguente lettera: "f) per quanto riguarda la tutela del diritto all'alimentazione ed all'approvvigionamento di prodotti agricoli: le attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile."».

78.29

LA PIETRA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di indennizzare i produttori del comparto florovivaistico, previa notifica alla Commissione europea ai fini della compatibilità con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, è istituito presso il Mipaaf un Fondo la cui dotazione iniziale è pari a 500 milioni di euro e che è destinato a compensare le imprese florovivaistiche per il mancato ricavo dalla vendita delle produzioni floricole e di piante vive occorso a causa dalle limitazioni imposte a seguito delle misure di contenimento del Covid-19.

a) L'indennizzo spettante è pari all'80 per cento della riduzione di fatturato registrato nel periodo compreso tra il 21 febbraio ed il 30 aprile 2020 rispetto alla media del fatturato del medesimo periodo degli anni 2017, 2018 e 2019.

b) La percentuale di cui sopra è pari al 60% della riduzione di fatturato per la produzione di piante vive.

c) Con decreto del Mipaaf, da emanare entro 30 gg dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative e previa intesa con la Conferenza permanente dello Stato, delle Regioni e delle PP AA, sono fissate le modalità e la tempistica per la corresponsione dell'indennizzo.

d) I commi da 12 a 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono sostituiti dal testo seguente:

»Per gli anni 2020 e 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento

delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: *a)* "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; *b)* realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati. 15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126».

78.30

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 24, comma 1-*bis*, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole: "non superiori a 25.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiori a 100.000 euro"».

78.31

DE BONIS

Dopo il quarto comma inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 24, comma 1-*bis*, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre

2018, n. 132, le parole: "non superiori a 25.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiori a 50.000 euro"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro, per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

78.32

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

All'articolo 78, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. I saldi relativi all'anno 2019 riferiti alla Politica Agricola Comune (P AC) ed ai Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) sono versati entro il 31 marzo 2020 a tutte le imprese agricole incluse le imprese che non hanno ricevuto l'acconto. Viene comunque effettuata su ogni domanda una trattenuta del 7% sui versamenti relativi alla PAC, da liquidarsi entro il 30 giugno 2020 ad istruttoria completata.

4-ter. Per le annualità precedenti al 2019 non ancora liquidate viene versato entro il 15 aprile 2020 alle imprese agricole che hanno fatto domande relative alla PAC un acconto fino al 70% e alle imprese che hanno fatto domande relative ai PSR fino all'85%. I saldi sono liquidati entro il 30 giugno 2020 ad istruttoria completata.

4-quater. Un acconto del 70% per la PAC 2020 e dell'85% per i PSR 2020 sono erogati entro il 30 aprile 2020 con procedura automatica sulla base statistica delle domande presentate per la PAC 2019, verificando solo la qualifica di «agricoltore attivo». Le domande dovranno essere confermate e/o integrate e/o ridotte entro il 15 giugno 2020 pena la decadenza dal beneficio».

78.33

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo.»;

b) all'art. 91, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. L'informazione antimafia è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei re-

gimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo.’’».

78.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Proroga dell'efficacia dei decreti sull'indicazione del paese d'origine di alimenti)

1. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

2. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

3. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

4. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

78.0.2

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

(Proroga dell'efficacia dei decreti sull'indicazione del paese d'origine di alimenti)

1. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

2. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

3. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

4. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

78.0.3

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Emergenza epidemiologica da COVID-19 e interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà).

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole, singole o associate, anche in forma di cooperativa, agli allevatori ed ai pescatori, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, ubicate su tutto il territorio nazionale, che versano in difficoltà per cause conseguenti alle crisi di mercato, ulteriormente aggravate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, che siano in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è istituito un programma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione n. 2012/C296/02 della Commissione del 2 ottobre 2012.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono concessi, entro il limite di impegno di 200 milioni di euro per l'anno 2020, mutui di ammortamento a quindici anni, a tasso zero, contratti per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garanzia prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni,

a integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. La garanzia è concessa al 100 per cento del finanziamento.

4. Per la concessione dei mutui il richiedente presenta alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività dell'impresa, le cui produzioni siano di qualità e tengano anche conto della tutela e del miglioramento dell'ambiente naturale.

5. L'importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria.

6. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condizioni di funzionamento delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al presente articolo, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 30 per cento.

7. Nei confronti delle imprese di cui al comma I sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2020.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni da essa recate.

9. Ai maggiori oneri previsti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge n. 196 del 2009 e quanto ad altri 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009».

Art. 63.**63.0.3**

MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Helicopter money)

1. A supporto di tutte le famiglie e coppie di fatto e comunque a ogni nucleo familiare, a prescindere dalla composizione e senza limite di numero dei medesimi componenti, riconosciuto il *benefit* economico di sostegno pari alla somma di 10.000,00 una *tantum* per ogni nucleo familiare. Tale *benefit* riguarda indistintamente tutti i nuclei familiari anzidetti che abbiamo dichiarato un reddito lordo annuo complessivo non superiore a euro 200.000, in uno dei tre anni precedenti all'anno in corso.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 1».

Art. 78.**78.0.4**

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Emergenza epidemiologica da COVID-19 e moratoria per le aziende agricole e per gli imprenditori agricoli, nonché sospensione delle attività di riscossione coattiva)

1. In seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla persistente grave crisi di mercato, alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, compresi gli allevatori ed i pescatori, che siano in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi a tasso zero e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

3. È sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per l'espropriazione immobiliare promossa nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.

4. Fino alla data di cui al comma 3 del presente articolo è altresì sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.

6. Ai maggiori oneri previsti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge n. 196 del 2009 e quanto ad altri 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009».

78.0.5

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

(Taglio del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG)

1. Al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, i datori di lavoro che non ricorrono alla Cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario beneficiano di una riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese nella misura dell'80% del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario.

2. Possono richiedere di accedere al beneficio di cui al comma 1, nell'anno 2020:

a) le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20% del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019;

b) le imprese costituite da meno di 18 mesi che autocertifichino di aver registrato nel mese precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20% del fatturato medio mensile del trimestre novembre 2019 - gennaio 2020.

3. Il beneficio di cui al presente articolo ha una durata massima di nove settimane.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 1 mese dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le misure di riduzione del carico fiscale gravante sulle imprese di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 3.000 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

78.0.6

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Misure per il sostegno del settore florovivaistico)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo nazionale, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte ai danni diretti e indiretti e alla perdita di reddito dei produttori florovivaistici derivante dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese del medesimo comparto produttivo.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi, con particolare riferimento all'agevolazione di finanziamenti bancari nel limite di 5 milioni di euro, conseguenti alla riduzione di fatturato nel periodo compreso tra il 21 febbraio e il 30 aprile 2020.

3. Il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992 n. 185 è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per gli interventi a favore delle imprese florovivaistiche.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

5. Dopo il quarto comma inserire il seguente:

''4-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: 'Per l'anno 2020' e 'non superiore a 5.000 euro' sono sostituite dalle seguenti: 'Per l'anno 2021' e 'non superiore a 10.000 euro''.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126».

78.0.7

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Rinegoziazione dei mutui e rateizzazione dei canoni)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i mutui e i finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., a partire dal termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario da COVID-19 sono rinegoziabili per consentire un ammortamento a lungo termine ovvero con durata non inferiore a 25 anni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze stipula un'apposita convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana, e istituisce un apposito plafond presso la Cassa Depositi e Prestiti S. p. A. per la concessione della garanzia fideiussoria all'atto della rinegoziazione del debito.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas di versi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, a competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la rateizzazione in non meno di 60 mesi della fattura di conguaglio.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

78.0.8

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Rateizzazione debiti INPS)

1. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, è sospesa, per sessanta mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS).

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al comma precedente possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di trentasei mesi al tasso legale. È fatta salva la possibilità di richiedere nuove rateizzazioni in presenza di dilazioni già in essere.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

78.0.9

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(IMU agricola)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

''5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle entrate comunali non riscosse a seguito della vicenda della cosiddetta «IMU agricola» per gli anni 2014 e 2015, per i comuni di cui al decreto

legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34 e successive modificazioni e di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 21 novembre 2017 - 2 febbraio 2018, n. 17, ancorché per tali entrate comunali gli avvisi di accertamento siano stati inviati o risultino ancora da inviare ai contribuenti oltre la data del 31 dicembre 2018'».

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

78.0.10

MALLEGNI, GASPARRI, DAMIANI, RONZULLI, MOLES, BERARDI, TOFFANIN, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo il comma 683 aggiungere i seguenti:

''683-bis. La durata di cui al comma precedente è aumentata a quaranta anni per coloro che, nell'ultimo biennio hanno direttamente utilizzato la concessione e a cinquanta anni se il reddito del concessionario è, per sé e per il proprio nucleo familiare, esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione.

683-ter. Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime''».

78.0.11

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Misure per il sostegno del settore florovivaistico)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo nazionale, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte ai danni diretti e indiretti e alla perdita di reddito dei produttori florovivaistici derivante dall'emergenza COVID-19 e per

assicurare la continuità aziendale delle imprese del medesimo comparto produttivo.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo».

78.0.12

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

(Disposizioni in materia di DURC per le imprese agricole)

1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività imprenditoriali, derivanti dalla diffusione del contagio da coronavirus, fino al 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni relative alla richiesta e al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva in tutti i settori in cui lo stesso è richiesto».

78.0.13

BATTISTONI, SERAFINI, CALIGIURI, LONARDO, MANGIALAVORI, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.78-bis.

(Proroga adeguamento Uniemens)

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2021"».

78.0.14

MALLEGNI, GASPARRI, DAMIANI, RONZULLI, MOLES, BERARDI, TOFFANIN, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo il comma 682 aggiungere i seguenti:

''682-bis. Al fine di garantire la continuità nella tutela e nella custodia delle coste italiane affidate in concessione, i provvedimenti di anticipata occupazione di cui all'art. 38 del regio-decreto 30 marzo 1942, n. 327 rilasciati per la stagione balneare 2019 sono validi ed efficaci sino al 30 ottobre 2023, a condizione che il titolare del provvedimento di anticipata occupazione abbia depositato entro il 31 dicembre 2018 una istanza di rinnovo o di rilascio di nuove concessioni demaniali marittime disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e che il relativo procedimento amministrativo non si sia concluso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

682-ter. Le subconcessioni di cui all'articolo 45-bis del regio-decreto 30 marzo 1942, n. 327, vigenti alla data del 31 dicembre 2019, sono valide ed efficaci sino al 31 dicembre 2023, salvo diversa volontà del concessionario''».

78.0.15

GIROTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Misure in favore delle imprese di corriere espresso).

1. In relazione all'attività di distribuzione e consegna dei generi definiti di prima necessità ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, Allegato 1, esclusivamente per il periodo di vigenza dello stato di emergenza per l'epidemia di Covid-19, i servizi svolti dalle imprese di corriere espresso, titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono considerati servizi pubblici essenziali, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146».

Art. 79.**79.1**

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, alle imprese titolari di Licenza di Vettore Aereo rilasciata dall'ENAC che esercitano servizi di trasporto pubblico passeggeri di linea con aeromobili di capacità superiore ai 19 posti sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell'attività. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea».

79.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

- *al comma 2, sostituire le parole:* «imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac che, alla data di emanazione del presente decreto-legge, esercitano oneri di servizio pubblico,» *con le seguenti:* «imprese italiane titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac»;

- *al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si impegna all'aumento di capitale della società di cui al comma 3, ricercando soci e partner commerciali nel settore dell'aviazione commerciale, ponendo come condizione necessaria alla partecipazione la salvaguardia e il potenziamento dell'attuale *hub* della società di cui al comma 3.»;

- *dopo il comma 4 inserire i seguenti commi:*

«4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari gli schemi dei decreti non regolamentari, di cui al comma 4, ai fini dell'espressione, entro trenta giorni dalla trasmissione, di un parere vincolante ai fini della loro adozione.»

4-ter. La nuova società costituita ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo è tenuta al mantenimento dei livelli occupazionali di tutte le aree di *business* di Alitalia - Società Aerea Italia S.p.A. e di Alitalia Cityliner Sp.A. entrambe in amministrazione straordinaria, valutando altresì l'eventuale impiego del personale di altre società di trasporto aereo operanti sul territorio nazionale e attualmente in liquidazione.»;

- al comma 7 sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «700 milioni»;

- sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

- quanto a 500 milioni per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 126;

- quanto a 200 milioni per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

79.3

RONZULLI, DAMIANI, SICLARI

Al comma 2, sopprimere le parole: «, esercitano oneri di servizio pubblico,».

79.4

LUPO, DI GIROLAMO, RICCIARDI, FEDE, COLTORTI, D'ARIENZO, ALFIERI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le misure a compensazione dei danni di cui al comma 2 sono riconosciute altresì agli operatori nazionali in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Enac, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti. Con il decreto di cui al me-

desimo comma 2 sono definite le modalità di applicazione della presente disposizione.».

79.5

IL RELATORE

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: «rilevanti».

79.6

MOLES, SICLARI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. La maggiorazione dell'aliquota IRES prevista dall'articolo 1, comma 716 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 per i periodi di imposta 2019, 2020, 2021, non si applica al reddito derivante dalle attività svolte sulla base di concessioni di gestione aeroportuale.»

Conseguentemente alla Rubrica, dopo le parole: «trasporto aereo» aggiungere le seguenti: «e le gestioni aeroportuali».

79.0.1

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Differimenti di termini a salvaguardia degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili)

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19:

a) il termine di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale FER 4 luglio 2019 per l'entrata in esercizio impianti di produzione cui viene riconosciuta la tariffa incentivante di cui al decreto FER 23 giugno 2016 è prorogato di 240 giorni;

b) i termini di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale FER 23 giugno 2016 per l'entrata in esercizio impianti di produzione sono prorogati di 240 giorni;

c) le date delle procedure di asta e registro dal numero 3 al numero 7 della tabella n. 1 dell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale FER 4 luglio 2019 sono prorogate di 240 giorni;

d) le scadenze dei provvedimenti autorizzativi finali, dei pareri, nulla osta e ogni termine di scadenza e decadenza di titoli e sub procedi-

menti di ogni tipo già rilasciati o/e assentiti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, previsti dal D.P.R 6 giugno 2001, n. 380, dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 per la realizzazione dei progetti in essi previsti, sono prorogate di 12 mesi.».

79.0.2

RUSPANDINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 79-bis.

(Misure per i servizi di linea interregionali di competenza statale)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei servizi di linea interregionali di competenza statale, fino alla data del 31 dicembre 2020, in deroga alle procedure previste dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e dal decreto del Ministro dei trasporti 1 dicembre 2006, n. 316, e purché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sulla circolazione, le modifiche e le riduzioni dei servizi di linea autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti possono essere adottate dal vettore, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero stesso e all'utenza.

2. La deroga del comma 1 non si applica nel caso di integrale cessazione del servizio».

79.0.3

MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 79-bis.

(Misure urgenti per la chiusura dei porti interessati al fenomeno dell'immigrazione)

1. Per l'intero periodo emergenziale da COVID-19, al fine di contrastare il fenomeno migratorio e contestualmente salvaguardare la tutela alla salute dei cittadini italiani, sono chiuse le attività ricettive dei porti ed è altresì vietato il transito e la sosta di navi, imbarcazioni e natanti nel mare territoriale, salvo quelle militari o governative, con a bordo immigrati clandestini.

2. Le violazioni di cui al comma 1 prevedono il pagamento di una multa di 10.000 euro per ogni clandestino trasportato».

Art. 65.**65.12**

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO, BUCCARELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «di immobili rientranti nella categoria catastale C/1», *con le seguenti:* «di immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, C/10 D/2 e D/8, purché questi ultimi siano destinati alla vendita al dettaglio, alla prestazione di servizi e/o alla somministrazione di alimenti e bevande».

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai soggetti esercenti attività d'impresa nonché ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. I 03, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020.

1-ter. Viene riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale delle strutture turisticoricettive (alberghiere ed all'aria aperta) e degli impianti termali o dell'Importo pagato dal gestore delle predette strutture ed impianti a titolo di corrispettivo per l'affitto d'azienda».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole «2.000 milioni» con le seguenti «500 milioni».

Art. 80.**80.1**

SUDANO, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

1. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Per le assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle aree di crisi industriale complessa individuate ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, realizzate dalle imprese operanti nei settori di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, anche costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative di cui all'articolo 2511 e seguenti del codice civile, e le società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, è riconosciuto per tre anni un credito d'imposta fino ad integrale concorrenza degli importi dovuti per contribuzioni alla previdenza obbligatoria ed agli oneri per assicurazioni obbligatori contro gli infortuni in relazione alle stesse assunzioni.

1-ter. Alle imprese di cui al comma 1-bis del presente articolo è riconosciuta la deduzione integrale dei costi delle retribuzioni del personale dipendente assunto nell'ambito delle previsioni di cui al detto comma 1-bis ai fini della determinazione della base imponibile del tributo di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1-quater. Per le finalità di cui ai commi 1-bis e 1-ter di cui al presente articolo, a copertura delle minori entrate per gli enti gestori della previdenza obbligatoria e per le regioni e province autonome, si provvede per il triennio 2020/2022 mediante riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, entro il limite annuale di 40 milioni di euro, nonché mediante la destinazione delle economie rinvenienti per somme non impegnate a valere sui programmi di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

2. Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che per ragioni non imputabili alle stesse, non abbiano già proceduto agli adempimenti di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, provvedono alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2019, entro il termine tassativo del 31 maggio 2020. Per le imprese che non presentino le dichiarazioni entro il termine indicato dal presente comma il Ministero dello sviluppo economico procede, entro i successivi sessanta giorni, ad accertare la decadenza dei benefici».

Art. 81.

81.1

DE BONIS

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo in ogni caso che la campagna elettorale si svolga in un periodo in cui è consentita la massima partecipazione dei cittadini.».

Art. 82**82.1**

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

82.2

DE BONIS

Sopprimere l'articolo.

82.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti commi:

«7. Al fine di semplificare ed accelerare i lavori del Piano Banda Ultralarga nelle aree bianche il concessionario avvia immediatamente il servizio nei comuni completati, anche nelle more del collaudo, che sarà effettuato nelle forme ordinarie al termine dell'attuale periodo emergenziale.

8. La Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di velocizzare i lavori nelle aree bianche del Piano Banda Ultralarga può nominare il Presidente della Regione/Provincia Autonoma commissario straordinario anche per l'acquisizione di permessi concessori da parte di enti e società.

9. Al fine di velocizzare i lavori e l'avvio del servizio, il Concessionario per la realizzazione e la gestione del Piano Banda Ultralarga nelle aree bianche, può affidare anche ad altri soggetti, oltre a quello individuato in sede di gara, i servizi di progettazione a livello territoriale indi-

viduando in forma diretta o con modalità semplificate almeno un soggetto in ogni regione o provincia autonoma.

10. Terminata l'emergenza e comunque entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, presenta un piano per la costituzione di una rete unica di banda ultralarga a livello nazionale, anche prevedendo la convergenza delle reti esistenti. Il Piano dovrà acquisire l'intesa in sede di Conferenza Unificata.

11. Al fine di dare avvio all'intervento di infrastrutturazione nelle aree grigie servite da almeno un operatore e delle aree dichiarate grigie in fase di consultazione pubblica ma non ancora servite dagli operatori, il Ministero dello Sviluppo Economico richiede il parere positivo per aiuti di stato alla Commissione Europea informata urgente, vista l'attuale emergenza sanitaria in atto.

12. Al fine di garantire la piena operatività di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado si richiede di trasferire alle regioni/province autonome le risorse ad esse dedicate per connettività e fibra ottica, previste da apposita Delibera CIPE (voucher per incentivo alla domanda), affinché sia garantita una connessione a banda ultralarga per tutte le scuole entro l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, assicurando una gestione anche da remoto dell'offerta didattica .

13. Nel caso in cui l'emergenza Covid-19 si ripercuota negativamente sui tempi di attuazione del Piano Banda Ultra Larga nelle aree bianche del Paese, già pesantemente compromessi dai ritardi in essere, il Governo si impegna a salvaguardare le Amministrazioni Regionali da ogni pregiudizio economico derivante da tali ritardi dell'esecuzione - in particolare rispetto alle risorse cofinanziate dalla Regioni con fondi europei - e a rendere disponibile identiche somme compensative per la prosecuzione dell'infrastruttura BUL, al fine di garantire il completamento delle sue opere secondo la originaria dotazione di spesa prevista.

14. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al termine dell'emergenza le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche non potranno realizzare campagne commerciali straordinarie di contrattazione di servizi di comunicazione elettronica che richiedano la portabilità del numero, nella misura in cui ciò implichi la necessità degli utenti di spostarsi fisicamente verso i centri di attenzione al pubblico ovvero se ciò comporti l'intervento fisico di tecnici per mantenere la continuità del servizio in fase di migrazione tra Operatori diversi. Sono altresì sospese tutte le operazioni di portabilità di numeri fissi e mobili nonché la generazione di nuovi numeri che non siano in corso, salvo nel caso sia necessario all'attivazione di nuove connessioni.».

82.4

D'ARIENZO, ASTORRE, FERRAZZI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:

«6-bis. Le installazioni di apparati con tecnologia LTE o sue evoluzioni o altre tecnologie utili allo sviluppo delle reti di banda ultra-larga mobile e *Fixed Wireless Access* su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche radioelettriche degli impianti di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, effettuate al fine di adempiere alle disposizioni di cui al presente articolo, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

6-ter. All'articolo 87-ter, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo," sono inserite le seguenti parole: "e modificchino le caratteristiche radioelettriche e";

b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: "I medesimi organismi di cui al primo periodo si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione.".

6-quater. Al fine di dare esecuzione ai commi 2, 3, 4 e 5 che precedono, anche in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti adottati dagli enti locali, è consentito, alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione mediante presentazione di apposita autocertificazione all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti ad effettuare i controlli. A tutti i procedimenti amministrativi necessari per potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi non si applica l'articolo 103 del presente decreto e si intendono assunti con il silenzio assenso dell'amministrazione competente decorsi cinque giorni dalla data di presentazione dell'autocertificazione o di qualunque altro atto di avvio del procedimento. Tali interventi dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza e del Codice della Strada relativamente alla viabilità, previa comunicazione alla polizia locale».

82.5

COLTORTI, DI GIROLAMO, RICCIARDI, LUPO, FEDE, ROMANO

Dopo il comma 6 aggiungere, infine, i seguenti:

«6-bis. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni

elettroniche devono astenersi dal realizzare campagne commerciali straordinarie di contrattazione di servizi di comunicazioni elettroniche che richiedano la portabilità del numero, qualora ciò implichi la necessità degli utenti di recarsi presso i centri di attenzione al pubblico, ovvero qualora ciò comporti l'intervento fisico di tecnici per mantenere la continuità del servizio in fase di migrazione tra operatori diversi.

6-ter. Sono altresì sospese tutte le operazioni di portabilità di numeri fissi e mobili, nonché la generazione di nuovi numeri che non siano in corso, salvo nel caso sia necessario all'attivazione di nuove connessioni.».

82.0.1

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

(Trasmissione telematica)

1. Per le attività commerciali, artigianali o agricole, comprese quelle che effettuano attività di distribuzione ambulante o a domicilio, gestite da titolari di partita IVA con sede operativa in zone svantaggiate, come individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è differito al 1 gennaio 2022.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, e pari a 30 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.».

82.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

(Traffico telefonico extra-soglia)

1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al termine dell'emergenza gli operatori mobili, con riferimento ai piani tariffari che prevedono un plafond di traffico dati tariffato a forfait (di tempo o di volume), permettono agli utenti finali di utilizzare soluzioni informatiche e trasmissioni dati senza vincoli di consumo.»

82.0.3

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in materia di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G)

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da "quando posti in essere" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è sospesa fino al 31 gennaio 2022";

b) i commi 2-bis, 3, 3-bis, 4 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

"3. È istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una Commissione composta da esperti del settore, volta a:

a) promuovere uno studio preliminare sugli effetti biologici delle radiofrequenze 4G e 5G sulla sicurezza della salute pubblica;

b) promuovere iniziative normative dirette a disciplinare e modificare la normativa vigente relativa alla protezione della salute pubblica dalle radiazioni non ionizzanti ispirata alle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione delle radiazioni non ionizzanti ed in particolare della raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz;

c) promuovere un monitoraggio degli effetti dei campi elettromagnetici sulla sicurezza della salute pubblica per ridurre il rischio sanitario;

d) promuovere o studio e la ricerca di tecnologie più sicure meno pericolose ed alternative al *wireless* come il cablaggio ed il Li-Fi.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato dell'attuazione della presente articolo, elencando gli interventi effettuati ed i poteri esercitati per assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale nonché della sicurezza della salute pubblica.'».

Conseguentemente, la lettera o) è soppressa.

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 83.

83.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

All'articolo sostituire i commi da 1 a 10 e 20, con i seguenti:

«1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, la celebrazione delle udienze e degli incontri di mediazione già fissati, nonché il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie, a quelle amministrative, in materia di lavoro e dei procedimenti di mediazione sono sospesi fino al 15 aprile 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, secondo quanto

previsto della legge 7 ottobre 1969, n. 742, come modificata al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. Le attività processuali sono limitate esclusivamente a procedimenti che incidono sulle libertà delle persone. Tutti i termini processuali compresi quelli di impugnazione sono sospesi per tutte le giurisdizioni, anche laddove non sia stata fissata udienza. Per le udienze relative a procedimenti urgenti, o con imputati detenuti o comunque che non possano beneficiare della sospensione a norma delle disposizioni ora elencate, debbono essere osservate le cautele sanitarie di cui al presente decreto e alle precedenti disposizioni. Le udienze già previste in tale periodo sono rinviate d'ufficio a data che sarà comunicata alle parti a cura delle cancellerie competenti. Tutte le udienze già previste nel periodo di sospensione e quelle fissate dopo il periodo di sospensione devono essere a orario fisso. I termini da calcolarsi a ritroso, scadenti nel periodo di cui al precedente periodo, sono differiti in modo che la relativa decadenza coincida con la data del 16 aprile.

1-bis. Per consentire la definizione dei procedimenti sospesi ai sensi del presente decreto, salvaguardando la durata ragionevole di cui al secondo comma dall'articolo 111 della Costituzione il Ministro della Giustizia provvede:

a) a completare i ruoli del personale amministrativo dell'Amministrazione della giustizia come previsto dalle rispettive piante organiche attingendo alle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 dei concorsi per le assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di Assistente giudiziario, già inserite nei piani assunzionali approvati e finanziati per il triennio 2019- 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio per il 2020);

b) mediante nuove assunzioni a completare i ruoli dei magistrati come previsto dalle rispettive piante organiche, bandendo un concorso straordinario.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, lettera b), pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

83.2

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, SICLARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole «15 aprile» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «30 aprile».*

b) *Il comma 2 è così sostituito:* «Dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, secondo quanto previsto dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742».

c) *Il comma 3 è soppresso.*

d) *Al comma 6, le parole «16 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio».*

e) *Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:*

«15-bis. Dal 9 marzo al 30 giugno 2020, i difensori possono procedere, nell'interesse dei loro assistiti, al deposito di atti per il tramite degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, pubblicati sul sito internet www.indicepa.gov.it, ovvero gli indirizzi di posta elettronica certificata che saranno comunicati dagli Uffici giudiziari. La disposizione si applica soltanto per i procedimenti penali, pendenti in ogni fase e grado, e il difensore dovrà necessariamente indicare - sia nel testo, sia nell'allegato - il riferimento del procedimento, l'eventuale data di udienza e l'ufficio giudiziario cui è diretto».

83.3

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole «15 aprile 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2020»;*

b) *al comma 2, le parole «15 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2020»;*

c) *al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Si intendono anche sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la comunicazione delle osservazioni e richieste di cui al comma 7 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché per la produzione delle deduzioni difensive di cui al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»;*

d) *dopo il comma 2, inserire il seguente comma:*

«2-bis. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intendono sempre cumulabili con il periodo di sospensione dei termini di cui al precedente comma 2».

83.4

GINETTI, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Ai commi 1 e 2 le parole «15 aprile 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti «31 maggio 2020»;

2. Al comma 2:

a) dopo le parole «per le impugnazioni», sono aggiunte le seguenti parole: «, per le opposizioni a sanzioni amministrative dinanzi ad ogni Autorità»;

b) dopo le parole «tutti i termini procedurali» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli per la proposizione della querela»;

c) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti innanzi alle Commissioni tributarie dell'articolo 6, comma 3 e dell'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la notifica di ricorso in primo grado, la notifica dell'appello presso le Commissioni tributarie regionali e le Commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano, la notifica di ricorso in Cassazione, l'iscrizione a ruolo delle somme, la riassunzione, la presentazione delle memorie, la costituzione in giudizio del ricorrente appellante e della parte appellata, la sospensione della fissazione dell'udienza per la sospensione degli effetti di tutti gli atti impositivi da parte delle Commissioni Tributarie, la sospensione della fissazione delle udienze per la conciliazione giudiziale, la sospensione dei termini per il deposito di memorie, documenti, compresi gli atti di integrazione dei motivi nel processo tributario, la sospensione dei termini per la chiamata in causa dei coobbligati in relazione al litisconsorzio necessario, la sospensione dei termini per la interruzione dei processi tributari in dipendenza di procedure concorsuali o di decesso del ricorrente e del difensore, a norma di legge, la sospensione dell'iscrizione a ruolo straordinario di somme per pericolo nel ritardo nella esecuzione di prestazioni patrimoniali, contesto delle procedure concorsuali fatta salva la loro urgenza determinata da motivazioni di carattere penale e comunque debitamente autorizzate dagli organi competenti, la riscossione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in dipendenza di atti urgenti stipulati nelle more della sospensione, e, in genere, tutti i termini procedurali.»;

3. Al comma 7, lettera f), le parole «che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti» sono sostituite dalle seguenti: «anche qualora richiedano la presenza di soggetti diversi dalle parti quali testimoni e consulenti tecnici d'ufficio.»;

4. Al comma 20:

a) le parole «entro il 9 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge»;

b) aggiungere infine il seguente periodo: «Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata al comma 1, i termini per la definizione di procedimenti di risoluzione delle controversie in materia tributaria. Si

intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per i procedimenti di autotutela di cui all'articolo 2-*quater* del decreto-legge 20 settembre 1994, n. 564, di acquiescenza di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di accertamento con adesione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di reclamo e mediazione di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di definizione agevolata delle sanzioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e delle eventuali rate in pagamento per le definizioni già intervenute, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia tributaria».

5. Dopo il comma 22 sono aggiunti i seguenti:

«22-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ovunque ricorrano, le parole "i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis) sono sospesi fino al 31 maggio 2020 i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere ai sensi degli articoli 161, commi 4 e 6, 182-bis, comma 6 e 182-septies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

22-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 16-bis comma 1 del decreto-legge 18 ottobre 2012 si applicano anche ai procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi alla Corte di Cassazione e al Giudice di pace a decorrere dal 30 aprile 2020».

83.5

SUDANO, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Il comma 2 è così sostituito:

«2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni, per le opposizioni a sanzioni amministrative dinanzi ad ogni Autorità e, in genere, tutti i termini procedurali, nonché quelli per la proposizione della querela. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa

durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie di cui agli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Dal 9 marzo al 15 aprile 2020, ovvero fino al 30 giugno 2020 nel caso in cui i capi degli uffici giudiziari adottino le misure di cui al comma 7, lettera a) o b), i difensori possono procedere, nell'interesse dei loro assistiti, al deposito di atti per il tramite degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, pubblicati sul sito internet *www.indicepa.gov.it*, ovvero gli indirizzi di posta elettronica certificata che saranno comunicati dagli Uffici giudiziari. La disposizione si applica soltanto per i procedimenti penali, pendenti in ogni fase e grado, e il difensore dovrà necessariamente indicare - sia nel testo, sia nell'allegato - il riferimento del procedimento, l'eventuale data di udienza e l'ufficio giudiziario cui è diretto».

Dopo il comma 22 sono aggiunti i seguenti:

«23. Nel periodo di tempo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 luglio 2020, in deroga temporanea all'articolo 2113 del codice civile e fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del codice di procedura civile, la conciliazione delle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile può essere svolta in forma di negoziazione assistita dagli avvocati delle parti, con procura rilasciata ai sensi dell'articolo 185 del codice di procedura civile, anche in modalità telematica, senza che la stessa costituisca condizione di procedibilità dell'azione. La sottoscrizione delle parti in calce al verbale di conciliazione può avvenire mediante attestazione firmata digitalmente dagli avvocati che le assistono, scambiata a mezzo posta elettronica certificata.

24. Nei casi di cui al comma precedente, la procura rilasciata ai sensi dell'articolo 185 del codice di procedura civile può essere conferita in formato digitale anche attraverso documento sottoscritto e poi trasmesso dalla parte di cui l'avvocato attesti l'autografia.

25. Nel periodo di tempo di cui al comma 23, le transazioni nel corso del giudizio sono sottoscritte digitalmente dagli avvocati con procura rilasciata ai sensi dell'articolo 185 del codice di procedura civile e sono incluse dal giudice nel verbale di udienza».

83.6

FERRO, SICLARI

Al comma 2, dopo le parole: «e penali» aggiungere le seguenti: «, in conformità alle disposizioni dettate in materia di sospensione feriali dei termini ai sensi dell'art. 1 della legge 742/1969».

83.7

VALENTE, RIZZOTTI, LEONE, ANGRISANI, CASOLATI, CONZATTI, DE LUCIA, FANTETTI, GINETTI, LAFORGIA, MAIORINO, MATRISCIANO, PAPTHEU, Pietro PISANI, RAMPI, RAUTI, RUFA, UNTERBERGER, VONO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «per le impugnazioni» inserire le seguenti: «ivi incluse le impugnazioni delle espulsioni e dei dinieghi di protezione internazionale nei casi in cui la parte ricorrente dichiara di essere vittima di tratta, di violenza domestica o di genere».

83.8

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sono sospesi per la stessa durata indicata all'articolo 67 i termini per la proposizione e il deposito dei ricorsi e degli appelli innanzi le commissioni tributarie, nonché delle istanze di riassunzione; sono altresì sospesi per la medesima durata i termini per presentare istanza di accertamento con adesione, nonché i termini relativi ai procedimenti di accertamento con adesione e ai procedimenti di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 546/92 in corso alla data del 9 marzo 2020, nonché ogni altro termine relativo al contenzioso tributario e agli istituti deflattivi del contenzioso medesimo.».

83.9

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «Sono altresì sospesi i termini extragiudiziali previsti dall'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per l'impugnazione dei licenziamenti».

83.10

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Al fine di scongiurare il rischio che risultino lesi i diritti dei contribuenti, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso fino al 31 luglio 2020 e riprende, salvo proroghe, a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di cadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.»;

b) *dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Alla legge 27 luglio 1978, n. 392 recante "Disciplina delle locazioni di immobili urbani" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis) il preavviso di recesso è di 3 mesi se i gravi motivi sono riconducibili alla cessazione dell'attività o a conseguenze finanziarie o economiche, riconducibili alla malattia «Covid-19» dichiarata pandemica dall'Organizzazione mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020";

b) le previsioni di cui all'articolo 55 sono applicabili a tutti i contratti di immobili urbani per uso diverso da quello abitativo quando la parte conduttrice esercita una attività di impresa, professionale o di Enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

c) a far data dall'entrata in vigore della presente legge, e per un quadriennio il termine di giorni 90 di cui al comma 2 dell'articolo 55 è sempre prorogato nel caso di accesso garanzie prestate al conduttore dallo

Stato, Enti locali od altri soggetti pubblici o privati quale aiuto per far fronte alle conseguenze dell'emergenza virus Covid-19 e non oltre 6 mesi rispetto al prevedibile pagamento.

d) È applicabile il termine di 12 mesi riservato ai casi eccezionali di cui all'articolo 56 se le ragioni per le quali viene disposto il rilascio sono conseguenza del mancato pagamento del canone derivante dallo stato di emergenza del virus Covid-19.

e) All'articolo 56 ultimo comma è aggiunto il seguente: «la procedura di rilascio è in ogni caso sospesa in presenza di garanzie prestate al conduttore dallo Stato, Enti locali od altri soggetti pubblici o privati per far fronte alle conseguenze dell'emergenza virus Covid-19».

83.11

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospeso, per l'anno 2020, il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti amministrativi e penali, anche esecutivi, per violazioni delle norme edilizie, paesaggistiche e dei vincoli demaniali, relative all'area demaniale del comprensorio denominato "Falconera" nel Comune di Caorle.».

83.12

UNTERBERGER, STEGER

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di matrimonio o di affinità»;», inserire le seguenti: «prime udienze in cause di separazione e tutte le cause riguardanti la tutela dei diritti di minori;».

83.13

NUGNES

Al comma 3, lettera a):

- *eliminare le parole:* «procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea»;

- *dopo le parole:* «grave pregiudizio alle parti.» *Aggiungere le seguenti parole:* «non rientrano in questa categoria i procedimenti relativi alle impugnazioni delle decisioni in materia di protezione internazionale e delle decisioni adottate ai sensi del Regolamento europeo n. 603/2013».

83.14

VALENTE, RIZZOTTI, LEONE, ANGRISANI, CASOLATI, CONZATTI, DE LUCIA, FANTETTI, GINETTI, LAFORGIA, MAIORINO, MATRISCIANO, PAPTHEU, Pietro PISANI, RAMPI, RAUTI, RUFA, UNTERBERGER, VONO

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «del fermo,» *inserire le seguenti:* «dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare,».

83.15

SCHIFANI, GIAMMANCO, SICLARI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Per gli assegni presentati per il pagamento, a partire dal 10 marzo 2020 e fino alla data indicata nell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 o successivamente prorogata, nonché per i soggetti indicati dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, presentato per il pagamento a far data dal 22 febbraio 2020, per i quali sia stato levato il protesto perché privi di provvista, si applicano le disposizioni che seguono:

a) non si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990 n. 386 e le sanzioni accessorie previste dall'articolo 5 della stessa legge; non è dovuta la penale prevista nell'articolo 3 della stessa legge;

b) il termine previsto dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990 n. 386 è fissato al 31 ottobre 2020;

c) il termine previsto dall'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955 n. 77 è prorogato al giorno successivo alla detta data del 31 ottobre 2020; qualora l'elenco sia stato già presentato la pubblicazione eventualmente effettuata viene cancellata d'ufficio.

d) l'iscrizione del protesto nell'archivio informatico previsto dall'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990 n. 386 è sospesa sino al 31 ottobre 2020. Qualora l'iscrizione sia stata già effettuata, il soggetto segnalatore ne richiede senza indugio la cancellazione;

e) sino alla data del 31 ottobre 2020 è vietata la pubblicazione del protesto in registri di qualunque tipo, tenuti da soggetti pubblici o privati, e ove effettuata, deve essere cancellata ad opera del soggetto gestore dell'archivio, senza indugio.

5-ter. Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 le parole: "31 marzo 2020" sono sostituite con le parole: "31 ottobre 2020"».

83.16

GRASSO, ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 7, apportare le seguenti modifiche:

- Alla lettera f, *primo periodo, sopprimere le parole:* «che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti»
 - Alla lettera h *sopprimere le parole:* «che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti»
-

83.17

VALENTE, RIZZOTTI, LEONE, ANGRISANI, CASOLATI, CONZATTI, DE LUCIA, FANTETTI, GINETTI, LAFORGIA, MAIORINO, MATRISCIANO, PAPTHEU, Pietro PISANI, RAMPI, RAUTI, RUFÀ, UNTERBERGER, VONO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7 aggiungere in fine la seguente lettera:*

«h-bis) Io svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.»;

b) *dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. Per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del Servizio Socio assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato, secondo le modalità che saranno individuate dal responsabile del Servizio Socio assistenziale, e comunicate al giudice procedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi.».

83.18

IL RELATORE

Al comma 8, sostituire le parole: «di cui ai commi 5 e 6» con le seguenti: «di cui al comma 7».

83.19

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il deposito di tutti gli atti giudiziari civili, penali, amministrativi e presso il Giudice del lavoro, può essere effettuato anche tramite posta elettronica certificata (pec). Allo stesso modo possono essere validamente notificati tramite pec tutti gli atti che richiedono comunicazione o notifica. Tutte le udienze fissate nel periodo di cui al comma precedente sono rinviate d'ufficio e la nuova data verrà comunicata alle parti costituite e ai loro difensori a mezzo pec a cura della cancelleria. L'autenticazione delle sottoscrizioni da parte dei difensori può essere validamente effettuata, oltre che sulla firma raccolta personalmente, anche su firme analogiche scansionate e pervenute a mezzo fax o e-mail al difensore, purché in questi due casi, corredati di copia del documento di identità. Il difensore nell'autenticare la firma da atto della modalità con la quale è stata raccolta.»;

b) *sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 30 giugno 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante i seguenti strumenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile:

a) apparecchiature per la corrispondenza telefonica, che avviene in deroga al comma 8 dell'articolo 39 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della

Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma I, del decreto legislativo n. 121 del 2018;

b) ove possibile, apparecchiature e collegamenti telematici, con programmi che comportino applicazioni per comunicazioni audiovideo; in tali casi il limite di durata massima di dieci minuti, di cui al comma 6 dell'articolo 39 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, è raddoppiato.»;

c) *dopo il comma 22, inserire il seguente:*

«22-bis. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva sono sospesi fino al 15 aprile 2020. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.».

83.20

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento delle attività degli studi notarili, fino al 30 giugno 2020, è sospesa l'efficacia della lettera c) del comma 1 dell'articolo 142 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 "Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili"».

83.21

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-bis. Lo Stato provvede all'immediato saldo di tutti i crediti, già liquidati, vantati dagli avvocati e dagli altri liberi professionisti per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, sia nel settore penale sia nel settore civile.

22-ter. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono all'immediata liquidazione dei crediti maturati dai professionisti nei confronti delle medesime e riconosciuti da sentenze, da contratti o da accordi stragiudiziali.

22-quater. Ai liberi professionisti, iscritti in albi o registri, viene disposta la sospensione dei versamenti, da effettuare a titolo di tasse e imposte ancora da versare per l'anno 2019 e per quelle che dovranno essere versate per l'anno 2020. I versamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

22-quinquies. La Cassa Depositi e Prestiti provvede al pagamento di quanto dovuto dai medesimi professionisti a titolo di canone di locazione ed utenze relativi agli studi professionali per il periodo intercorrente dal 01 marzo 2020 al 31 ottobre 2020, salvo prorogarsi della situazione emergenziale, con obbligo di restituzione da parte del professionista beneficiario in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021.

22-sexies. Le note spese devono essere liquidate entro trenta giorni dal loro deposito e le somme liquidate ai sensi dell'art. 76 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 devono essere corrisposte entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura.

22-septies. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

83.22

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente comma:

«22-bis. Le disposizioni relative alle sospensioni dei termini processuali e dei termini per le procedure in materia penale non si applicano ai procedimenti per l'allontanamento d'urgenza della casa familiare di cui all'articolo 384-bis del codice di procedura penale. L'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo costituiscono giustificato motivo di spostamento ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle limitazioni degli spostamenti personali di cui al decreto legge 23 febbraio, n. 6 e delle successive disposizioni adottate in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19».

83.23

BALBONI, CALANDRINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«22-bis. L'art. 650 C.P. è sostituito dal seguente:

''Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro''».

83.24 (già 86.1)

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, SICLARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per lo stesso periodo indicato al comma 1 sono sospesi i termini relativi ad obbligazioni tra privati».

83.1000

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 22.**Conseguentemente:*

- a) all'articolo 84, sopprimere il comma 11;
- b) all'articolo 85, sopprimere il comma 8;
- c) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, è abrogato. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.».

83.0.1

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 83-*bis*.

1. L'esecuzione delle procedure di concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti della legge 16.3.1942, n. 267 nonché degli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi degli art. 182-*bis* e 182-*ter*, su richiesta di parte, può essere sospesa per la durata di 12 mesi al fine di acquisire un nuovo piano di cui all'art. 161, secondo comma lett. e) ovvero una nuova relazione di cui all'art. 182-*bis*, primo comma, della stessa legge, aggiornati al mutato contesto determinato dall'emergenza Covid-19. Allo stesso fine, restano sospese per la durata di 12 mesi le procedure di cui all'art. 182-*bis*, settimo e ottavo comma e quella di cui all'art. 186-*bis*.

2. Fino al termine della sospensione di cui al comma 1, ai creditori di procedure di concordato ai sensi degli artt. 160 e seguenti e degli accordi di cui all'art. 182-*bis* spetta un credito di imposta corrispondente all'importo dei crediti oggetto di omologazione la cui esecuzione è sospesa. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in rate costanti di pari importo fino al termine della sospensione di cui al comma 1, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello in cui se ne conclude l'utilizzo. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il predetto credito di imposta può essere ceduto a terzi con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle Finanze 30 settembre 1997, n. 384.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse finanziarie rese disponibili ai sensi dell'art. 126 e degli ulteriori provvedimenti che saranno adottati previa adozione della procedura prevista ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine, l'attuazione del presente articolo, per la parte eccedente le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi

dell'art. 126, è subordinata alla previa adozione della procedura prevista ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e seguenti, della legge 24.12.2012, n. 243.».

83.0.2

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 83-bis.

(Concordato preventivo, concordato in continuità, accordo di ristrutturazione debiti e transazione fiscale)

1. L'esecuzione delle procedure di concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti della legge 16.3.1942, n. 267 nonché degli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi degli art. 182-*bis* e 182-*ter*, su richiesta di parte, può essere sospesa per la durata di 12 mesi al fine di acquisire un nuovo piano di cui all'art. 161, secondo comma lett. e) ovvero una nuova relazione di cui all'art. 182-*bis*, primo comma, della stessa legge, aggiornati al mutato contesto determinato dall'emergenza Covid-19. Allo stesso fine, restano sospese per la durata di 12 mesi le procedure di cui all'art. 182-*bis*, settimo e ottavo comma e quella di cui all'art. 186-*bis*.

2. Fino al termine della sospensione di cui al comma 1, ai creditori di procedure di concordato ai sensi degli artt. 160 e seguenti e degli accordi di cui all'art. 182-*bis* spetta un credito di imposta corrispondente all'importo dei crediti oggetto di omologazione la cui esecuzione è sospesa. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in rate costanti di pari importo fino al termine della sospensione di cui al comma 1, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello in cui se ne conclude l'utilizzo. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il predetto credito di imposta può essere ceduto a terzi con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 30 settembre 1997, n. 384.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse finanziarie rese disponibili ai sensi dell'articolo 126 e degli ulteriori provvedimenti che saranno adottati previa adozione della procedura prevista ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine, l'attuazione del presente articolo, per la parte eccedente le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi dell'articolo 126, è subordinata alla previa adozione della procedura

prevista ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.».

Art. 84.

84.1

SUDANO, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 1 è così sostituito:*

«1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dal 8 marzo 2020 e fino al 31 maggio 2020 inclusi si applicano le disposizioni del presente comma. Tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo. Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d'ufficio a data successiva. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi, su richiesta anche di una sola delle parti da notificarsi alle altre parti, con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all'articolo 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. Il decreto è tuttavia emanato, sulla base dei presupposti di cui all'articolo 55, commi 1 e 9 e nel rispetto dei termini di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo, salvo che ricorra il caso di cui all'articolo 56, comma 1, primo periodo, dello stesso codice. I decreti monocratici che, per effetto del presente comma, non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo restano efficaci, in deroga all'articolo 56, comma 4, dello stesso codice, fino alla trattazione collegiale, fermo restando quanto previsto dagli ultimi due periodi di detto articolo 56, comma 4. Il periodo di sospensione previsto dal presente comma si applica anche alla proposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, ed al ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana ed a tutti i termini agli stessi correlati.»;

b) *al comma 2 le parole: «15 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio» e le parole: «di due giorni liberi prima dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine» sono sostituite dalle seguenti: «di quattro giorni liberi prima dell'udienza e, in tal caso, entro due giorni liberi prima»;*

c) *al comma 5 le parole: «su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note» sono sostituite dalle parole: «su istanza depositata entro cinque giorni liberi prima dell'udienza»;*

d) *il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Le parti, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare entro cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione, possono richiedere lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. In tal caso è assicurato congruo avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti. Anche il Collegio, nel medesimo termine sopra indicato, può disporre la discussione orale, previa apposita comunicazione alle parti. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati, il personale addetto e i difensori delle parti è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.»;

e) *dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Le notificazioni alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che non abbiano effettuato le comunicazioni previste dall'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2021, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 221, sono validamente effettuate agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati presso i Registri IPA e/o presso i siti istituzionali delle amministrazioni stesse.».

84.2

D'ANGELO, LOMUTI, CRUCIOLI, EVANGELISTA, PIARULLI, GIARRUSSO, RICCARDI

Sostituire il comma 10, con il seguente:

«10. All'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, il comma 4 è soppresso.».

Art. 85.

85.1

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020» *con le seguenti:* «impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,

con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19».

85.0.1

AIMI, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 85-bis.

1. L'articolo 7, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, è abrogato.».

Art. 86.

86.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In considerazione della situazione emergenziale e al fine di consentire l'adeguata tempestività degli interventi di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2020 è autorizzata l'esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea, e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori. Nell'ambito dei lavori di cui al primo periodo, sono contemplati:

a) gli interventi di sanificazione e disinfezione degli ambienti comuni nella disponibilità della popolazione detenuta, fino al cui completamento è sospesa la sorveglianza dinamica, negli istituti in cui è praticata;

b) l'allestimento di aree in cui far stazionare i detenuti sottoposti a cure per contagio in atto ed aree in cui isolare coloro che siano assoggettati a quarantena cautelativa per l'esistenza di sintomi di Covid-19.».

86.3

NUGNES, FATTORI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, delle attività e della gestione degli istituti penitenziari, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori e dei detenuti degli istituti penitenziari.

2-ter. Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia con il costante incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi della pandemia, è fatto obbligo di rispettare le distanze di sicurezza negli istituti penitenziarie, nonché di sottoporre a tampone tutti detenuti in entrata.

2-quater. Agli oneri di cui ai commi 2-bis e 2-ter si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 4».

86.0.1

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 86-bis.

(Disposizioni in materia di immigrazione)

1. In considerazione della situazione straordinaria derivante dallo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, fino al 31 dicembre 2020, gli enti locali titolari di progetti di accoglienza nell'ambito del Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui attività sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, e di progetti in scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di proroga ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 18 novembre 2019, sono autorizzati alla prosecuzione dei progetti in essere alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati, in deroga alle disposizioni del decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ed a condizione che non sussistano eventuali ragioni di revoca, accertate ai sensi del DM 18 novembre 2019 e nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto legge.

2. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in relazione alle correlate straordinarie esigenze, possono rimanere in accoglienza nelle strutture del Sistema di protezione di cui al comma 1 e in quelle di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i soggetti di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, i titolari di protezione internazionale o umanitaria, i richiedenti protezione internazionale, nonché i minori stranieri non accompagnati anche oltre il compimento della maggiore età, per i quali sono venute meno le condizioni di permanenza nelle medesime strutture, previste dalle disposizioni vigenti.

3. Le strutture del Sistema di protezione di cui al comma 1, eventualmente disponibili, possono essere utilizzate dalle prefetture, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente e l'ente locale titolare del progetto di accoglienza, ai fini dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione umanitaria, sottoposti al periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *h*) e *i*) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. Le medesime strutture, ove disponibili, possono essere utilizzate dagli enti locali titolari del progetto di accoglienza fino al termine dello stato di emergenza di cui al precedente periodo, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, che indica altresì le condizioni di utilizzo e restituzione, per l'accoglienza di persone in stato di necessità, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4. Al solo fine di assicurare la tempestiva adozione di misure dirette al contenimento della diffusione del COVID-19, le Prefetture sono autorizzate a provvedere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, alla modifica dei contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari, per i centri di cui agli articoli 11 e 19, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e di cui all'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, in deroga alle disposizioni del decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

5. Agli oneri derivanti dal comma 2 pari complessivamente a 42.354.072,00 euro, si provvede a valere delle risorse di cui all'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18».

86.0.2

D'ANGELO, LOMUTI, CRUCIOLI, EVANGELISTA, GIARRUSSO, RICCARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 86-bis.***(Misure per l'accelerazione dei pagamenti di compensi professionali)*

1. Al fine di eliminare l'arretrato dei pagamenti in favore di difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte dei compensi liquidati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115 e divenuti definitivi entro la data del 5 marzo 2020, fermo restando quanto disposto dall'art. 87 comma 1 lett. a) e b) ed al comma 2 del presente decreto, i Presidenti dei Tribunali e delle Corti d'Appello adottano tutti i provvedimenti necessari a garantire speditezza nell'istruttoria delle pratiche, disponendo l'assegnazione temporanea almeno fino al 30 settembre 2020, all'ufficio spese di giustizia di ulteriori unità di personale amministrativo, con profilo di assistente giudiziario, in affiancamento a quelle già a tale ufficio preposte nel numero necessario alla definizione delle pratiche entro il 30 settembre 2020, ove possibile in modalità di lavoro agile.

2. Per il raggiungimento delle finalità previste dal comma precedente, laddove sia vacante il posto del funzionario delegato per le spese di giustizia, fino al 30 settembre 2020, le relative funzioni, limitatamente al potere di firma per l'emissione dei mandati di pagamento, verranno svolte dai Presidenti delle Corti d'Appello.

3. Per potenziare l'organico dell'ufficio preposto alla lavorazione delle liquidazioni di cui al primo comma presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, si procederà al distacco temporaneo sino al 30 settembre 2020, di due funzionari contabili di Area III, dipendenti anche da altre amministrazioni dello Stato e dagli Enti Locali.

4. Le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, le Città Metropolitane e gli altri Enti locali, devono provvedere, entro il 30.09.2020, alla liquidazione di tutti i crediti maturati dai professionisti nei confronti delle medesime e riconosciuti da decreti e sentenze resi sino al 5.03.2020 o da contratti o da accordi stragiudiziali stipulati prima del 5.03.2020 e relativi a prestazioni professionali già espletate. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo periodo, i crediti potranno essere ceduti pro-soluto ad un istituto di credito, con notifica all'amministrazione interessata che nel termine di 30 giorni dovrà far pervenire l'opposizione all'esecuzione per eventuali ipotesi di inesigibilità. Decorso tale ulteriore termine l'istituto di credito provvederà ad accreditare le somme al cedente e l'amministrazione ceduta pagherà gli interessi di mora sulla base del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015 n. 91. Le pubbliche amministrazioni provvedono al

pagamento nei limiti degli stanziamenti all'uopo già iscritti nei rispettivi bilanci.

5. Il procuratore distrattario in favore del quale siano stati liquidati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 del codice di procedura civile, con sentenza divenuta definitiva entro il 5.03.2020, onorari e spese, poste a carico della parte soccombente, può cedere pro-soluto il proprio credito ad un istituto di credito o ad un intermediario assicurativo o finanziario, il quale provvederà a corrispondere all'avvocato un importo non inferiore all'ottanta per cento dell'intero valore del credito. Cassa Depositi e prestiti è autorizzata al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari all'importo totale delle spese legali affrontate in via giudiziaria per il recupero del credito, quando il recupero sia risultato impossibile o insufficiente, nel limite di spesa complessiva pari a dieci milioni di euro per l'anno 2020. Il presente comma non si applica quando il procuratore distrattario abbia già intrapreso una procedura esecutiva diretta al recupero del credito in via coattiva.

6. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

86.0.3

BONINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 86-bis.

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro della Giustizia, è riconosciuta ai professionisti iscritti agli ordini professionali la sospensione del pagamento dei contributi minimi per l'anno 2020, la rateizzazione degli stessi nel corso degli anni 2021 e 2022, nonché la concessione della facoltà di proroga delle rateizzazioni in corso».

Art. 87.**87.1**

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'applicazione del lavoro agile è meramente facoltativa nei riguardi delle strutture residenziali socio sanitarie pubbliche e private accreditate».

87.2

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«Fino alla cessazione dello stato di emergenza, il personale dipendente con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio e collocato d'ufficio in licenza straordinaria, qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) la modalità di lavoro agile è incompatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa;

b) la persona necessita di un tutor nello svolgimento della propria prestazione lavorativa;

c) a causa della sua specifica disabilità cognitiva o fisica, la persona non può o non riesce ad attenersi alle misure di sicurezza imposte dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19. Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato.».

87.3

MONTEVECCHI, IORI, VERDUCCI, FLORIDIA, GRANATO, RUSSO, DE LUCIA, ANGRISANI, ORTIS, L'ABBATE, VANIN

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle fondazioni Lirico sinfoniche, di cui all'articolo 1 del decreto legisla-

tivo 29 giugno 1996 n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310.».

87.4

D'ALFONSO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al personale amministrativo del Consiglio di Stato e della Corte dei conti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 30 luglio 2007, n. 111, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

87.5

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 147 è sostituito dal seguente:

''147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) le graduatorie approvate negli anni dal 2011 al 2017 sono utilizzabili fino al 31 Dicembre 2021;

b) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione''».

87.6

GARRUTI, ORTIS, ROMANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, da emanarsi entro 15 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, si provvede alla riduzione delle premialità previste nel Sistema di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni che non osservino le misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio di cui al presente articolo».

87.7

RAUTI

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«9. Per il solo periodo dello stato di emergenza, la prestazione lavorativa giornaliera in modalità agile dà diritto, altresì, alla corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, nell'ambito delle disponibilità di bilancio autorizzate e già accertate dalle singole amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

87.0.1

D'ANGELO, LOMUTI, CRUCIOLI, EVANGELISTA, PIARULLI, GIARRUSSO, RICCARDI, ROMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 87-bis.

(Tirocinio professionale)

1. Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto del Ministero della giustizia 17 marzo 2016, n. 70. È ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo.

2. Durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, sono sospese tutte le attività formative dei tirocini, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, all'interno degli uffici giudiziari. Il Ministro della giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione».

87.0.2

CIRIANI, CALANDRINI, FAZZOLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 87-bis.***(Rimborso rette scolastiche)*

1. In considerazione della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia nonché delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado - a seguito della situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del *virus* COVID-19 - alle famiglie è riconosciuto il rimborso delle rette già versate, secondo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.

2. Nel caso di pagamenti a cadenza periodica ovvero di pagamenti anticipati in un'unica soluzione già effettuati, ai nuclei familiari interessati è corrisposto - in proporzione ai giorni di mancato svolgimento ovvero di mancata fruizione dei singoli servizi e delle singole attività nei periodi di sospensione -:

a) il rimborso integrale di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia statali, comunali e paritari;

b) il rimborso di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia privati, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 60.000 euro, e per un importo massimo non superiore a 500 euro su base mensile;

c) il rimborso integrale di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado statali, comunali e paritarie, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 60.000 euro;

d) il rimborso di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado private, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 60.000 euro, e per un importo massimo non superiore a 300 euro su base mensile.

3. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione da emanare, di concerto con Il Ministro dell'economia e della finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i requisiti e le modalità per l'accesso ai rimborsi di cui al comma 2, ivi compresi i criteri per l'individuazione degli importi da corrispondere ai singoli nuclei familiari beneficiari.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di euro 200 milioni per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3».

Art. 88.**88.2**

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, dopo le parole: «anche ai contratti di soggiorno» aggiungere le seguenti: «e ai contratti stipulati con le agenzie di viaggio e turismo».

88.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite con le seguenti: «fino a trenta giorni successivi alla riapertura dell'attività»;

b) le parole: «entro un anno dall'emissione» sono sostituite con le seguenti: «entro un anno dalla data dell'evento precedentemente acquistato».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

88.4

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «fino a trenta giorni successivi alla riapertura dell'attività»;

b) sostituire le parole: «entro un anno dall'emissione» con le seguenti: «entro un anno dalla data dell'evento precedentemente acquistato».

88.5

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «di pari importo al titolo» con le seguenti: «di importo pari a quello del titolo».

88.0.1

DE FALCO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 88-bis.

(rimborso titoli di viaggio, pacchetti turistici e contratti di soggiorno)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del Codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di cui al presente articolo stipulati:

a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi del-

l'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;

f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19».

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano all'organizzatore di pacchetti turistici, al vettore del trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre o alla struttura ricettiva il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando la documentazione comprovante la prenotazione o il contratto di pacchetto turistico o i titoli di viaggio e, nell'ipotesi di Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «Potenziamento SSN e sostegno economico emergenza COVID-19» cui alla lettera *e)*, la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera *e)*. Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:

a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da *a)* a *d)*;

b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *e)*;

c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *f)*.

3. Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio o per il soggiorno ovvero all'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e *5-bis* trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni con gli stessi precedentemente pattuite.

5. I soggetti di cui al comma 1 e gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, rispettivamente commi 4 e 5, lettera *b)* il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, nonché dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19 e ciò finché perdurino tali misure. In caso di recesso, l'organizzatore, ai sensi dell'articolo 1285 codice civile, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza

di prezzo ovvero può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, ovvero può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un *voucher*, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

5-bis. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1463 e 1464 del Codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità totale o parziale della prestazione dovuta dalle strutture ricettive la cui attività risulti totalmente o in parte sospesa o cessata per causa connessa o conseguente alla situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19. In tali casi, la struttura ricettiva può offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, ovvero procedere al rimborso del prezzo ricevuto ovvero può emettere un *voucher*, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

6. In relazione alle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. L'emissione del *voucher* o il rimborso, in deroga all'articolo 41 comma 6 del decreto legislativo 79/2011, devono avvenire non appena ricevuti i rimborsi o i *voucher* dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre 60 giorni dalla data di partenza del viaggio d'istruzione sospeso e/o annullato.

7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento ovvero all'emissione in suo favore di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, norme di applicazione necessaria e sono applicabili sin dalla data di Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, assunta con Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 2020 n. 26.

9. Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonché l'articolo 1463 del codice civile. Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione».

88.0.2 (già 88.1)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 88-bis.***(Rimborso titoli di viaggio, pacchetti turistici e contratti di soggiorno)*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del Codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di cui al presente articolo stipulati:

a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;

f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano all'organizzatore di pacchetti turistici, al vettore del trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle

acque interne o terrestre o alla struttura ricettiva il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando la documentazione comprovante la prenotazione o il contratto di pacchetto turistico o i titoli di viaggio e, nell'ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:

a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d);

b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e);

c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f).

3. Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio o per il soggiorno ovvero all'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 6 trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni con gli stessi precedentemente pattuite.

5. I soggetti di cui al comma 1 e gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, rispettivamente commi 4 e 5, lettera b), il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, nonché dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19 e ciò finché perdurino tali misure. In caso di recesso, l'organizzatore, ai sensi dell'articolo 1285 codice civile, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo ovvero può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, ovvero può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un *voucher*, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

6. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1463 e 1464 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità totale o parziale della prestazione dovuta dalle strutture ricettive la cui attività risulti totalmente o in parte sospesa o cessata per causa connessa o conseguente alla situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19. In tali casi, la struttura ricettiva

può offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, ovvero procedere al rimborso del prezzo ricevuto ovvero può emettere un *voucher*, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

7. In relazione alle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. L'emissione del *voucher* o il rimborso, in deroga all'articolo 41 comma 6 del decreto legislativo n. 79 del 2011, devono avvenire non appena ricevuti i rimborsi o i *voucher* dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre 60 giorni dalla data di partenza del viaggio d'istruzione sospeso e/o annullato.

8. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento ovvero all'emissione in suo favore di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, norme di applicazione necessaria e sono applicabili sin dalla data di Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, assunta con Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 01 febbraio 2020 n. 26.

9. Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonché l'articolo 1463 del codice civile. Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione».

Conseguentemente, all'articolo 88, sopprimere il comma 1.

88.0.3

DE BONIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 88-bis.***(Fondo per il sostegno all'acquisto di coupon agrituristici)*

1. Al fine garantire l'erogazione di un contributo necessario a rilanciare il turismo rurale nazionale, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il Fondo per il sostegno all'acquisto di *coupon* agrituristici con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.

2. La dotazione finanziaria di cui al primo comma, è da utilizzare, fino all'importo massimo di euro 30 per turista, a copertura parziale della spesa sostenuta presso le strutture agrituristiche presenti sul territorio nazionale.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al primo comma si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

88.0.4

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 88-bis.***(Art Bonus)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: "di distribuzione" sono inserite le seguenti: "e di tutti i soggetti finanziati dal Fondo Unico dello Spettacolo"».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stan-

ziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020- 2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

88.0.5

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

(Sospensione delle quote di rimborso dei finanziamenti statali concessi dalla legge 112/2013)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso fino al 31 marzo 2022 la sospensione del pagamento delle quote di rimborso dei finanziamenti statali concessi alle Fondazioni Lirico Sinfoniche sottoposte alle procedure di cui alla legge 7 ottobre 2013, n. 112».

88.0.6

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE, VALENTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

(Credito d'imposta per scuole di danza)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione della danza privata è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126».

Art. 89.**89.1**

CIRIANI, CALANDRINI

1. *Al comma 1, dopo le parole: «settori dello spettacolo», e ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: «dell'industria libraria, dell'industria fonografica, delle fondazioni liricosinfoniche, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi».*

Conseguentemente la rubrica è così modificata «Fondo emergenza spettacolo, musica, cinema, industria libraria, industria fonografica, fondazioni lirico sinfoniche, spettacoli viaggianti, attività circensi»;

2. *Al comma 2, sostituire le parole: «Con decreto», con le seguenti: «Con uno o più decreti», e le parole: «trenta giorni» con «quindici giorni»;*

3. *Al comma 2, al termine, inserire: «e prevedendo il coinvolgimento e la consultazione degli attori dell'intera filiera dell'industria culturale e dello spettacolo in una sede istituzionalizzata e a sentire i suddetti attori sia in fase preventiva, durante il processo di scrittura dei regolamenti, sia in generale per la valutazione delle misure economiche da porre in essere per limitare l'impatto delle misure sanitarie di contenimento del COVID-19».*

4. *Al comma 2, al termine: «valutando inoltre misure straordinarie come l'istituzione di un reddito di ultima istanza per i lavoratori dello spettacolo e il riconoscimento ai soggetti che gestiscono teatri, sale cinematografiche o per concerti e spettacoli o simile di un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare del canone di locazione per il mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale D/3».*

89.2

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, dopo le parole: «settori dello spettacolo», ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: «, dell'industria fonografica»;*

b) *Al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse per la predetta parte corrente sono finalizzate in misura non inferiore al cinquanta per cento a ristorare i lavoratori autonomi del comparto dello spettacolo, ivi compresi operatori della lirica, della prosa, delle orchestre, della danza, dei circhi, dello spettacolo viaggiante e della formazione artistica per le perdite subite a causa dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Le risorse per la predetta parte per gli investimenti in conto capitale sono destinate in misura non inferiore a dieci milioni di euro a campagne mediatiche finalizzate alla promozione del teatro e degli*

altri luoghi della cultura dopo la fine della sospensione delle attività conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19».

Consequente la rubrica è così modificata: «Fondo emergenza spettacolo, musica, cinema e industria fonografica».

89.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: «settori dello spettacolo», ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: «, dell'industria fonografica».

Consequentemente la rubrica è così modificata: «Fondo emergenza spettacolo, musica, cinema e dell'industria fonografica».

89.4

CANGINI, SICLARI, CALANDRINI

Al comma 1, inserire le seguenti modificazioni:

a) *Dopo le parole: «Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo», inserire: «e dell'editoria libraria»;*

b) *Dopo le parole: «per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo», inserire: «e dell'editoria libraria»;*

c) *Sostituire la parola: «130», con la seguente: «205», la parola: «80» con la seguente: «130», e la parola: «50», con la seguente: «75».*

Consequentemente al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea sostituire la parola: «130», con la seguente: «205»:*

b) *dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) il fondo di cui all'articolo 126, comma 4, è ridotto di 75 milioni di euro per l'anno 2020».

2) *Al comma 2 sostituite le parole: «Con decreto», con le seguenti: «Con uno o più decreti».*

Consequentemente alla rubrica sostituire le parole: «e audiovisivo» con le seguenti: «, audiovisivo e l'editoria libraria».

89.5

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, sostituire le parole: «130 milioni», con «180 milioni» e le parole: «80 milioni», con le seguenti: «130 milioni»;*

b) *Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, riservando una quota non inferiore a 20 milioni alle Regioni, che dovranno destinarle al finanziamento di quei soggetti culturali che non percepiscono già delle risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. A tal fine entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono consultate tutte le associazioni di categoria della filiera dello spettacolo dal vivo e della cultura, comprese le rappresentanze del settore dei piccoli esponenti della filiera creativa musicale e teatrale».

c) *al comma 3, sostituire le parole: «130 milioni» con «180 milioni» e alla lettera a) sostituire le parole: «70 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126» con le seguenti: «120 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126, comma 4».*

d) *al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«e-bis) l'incremento del fondo di 50 milioni di euro è destinato alla Regioni per sostenere quei soggetti della filiera dello spettacolo dal vivo che non percepiscono già fondi FUS».

89.6

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI, SICLARI

Al comma 2, inserire, in fine, il seguente periodo:

«Nell'erogazione dei fondi di cui al presente comma si considerano prioritari gli interventi in favore delle Istituzioni culturali di carattere permanente aventi sede nelle regioni interessate dagli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017».

89.7

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI, SICLARI

Dopo il comma 3, inserire, in fine, il seguente comma:

«4. Gli operatori dello spettacolo dal vivo cui siano stati concessi contributi per progetti triennali di attività musicali, teatrali, di danza, circensi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 sono esonerati dal rispetto dei requisiti minimi di attività annuale e alle specifiche condizioni richieste nei Capi da II a VII del Decreto Ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017, qualora la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa sia dovuta all'applicazione delle misure di contenimento di cui alla lettera e), comma 1, dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, come successivamente modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020. La misura di cui al presente comma non comporta nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica».

89.0.1

CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Fondo emergenze emittenti locali informative)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali informative di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il fondo denominato "Fondo emergenze emittenti locali informative", con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in aggiunta agli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria del direttore generale, divisione V, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126».

89.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Fondo emergenze emittenti locali informative)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali informative di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è eccezionalmente stanziato l'importo di 80 milioni-di euro per l'anno 2020, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel Fondo per il Pluralismo e l'Innovazione dell'Informazione, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e da erogare entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Lo stanziamento è erogato alle emittenti, previ Decreti Direttoriali del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico - DGSCR- divisione V, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

89.0.3

PEROSINO, MODENA, AIMI, CANGINI, TESTOR, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, MALLEGNI, GASPARRI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Fondo emergenze emittenti locali informative)

1. Al fine di consentire alle emittenti radio televisive locali informative di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informa-

zione locale a beneficio dei cittadini, viene eccezionalmente stanziato l'importo di 80 milioni di euro, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'Informazione, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e da erogare entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Lo stanziamento verrà erogato alle emittenti, previ i Decreti Direttoriali del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico - DGSCR - divisione V, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n.146.

2. Agli oneri derivanti dalla presente articolo quantificati in 80 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

89.0.4

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Fondo emergenze emittenti locali informative)

Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali informative di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, viene eccezionalmente stanziato l'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2020, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel Fondo per il Pluralismo e l'Innovazione dell'Informazione, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e da erogare entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Lo stanziamento verrà erogato alle emittenti, previ Decreti Direttoriali del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico - DGSCR - divisione V, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n.146. Il Ministero, in via eccezionale, attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 e non come riportato nella seconda parte del comma 2 dell'articolo 6».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.920 milioni».

89.0.5

RAUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Fondo emergenze emittenti locali informative)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali informative di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, viene eccezionalmente stanziato l'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2020, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel Fondo per il Pluralismo e l'Innovazione dell'Informazione, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e da erogare entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo stanziamento verrà erogato alle emittenti, previa emanazione di appositi decreti del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico - DGSCR - divisione V, in base alle graduatorie per l'anno 2019, approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n.146. Al relativo onere, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

89.0.6

FLORIS, DAL MAS, BIASOTTI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Fondo emergenze emittenti locali informative)

Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali informative di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, viene eccezionalmente stanziato l'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2020, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel Fondo per il Pluralismo e l'Innovazione dell'Informazione, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e da erogare entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Lo stanziamento verrà erogato alle emittenti, previ Decreti Direttoriali del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico - DGSCR - divisione V, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n.146. Al relativo onere, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

89.0.7

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Fondo nazione di garanzia - Rimborsi viaggi d'istruzione e altre esperienze di studio e formazione comunque denominate)

1. Al fine di assicurare un adeguato supporto economico alle famiglie, alle istituzioni scolastiche e alle imprese operanti nel comparto turistico, a seguito della sospensione dei viaggi d'istruzione, scambi culturali, gemellaggi, visite didattiche o culturali ovvero di qualsiasi iniziativa ed esperienza di studio o formazione, anche all'estero, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il "Fondo nazionale di garanzia - Rimborsi viaggi d'istruzione e altre esperienze di studio e formazione comunque denominate" - di seguito denominato fondo, con una dotazione finanziaria pari a 500.000 euro per l'anno 2020.

2. Possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma 1:

- a) le agenzie e gli organizzatori di viaggi di cui all'articolo 18 del Codice del Turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
- c) le strutture turistico ricettive;
- d) le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- e) le famiglie e gli studenti interessati.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettere d) ed e), possono accedere alle risorse del fondo solo qualora non abbiano già ottenuto il rimborso delle somme versate ovvero l'erogazione di un voucher di pari importo, o altre forme di indennizzo comunque assimilate.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del predetto fondo, ivi compresi i requisiti per l'accesso alle relative risorse e le modalità di individuazione, riparto ed erogazione degli importi ai singoli beneficiari.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo

per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

89.0.8

DE POLI, SICLARI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 89-bis.

(Fondo per le emergenze del settore del turismo)

1. Al fine di sostenere il settore del Turismo Organizzato a seguito della Dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per le emergenze del settore del turismo organizzato. Il Fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse alle imprese del turismo organizzato, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, all'adozione delle misure restrittive adottate da numerosi Paesi esteri e dei costi sostenuti dalle imprese per i rimpatri.

3. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020».

Art. 90.

90.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di

cui all'articolo 1, comma 675, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è adottato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2-ter. Per le medesime finalità di cui al precedente comma, è sospeso, come anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari, il canone demaniale fino all'avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di 24 mesi».

Conseguentemente, al titolo dopo le parole: «della cultura» inserire le parole: «e del turismo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

90.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il titolo di "Capitale Italiana della Cultura" attribuito alla città di Parma per l'anno 2020 è prorogato al 2021, conseguentemente, il decreto del Segretario Generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 15 novembre 2019, n. 382, recante "Bando per il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura" per l'anno 2021" è annullato.

2-ter. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: "attività nello spettacolo" aggiungere le seguenti: "e per le erogazioni a favore tutti gli altri soggetti finanziati dal Fondo Unico dello Spettacolo FUS". Agli oneri derivanti del presente comma, pari a 100 milioni di euro-per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

90.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. (Sospensione dell'articolo 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97).

1. Al fine di porre rimedio ai gravi turbamenti dell'economia indotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospesa, per un periodo di 24 mesi, l'applicazione su tutto il territorio nazionale della disciplina di cui dell'articolo 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97.».

Conseguentemente, al titolo dopo le parole: «della cultura» inserire le parole: «e del turismo».

90.0.1

FENU, LANNUTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 90-bis.

(Ulteriori risorse per finanziare le attività di Parma 2020 capitale della cultura)

1. Al fine di garantire il necessario supporto all'economia dei capoluoghi e delle provincie di Reggio, Parma e Piacenza, tra le zone più colpite dall'epidemia, è riconosciuto lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al Comitato promotore per il supporto e l'organizzazione di iniziative connesse a "Parma 2020".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

Art. 91.**91.1**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

”6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

6-ter. Nei rapporti contrattuali, aventi ad oggetto la detenzione, la concessione in uso e la di locazione di immobili ad uso commerciale, posti in essere anche in dipendenza di contratti di affitto di azienda o di ramo di azienda, di vendita con patto di riservato dominio, nonché di concessione per utilizzo di spazi all'interno dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari, si presume, l'esclusione della responsabilità del debitore in caso di mancato, ritardato o inesatto adempimento anche secondo quanto previsto dal precedente comma 6-bis.

6-quater. Nei casi previsti dai precedenti commi 6-bis e 6-ter, il pagamento delle somme di denaro dovute è comunque effettuato, anche in forma dilazionata, entro i 12 mesi successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza.

6-quinqüies. In base alla presunzione di cui al comma 6-ter, le somme eventualmente non percepite, derivanti dai contratti di cui al medesimo comma, non concorrono a formare il reddito complessivo del locatore nel periodo d'imposta di riferimento. Gli stessi redditi, percepiti entro i 12 mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza, sono assoggettati, nel periodo d'imposta di riferimento, a tassazione separata con applicazione di aliquota del 10%.”».

91.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, capoverso 6-bis, aggiungere in fine il seguente periodo:
«Con riferimento alle attività di cantieri edili pubblici o privati, il rispetto

di tali misure di contenimento comporta comunque l'esclusione della responsabilità della ditta esecutrice dei lavori, relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.».

91.3

NUGNES

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Si dispone un termine perentorio per il pagamento di corrispettivi da parte delle Pubbliche amministrazioni di professionisti non superiore a 60 giorni, sia per i lavori completati e consegnati sia per gli acconti stabiliti nei contratti».

91.4

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Fino alla fine dell'emergenza sanitaria in atto, la "garanzia provvisoria" di cui al comma 1 dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituita dalla presentazione di una autodichiarazione di impegno alla sottoscrizione della cauzione o fideiussione alla fine dello stato di emergenza.

2-ter. In caso di sospensione dei cantieri di lavori pubblici a causa dell'applicazione delle misure di contenimento del COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali in essere, è emesso il certificato di pagamento delle lavorazioni effettuate per lo stato di avanzamento dei lavori alla data della sospensione, su specifica richiesta del direttore dei lavori, da adottare entro cinque giorni. Alla ditta esecutrice dei lavori sono sempre riconosciuti, anche in caso di assenza di sospensione, i maggiori oneri, diretti e indiretti, riconducibili all'emergenza sanitaria in atto, ivi compresi i costi connessi all'adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento. Nel caso in cui il quadro economico risulti insufficiente a coprire i maggiori oneri, le imprese accedono ai meccanismi di sostegno e di garanzia di cui agli articoli 55, 56 e 57.

2-quater. In caso di sospensione dei cantieri privati a causa dell'applicazione delle misure di contenimento del COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali in essere, alla ditta esecutrice dei lavori sono liquidati i lavori effettuati fino alla data della sospensione. Alla ditta esecutrice dei lavori sono sempre riconosciuti, anche in caso di assenza di sospensione, i maggiori oneri, diretti e indiretti, riconducibili all'emergenza sanitaria in atto, ivi compresi i costi connessi all'adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento.«.

Consequentemente dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Misure urgenti a sostegno delle P MI in materia di Contratti pubblici)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di rinegoziazione dei contratti pubblici, fino al 31.12.2020, le imprese che prestino beni e/o servizi ad enti pubblici o enti equiparati a seguito di aggiudicazione di gara d'appalto o comunque in ragione di un contratto di fornitura di beni e/o servizi, possono, previa comunicazione scritta alla stazione appaltante, rimodulare il costo unitario del bene o servizio prestato aumentandolo proporzionalmente ad un ricalcolo dei costi fissi unitari formulato sulla base della diminuzione dei suddetti beni e/o servizi rispetto alle previsioni contrattuali.

2. Ove, a causa delle attuali disposizioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tali forniture di beni e/o servizi siano azzerate, le imprese di cui al comma 1 del presente articolo potranno richiedere alle stazioni appaltanti la rifusione dei soli costi fissi nei medesimi termini e modalità previste dai contratti originari in materia di liquidazione.

3. Le stazioni appaltanti dovranno esprimere un motivato parere di accettazione o diniego alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo entro e non oltre 7 giorni. Il diniego è consentito solo per errori di calcolo della comunicazione o per mancanza di legittimazione attiva da parte del soggetto richiedente.

4. Ai fini della copertura degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 49 comma 6, sono stabilite le modalità per la gestione e l'erogazione degli strumenti economico-finanziari a favore delle PMI in rapporto agli adeguamenti contrattuali, come previsti dal presente decreto.

5. Alle misure di sostegno finanziario di cui al l'articolo 56 accedono comunque le imprese esecutrici di appalti pubblici e privati che subiscono il blocco dei cantieri a causa dell'applicazione delle misure di contenimento del COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ai fini della copertura dei costi durante il periodo di sospensione, come, a

titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di manodopera, di mantenimento della garanzia, di noleggio, di assicurazione.».

91.5

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«2-bis. Per le attività connesse ai contratti pubblici in corso di esecuzione alla data in cui è stata emanata la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e fino al momento della cessazione dello stesso, nonché per quelle relative alle procedure di affidamento effettuate nel medesimo arco temporale, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, di cui all'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata, esclusivamente, ai fatti e/o alle omissioni commessi con dolo.».

91.6

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il secondo comma inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1, alinea, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attua-

zione delle misure di contenimento e disposizioni in materia di contratti pubblici».

91.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19, per tutti i contratti di appalto in essere e per quelli stipulati entro il 31.12.2020, la corresponsione dell'anticipo del prezzo all'appaltatore pari al 20 per cento non è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.».

91.0.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Anticipazione in corso d'opera e SAL Emergenza Covid-19)

1. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali in essere, il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data, lo stato di avanzamento dei lavori entro dieci giorni; nei successivi cinque giorni, viene emesso il certificato di pagamento. Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti.

2. I termini di pagamento di cui al comma 1, secondo e terzo periodo, si applicano anche ai contratti i cui bandi ed avvisi siano pubblicamente successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti, in relazione ai quali alla data di entrata in vigore della pre-

sente disposizione, non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte.

3. Con riferimento ai lavori di cui al comma 1, le stazioni appaltanti, al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, erogano, secondo le modalità e con le garanzie previste dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un'anticipazione pari al 20 per cento del valore delle prestazioni ancora da eseguire, da computare al netto dei lavori contabilizzati ai sensi del comma 1, primo periodo, anche laddove l'appaltatore abbia già usufruito dell'anticipazione previsto dal medesimo articolo 35, comma 18.

4. Il comma 3 si applica anche ai contratti i cui bandi o avvisi siano precedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e anche in deroga a specifiche clausole contrattuali che prevedano il divieto di riconoscere o erogare anticipazione o sottopongano il diritto all'anticipazione a specifiche condizioni diverse.

5. Il beneficiario decade dall'anticipazione di cui al comma 3, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

6. Il pagamento di cui al comma 1, primo periodo, si applica anche in caso di sospensione dei lavori.

7. All'esecutore sono riconosciuti i maggiori oneri, diretti e indiretti, riconducibili all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID-19.

8. Sono altresì corrisposti all'appaltatore tutti i maggiori costi connessi all'adeguamento e all'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in ragione delle misure richieste dalla normativa vigente per contenere la diffusione del virus Covid-19, quali, a mero titolo esemplificativo:

1) I costi dei dispositivi di protezione individuale per le attività lavorative per cui non è possibile rispettare la distanza di sicurezza;

2) I costi per le misure di sanificazione, anche delle attrezzature manuali usate da più lavoratori, delle cabine delle attrezzature di lavoro e dei mezzi di trasporto;

3) I costi derivanti da una diversa organizzazione dell'attività lavorativa, anche per quanto concerne gli spostamenti con i mezzi aziendali o la necessità di porre in essere una turnazione nel lavoro come nei baraccamenti, compresi i costi per l'installazione di nuovi apprestamenti;

4) I costi derivanti da interventi richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni.

9. Lo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 1 comprende anche i costi di cui al comma 8, così come elaborati dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e trasmessi al direttore dei lavori.

10. Il superamento dei termini di pagamento di cui al comma 1, salvo che il contratto non preveda dei termini più favorevoli per l'appaltatore, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 9

ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

11. Le previsioni di cui alla presente disposizione si applicano fino al 31 dicembre 2020 o comunque, ove in data successiva, fino alla cessazione dello stato di emergenza, dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.».

91.0.2

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Misure per il sostegno delle micro e piccole imprese per ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e per la rinegoziazione dei debiti bancari)

1. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle micro e piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, che abbiano subito danni diretti o indiretti per effetto dell'epidemia COVID-19, sono concessi mutui a tasso zero, dell'importo massimo di 150.000 euro e della durata non superiore a dieci anni, finalizzati a far fronte a ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 29 febbraio 2020.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.

3. Per l'erogazione dei mutui di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, in convenzione, di una o più banche o intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, a cui riservare *plafond* di risorse secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 5.

4. Le regioni, le Camere di Commercio, le Associazioni di rappresentanza delle imprese e loro enti di riferimento, possono conferire risorse al fondo di cui al comma 2, anche attraverso la creazione di specifiche sezioni settoriali e/o territoriali.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui».

91.0.3

PARAGONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Misure per il sostegno delle micro e piccole imprese per ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e per la rinegoziazione dei debiti bancari)

1. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle micro e piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, che abbiano subito danni diretti o indiretti per effetto dell'epidemia COVID-19, sono concessi mutui a tasso zero, dell'importo massimo di 150.000 euro e della durata non superiore a dieci anni, finalizzati a far fronte a ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 29 febbraio 2020.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.

3. Per l'erogazione dei mutui di cui al comma I il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, in convenzione, di una o più banche o intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, a cui riservare *plafond* di risorse secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 5.

4. Le regioni, le Camere di Commercio, le Associazioni di rappresentanza delle imprese e loro enti di riferimento, possono conferire risorse al fondo di cui al comma 2, anche attraverso la creazione di specifiche sezioni settoriali e/o territoriali.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui».

91.0.4

CIRIANI, ZAFFINI, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 91-bis.***(Modifica all'articolo 12-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, sostituire le parole: "conformità edilizia e urbanistica" con le seguenti: "consistenza edilizia"».

Art. 92.**92.1**

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone è sospeso il pagamento dei canoni di cui agli articoli 16 e 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 relativi al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella del 31 luglio 2020. Al medesimo fine è altresì sospeso il pagamento dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, relativi al periodo compresa tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella del 31 ottobre 2020. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo e del secondo periodo, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di sistema portuale.

2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 maggio 2020, le imprese che svolgono operazioni portuali, di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, procedono all'applicazione in misura ridotta al cinquanta per cento degli oneri di giacenza delle merci in transito previsti per i periodi superiori alla franchigia. Per compensare le mancate entrate derivanti dal precedente periodo, alle imprese medesime è attribuita la facoltà di ottenere ristoro degli oneri non applicati a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 2-ter e con le modalità definite dal Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti, con proprio provvedimento, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Per il fine di cui al presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa delle misure di indennizzo previste per le imprese che svolgono operazioni portuali.

2-ter. Per l'anno 2020, ciascuna Autorità di sistema portuale è autorizzata a corrispondere ai soggetti fornitori di lavoro portuale temporaneo, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di un milione di euro annuo, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2019 riconducibili alle mutate condizioni economiche degli scali portuali conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale contributo è erogato da ciascuna Autorità di sistema portuale a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivare in sostituzione di mancati avviamenti nei *terminal*, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata soggetti fornitori di lavoro portuale temporaneo. Le eventuali minori giornate di lavoro indennizzate dal contributo di cui al presente comma non sono computate o elette dal soggetto operante ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai fini dell'indennità di mancato avviamento (IMA).

2-quater. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con ciascuna Autorità di Sistema Portuale, definisce con proprio provvedimento specifiche modalità per provvedere, entro e non oltre il 15 maggio 2020, allo sgombero dei piazzali presso gli scali portuali, individuando precise deroghe alle limitazioni alla circolazione e all'attività economica stabilite dal Governo per far fronte all'emergenza da Covid-19.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *2-bis* e *2-ter*, pari a 17 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-sexies. Al fine di agevolare le operazioni di controllo delle autorità preposte e di garantire la mobilità dei lavoratori frontalieri in prossimità dei confini terrestri dello Stato, il Ministero dell'interno promuove protocolli di intesa con gli Stati confinanti o limitrofi, la cui attuazione è demandata alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle province confinanti con Stati esteri, derogando ove necessario alle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 concernenti la mobilità delle persone fisiche per comprovate esigenze».

92.2

RONZULLI, DAMIANI, SICLARI

Al comma 2, sostituire le parole: «afferenti al trasporto di merci e di persone» *con le seguenti:* «afferenti al trasporto di merci, di persone ed al turismo nautico» *e dopo le parole:* «legge 28 gennaio 1994 n. 84», *aggiungere le seguenti:* «e dei canoni demaniali relativi alle strutture desti-

nate alla nautica da diporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997».

92.3

D'ARIENZO, ASTORRE, FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Le suddette Autorità possono inoltre disporre, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, allo scopo utilizzando anche l'avanzo di amministrazione, la riduzione dei pagamenti dei canoni di concessione sospesi ai sensi del primo periodo, fino al loro azzeramento, in considerazione del calo dei traffici nei rispettivi sistemi portuali riconducibile all'emergenza COVID-19»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'erogazione alle regioni a Statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma 4, del decreto legge aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa all'anno 2020 è effettuata in un'unica soluzione entro la data del 30 giugno 2020.».

c) *dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:*

«4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni e/o penali in ragione delle minori corse effettuate e/o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020.

4-ter. Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19 tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a 12 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020. Sono sospesi o differiti tutti i termini amministrativi, in scadenza dal 20 febbraio 2020, ivi comprese quelle relative al finanziamento per il rinnovo parco autobus».

92.4

VONO, CONZATTI, SUDANO, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, CUCCA

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:* «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì ai concessionari demaniali marittimi titolari di concessione rilasciata da Autorità portuale o Autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione»;

b) *dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020".

4-ter. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1), punto 1.2), e numero 2), hanno efficacia a decorrere dal primo gennaio 2021"».

92.5

SANTILLO, DI GIROLAMO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'erogazione alle regioni a Statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma 4, del decreto legge aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa all'anno 2020, è effettuata in un'unica soluzione entro la data del 30 giugno 2020».

92.6

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sostituire il comma 4, con i seguenti:

«4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata

fino al 30 giugno 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 maggio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo. Per i veicoli adibiti al servizio di trasporto di cose, l'autorizzazione di cui al primo periodo del presente comma s'intende valida anche per il territorio europeo.

4-bis. Al fine di accelerare le procedure di revisione periodica dei veicoli a motore, all'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8, è sostituito dal seguente:

”8. Alle revisioni periodiche dei veicoli provvedono:

a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera *d*) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al successivo comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento, delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2;

b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma *9-bis* e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2.”;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

”9. Le imprese di cui al comma 8, lettera *a*), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine per adeguarsi. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione.”;

e) dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:

”9-bis. Le imprese di cui al comma 8, lettera *b*), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto

esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.”;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

”10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle officine e sulle imprese di cui al comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfetari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e gli importi da porre a carico delle imprese di cui al comma 8 del presente articolo, che dovranno essere versati annualmente e affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

”11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”;

j) il comma 13 è sostituito dal seguente:

”13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano la documentazione prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2”;

g) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ”Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”;

h) al comma 17, le parole: ”produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa” sono sostituite dalle seguenti: ”alteri o falsifici la documentazione di cui al comma 13”.

4-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, per come modificato dal comma 4-bis, lettera b), del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione».

92.7

DI GIROLAMO, RICCIARDI, LUPO, FEDE, COLTORTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 30 giugno 2020, dei veicoli da sottoporre entro il 30 aprile 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo e fino al 30 settembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 31 luglio 2020.»;

b) *dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4-bis. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è altresì autorizzata la circolazione, fino al 30 giugno 2020, dei veicoli da sottoporre a controllo periodico tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2020 e destinati al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui all'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957 e ratificato con legge 12 agosto 1962, n. 1839, e al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, ovvero al trasporto internazionale su strada delle derrate deteriorabili, di cui all'Accordo concluso a Ginevra il 1° settembre 1970 e ratificato con legge 2 maggio 1977, n. 264.

4-ter. Fino al 31 ottobre 2020 è autorizzata la cancellazione per definitiva esportazione all'estero dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, sottoposti a revisione, con esito positivo, in data anteriore a sei mesi rispetto a quella della richiesta di cancellazione e provvisti di revisione con scadenza entro il 31 luglio 2020.

4-ter. Fino al 30 giugno 2020 è altresì prorogata la riqualificazione periodica, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2020, delle bombole di gas naturale di cui al punto 4.1.4 dell'allegato 3A del Regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) n. 110 recante prescrizioni uniformi relative all'omologazione di componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas naturale compresso (GNC) e/o gas naturale liquefatto (GNL) per il sistema di propulsione e di veicoli per quanto riguarda l'installazione di componenti

specifici di tipo omologato per l'utilizzo di gas naturale compresso (GNC) e/o di gas naturale liquefatto (GNL) nel sistema di propulsione».

92.8

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 4, sostituire le parole da: «da sottoporre entro il 31 luglio 2020» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo. È altresì autorizzata fino al 31 agosto 2020 la circolazione dei veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), da sottoporre entro il 31 maggio 2020 alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del predetto decreto legislativo».

92.9

CALANDRINI, CANGINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I veicoli di cui al comma 4, acquistati dopo la data del 1° gennaio 2020 ma non immatricolati perché necessitano di adattamenti alla guida per le persone con disabilità in possesso di patente speciale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o devono essere adattati al trasporto delle persone con disabilità, sono comunque immatricolati e sono esentati sino alla data di cui al comma 4 dagli obblighi di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

92.10

NUGNES, FATTORI, DE FALCO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, allo scopo di assicurare il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza a seguito del possibile verificarsi di rilevanti flussi di spostamenti di persone incompatibili con gli obiettivi di contenimento del virus COVID-19, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Regione interessata, può disporre per le aziende che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale di adottare, ove possibile, le idonee misure organizzative necessarie il numero necessario di mezzi per a garantire il nu-

mero massimo di passeggeri per tutelare la sicurezza di utenti e lavoratori all'interno di mezzi, convogli, fermate e stazioni».

92.11

IL RELATORE

Alla rubrica, sostituire le parole: «stradale e di trasporto di pubblico di persone» con le seguenti: «marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli».

92.0.1

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 92-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus in relazione ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al termine della fase di emergenza.

2. Al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario degli operatori del trasporto pubblico locale e regionale, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 600 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari nell'anno 2020 rispetto alla media del precedente triennio, nonché che abbiano sostenuto maggiori costi direttamente imputabili alla gestione della crisi per mettere in atto azioni di contrasto anche prescritte dagli Enti competenti.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla conversione definitiva in legge del presente decreto, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per la compensazione alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale. Tali criteri sono definiti secondo principi di correlazione e gradualità rispetto alla incidenza delle perdite subite dagli operatori del settore sul rispettivo fatturato e nel rispetto del divieto di sovra-compensazione.

4. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale favorendone gli investimenti, nonché per il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo del parco degli autobus destinati ai servizi stessi, le risorse del Piano strategico della mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, commi 613 e 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 possono essere impiegate, limitatamente al primo quinquennio 2019-2023, anche per il cofinanziamento di investimenti in materiale rotabile ad alimentazione tradizionale di Classe Euro 6 o successiva o ibrida. Per l'intera durata del Piano le relative risorse possono essere altresì impiegate per il cofinanziamento dei canoni relativi al materiale rotabile acquisito in leasing o locazione dalle imprese esercenti i servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. All'articolo 24-ter, comma 2 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate a partire dal 1° ottobre 2020 le seguenti modifiche:

- all'alinea le parole: "ad eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore" sono soppresse;

- alla lettera a) dopo le parole: "veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate," sono aggiunte le seguenti parole: "ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione di quelli di categoria euro 4 o inferiore";

- alla lettera b) dopo le parole: "attività di trasporto di persone svolta" aggiungere le parole: ", con veicoli di diversi da quelli di categoria euro 2 ed inferiori".

A partire dal 1° gennaio 2022 all'articolo 24-ter, comma 2 lettera b) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 le parole: ", con veicoli di diversi da quelli di categoria euro 2 ed inferiori" sono sostituite dalle seguenti parole: ", con veicoli di diversi da quelli di categoria euro 4 ed inferiori".

L'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è abrogato.

6. In considerazione dei danni subiti dalle imprese esercenti servizi di trasporto turistico con autobus e servizi di autolinea commerciali in regime di autorizzazione ministeriale o locale a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, alle stesse imprese sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti al fine di consentire la prosecuzione dell'attività. A tal fine è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 250 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare gli operatori del settore che abbiano subito una riduzione di fatturato dal 23 febbraio 2020 e sino al termine della fase di emergenza rispetto alla media relativa al medesimo periodo del precedente triennio.

7. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla conversione definitiva in legge del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la compensazione alle imprese di trasporto di cui al comma 3-*quinquies* secondo principi di correlazione e gradualità rispetto alla incidenza delle perdite subite dagli operatori del settore sul rispettivo fatturato.

8. All'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: "Qualora alla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 2, lettera f) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 non sia stato ancora corrisposto al vettore o all'organizzatore del viaggio il corrispettivo per un servizio di trasporto con autobus o per un viaggio affidato a seguito di aggiudicazione, fermi restando gli effetti dell'aggiudicazione stessa, il servizio di trasporto con autobus o il viaggio s'intendono rinviati alla data che sarà concordata dalle parti e comunque entro un anno da quella inizialmente prevista, fermi le parti contraenti, l'oggetto e il corrispettivo. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti trovano applicazione anche nel caso in cui, venute meno le condizioni di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e ai successivi decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto i committenti scelgano unilateralmente di recedere dal contratto".

9. Per gli autobus turistici e in servizio di linea, nazionale ed internazionale, da qualsiasi ente autorizzati è sospesa l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 7, comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Sono rimborsate *pro-quota* le somme già versate alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni per l'acquisto di abbonamenti, *carnet* di permessi e permessi giornalieri di accesso alle zone a traffico limitato non utilizzati per effetto della sospensione o riduzione dei servizi di trasporto connessa all'emergenza determinata dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19.

10. Nei confronti delle imprese di trasporto di cui al comma 4 del presente articolo è altresì sospesa l'applicazione dei pedaggi autostradali».

92.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

(Misure di emergenza per il settore del trasporto pubblico di persone)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, sanzioni e penali in ragione delle minori corse effettuate e delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020.

2. Per compensare le decurtazioni di corrispettivo, negozialmente previste ed eventualmente applicate dai committenti ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico per minori percorrenze, ai medesimi gestori è attribuita la facoltà di ottenere ristoro dei costi fissi ugualmente sostenuti per il mantenimento del servizio, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 2 e con le modalità definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.

3. Per il fine di cui al comma 2, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 600 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 600 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Art. 93.**93.1**

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai condu-

centi ed ai passeggeri, è riconosciuto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, nella misura indicata nel decreto di cui al comma 2 e comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di ciascun dispositivo installato. Ai soggetti di cui al periodo precedente, è anche riconosciuto un voucher di 200' per acquisto o per il rimborso dell'acquisto di materiale disinfettante o protettivo, attraverso certificazione del titolo. Ai fini degli interventi previsti nei periodi precedenti, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni», con le seguenti: «1.990 milioni».

93.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, è riconosciuto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. Il contributo è altresì riconosciuto per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI). A tal fine è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con la dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, nella misura indicata nel decreto di cui al comma 2 e comunque non superiore al cinquanta per cento dei costi sostenuti.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari 2 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

93.3

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992 n. 21, fortemente colpito dallo stato emergenziale in corso, viene riconosciuto un contributo, *una-tantum* e a fondo perduto, per l'anno in corso, pari al 25 per cento del fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio depositato dalle imprese di noleggio con conducente, di cui all'art. 7 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, ovvero al 25 per cento dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal titolare della ditta individuale n.c.c. Analogamente viene riconosciuto al comparto taxi, un contributo *una-tantum* e a fondo perduto, per l'anno in corso, pari al 25 per cento della dichiarazione dei redditi presentata dal titolare della licenza, ovvero pari al 25 per cento del fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio depositato dalle figure giuridiche, di cui all'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992 n. 21».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

93.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Disposizioni in materia di imprese operanti nel settore del trasporto merci e della logistica)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza agli addetti nei settori della logistica, distribuzione, rifornimento carburanti e trasporto merci in conto terzi, è riconosciuto un contributo in favore delle imprese di cui al comma 2 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI). A tal fine è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con la dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, nella misura indicata nel decreto di cui al comma 3 e comunque non superiore al cinquanta per cento delle spese effettivamente sostenute.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese operanti nei seguenti settori:

- a) trasporto ferroviario di merci (codice ATECO: 49.20.00);
- b) trasporto di merci su strada (codice ATECO: 49.41.00);
- c) trasporto marittimo e costiero di merci (codice ATECO: 50.20.00);
- d) trasporto di merci per vie d'acqua interne (codice ATECO: 50.40.00);
- e) trasporto aereo di merci (codice ATECO: 51.21.00);
- f) magazzinaggio e custodia (codice ATECO: 52.1)
- g) attività di supporto ai trasporti (codice ATECO: 52.2);
- h) attività postali con obbligo di servizio universale (codice ATECO: 53.10.00);
- i) altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale (codice ATECO: 53.20.00);
- j) commercio al dettaglio di carburante (codice ATECO: 47.30.00);

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate

le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. In deroga alle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 maggio 2020 non trovano applicazione le disposizioni in materia di periodi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente agli autoveicoli adibiti al trasporto di cose».

Art. 94.

94.1

LUPO, DI GIROLAMO, RICCIARDI, FEDE, COLTORTI

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, sostituire la parola: «200» con la seguente: «400»;*
- b) *al comma 2, sostituire la parola: «200» con la seguente: «400».*

Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 400 milioni per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 200 milioni ai sensi dell'articolo 126 del presente decreto;

b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo;

c) quanto a 100 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

94.2

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere le parole: «, nel limite delle risorse stanziare ai sensi del comma 1».

94.0.1

SANTILLO, D'ARIENZO, DI GIROLAMO, VONO, ASTORRE, PINOTTI, VATTUONE, STEGER, RUSPANDINI, RIPAMONTI, NENCINI, FERRAZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019)

1. La regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può erogare nell'anno 2020 un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto di Funivie Spa di Savona in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura di cui al primo periodo è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Per la realizzazione degli interventi di ripristino della funzionalità dell'impianto di Funivie Spa di Savona, il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria è nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

4. Il Commissario straordinario provvede, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto di Funivie Spa di Savona.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comune denominata o rimborso di spese.

6. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 4.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali».

Art. 95.

95.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 95. - (*Annullamento versamenti canonici per il settore sportivo*) -
1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, i canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali non sono dovuti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

95.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: «professionistiche e dilettantistiche», aggiungere le seguenti parole: «e per gli enti di pubblico spettacolo».

Conseguentemente la rubrica dell'articolo è così modificata: «(Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo e dello spettacolo)».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

95.3

CANGINI, SICLARI

Al comma 1, dopo le parole: «professionistiche e dilettantistiche» aggiungere le seguenti: «e per gli enti di pubblico spettacolo».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «settore sportivo» aggiungere le seguenti: «e dello spettacolo».

95.4

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, dopo le parole: «professionistiche e dilettantistiche», inserire le seguenti: «e per gli enti di pubblico spettacolo».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e dello spettacolo».

95.5

PAROLI, SICLARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «31 maggio» con le seguenti: «31 ottobre»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis, Sono prorogati fino al 31 giugno 2021 i termini di durata delle concessioni di gestione degli impianti sportivi. Tale proroga si attua anche in riferimento alle disposizioni contrattuali e del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in merito alla revisione della durata per cause di forza maggiore».

c) sostituire il comma 2 con il seguente:

«I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020».

95.6

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, SICLARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1) le parole: «fino al 31 maggio» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 agosto 2020».

b) al comma 2) le parole: «entro il 30 giugno 2020» sono sostituite con le seguenti: «entro il 30 settembre» e le parole: «5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020» sono sostituite con le seguenti: «5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020».

95.7

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI, SICLARI

Al comma 1, aggiungere, in fine: «e privati».

Conseguentemente, dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

(Sospensione pagamenti utenze imprese turistico-ricettive e sportive)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 giugno 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*, le attività di ristorazione, nonché per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive,

professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell’ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a partire dalla prima fattura dell’energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione».

95.8

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a tutte le associazioni e gli enti senza scopo di lucro di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106».

95.9

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, SICLARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I termini di scadenza previsti delle concessioni relative all’affidamento di impianti sportivi di cui al comma 1 sono posticipati di 6 mesi anche in deroga delle previsioni contenute nel Codice dei Contratti pubblici».

95.0.1

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 95-bis.***(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali, dei premi dell'associazione obbligatoria e dei termini degli adempimenti fiscali e contributivi per lo sport)*

1. Ai soggetti di cui all'articolo 95 comma 1 ai quali è applicato quanto previsto all'articolo 61 e 62, la prevista sospensione dei versamenti, premi e termini è da intendersi al 31 agosto 2020. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 settembre 2020 o mediante 8 rate a partire dal 31 settembre 2020.

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

95.0.2

PAROLI, SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 95-bis.**

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa nel settore dello Sport che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi i versamenti da autoliquidazione nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020:

a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria».

95.0.3

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

(Credito d'imposta per canoni impianti sportivi)

1. Ai locali utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 95 comma 1 si applica il credito d'imposta nella misura prevista all'articolo 65 comma 1 del presente decreto a favore dei proprietari degli immobili con categoria catastale C4 e D6 in relazione alla riduzione del canone accordato al conduttore per il mese di Marzo 2020.

2. All'onere di cui al presente articolo, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2020 provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

95.0.4

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

(Fondo per costi gestionali degli impianti sportivi)

1. Presso l'Istituto del credito sportivo è costituito un fondo a favore dei soggetti di cui all'articolo 95 comma 1, allo scopo di finanziare a garantire il pagamento delle utenze di gas, energia elettrica, acqua, tassa rifiuti e altri costi relativi alla gestione e all'uso degli impianti sportivi.

2. Il fondo finanzia i costi di cui al comma 1, fino alla data del 30 settembre 2020. Il rimborso di quanto finanziato va eseguito, senza applicazione di interessi, in 12 rate a partire dal 31 ottobre 2020.

3. Per la gestione delle anticipazioni di cui al presente articolo, si utilizzano le risorse giacenti presso l'Istituto del credito sportivo».

95.0.6

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 95-bis.***(Fondo centrale di garanzia PMI per lo Sport)*

1. Ai soggetti di cui all'articolo 95 comma 1, in applicazione a quanto previsto all'articolo 49 e a valere sulle risorse ivi previste, il Credito Sportivo o altro istituto bancario con garanzia del Fondo Centrale di garanzia PMI, eroga un finanziamento con rimborso a 60 mesi e con preammortamento di un 1 anno.

2. La domanda per l'ottenimento del finanziamento da parte dei soggetti di cui al comma 1, deve essere determinata ed evasa dall'Istituto del credito sportivo o da altro istituto bancario entro 30 giorni dal ricevimento formale della domanda.

3. L'entità finanziabile di cui a comma 1 è stabilita:

a) per un importo massimo relativo all'80 per cento delle somme non incassate dall'associazione o società sportiva per l'inattività sportiva-gestionale risultante dalle scritture contabili e dall'auto certificazione redatta a norma di legge da parte del soggetto interessato;

b) per un ulteriore importo relativo alla riduzione del fatturato preventivato e inerente al periodo successivo alla riapertura e ripresa dell'attività risultante dalle scritture contabili dell'anno precedente e dall'auto-certificazione redatta a norma di legge da parte del soggetto interessato».

95.0.7

PAROLI, SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 95-bis.***(Misure a sostegno dello Sport)*

1. Al fine di sostenere la capacità degli operatori dello sport di far fronte alle proprie obbligazioni a causa della perdita di reddito derivante dalla sospensione dell'attività per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito un fondo presso il Ministero delle politiche giovanili e dello Sport di seguito denominato "Fondo" con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Hanno accesso alle risorse del Fondo di cui al comma 1 gli operatori individuati in base al proprio codice attività (codice ateco) rilevabile dal certificato di attribuzione di codice fiscale e/o di partita iva e specificamente:

a. 85.51 (Corsi sportivi e ricreativi);

- b. 93.11 (Gestione di impianti sportivi);
- c. 93.12 (Attività di club sportivi);
- d. 93.13 (Palestre);
- e. 93.19 (Altre attività sportive).

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche giovanili e dello sport da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

4. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli "aiuti *de minimis*".

5. Al fine di tutelare il professionismo nello sport ed estendere agli atleti le condizioni di tutela previste dalla legge sulle prestazioni di lavoro sportivo, le società sportive che stipulano con gli atleti contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, possono richiedere per l'anno 2020 l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.

6. Il 30 per cento delle risorse di cui al comma 1 sono assegnate all'istituto per il credito sportivo che subentra nella gestione del Fondo, previo atto di indirizzo governativo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentire alle imprese sportive di ottenere finanziamenti fino a 100.000 mila euro nell'anno 2020 di cui il 10 per cento considerato a fondo perduto. I finanziamenti di cui al precedente periodo sono erogati senza applicazioni di interessi e costi di gestione.

7. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle società del settore sportivo, con o senza scopo di lucro, associazioni (ASD) e lavoratori autonomi (con codice ATECO 85.51, 93.11, 93.12, 93.13) è riconosciuto, per i mesi di chiusura obbligatoria dell'anno 2020, la sospensione integrale del canone di locazione. La misura è applicabile in riferimento agli immobili rientranti nelle categorie catastali C/4 e D/6. Agli stessi soggetti e per la stessa categoria degli immobili di cui al precedente periodo è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare dei residui canoni di locazione.

8. Le spese effettuate nell'anno 2020, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto disposto dal-

l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono detraibili nella misura pari all'80 per cento dagli oneri sostenuti.

9. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020 e dal comma 8 pari a 13 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 150 milioni per l'anno 2020 attraverso corrispondente riduzione del fondo di riserva delle spese imprevedute di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009;

b) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2021 attraverso corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014».

95.0.8

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPPATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 95-bis.

1. Al fine di sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica e, nello specifico, i titolari di attività operanti nella ricettività alberghiera ed extralberghiera, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di agenzie di viaggi, i *tour operator*, i titolari di stabilimenti balneari, le guide e gli accompagnatori turistici, i noleggiatori di bus e autovetture, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo denominato "Fondo emergenza turismo", volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di un'indennità. Il Fondo ha una dotazione complessiva di 2,5 miliardi per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori sopra menzionati ed il limite dell'indennità per ciascuna impresa avente diritto, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede, per il 2020, mediante anticipazione da coprire, a valere dal 2021, mediante prelievo in percentuale da operare sull'imposta di soggiorno, di assicurazione di responsabilità civile versato dai soggetti della filiera e sulle transazioni relative a prenotazioni *online* effettuate mediante OTA».

95.0.9

ANASTASI, L'ABBATE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Sospensione versamenti canoni per il settore culturale e turistico)

1. Per le imprese turistiche e le associazioni turistico-culturali indipendentemente dalla loro forma giuridica, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di siti pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

2. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020, o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020».

Art. 96.

96.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «300 milioni»;*

b) *il comma 3 è sostituito:*

«3. Con decreto del Ministero delle finanze di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande degli interessati, che devono essere presentate dagli stessi o dai soggetti indicati al comma 1 del presente articolo, e definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 2, nonché le forme di monitoraggio e controllo della spesa».

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all’attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio economico.

96.2

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e della mancata percezione di altro reddito da lavoro».

Art. 97.

97.0.1

PARENTE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 97-bis.

(Misure straordinarie sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE))

1. Limitatamente alle sospensioni delle attività didattiche e formative dovute ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e di quelli emanati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, il caso di mancato raggiungimento dei li-

velli qualitativi o quantitativi, non rileva ai fini dell'applicazione dei meccanismi di riduzione del contributo, anche nella forma di percentuali di riduzione forfettaria, prevista dall'articolo 4, comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22».

Art. 98.

98.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318. Il credito di cui al presente comma non è computato nei limiti di compensazione di cui all'articolo 34 legge 388/2000. Le risorse necessarie ai fini dell'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, sono individuate mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016. Per le predette finalità il fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

Fondo esigenze indifferibili

2-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 181, 182, 183, 184, 185 e 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, limitatamente alle imprese editrici di libri e alla stampa per i libri, sono estese alle spese sostenute nell'anno 2020. Il relativo limite di spesa per l'anno 2020 è fissato in 25 milioni di euro.

Conseguentemente alla rubrica aggiungere le parole: "e dell'editoria libraria".

2-quinques. All'articolo 4, comma 1, lettera *b)* del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, aggiungere il seguente periodo: "Per l'anno 2020, in deroga a quanto previsto dal presente articolo 1, lettera *b)*, l'impegno di non trasmettere programmi di televendita nella fascia oraria 7-24 si intende per il limite del 30 per cento e non del 20 per cento".

2-sexies. Limitatamente all'anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1974, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 100 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, valutati in 15,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-septies. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa».

98.2

DI NICOLA, LEONE, FENU, L'ABBATE, MARILOTTI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«*2-bis.* Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e di supportare la ripresa delle attività commerciali che operano nel settore della produzione e della vendita al dettaglio di libri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata, limitatamente all'anno 2020, di ulteriori 2 milioni di euro.

3-ter. Al credito d'imposta relativo all'autorizzazione di spesa di cui al comma *2-bis* possono accedere anche i piccoli e medi editori, ovvero i marchi editoriali indipendenti che hanno dichiarato un fatturato netto fino a 13 milioni di euro nel 2019.

2-quater. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,

ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, delle librerie e della piccola e media editoria».

98.0.1

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 98-bis.

(Misure straordinarie urgenti per il sostegno all'editoria)

1. È riconosciuto, per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate editte, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182 e seguenti della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 318 del 21 dicembre 2004. Il credito di cui al presente comma non è computato nei limiti di compensazione di cui all'articolo 34 della legge 388 del 23 dicembre 2000. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198/2016. Per le predette finalità il fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa".

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 181 e seguenti della legge 350 del 24 dicembre 2003, limitatamente alle imprese editrici di libri e alla stampa utilizzata per la stampa di libri, sono estese alle spese sostenute nell'anno 2020. Il relativo limite di spesa per l'anno 2020 è fissato in 25 milioni di euro».

98.0.2

DE POLI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Emergenza per il settore radiotelevisivo locale)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiofoniche e alle emittenti televisive in ambito locale di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, viene eccezionalmente stanziato l'importo di 80 milioni di euro, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e da erogare entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Lo stanziamento verrà erogato alle emittenti, previ Decreti Direttoriali del Direttore Generale del Ministero dello sviluppo Economico - DGSCERP -Divisione V, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1) del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

98.0.3

PEROSINO, MODENA, AIMI, CANGINI, TESTOR, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, MALLEGNI, GASPARRI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-ter.

(Ulteriori misure per il settore televisivo locale)

1. All'articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, aggiungere il seguente periodo: "Per l'anno 2020, in deroga a quanto previsto dal presente articolo 1, lettera b), l'Impegno di non trasmettere programmi di televendita nella fascia oraria 7-24 'si intende per il limite del 30 per cento e non del 20 per cento».

98.0.4

DE POLI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Ulteriori misure per il settore televisivo locale)

1) All'articolo 4, comma 1, lettera *b*) del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, aggiungere il seguente periodo: "Per l'anno 2020, in deroga a quanto previsto dal presente articolo 1, lettera *b*), l'impegno di non trasmettere programmi di televendita nella fascia oraria 7-24 si intende per il limite del 30 per cento e non del 20 per cento".

98.0.5

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 98-bis.

(Esonero dal pagamento delle tariffe di pedaggio autostradale per le aziende che operano nel settore dell'autotrasporto)

1. Al fine di sostenere settori strategici della filiera produttiva nazionale e facilitare la circolazione delle merci, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 le aziende italiane che operano nel settore dell'autotrasporto sono esonerate dal pagamento ai concessionari delle tariffe di pedaggio sull'intera rete autostradale nazionale, i cui oneri restano a carico del concessionario».

Art. 99.**99.1**

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 3 dopo le parole: «aziende , agenzie,», inserire: «regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni,»;*

b) *al comma 5 dopo le parole: «per la quale è», aggiungere le parole: «anche».*

99.2

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI, SICLARI

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 3 dopo le parole: «aziende, agenzie,» inserire: «regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni,»;*

b) *al comma 5 dopo le parole: «per la quale è», aggiungere le parole: «anche».*

99.3

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «I maggiori introiti» inserire le seguenti: «derivanti dalle erogazioni liberali di cui al presente articolo».

Art. 100.**100.1**

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza dichiarato con delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le risorse di cui al comma 1 sono destinate, ferma restando la possibilità di anticipare le somme con propri fondi, an-

che alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento degli atenei, delle istituzioni e degli enti non statali».

100.2

DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MONTEVECCHI, MARILOTTI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. In deroga alle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, per l'anno accademico 2019/2020, fermo restando il possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, hanno diritto alla borsa di studio gli studenti, che, per motivate ragioni atinenti all'emergenza COVID, non abbiano potuto acquisire, al 10 agosto 2020, i CFU necessari per conseguire i requisiti di merito per l'accesso alle borse di studio. Il numero dei CFU computati nell'anno accademico 2019/2020, ai sensi del periodo precedente, saranno decurtati dal computo dei CFU richiesti per gli anni successivi, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito per l'accesso delle borse di studio. Questa misura vale anche per l'accesso alla No Tax Area per lo stesso anno accademico 2019/2020.».

100.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per tutti gli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nelle loro città di origine, a causa del grave stato di emergenza Covid-19, i canoni di locazione degli alloggi sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a tutta la durata dell'emergenza. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

100.0.1

BONINO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 100-bis.

1. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito un fondo denominato "Sostegno agli studenti per l'emergenza Covid-19", finanziato con 300 milioni di euro per l'anno 2020, con le seguenti finalità:

a) Erogazione di un contributo agli studenti universitari titolari di contratti di locazione, fino a un massimo di 200 euro per studente, per i canoni di locazione dei mesi di marzo e aprile; a tale finalità sono destinati 100 milioni di euro del fondo di cui al presente comma;

b) Concessione di *bonus* per l'acquisto di computer portatili per gli studenti delle scuole primarie, medie e superiori, fino a un massimo di 500 euro per studente; a tale finalità sono destinati 100 milioni di euro del fondo di cui al presente comma.

2. Con il decreto di cui al comma 1, sono definite le modalità e i criteri di accesso ai benefici».

Conseguentemente, al comma 7 dell'articolo 79, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni».

Art. 101.**101.1**

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto nelle Università, i CFU necessari a mantenere la borsa di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al diritto allo studio sono ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 maggio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esi-

genze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-ter. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano nello stato di emergenza epidemica l'ammontare delle tasse universitarie dovute per l'iscrizione ai corsi universitari per l'anno accademico 2019/2020 è ridotto del 30 per 100».

Conseguentemente coloro che procedono al pagamento delle rate residue, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, riducono i versamenti dovuti del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle tasse relative all'anno accademico in corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento dell'intero ammontare delle rette possono richiedere all'Università, presso la quale sono iscritti, la restituzione della percentuale di riduzione di cui al periodo precedente. Agli oneri previsti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

101.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 10 luglio 2020» con le seguenti: «entro il 31 luglio 2020»;*

b) *al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «È conseguentemente differita al 11 luglio 2020» con le seguenti: «È conseguentemente differita al 1 agosto 2020» e sostituire le parole: «i quali dovranno concludersi entro il 10 novembre 2020» con le seguenti: «i quali dovranno concludersi entro il 1 dicembre 2020»;*

c) *al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «A causa dell'emergenza connessa al contenimento della diffusione del COVID-19, è straordinariamente istituita un'ulteriore sessione per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, con inizio della presentazione delle domande al 1 dicembre 2020 e conclusione al 31 marzo*

2021. I lavori delle Commissioni per il sesto straordinario quadrimestre della tornata 2018-2020 si dovranno quindi concludere entro il 31 luglio 2021;

d) *al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole:* «restano in carica fino al 31 dicembre 2020» *con le seguenti:* «restano in carica fino al 31 agosto 2021»;

e) *al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole:* «entro il 30 settembre 2020» *con le seguenti:* «entro maggio 2021»;

f) *dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. La tornata della Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019, prevista dal Decreto n. 1110 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29 novembre 2019, è sospesa sino a conclusione dell'emergenza. Il Ministro dell'Università e della Ricerca è autorizzato con propri decreti a definire la riattivazione e la ridefinizione delle linee guida. Sono altresì prorogati, a data da destinarsi, le tempistiche di conclusione dei corsi di Dottorato di Ricerca e tutte le scadenze e gli adempimenti in relazione all'accesso ai servizi ed al diritto allo studio».

101.3

VERDUCCI, IORI, MONTEVECCHI, MANCA, STEFANO, FERRARI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Le università e gli istituti di ricerca, anche mediante convenzioni, predispongono strumenti di accesso da remoto alle risorse bibliografiche e ad ogni *database e/o software* allo stato attuale accessibile solo mediante reti di ateneo.

6-ter. Il MUR è autorizzato ad adottare provvedimenti volti ad appor- tare modifiche del programma temporale di svolgimento dei periodi all'e- stero e/o in impresa, prevedendo diverse modalità di fruizione dei citati periodi obbligatori per i dottorandi, con particolare riguardo quelli fruitori di borsa PON, autorizzando cambiamenti di sedi, e/o, in *extrema ratio*, *riduzioni dei periodi all'estero e/o in impresa, laddove questi non abbiano avuto alcuna possibilità o ridotta possibilità di svolgimento, a causa dell'emergenza COVID-19.*

6-quater. Nell'espletamento delle procedure valutative previste dal- l'articolo 24, comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Commis- sioni valutatrici, nell'applicazione dei Regolamenti di Ateneo rispondenti ai criteri fissati dal Decreto del Ministro dell'Istruzione Università e Ri- cerca 4 agosto 2011 n. 344, tengono conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla di- chiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, alle disposizioni delle Autorità straniere o sovra- nazionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza internazionale di sa- lute pubblica (*Public Health Emergency of International Concern - PHEIC*) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020.

6-quinquies. Per coloro che hanno conseguito o conseguiranno la lau- rea magistrale in medicina e chirurgia nel periodo dello stato di emer-

genza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, il tirocinio si intende svolto e la relativa valutazione ottenuta al conseguimento di almeno 60 crediti formativi universitari relativi alle attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali di cui agli obiettivi formativi qualificanti della tabella LM-41 allegata al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, n. 155.».

101.0.1

VONO, CONZATTI, NENCINI, SUDANO, SBROLLINI, CUCCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

1. Alle scuole paritarie private di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è riconosciuto un contributo straordinario una tantum per il 2020 pari a sessanta milioni di euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) per dieci milioni di euro per le medesime finalità di cui all'art. 120, comma 2;

b) per cinquanta milioni di euro al fine di dare sostegno economico e finanziario alle scuole paritarie danneggiate economicamente dall'epidemia di COVID-19.

3. Al fine di sostenere le scuole paritarie d'infanzia ed i servizi educativi per l'infanzia gestiti da soggetti privati non profit che esercitano la pubblica funzione di istruzione ai sensi e per gli effetti della legge n. 62 del 10 marzo 2000 "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" che, a seguito della sospensione disposta in via di urgenza per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si trovano a dover comunque coprire i costi del personale in assenza di una effettiva erogazione del servizio e della relativa copertura attraverso le rette delle famiglie che costituiscono larga parte del finanziamento delle scuole, il Governo della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a definire misure fiscali, anche nella forma di crediti d'imposta, a favore delle scuole paritarie e riferite ai costi del personale non utilizzato nel periodo di sospensione dei servizi educativi dell'infanzia.

4. Con decreto del Ministro dell'Istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tenendo conto del numero di studenti di ciascuna istituzione scolastica.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 60 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del

fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2015, n. 190».

101.0.2

SUDANO, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

(Contributi a sostegno dei nuclei familiari con studenti fuorisede)

1. Per sostenere i nuclei familiari in cui siano presenti studenti iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a copertura degli oneri relativi agli alloggi locati per l'ospitalità degli stessi, è concesso un contributo straordinario una tantum', nella misura forfettaria di 250 euro per ciascuno studente. 2. Accedono a domanda al contributo straordinario di cui al comma 1 gli studenti conduttori o co-conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale, fiscalmente a carico dei nuclei familiari di provenienza, individuati come fuorisede ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, con contratto di locazione regolarmente registrato alla data del 28 febbraio 2020, che non risultino fruitori alla stessa data di servizi abitativi erogati dai competenti enti ed organismi per il diritto allo studio delle regioni e delle province autonome.

3. I benefici di cui al presente articolo sono erogati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica fino a concorrenza delle risorse disponibili.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa per l'anno 2020 di 40 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Le predette risorse sono ripartite fra le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

101.0.3

CIRIANI, CALANDRINI, URSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 101-bis.***(Abolizione del «numero chiuso» per l'accesso ai corsi universitari concernenti le professioni mediche e dell'area sanitaria)*

1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1. al comma 1, lettera a), le parole: "in medicina e chirurgia" e "ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della L. 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni" sono soppresse;

2. la lettera e) è soppressa;

b) all'articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della L. 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni".».

Art. 102.**102.1**

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 3, in fine, aggiungere i seguenti periodi: «Alla luce delle criticità derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID-19, per i candidati della prima sessione - anno 2020 - degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, il tirocinio si considera svolto all'interno del Corso di studi, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018. I soggetti di cui al precedente periodo, che abbiano svolto il tirocinio ai sensi della disposizione citata, si considerano conseguentemente abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo».

102.2

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In deroga alle previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici specializzandi, i dottorandi e gli assegnisti di ricerca che operano nei Policlinici o in strutture convenzionate con le università, sono abilitati al lavoro in corsia ed allo svolgimento di tutte le mansioni specifiche della propria specialità, previa valutazione positiva del direttore di scuola di specializzazione o dipartimento e/o delle UOC dove svolgono la loro attività assistenziale. Gli stessi possono svolgere la loro attività, anche quella di guardia, senza necessariamente la presenza fisica del loro tutor, che deve restare sempre e in ogni caso reperibile per ogni necessità o altra richiesta dello specializzando, del dottorando o dell'assegnista di ricerca».

102.3

SUDANO, CONZATTI, COMINCINI, PARENTE, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di rafforzare la funzionalità del sistema di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro a decorrere dalla data in entrata in vigore della presente legge sono ammessi a svolgere la funzione di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i medici in possesso di specializzazioni equipollenti ed affini a quelle indicate al comma 1, lettera a) dello stesso articolo».

102.0.1

DE POLI, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

(Misure straordinarie a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie)

1. Per l'anno scolastico 2019/2020 è previsto un contributo straordinario una tantum a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie private di ogni ordine e grado, facenti parte del Sistema nazionale di istruzione ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, pari ad euro 270 milioni.

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole paritarie private tenendo conto del numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126».

Art. 103.

103.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «15 aprile» con le seguenti: «31 luglio»;

b) sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i successivi 365 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati sino al 31 dicembre 2020.

2-bis. I certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi di cui al comma 2 si riferiscono a tutte le fattispecie in cui la Pubblica Amministrazione esternalizza processi di controllo, verifica e certificazione presso soggetti terzi.

2-ter. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di comunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza dopo il 31 gennaio 2020, sono prorogati di 365 giorni e scadono comunque non prima di un anno dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La norma si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga

di cui all'articolo 30, comma 3-*bis* del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, come inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.

2-quater. I termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono sospesi e i versamenti dovranno essere effettuati entro i successivi 180 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Le scadenze successive a quella prorogata sono ridefinite sulla base delle precedenti scadenze temporali che decorreranno dalla data di cui al precedente periodo.

2-quinquies. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione conseguente allo stato di emergenza che decorrerà dal sessantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.»;

c) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis.* Fino al 31 dicembre 2020, conservano la loro validità i titoli edilizi e i piani urbanistici attuativi in scadenza nel medesimo periodo».

103.2

CONZATTI, COMINCINI, SUDANO, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Apportate le seguenti modificazioni

a) ai commi 1 e 2 le parole: «15 aprile 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2020»;

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Fino al 30 giugno 2020 è sospeso il compimento di qualsivoglia atto esecutivo. Per i termini di efficacia del precetto il periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 non decorre».

103.3

DELL'OLIO, ROMANO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i termini relativi alle ipotesi di silenzio significativo previsto dalla legge, nonché quelli relativi ai procedimenti di cui agli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

103.4

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono sospese fino al 30 aprile 2020 le notifiche delle decisioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ad eccezione di quelle che riconoscono lo status di rifugiato.»;

b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. In deroga al comma 2, tutti i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2020. Sono prorogati per il medesimo termine anche:

1) I termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;

2) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7, decreto legislativo n. 286 del 1998;

3) titoli di viaggio di cui all'articolo 24 decreto legislativo n. 251 del 2017;

4) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

5) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 8, 29, 29-bis testo unico decreto legislativo n. 286 del 1998;

6) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e successivi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, tra cui ricerca, *blue card*, trasferimenti infrasocietari.

2-ter. I permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a cui si applicano le disposizioni del comma 2-bis, al momento della scadenza sono rinnovati secondo le disposizioni vigenti e a prescindere dal possesso di un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale ovvero dei mezzi di sussistenza sufficienti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. La presente norma si applica anche alle richieste di conversione».

Conseguentemente, all'articolo 104, dopo le parole: «è prorogata al 31 agosto 2020,» *inserire le seguenti:* «fatto salvo quanto disposto dall'articolo 103, comma 2-bis. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento».

103.5

NUGNES

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono sospese fino al 30 aprile 2020 le notifiche delle decisioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ad eccezione di quelle che riconoscono lo *status* di rifugiato».

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. In deroga al comma 2, tutti i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2020. Sono prorogati per il medesimo termine anche:

a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;

b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7, decreto legislativo n. 286 del 1998;

c) i titoli di viaggio di cui all'articolo 24 decreto legislativo n. 251 del 2007;

d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29, 29-bis testo unico decreto legislativo n. 286 del 1998;

f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e successivi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (ricerca, *blue card*, trasferimenti infrasocietari).

2-ter. I permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a cui si applicano le disposizioni del comma 2-bis, al momento della scadenza sono rinnovati secondo le disposizioni vigenti e a prescindere dal possesso di un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale ovvero dei mezzi di sussistenza sufficienti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. La presente norma si applica anche alle richieste di conversione».

103.6

DE FALCO, FATTORI, NUGNES, DI MARZIO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono sospese fino al 30 aprile 2020 le notifiche delle decisioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ad eccezione di quelle che riconoscono lo *status* di rifugiato».

103.7

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Apportare le seguenti modifiche:

1) *Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i successivi 365 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati sino al 31 dicembre 2020».

2) *aggiungere i seguenti commi:*

«2-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di comunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza dopo il 31 gennaio 2020, sono prorogati di 365 giorni e scadono comunque non prima di un anno dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La norma si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'art. 30, comma 3-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, come inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.

2-ter. I termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono sospesi e i versamenti dovranno essere effettuati entro i successivi 180 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Le scadenze successive a quella prorogata sono ridefinite sulla base delle precedenti scadenze temporali che decorreranno dalla data di cui al precedente periodo.

2-quater. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza,

aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione conseguente allo stato di emergenza che decorrerà dal sessantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.».

103.8

D'ARIENZO, ASTORRE, FERRAZZI, MANCA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i successivi 180 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di comunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di 180 giorni. La norma si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'art. 30, comma 3-*bis* del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, come inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.

2-ter. I termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono sospesi e i versamenti dovranno essere effettuati a partire dal secondo mese successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Le scadenze successive a quella prorogata sono ridefinite sulla base delle precedenti scadenze temporali che decorreranno dalla data di cui al precedente periodo.

2-quater. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura i termini di inizio e fine lavori si intendono pro-

rogati per un periodo pari alla durata della proroga. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.».

103.9

NASTRI

Al comma 2, dopo le parole: «comunque denominati,» inserire le seguenti: «ivi compresi i verbali delle verifiche periodiche effettuate da soggetti pubblici e privati abilitati,».

103.10

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 2, dopo le parole: «comunque denominati,» inserire le seguenti: «ivi compresi i verbali delle verifiche periodiche effettuate da soggetti pubblici e privati abilitati,».

103.11

CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 2 le parole: «tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2020».

103.12

DE FALCO, FATTORI, NUGNES, DI MARZIO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguente commi:

«2-bis. In deroga al comma 2, tutti i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2020. Sono prorogati per il medesimo termine anche:

a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;

b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'art. 5, co. 7, d.lgs. 286/98;

c) i titoli di viaggio di cui all'art. 24 d.lgs. 251/2007;

d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'art. 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli artt. 28, 29, 29-bis TU d.lgs. 286/98;

f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli artt. 27 ess. del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (ricerca, *blue card*, trasferimenti in frasi societari)»

2-ter. I permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a cui si applicano le disposizioni del comma 2-bis, al momento della scadenza sono rinnovati secondo le disposizioni vigenti e a prescindere dal possesso di un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale ovvero dei mezzi di sussistenza sufficienti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. La presente norma si applica anche alle richieste di conversione».

103.13

DE FALCO, FATTORI, NUGNES, DI MARZIO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:

«2-bis: Ai permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano le disposizioni dell'art. 104 del presente decreto.

2-ter. All'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: "445", è aggiunta la seguente frase: "e pertanto costituiscono documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c)".

2-quater. I permessi di soggiorno di cui agli articoli 9, 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a cui si applicano le disposizioni del comma 2-bis, al momento della scadenza sono rinnovati secondo le disposizioni vigenti, salvo quando è richiesto il possesso di un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale ovvero dei mezzi di sussistenza sufficienti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. In questi casi, non si tiene conto del periodo di inattività o di limitazione dell'attività lavorativa determinata dalle disposizioni del presente decreto ovvero da causa di forza maggiore connessa all'emergenza epidemiologica. La presente norma si applica anche alle richieste di conversione.

2-quinquies. Se non sono comunque soddisfatte le condizioni previste al comma precedente, i permessi di soggiorno sono convertiti su richiesta degli interessati nel permesso di soggiorno di cui all'articolo 22, comma 1, di durata annuale. Quest'ultimo se già posseduto è rinnovato secondo le disposizioni del presente comma».

103.14

BRESSA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*1-bis.* Ai permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano le disposizioni dell'articolo 104 del presente decreto.

2-ter. All'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: "445", sono aggiunte le seguenti: "e pertanto costituiscono documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c)".».

2-quater. I permessi di soggiorno di cui agli articoli 9, 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, *39-bis* e *39-bis.1* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a cui si applicano le disposizioni del comma *2-bis*, al momento della scadenza sono rinnovati secondo le disposizioni vigenti e a prescindere dal possesso di un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale ovvero dei mezzi di sussistenza sufficienti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. La presente norma si applica anche alle richieste di conversione.».

103.15

DE FALCO, FATTORI, NUGNES, DI MARZIO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

«*2-bis.* Ai permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano le disposizioni dell'art. 104 del presente decreto.

2-ter. All'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: "445", è aggiunta la seguente frase: "e pertanto costituiscono documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c)".».

2-quater. I permessi di soggiorno di cui agli articoli 9, 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, *39-bis* e *39-bis.1* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a cui si applicano le disposizioni del comma *2-bis*, al momento della scadenza sono rinnovati secondo le disposizioni vigenti e a prescindere dal possesso di un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale ovvero dei mezzi di sussistenza sufficienti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. La presente norma si applica anche alle richieste di conversione.».

103.16

DE FALCO, FATTORI, NUGNES, DI MARZIO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. Ai permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano le disposizioni dell'art. 104 del presente decreto.

2-ter. All'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: ''445'', è aggiunta la seguente frase: ''e pertanto costituiscono documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c).

2-quater. I permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a cui si applicano le disposizioni del comma 2-bis, al momento della scadenza, qualora non si disponga di un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale ovvero dei mezzi di sussistenza sufficienti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, a causa delle disposizioni del presente decreto ovvero a causa di forza maggiore connessa all'emergenza epidemiologica, sono convertiti su richiesta degli interessati nel permesso di soggiorno di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo, di durata annuale. Quest'ultimo se già posseduto è rinnovato».

103.17

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BONINO, NUGNES

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I permessi di soggiorno di cui agli articoli 9, 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a cui si applicano le disposizioni del comma 2-bis, al momento della scadenza sono rinnovati secondo le disposizioni vigenti e a prescindere dal possesso di un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale ovvero dei mezzi di sussistenza sufficienti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. La presente norma si applica anche alle richieste di conversione».

103.18

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BONINO, NUGNES

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e del de-

creto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano le disposizioni di cui l'art. 104 del presente decreto».

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. All'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: "445", è aggiunta la seguente frase: "e pertanto costituiscono documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c)".».

103.19

BRESSA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Ai permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano le disposizioni dell'articolo 104 del presente decreto.

2-ter. All'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: "445", sono aggiunte le seguenti: "e pertanto costituiscono documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c)".».

103.20

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le Regioni; In deroga al comma 1 del presente articolo, possono dare attuazione alle domande di intervento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di consentirne l'accesso agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale ai sensi del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.».

103.21

DESSÌ, CROATTI

Al comma 6 sostituire le parole: «30 giugno 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020».

103.22

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualunque termine posto a carico di soggetti richiedenti incentivi ai sensi delle norme di attuazione dell'Articolo 24 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28, il cui decorso possa causare la perdita o la riduzione delle incentivazioni previste, ivi incluso qualsiasi termine per l'entrata in esercizio degli impianti, è prorogato di 270 giorni. Sono fatti salvi i termini per la presentazione della richiesta di partecipazione alle procedure di asta e registro n. 2 e 3 di cui agli Articoli 8 comma 2 e 11 comma 2 del DM 4 Luglio 2019, e della documentazione necessaria per ottenere la iscrizione in posizione idonea in tali procedure.

6-ter. Le ultime e penultime procedure di asta e registro (n. 6 e 7), di cui agli Articoli 8 comma 2 e 11 comma 2 del DM 4 Luglio 2019 sono posticipate di otto mesi, in modo da poter garantire la più larga partecipazione alle procedure. La potenza disponibile per le procedure precedenti la procedura n. 6 e 7 e non aggiudicata potrà essere riallocata in procedure aggiuntive di asta e registro disposte alle date in cui erano previste le procedure n. 6 e 7;

6-quater. Con riguardo agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono prorogate di 12 mesi le scadenze dei termini di inizio e fine lavori e tutti i termini di realizzazione e adempimento di prescrizioni, collaudi, pareri e nulla osta infra-procedimentali così come ogni termine di scadenza e decadenza di titoli e sub procedimenti di ogni tipo già rilasciati o/e assentiti alla data di entrata in vigore della presente legge e fra la data di entrata in vigore della presente legge e il 30 Giugno 2020, ivi inclusi quelli previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 per la realizzazione dei progetti in essi previ-

sti. La proroga si applica anche ai termini che siano scaduti fra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione.».

103.23

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. I termini di presentazione delle dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 previsti per gli edifici in condominio, nonché per gli adempimenti obbligatori previsti dall'articolo 1130, comma 1, numero 10 e dall'articolo 1129, comma 9 del Codice civile sono interrotti, nel caso di emergenza nazionale o locale dichiarata con apposito decreto, fino alla dichiarazione di cessazione dell'emergenza medesima.».

103.0.1

NUGNES

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 103-bis.

Per i cittadini stranieri che dimostrino, mediante idonea documentazione, la presenza in Italia alla data del 31 dicembre 2019 è rilasciato, salvo che non abbiano diritto a un permesso di soggiorno per altro titolo, un permesso di soggiorno per ricerca occupazione valido fino al 31.12.2020, rinnovabile e convertibile alle condizioni di legge, ovvero un permesso di soggiorno per lavoro qualora alla predetta data del 31 dicembre 2019 o alla data della domanda il richiedente abbia in corso un rapporto di lavoro; tale permesso ha la durata minima di 1 anno dalla data del rilascio o quella maggiore secondo le disposizioni di cui all'art. 5, co. 3 d.lgs. 286/98. Sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro che abbia riconosciuto la sussistenza del predetto rapporto di lavoro e comunque del lavoratore per le violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale ed all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale. Il datore di lavoro assolve agli obblighi di natura fiscale, previdenziale e assistenziale relativi al pregresso periodo di lavoro tramite il versamento di un contributo forfettario pari ad Euro 500,00 per ogni lavoratore».

103.0.2

ABATE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 103-bis.

(Proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci)

1. Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale, rilasciati dalle Amministrazioni statali e dagli enti di classificazione navale, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 novembre 2020.».

103.0.3

NUGNES

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 103-bis.

In sede di rinnovo del permesso di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, non si tiene conto del periodo di disoccupazione dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, salvo proroga dello stato di emergenza di cui al D.L. n. 2020, ai fini di cui all'art. 22, co. 11 d.lgs. 286/98».

103.0.4

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

(Modifiche al D.P.R. 5 ottobre 2010, n.107)

1. Al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 76, comma 3, le parole: "entro novanta giorni dalla stipula del contratto" sono sostituite dalle seguenti: "entro 150 giorni dalla stipula del contratto";

b) è concessa una deroga, temporanea, all'articolo 86, comma 5, lettera a), dove si prevede la necessità di allegare, al certificato di esecuzione dei lavori, le copie autentiche dei progetti approvati».

103.0.5

NUGNES, FATTORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

(Sospensione dei termini in tema di diritto all'abitare)

1. È prevista la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di cui alla legge 9 dicembre 1998, N. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo".

2. Nelle Regioni di tutto il territorio Nazionale sono sospesi i termini relativi agli adempimenti per la presentazioni delle domande di accesso al fondo per la morosità incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, fino al 30 aprile 2020.

3. Nei comuni di tutto il territorio nazionale sono sospesi i termini relativi agli adempimenti per le famiglie che avrebbero dovuto effettuare o che devono attualmente presentare il censimento per la verifica della continuità del diritto alla casa popolare».

103.0.6

ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

1. Al fine di assicurare, per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente articolo e il 30 ottobre 2020, il regolare svolgimento delle funzioni notarili e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, l'attività notarile, nel predetto periodo, dovrà preferibilmente essere esercitata mediante l'autenticazione separata, per ciascuna parte, della firma apposta su scritture private, anche senza darne lettura ai firmatari, sempreché, nella autentica notarile venga fatta menzione dell'avvenuto controllo di legalità da parte del notaio, della spiegazione sintetica degli elementi essenziali dell'atto, dell'espresso consenso della parte sul contenuto di esso e della dispensa dalla lettura integrale del testo.

2. La disposizione del comma 1, non si applica quando la legge prescrive esclusivamente la forma dell'atto pubblico ovvero se la predetta forma risulti necessaria a causa della particolare situazione soggettiva della parte.

3. Salvo che ricorrano gravi e comprovati motivi di salute che impediscono alla parte di spostarsi, nel periodo di cui al comma 1, l'attività del notaio è svolta esclusivamente presso il proprio studio.

4. A decorrere dal settimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione e per l'intero periodo di cui al comma 1, i finanziamenti bancari di qualsiasi tipo che richiedono la prestazione notarile devono essere perfezionati esclusivamente in forma unilaterale ossia senza la presenza dell'istituto finanziatore».

103.0.7

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI, SICLARI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 103-bis.

(Titoli di credito o atti aventi forza esecutiva)

1. Nei riguardi dei soggetti residenti sul territorio nazionale, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dall'11 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciare espressamente. Analogamente è sospesa l'elevabilità dei protesti per i titoli emessi e negoziati nello stesso periodo».

103.0.8

DE FALCO, FATTORI, NUGNES, DI MARZIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 103-bis.

1. Per i cittadini stranieri che dimostrino, mediante idonea documentazione, la presenza in Italia alla data del 31 dicembre 2019 è rilasciato, salvo che non abbiamo diritto a un permesso di soggiorno per altro titolo, un permesso di soggiorno per ricerca occupazione valido fino al 31 dicembre 2020, rinnovabile e convertibile alle condizioni di legge, ovvero un permesso di soggiorno per lavoro qualora alla predetta data del 31 dicembre 2019 o alla data della domanda il richiedente abbia in corso un rapporto di lavoro; tale permesso ha la durata minima di 1 anno dalla data

del rilascio o quella maggiore secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3 decreto legislativo n. 286 del 1998. Sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro che abbia riconosciuto la sussistenza del predetto rapporto di lavoro e comunque del lavoratore per le violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale ed all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

2. Il datore di lavoro assolve agli obblighi di natura fiscale, previdenziale e assistenziale relativi al pregresso periodo di lavoro tramite il versamento di un contributo forfettario pari ad Euro 500,00 per ogni lavoratore».

103.0.9

BATTISTONI, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 103-bis.

(Semplificazioni in materia ambientale)

1. La validità delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è prorogata di un anno».

Art. 104.

104.1

DE FALCO, FATTORI, NUGNES, DI MARZIO

Al comma 1, dopo il periodo: «La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020,», *aggiungere le seguenti parole:* «ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 103, comma 2-bis introdotto dalla presente legge di conversione».

104.2

NUGNES

Al comma 1, dopo le parole: «31 agosto 2020,» *aggiungere la seguente:* «ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 103, comma 2-bis».

104.0.1

VERDUCCI, DESSÌ, DE PETRIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 104-bis.***(Abrogazione dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n.47 circa l'occupazione abusiva di immobili)*

1. L'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n.47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.80, è abrogato».

Art. 105.**105.1**

CAMPAGNA, FLORIDIA, MATRISCIANO, ROMANO, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, AUDDINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di prevenire la diffusione del contagio da COVID-19 nel settore agricolo, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020:

a) le amministrazioni locali, qualora non vi abbiano già provveduto, predispongono, anche in forma consorziata ed anche mediante la stipula di convenzioni con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, specifiche forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro da svolgersi con modalità che assicurino il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) le regioni, le province autonome e le amministrazioni locali, anche mediante idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, predispongono misure per la sistemazione logistica dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, qualora detti lavoratori siano privi di dimora. Tali misure possono essere attuate anche attraverso la destinazione alle finalità suddette di edifici pubblici, con modalità che assicurino il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) per le medesime finalità di cui alla lettera b), primo periodo, il Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità. Ai provvedi-

menti di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 6.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 15 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo».

105.2

DONNO, TRENTACOSTE, ROMANO, QUARTO, PIARULLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, è consentito lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano al fine di dare attuazione alle misure fitosanitarie ufficiali ed ad ogni altra attività ad esse connessa disposte dai provvedimenti di emergenza fitosanitaria di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 214.

1-ter. Al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o non coltivati, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, è consentito lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano per provvedere alla cura e alla pulizia dei detti terreni, al fine di evitare il rischio di incendio derivante dalla mancata cura.

1-quater. L'attuazione delle misure e delle attività di cui ai commi 1-bis e 1-ter si considera rientrante nei casi di comprovate esigenze lavorative ovvero di assoluta urgenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 22 marzo 2020».

105.3

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

''3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno raccolta alle aziende agricole situate nelle zone montane. Con-

seguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81''».

105.4

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

''4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operai agricoli a tempo determinato impiegati in lavori stagionali, i quali hanno dato il loro consenso ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera *a*), della Direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003''».

105.5

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di fronteggiare le conseguenze dello stato di crisi sul mercato del lavoro agricolo, per l'annata agricola 2020, le prestazioni di sostegno del reddito, ivi inclusa la cassa integrazione e altre forme di sussidi comunque denominati, le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate sono cumulabili, e non soggette a decurtazioni, riduzioni o sospensioni, al reddito di lavoro degli operai agricoli a tempo determinato».

105.6

CIRIANI, URSO, CALANDRINI

Aggiungere il seguente comma:

«2. All'articolo 8 della legge 29 ottobre 2016, n. 199 al comma 2, le parole: ''dal mese di aprile 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal mese di gennaio 2021''.».

105.7

CIRIANI, URSO, CALANDRINI

All'articolo, aggiungere il seguente comma:

«2. All'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, al comma 14, sopprimere la lettera *b*).».

105.8

CIRIANI, URSO, CALANDRINI

All'articolo, aggiungere il seguente comma:

«2. L'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, si applica anche alle imprese agricole che in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile.».

105.0.1

CIRIANI, URSO, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 105-bis.**

(Sostegno al lavoro stagionale mediante l'impiego di percettori di Reddito di cittadinanza non ancora occupati)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 40, comma 1, al fine di sopperire alla contrazione del personale stagionale di provenienza estera, determinata dalla limitazione della mobilità internazionale connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese operanti nel settore agricolo che si avvalgono abitualmente di prestazioni di natura occasionale rese da cittadini stranieri con carattere di stagionalità e che registrano significative contrazioni della manodopera proveniente dall'estero, procedono, in collaborazione con ANP AL, alla somministrazione di offerte di lavoro stagionale ai percettori di reddito di cittadinanza non ancora occupati.

2. I percettori del Reddito di cittadinanza, che accettano le proposte di lavoro somministrate ai sensi del comma 1, sono assunti dall'azienda con regolare contratto di lavoro stagionale, e percepiscono per il periodo di durata del medesimo contratto, un regolare compenso non cumulabile con il reddito di cittadinanza, che viene sospeso.

3. In concomitanza della durata del contratto stagionale somministrato ai sensi del presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni:

a) è sospesa la decorrenza del periodo di 18 mesi di percezione del reddito di cittadinanza, che riprende a decorrere per il periodo non fruito al termine del contratto di lavoro stagionale;

b) l'assegno destinato al percettore del reddito di cittadinanza è percepito dall'impresa agricola che lo assume a titolo di incentivo all'assunzione.

Conseguentemente, all'articolo 40, comma 1, anteporre all'inizio del periodo le seguenti parole: "1. Fatta eccezione per le deroghe previste dalla presente legge,".

4. Con successivi provvedimenti normativi, si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza a valere sulle risorse residue e non spese per lo stesso reddito, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente articolo».

105.0.2

LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 105-bis.

(Misure straordinarie a sostegno del settore florovivaistico)

1. Sono sospesi, in deroga alla normativa nazionale vigente, i costi dello smaltimento di rifiuti derivanti da lotti invenduti di fiori recisi e di piante prodotte nei complessi di serre e di vivai a fini commerciali tra il 21 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020.

2. Al fine di agevolare e sostenere il comparto florovivaistico nazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, disciplina con apposito decreto l'erogazione di un contributo straordinario pari al costo sostenuto dallo Stato per la cassa integrazione per ogni singolo dipendente delle imprese operanti nel settore florovivaistico italiano.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126».

Art. 106.

106.1

IL RELATORE

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «Le medesime società» con le seguenti: «Le medesime banche, società e mutue».

106.2

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «rappresentante designato», aggiungere, in fine, le seguenti: «e che, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni statutarie, al fine di facilitare le operazioni di raccolta delle deleghe originariamente formate su carta, queste possono essere trasmesse dal delegante al rappresentante designato anche mediante

posta elettronica non certificata, in copia immagine o informatica, come definite dall'articolo 1, comma 1 lettere *i-ter*) e *i-quater*) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».

106.3

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2020, il termine per l'approvazione della redazione del rendiconto condominiale annuale della gestione e per la relativa convocazione da parte dell'assemblea di cui all'articolo 1310 del codice civile di cui Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 è rinviato al 30 settembre 2020».

106.4

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.».

Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole: «ed enti».

106.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis.

(Ulteriori disposizione in materia societaria)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 378 e 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 è sospesa fino al 31 dicembre 2020.».

106.0.2

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis.

(Differimento entrata in vigore del Codice della crisi)

1. Le previsioni di cui all'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 entrano in vigore alla data del 15 febbraio 2021.».

106.0.3

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 106-bis.***(Rinvio applicazione sanzioni per inosservanza di obblighi informativi erogazioni pubbliche)*

1. All'art. 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "A partire dal 1° gennaio 2020" sono sostituite con le seguenti: "A partire dal 1° gennaio 2021".

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 47, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'intervento delle parti all'atto pubblico può avvenire anche a distanza mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo dove si trova il notaio, in tali casi il notaio dovrà nell'atto fare espressa menzione:

a) dei mezzi di telecomunicazione utilizzati per l'identificazione delle parti ed eventualmente dei fidefacienti e per garantire la loro partecipazione attiva all'atto;

b) dell'ora di inizio e della fine dell'atto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.3.».

106.0.4

PARAGONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 106-bis.***(Rinvio applicazione sanzioni per inosservanza di obblighi informativi erogazioni pubbliche)*

1. All'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "A partire dal 1° gennaio 2020" sono sostituite con le seguenti: "A partire dal 1° gennaio 2021"».

Art. 107.**107.1**

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il termine di approvazione del bilancio consolidato 2019 degli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011 è rinviato al 30 novembre 2020».

107.2

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI, SICLARI

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il termine di approvazione del bilancio consolidato 2019 degli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011 è rinviato al 30 novembre 2020».

107.3

MANCA, BINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In considerazione dei rilevanti riflessi economico-finanziari connessi all'emergenza da COVID-19, per l'anno 2020, il limite massimo di ricorso, da parte degli enti locali, ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato, in deroga a quanto disposto dal comma 555, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da cinque a sette dodicesimi».

107.4

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali e a tutela degli utenti del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, disciplina le condizioni in base alle quali i comuni possono usufruire delle deroghe nonché i criteri e le modalità di attuazione del presente comma».

107.5

CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali e a tutela degli utenti del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, disciplina le condizioni in base alle quali i comuni possono usufruire delle deroghe nonché i criteri e le modalità di attuazione del presente comma».

107.6

GALLONE, TOFFANIN, SICLARI

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali e a tutela degli utenti del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, disciplina le condizioni in base alle quali i comuni possono usufruire delle deroghe nonché i criteri e le modalità di attuazione del presente comma».

107.7

MORONESE

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali e a tutela degli utenti del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, disciplina le condizioni in

base alle quali i comuni possono usufruire delle deroghe nonché i criteri e le modalità di attuazione del presente comma».

107.8

NUGNES

I commi 7 e 8 sono così sostituiti:

«7. Nelle more di una riforma organica delle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da attuare entro il 31 ottobre 2020, le procedure per i piani di riequilibrio finanziario pluriennale e i dissesti degli Enti locali sono sospese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge fino al 31 dicembre 2020.

8. Per i piani di riequilibrio finanziario e i dissesti di Enti locali approvati dagli organi rappresentativi, dal 1 gennaio 2020 sono congelati gli aumenti di tributi locali fino al 31 dicembre 2020».

107.9

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma:

«11. I termini per l'affidamento, l'avvio, l'avanzamento o il collaudo dei lavori, nonché per l'affidamento dei servizi di progettazione, previsti dalle norme vigenti in materia di contributi statali e regionali all'effettuazione di investimenti degli enti locali, sono prorogati di centoventi giorni».

107.0.1

COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

1. Limitatamente all'esercizio 2020, gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 possono essere elaborati previa esclusione delle fatture scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020».

Art. 108.**108.1**

DELL'OLIO, DI GIROLAMO, RICCIARDI, LUPO, FEDE, COLTORTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2020» con le seguenti: «30 aprile 2020»;*

b) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;*

c) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi con la procedura ordinaria di firma di cui all'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. Il ritiro avviene secondo le indicazioni previste nell'avviso di ricevimento. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza».

108.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «con successiva immissione dell'invio» con le seguenti: «e con successiva immissione dell'invio o del pacco».

Art. 109.**109.1**

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI, SICLARI

1. Apportate le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:*

«1-bis. Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni e le Province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provin-

ziale del rendiconto della gestione 2019, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale.

1-ter. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte della Giunta, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascuna Regione o Provincia autonoma individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascuna Regione o Provincia autonoma per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico regionale derivante dagli effetti diretti e indiretti del corona virus».

b) *aggiungere infine i seguenti commi:*

«*2-bis.* Con decreto del Ministero dell'economia e finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un Tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e finanze senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'Economia e finanze e tre rappresentanti della Conferenza delle Regioni e Province autonome. Il Tavolo effettua una ricognizione sulle entrate e sulle spese dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome ai fini di valutare gli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con l'obiettivo della salvaguardia degli equilibri dei bilanci stessi.

2-ter. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

a) Le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

b) In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

2-quater. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi».

2. Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 109-bis.

(Regioni a statuto ordinario in disavanzo di amministrazione a causa dell'accantonamento del Fondo Anticipazione di Liquidità)

1. Per le regioni a statuto ordinario che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e che siano in disavanzo di amministrazione per effetto della applicazione dell'articolo 1, commi 700 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il disavanzo risultante dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione di cui all'allegata 10/a dello schema di Rendiconto della gestione - totale parte disponibile lettera E) - da ripianare ai sensi dell'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è costituito dalla differenza, se positiva, tra l'ammontare del disavanzo di amministrazione risultante dal predetto prospetto, totale parte disponibile lettera E), e l'ammontare del fondo anticipazione di liquidità accantonato nel prospetto medesimo.

2. Non costituisce in ogni caso disavanzo di amministrazione da ripianare ai sensi dell'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 l'eventuale maggior disavanzo dell'esercizio rispetto a quello dell'esercizio finanziario precedente qualora l'ammontare del disavanzo di amministrazione dell'esercizio risultante dal prospetto dimostrativo di cui al comma 1, totale parte disponibile lettera E), sia di importo pari o inferiore all'ammontare del fondo anticipazione di liquidità accantonato nel prospetto medesimo.».

109.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

1. *Apportate le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:*

«1-bis. Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni e le Province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provin-

ciale del rendiconto-della gestione 2019, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale.

1-ter. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte della Giunta, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascuna Regione o Provincia autonoma individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascuna Regione o Provincia autonoma per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico regionale derivante dagli effetti diretti e indiretti del coronavirus».

b) *al termine dell'articolo 109 sono aggiunti i seguenti commi:*

«2-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un Tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e finanze senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'Economia e finanze e tre rappresentanti della Conferenza delle Regioni e Province autonome. Il Tavolo effettua una ricognizione sulle entrate e sulle spese dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome ai fini di valutare gli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con l'obiettivo della salvaguardia degli equilibri dei bilanci stessi.

2-ter. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42):

a) Le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge, appena di decadenza da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

b) In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

2-quater. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli

esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.».

2. Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 109-bis.

(Regioni a statuto ordinario- in disavanzo di amministrazione a causa dell'accantonamento del Fondo Anticipazione di Liquidità)

1. Per le regioni a statuto ordinario che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e che siano in disavanzo di amministrazione per effetto della applicazione dell'articolo 1, commi 700 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), il disavanzo risultante dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione di cui all'allegato 10/a dello schema di Rendiconto della gestione - totale parte disponibile lettera E) - da ripianare ai sensi dell'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è costituito dalla differenza, se positiva, tra l'ammontare del disavanzo di amministrazione risultante dal predetto prospetto, totale parte disponibile lettera E), e l'ammontare del fondo anticipazione di liquidità accantonato nel prospetto medesimo.

2. Non costituisce in ogni caso disavanzo di amministrazione da ripianare ai sensi dell'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 l'eventuale maggior disavanzo dell'esercizio rispetto a quello dell'esercizio finanziario precedente qualora l'ammontare del disavanzo di amministrazione dell'esercizio risultante dal prospetto dimostrativo di cui al comma 1, totale parte disponibile lettera E), sia di importo pari o inferiore all'ammontare del fondo anticipazione di liquidità accantonato nel prospetto medesimo.».

109.3

ASTORRE, BINI, MANCA, Assuntela MESSINA

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte della Giunta, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascuna Regione o Provincia autonoma individua, riferite ad interventi conclusi o già finan-

ziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascuna Regione o Provincia autonoma per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico regionale derivante dagli effetti diretti e indiretti del coronavirus.

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42):

a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata».

Conseguentemente:

a) *Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

«Art. 109-bis.

(Tavolo per la Salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle regioni e delle autonomie speciali)

1. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un Tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e finanze senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'Economia e finanze e tre rappresentanti della Conferenza delle Regioni e Province autonome. Il Tavolo effettua una ricognizione sulle entrate e sulle spese dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome ai fini di valutare gli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con l'obiettivo della salvaguardia degli equilibri dei bilanci stessi.».

b) *all'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

«4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripianato nel corso di un

esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.».

109.4

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis, Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni e le Province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del rendiconto della gestione 2019, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale».

109.5

CIRIANI, CALANDRINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera e della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare le predette quote dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono:

a) utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico;

b) utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili;

c) disporre, in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'utilizzo dell'avanzo vincolato di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, limitatamente alle quote derivanti da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza;

d) fare ricorso alle anticipazioni di liquidità di cui al comma 556 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La relativa richiesta può essere formulata entro il 31 maggio 2020 e gli interessi dovuti per le anticipazioni di cui alla presente lettera sono a carico dello Stato. Resta fermo che le spese sostenute attraverso l'acquisizione di tali anticipazioni costituiscono onere da considerare ai fini della valutazione del fabbisogno eccezionale degli enti locali connesso all'emergenza in corso.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel corso dell'esercizio provvisorio, previo parere dell'organo di revisione, mediante deliberazione dell'organo esecutivo».

109.6

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Sostituire il comma 2 con il seguente.

«2. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e limitatamente all'esercizio finanziario 2020, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per ridurre le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza».

109.7

NASTRI

Al comma 2 le parole: «limitatamente all'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dal seguente periodo: «relativamente agli esercizi finanziari per gli anni 2020 e 2021».

109.8

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono utilizzare la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse all'emergenza in corso.

2-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 2, in deroga alle modalità di utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni possono utilizzare la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse all'emergenza in corso».

109.9

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.».

109.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 109-bis.

(Utilizzo entrate vincolate enti locali)

1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria e della conseguente riduzione delle entrate tributarie, gli enti locali, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il solo anno 2020, possono utilizzare temporaneamente le entrate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d), del citato decreto, senza vincolo di destinazione per sostenere la spesa corrente».

109.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 109-bis.

(Proroga termini per la richiesta di anticipo di liquidità)

1. Al fine di consentire agli enti locali di mitigare gli effetti economici negativi conseguenti alle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini di cui all'articolo 1, comma 556 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono prorogati al 30 settembre 2020.».

109.0.3

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 109-bis.

(Riduzione quota minima di accantonamento al FCDE)

1. Per l'anno 2020, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2020 e 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 60% dell'importo totale. Al citato paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, dopo le parole: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018" sono aggiunte le seguenti: "e per gli esercizi 2020 e 2021, in base alle norme pro tempore vigenti".».

109.0.4

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 109-bis.

(Utilizzo in deroga del fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Al fine di adottare iniziative finalizzate al sostegno delle imprese e al rilancio economico del territorio di competenza, gli enti locali, nel corso dell'anno 2020, possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 nella missione "Fondi e Accantonamenti" ad un valore pari al 50 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità.».

109.0.5

LONARDO, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 109-bis.***(Disposizioni in materia di attuazione delle misure di contenimento nei piccoli comuni)*

1. Al fine di garantire ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, il rispetto delle disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e al fine di consentire agli stessi comuni di individuare soggetti idonei in grado di poter stabilire una forma di connessione tra l'eventuale contagiato e la comunità, lo stanziamento di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 15 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 110.**110.0.1**

CIRIANI, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:***«Art. 110-bis.***(Anticipazione straordinaria di liquidità)*

1. Nelle more della determinazione dei ristori da corrispondere agli enti locali in relazione a perdite di gettito non recuperabili dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-9, per l'anno 2020 le anticipazioni di cui al comma 556, articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere concesse agli enti locali, per un ammontare non superiore ai due dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti i primi tre titoli di entrata del bilancio, al fine di far fronte alle carenze

di liquidità derivanti dalla posposizione dei termini di pagamento dei tributi di competenza degli enti stessi. A tal fine, la richiesta può essere formulata entro il 31 maggio 2020 con le stesse modalità, ove compatibili, di cui all'articolo 4, commi 7-*bis* e seguenti, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come introdotti dal citato comma 556. Gli interessi dovuti per le anticipazioni di cui al presente comma sono a carico dello Stato».

Art. 111.

111.1

IL RELATORE

Alla rubrica, sostituire le parole: «mutui regioni» con le seguenti: «dei prestiti concessi alle regioni».

111.2

SCHIFANI, GIAMMANCO, PAPTHEU, SICLARI

Al comma 1, dopo le parole: «a statuto ordinario» aggiungere le seguenti: «e le regioni a statuto speciale».

Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «pari a 4,3 milioni di euro e a 338,9 milioni» con le seguenti: «pari a 5,3 milioni di euro e a 423,6 milioni».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 126, comma 4, è ridotto di 85, 7 milioni di euro per l'anno 2020.

111.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La sospensione di cui al comma 1 si applica anche alle Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti. Al tal fine, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo di re-

visione degli accordi finanziari annuali intercorrenti tra Stato e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome.».

111.4

DE BONIS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il risparmio di spesa che deriva dalla sospensione è utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvarsi dalla Giunta in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economico colpiti dall'epidemia di Covid-2019, mediante trasferimento dei relativi fondi ai Comuni che ne facciano motivata richiesta.».

111.0.1

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 111-bis.

(Commissari straordinari per opere di interesse locale)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di investimento da parte degli enti locali, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono individuate le opere di prioritario interesse locale di pertinenza delle città metropolitane, delle province e dei comuni capoluogo di provincia, tra quelle di valore unitario previsto non inferiore a un milione di euro. I decreti di cui periodo precedente individuano nel sindaco competente per territorio o amministrazione il Commissario straordinario preposto alla realizzazione delle opere. Con uno o più decreti successivi, da adottare con le modalità di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare ulteriori interventi prioritari per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.

2. Per le finalità di cui al comma 1 ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autoriz-

zazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Nel caso in cui l'autorità competente ravvisi l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di trenta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di quindici giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo.

3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, le eventuali attività connesse alla realizzazione dell'opera, nonché l'eventuale supporto tecnico ritenuto necessario. Gli oneri aggiuntivi eventualmente necessari a supporto di ciascun commissario straordinario sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di apposite convenzioni, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali.».

Art. 112.

112.1

DE BONIS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «agli enti locali trasferiti» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti locali siano essi trasferiti o meno»;

b) *al comma 2, aggiungere, in fine:* «, nonché per le finalità di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economico colpiti dall'epidemia di Covid-2019».

112.2

PEROSINO, BERUTTI, SICLARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole:* «trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» sono soppresse;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «COVID-19» *sono inserite le seguenti:* «e per il co-finanziamento di altre opere di investimento»;

c) *dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:*

«4-bis. Gli enti locali in deroga dall'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 entro il 31 maggio 2020 possono adottare regolamenti e le delibere di rideterminazione delle aliquote o delle tariffe dei tributi».

4-ter. All'articolo 175 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 le parole: "sessanta" sono sostituite dalle parole: "centoventi"».

112.3

CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «è differito all'anno» *con le seguenti:* «nonché i piani di ammortamento di tutti i mutui concessi agli enti locali, sono differiti all'anno».

112.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Rinegoziazione dei mutui de-gli enti locali)

1. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a comuni, province e città metropolitane, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento.

2. Possono essere oggetto di rinegoziazione ai sensi del comma 1, i mutui che, alla data del 30 marzo 2020, presentino le seguenti caratteristiche:

- a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
- b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;
- c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2023;
- d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
- e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;
- f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
- g) non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2020, si provvede, in base alle caratteristiche di cui al comma 2, a individuare i mutui che possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione, nonché a definire i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni, fermo restando che le condizioni dei mutui a seguito delle operazioni di rinegoziazione sono determinate sulla base della curva dei rendimenti di mercato dei titoli

di Stato, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso e a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi.

4. La gestione delle attività strumentali al perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa in base alla convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003».

112.0.2

PARRINI, MANCA, PINOTTI, STEFANO, FERRARI, BINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis.

(Tavolo di confronto)

1. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate degli enti locali e valutare l'adozione delle opportune iniziative, anche legislative, di salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo di confronto con la partecipazione del Ministero dell'interno e dei rappresentanti dell'Anci e dell'UPI. Il tavolo di confronto esamina le problematiche connesse all'emergenza COVID-19, con prioritario riferimento alle modalità di sospensione, con eventuale rinegoziazione, delle rate di mutuo in scadenza nel corso del 2020, nonché delle rate di restituzione dell'anticipazione di liquidità di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, da definirsi con il concorso della Cassa depositi e prestiti entro il 30 aprile 2020. Il tavolo esamina inoltre le perdite di gettito relative alle entrate locali, nonché le esigenze di sostegno alle attività più esposte all'emergenza, ivi compresi i servizi pubblici locali e le relative società partecipate.

2. Con riferimento ai mutui degli enti locali che hanno come controparte istituti finanziari e di credito, al fine di assicurare effetti analoghi a quelli oggetto del periodo precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove attraverso l'Associazione bancaria italiana (ABI) le necessarie intese.

3. Nelle more della progressiva determinazione delle effettive condizioni delle entrate e delle spese degli enti locali per l'esercizio 2020, le previsioni deliberate o in corso di deliberazione non considerano gli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica connessa al *virus* COVID-19, anche con riferimento agli effetti autorizzatori degli stanziamenti di bilancio, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dei provvedimenti di volta in volta emanati ai sensi del presente articolo e dell'evoluzione dell'emergenza in corso».

112.0.3

DE POLI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Misure in favore dell'area territoriale di Padova)

1. In ordine all'emergenza COVID-19 per l'area territoriale della provincia di Padova sono previste le seguenti disposizioni:

a) nell'ambito delle azioni di rilancio dell'area della provincia di Padova è assegnato uno stanziamento di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per azioni di promozione del sistema produttivo, turistico, commerciale, agricolo ed enogastronomico a favore del Comune di Padova e della Camera di Commercio di Padova per iniziative da svolgersi presso Padova *Hall*, sistema fieristico del territorio, con particolare attenzione ad attività che mirino all'internazionalizzazione delle imprese ed alla promozione del territorio, oltre all'individuazione di sessioni, congressi, convegni dei diversi apparati dello Stato che possono avere la loro *location* presso la fiera di Padova;

b) per il rilancio del sistema produttivo della provincia di Padova vengono assegnati 5.000.000 complessivi negli anni 2020 e 2021 alla Camera di Commercio di Padova per bandi alle piccole e medie imprese con particolare attenzione alla digitalizzazione, alla rigenerazione urbana, alla promozione dell'innovazione, alla promozione dell'internazionalizzazione. Nell'ambito delle predette risorse il 10 per cento potrà essere utilizzato dalla Camera di Commercio di Padova per l'assunzione di personale a tempo determinato finalizzato al progetto al di fuori dei limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente;

c) è istituita una cabina di regia tra Comune di Padova, Camera di Commercio di Padova e MISE per la gestione dei fondi di cui ai punti precedenti. All'istituzione e al funzionamento della cabina di regia si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previsti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Tutti gli stanziamenti di cui al comma 1 sono previsti, data l'eccezionalità della situazione, in deroga ai limiti ed ai vincoli posti dalle disposizioni vigenti anche in materia di aiuti di stato.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

112.0.4

CIRIANI, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 112-bis.***(Riduzione quota minima di accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità)*

1. Per l'anno 2020, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2020 e 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 40 per cento dell'importo totale. Al citato paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, dopo le parole: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018" sono aggiunte le seguenti: "e per gli esercizi 2020 e 2021, in base alle norme pro tempore vigenti"».

112.0.5

MAGORNO, CONZATTI, COMINCINI, SUDANO, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 112-bis.***(Assunzioni a tempo determinato in deroga al cosiddetto decreto dignità per garantire lo svolgimento dei Servizi pubblici essenziali)*

1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione di servizi pubblici essenziali sull'intero territorio nazionale, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, in deroga all'articolo 19 commi 1), 1-bis), 2) e 3) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge del 12 luglio 2018 n. 87, in via straordinaria, i gestori di servizi pubblici essenziali e locali possono assumere dipendenti con contratto a termine, per far fronte a temporanee carenze di organico che mettono a rischio lo svolgimento le attività di cui allo specifico servizio pubblico.

2. L'assunzione del personale di cui al periodo precedente avviene anche ricorrendo alle modalità di somministrazione di cui alle disposizioni del Capo V del medesimo decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto effettuato ai sensi delle presenti disposizioni ha una durata pari al periodo di sostituzione del personale indisposto ovvero fino al termine della situazione di emergenza stabilita con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, incluse eventuali proroghe».

112.0.6

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 112-bis.

(Modifiche articolo 36 decreto legislativo n. 50 del 2016)

1. All'articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sostituire le parole: "40.000 euro" con le parole: "100.000 euro";

b) alla lettera b), sostituire le parole: "40.000 euro" con le parole: "100.000 euro" e le parole: "150.000 euro" con le parole: "350.000 euro";

c) la lettera e) è abrogata».

112.0.7

CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 112-bis.

(Modifica all'articolo 12-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, secondo periodo le parole: "conformità edilizia e urbanistica" sono sostituite con le seguenti: "consistenza edilizia"».

112.0.8

CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 112-bis.

(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino a 200 unità complessive di personale" sono sostituite con le seguenti: "per figure professionali"».

112.0.9

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Istituzione di un Fondo di liquidità per gli enti locali)

1. Al fine di sopperire alle mancate entrate derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e assicurare a Comuni, Province e Città metropolitane, ancorché in disavanzo di amministrazione, le risorse necessarie a sostenere le spese conseguenti alla gestione dell'emergenza, nonché la continuità dei servizi amministrativi essenziali all'attività degli enti, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 1.000.000.000 euro.

2. Le disposizioni di attuazione e i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'Interno, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.000.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

112.0.10

CALANDRINI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 112-bis.

(Norme in materia tributaria della Regione siciliana)

1. Nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti sulla finanza della Regione siciliana, sono attivate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, procedure di monitoraggio degli effetti fi-

nanziari, al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana.

2. In sede di prima applicazione, fino all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria e conformemente con le previsioni di cui all'articolo 6 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, il presente comma detta norme transitorie sull'ordinamento tributario della Regione Siciliana. La Regione Siciliana, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, in ogni caso, e comunque nel rispetto delle norme dell'Unione europea, modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle, prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, con particolare riguardo ad interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale. La Regione Siciliana può concedere, nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, incentivi e contributi che possono essere utilizzati anche in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione».

Art. 113.

113.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Alla fine del comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) Dichiarazione E-PRTR ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157;

d-ter) Dichiarazione periodica CONAI e Dichiarazione PFU;

d-quater) Piano di gestione solventi di cui all'articolo 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d-quinquies) Pagamento dei diritti di iscrizione per gli impianti di recupero in comunicazione ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d-sexies) Autocontrolli emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-bis. Fino al 31 luglio 2020 sono sospese le sanzioni amministrative e penali in caso di motivata mancata o parziale esecuzione degli adempimenti previsti nell'autorizzazione e nei piani di monitoraggio periodico fi-

nalizzati al monitoraggio ed al controllo dei parametri di qualità ambientale, compresi quelli relativi alle emissioni dell'impianto ed al campionamento ed analisi dei rifiuti, nonché delle sostanze e materiali da questi ottenuti. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 210 e 213 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in scadenza fino al 31 luglio 2020 si intendono automaticamente prorogate di ulteriori 6 mesi».

113.2

MORONESE, FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere, in fine, la seguente:

«*d-bis*) presentazione dei documenti di cui all'articolo 5, comma 8 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209».

113.3

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis*. Al fine di garantire l'ordinario servizio di gestione dei rifiuti da raccolta differenziata, per il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020:

a) È autorizzato, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132 e in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi dell'articolo 208 e del titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo 152/06 n. 152/2006, l'incremento, fino al raddoppio, della capacità annua di stoccaggio e quella istantanea degli impianti già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D 13 (Raggruppamento preliminare), D 14 (Ricondizionamento preliminare), D15 (Deposito preliminare), R3 (Riciclaggio/recupero), R12 (Scambio di rifiuti) e R13 (Messa in riserva). Tale incremento si applica anche alle operazioni di recupero assentite ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 152/06 ferme restando le "quantità massime" fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002. I titolari degli impianti che intendono avvalersi delle deroghe fissate con la presente disposizione devono inviare apposita Comunicazione alla Prefettura, ARPA, Comune, AUSL e Vigili del fuoco, esplicitando i quantitativi di rifiuti oggetto della deroga.

b) È disposta dall'autorità competente, anche mediante ricorso alle ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 191 del d.lgs. 152/06, la modifica dell'autorizzazione degli impianti di discarica per consentire l'ingresso di scarti derivanti dalle lavorazioni dei rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata.

c) Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sono autorizzati a saturazione del carico termico, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge del 11 novembre 2014, n. 164.

1-ter. Per l'anno 2020, con riferimento alle disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) riguardanti la regolazione del servizio rifiuti, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti dei comuni, di loro consorzi o forme associative, nonché degli enti di governo d'ambito competenti in materia di rifiuti. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'applicazione di tali disposizioni avviene solo in caso di reiterata sussistenza dei presupposti, senza in ogni caso tener conto dell'aggravante di cui all'ultimo periodo della citata lettera c). Per l'anno 2020 gli enti territorialmente competenti possono determinare l'ammontare complessivo dei costi oggetto di copertura attraverso il prelievo derivante dalla Tari o dalla Tari corrispettiva, di cui ai commi 641 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base dei criteri adottati nel 2019, dandone conto nella deliberazione di approvazione del piano finanziario. Ai soli fini di cui ai periodi precedenti, la decorrenza del primo periodo di regolazione del servizio rifiuti si intende fissata al 1° gennaio 2019».

113.4

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire l'ordinario servizio di gestione dei rifiuti da raccolta differenzia, per il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, si prevede che:

a) nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi dell'articolo 208 e del titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, i titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D13 (Raggruppamento preliminare), D 14 (Ricondizionamento preliminare), D15 (Deposito preliminare), R3 (Riciclaggio/recupero), R12 (Scambio di rifiuti) e R13 (Messa in riserva) raddoppiano rispettivamente la capacità annua di stoccaggio e quella istantanea. Tale disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero assentite ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ferme restando le "quantità massime" fissate dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal decreto ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002. I titolari dei suddetti impianti che intendono avvalersi delle deroghe fissate con la presente di-

sposizione devono inviare apposita Comunicazione in cui vengono esplicitati i quantitativi di rifiuti oggetto della deroga. Tale comunicazione deve essere inviata a: Prefettura, ARPA, Comune, AUSL e Vigili del fuoco;

b) l'autorità competente preveda, anche con lo strumento delle ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la temporanea modifica all'autorizzazione agli impianti di discarica al fine di consentire l'ingresso di scroci derivanti dalle lavorazioni dei rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata».

113.5

FERRAZZI, Assuntela MESSINA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Fino al 31 luglio 2020, in caso di motivata difficoltà, sono sospesi i termini previsti da atti autorizzativi o provvedimenti regolatori anche generali per l'esecuzione dei piani di monitoraggio periodico, posti in capo al soggetto autorizzato, finalizzati al monitoraggio ed al controllo dei parametri di qualità ambientale. Sono fatti salvi gli obblighi di rispetto dei limiti di emissione ed immissione previsti dalla normativa ambientale e relativi provvedimenti autorizzatori, nonché l'obbligo del produttore finalizzati alla classificazione e caratterizzazione dei rifiuti al fine del conferimento a terzi per attività di smaltimento ovvero recupero, come previsti e disciplinati dalla Parte Quarta del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 nonché da ulteriori normative speciali ambientali disciplinanti specifiche modalità di smaltimento ovvero categorie di rifiuti. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 210 e 213 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in scadenza fino al 31 luglio 2020 si intendono automaticamente prorogate di ulteriori 6 mesi.

1-ter. Al fine di fronteggiare l'improvvisa paralisi delle attività commerciali ed il conseguente crollo dei ricavi, il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l'uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, è sospeso. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite dalla autorità concedente.

1-quater. Al fine di fronteggiare la situazione di particolare crisi in cui versano le imprese veneziane in quanto già gravemente colpite dagli eventi meteorologici calamitosi verificatisi a Venezia a partire dal 12 novembre 2019 e a causa dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 14 novembre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2019, il canone dovuto per le concessioni e le locazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, nella città di Venezia è rideterminato nella misura del 50 per cento con riguardo ai mesi di novembre e dicembre 2019 e di gennaio e febbraio 2020. Il conseguente credito derivante

alle imprese per effetto del pagamento del canone pieno è portato in detrazione sul canone da corrispondersi per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020».

113.6

GALLONE, TOFFANIN, SICLARI

Aggiungere, in fine, i seguenti nuovi commi:

«1-bis. Sino al 31 dicembre 2020, per i centri di raccolta dei rifiuti urbani di cui al decreto 8 aprile 2008, la durata del deposito di cui all'Allegato I, punto 7.1 del medesimo decreto è raddoppiata, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi nonché degli altri requisiti e condizioni previsti dal citato decreto.

1-ter. Sino al 31 dicembre 2020, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi degli articoli 208 e 213, nonché del titolo III-bis della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i titolari degli impianti già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D 15 (Deposito preliminare) e R 13 (Messa in riserva) possono aumentare la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, nel limite massimo del 30 per cento. La suddetta disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I titolari dei suddetti impianti e delle operazioni di recupero che intendono avvalersi di tale possibilità inviano apposita comunicazione all'autorità competente, in cui vengono indicati i quantitativi aggiuntivi dei rifiuti oggetto della deroga, nonché gli adeguamenti temporanei dell'impianto che, in deroga a quanto previsto nell'autorizzazione, si rendono a tal fine necessari. Detta comunicazione ha efficacia costitutiva e non necessita di approvazione da parte dell'autorità competente».

113.0.1

GALLONE, TOFFANIN, SICLARI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

(Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale)

1. In considerazione della necessità di limitare al massimo lo spostamento delle persone fisiche e comunque delle oggettive difficoltà generate dalle contingenti misure restrittive adottate con i decreti del Presidente del

Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e del 10 marzo 2020 volti ad arginare la diffusione del virus COVID-19, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, e del conseguente impatto, in termini di operatività, che le stesse hanno sulle imprese ed enti che erogano prestazioni di consulenza tecnica e di servizio necessarie per l'assolvimento di comunicazione ed autocontrollo previsti in materia ambientale, sono disposte le seguenti proroghe e sospensioni di termini:

a) il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante «Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale», per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale ed il medesimo termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, recante il «Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE» per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 5 del citato regolamento dell'Unione europea sono prorogati per l'anno 2020 al 30 settembre 2020;

b) fatto salvo quanto previsto dalla precedente lettera a), per il periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 ed il 5 aprile 2020, salvo diversa data stabilita come termine delle misure restrittive adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria ed arginare la diffusione del virus COVID-19, restano sospesi tutti gli ulteriori termini per l'esecuzione di autocontrolli e per tutti gli adempimenti amministrativi, ivi comprese le richieste di rinnovo o la proroga di autorizzazioni, comunque previsti a carico dei privati o dei gestori da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi in materia ambientale. I termini previsti alla scadenza della sospensione saranno conteggiati tenendo conto del periodo intercorso anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020;

c) i termini di cui agli articoli 32, comma 3, e 34, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante l'attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e il termine di cui all'articolo 7, comma 2, della Deliberazione 16/2013 del 25 luglio 2013 del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto sono prorogati, per l'anno 2020, al 30 settembre 2020.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2020 la cadenza trimestrale ed i quantitativi massimi di 30 e 10 metri cubi di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono raddoppiati e fissati, rispettivamente, in cadenza semestrale e nella misura di 60 e 20 metri cubi».

113.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Registri di carico e scarico, formulari di trasporto rifiuti e deposito temporaneo)

1. Fino al 30 settembre 2020 è consentito l'uso di registri di carico e scarico dei rifiuti e di formulari di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non vidimati, previo invio di apposita comunicazione alla Camera di commercio competente per territorio con i riferimenti dell'impresa e dei registri o formulari in uso.

2. Fino al 30 settembre 2020 si applicano le seguenti tempistiche di annotazione sul registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152:

a) per i produttori, almeno entro trenta giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro trenta giorni lavorativi dal compimento del trasporto;

c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro trenta giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

3. I limiti per il deposito temporaneo di cui all'articolo 183 comma 1 *bb)*, punto2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono sospesi fino al 30 giugno 2020».

113.0.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività di gestione dei rifiuti)

1. Fino al 31 marzo 2021, si attuano le seguenti disposizioni:

a) I produttori e i nuovi produttori di rifiuti urbani, sentite le Regioni e le autorità d'ambito ove costituite, che certificano l'indisponibilità di impianti a ricevere rifiuti nel territorio di riferimento, conferiscono i rifiuti in impianti di destinazione autorizzati allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti posti sul territorio nazionale anche oltre il limite dell'ambito o confine regionale, in deroga del principio di autosufficienza ma nel rispetto del principio di prossimità tra gli impianti di destinazione disponibili.

b) Le singole Regioni, in deroga ai titoli abilitativi esistenti, possono autorizzare gli impianti di stoccaggio, di recupero e smaltimento definitivo di rifiuti urbani e speciali a ricevere rifiuti per cui sono autorizzati, in misura superiore a quella consentita dall'autorizzazione dell'impianto e nei limiti della durata dell'emergenza le Regioni possono autorizzare gli impianti di recupero e smaltimento finale a ricevere rifiuti diversi da quelli autorizzati nei limiti degli stessi capitoli e famiglie EER dell'Allegato D del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006.

c) I rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria sono considerati indifferenziati e pertanto sono conferiti e raccolti insieme. Il successivo trattamento seguirà le regole previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 254/2003 per i rifiuti sanitari a rischio infettivo.

d) la raccolta dei rifiuti proveniente da soggetti infetti da Covid-19 può avvenire in deroga alle autorizzazioni in appositi scarrabili collocati all'interno di aree recintate nella disponibilità dei gestori competenti, che devono essere adeguatamente attrezzate e presidiate e comunicate alla Regione, alla Provincia, alla ASL, all'ARPA e all'Autorità d'ambito territorialmente competenti.

e) I rifiuti da Covid-19 destinati a trattamento termico o a discarica dovranno essere conservati in appositi contenitori nel rispetto delle norme di sicurezza indicate dall'Istituto Superiore di Sanità e possono essere con-

feriti a recupero o smaltimento senza alcun trattamento preliminare decorsi dieci giorni dalla raccolta.

f) Il conferimento dei rifiuti ai singoli impianti è comunicato giornalmente, il giorno prima per il giorno successivo, di concerto tra i gestori del servizio e i gestori degli impianti prevedendo apposita comunicazione all'Autorità d'ambito ove esistente, all'ASL, all'ARPA e alla Regione territorialmente competente.

g) Nel caso di indisponibilità degli impianti, le Regioni, sentite le Autorità d'ambito, dispongono, all'occorrenza, la redistribuzione dei flussi di rifiuti urbani da gestire nei territori di competenza, al fine di assicurare il conferimento e la corretta gestione dei rifiuti in oggetto».

Art. 114.

114.1

PAVANELLI, MORONESE, LA MURA, FLORIDIA, L'ABBATE, QUARTO, MANTERO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il primo periodo, inserire i seguenti:* «Al fine di contenere il rischio infettivo, il fondo di cui al presente comma è finalizzato altresì a concorrere alle spese di acquisto di tecnologie per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari effettuata, utilizzando i criteri e i parametri previsti nella norma Uni 10384/94 Parte prima, *in situ*, presso le strutture sanitarie pubbliche. A tale fine, sino al termine dello stato di emergenza sanitaria deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga all'articolo 198, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, i rifiuti sanitari trattati ai sensi del presente periodo sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.»;

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Il fondo è destinato per 60 milioni ai Comuni, per 5 milioni alle province e alle città metropolitane e per 5 milioni alle Regioni da destinare alle strutture sanitarie pubbliche per le finalità di cui al presente comma».

Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere le seguenti parole: «e per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari».

114.2

LA MURA, FLORIDIA, PAVANELLI, MORONESE, L'ABBATE, QUARTO, MANTERO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è altresì finalizzato a concorrere alle spese di sanificazione e disinfezione delle strade e degli ambienti esterni di Province, Città metropolitane e Comuni, nel rispetto delle "Indicazioni tecniche del sistema del consiglio nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) relativamente agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni e dell'utilizzo di disinfettanti nel quadro dell'e-

mergenza Covid-19 e sue evoluzioni” del 18 marzo 2020 e successive modificazioni».

114.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 114-bis.

(Contributi diretti ai Comuni per infrastrutture, manutenzione e messa in sicurezza)

1. Al fine di contribuire alla ripresa economica di tutto il territorio nazionale, colpito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la realizzazione di infrastrutture, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 1.500.000.000 euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 giugno 2020, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 80.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 150.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 200.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 300.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 20.001 e 60.000 abitanti nella misura di 500.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 60.001 e 100.000 abitanti nella misura di 800.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 3.000.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 250.001 e 500.000 abitanti nella misura di 5.000.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti nella misura di 10.000.000 euro ciascuno. Entro il 15 giugno 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

2. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2020.

4. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 6, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 novembre 2020, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 3, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo 2021.

6. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 5 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti decreto Cura Italia".

7. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 1 a 6.

8. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito *internet*, nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

9. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.500.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»

114.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 114-bis.

(Contributi a Province e Città Metropolitane per infrastrutture, manutenzione e messa in sicurezza)

1. Al fine di contribuire alla ripresa economica di tutto il territorio nazionale colpito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 sono assegnati alle Province e alle Città metropolitane contributi per investimenti per la realizzazione di infrastrutture, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza di scuole e strade, nel limite complessivo di 1.500.000.000 euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 giugno 2020, con decreto del Ministero dell'interno, alle Province con popolazione inferiore ai 300.000 abitanti nella misura di 10.000.000 euro ciascuna, alle Province e Città metropolitane con popolazione tra 300.000 e 500.000 abitanti nella misura di 13.000.000 euro ciascuna, alle Province e Città metropolitane con popolazione tra 500.001 e 1.000.000 abitanti nella misura di 18.000.000 euro ciascuna e alle Province e Città metropolitane con popolazione superiore a 1.000.000 abitanti nella misura di 20.000.000 euro ciascuna. Entro il 15 giugno 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascuna Provincia e Città metropolitana dell'importo del contributo ad essa spettante.

2. Le Province e Città metropolitane beneficiarie del contributo possono finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Le Province e Città metropolitane beneficiarie del contributo di cui al comma 1 sono tenute ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2020.

4. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 6, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 novembre 2020, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, alle Province e Città metropolitane che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 3, dando priorità alle Province e Città metropolitane con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. Le Province e Città metropolitane beneficiarie dei contributi di cui al periodo precedente sono tenute ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo 2021.

6. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 5 è effettuato dalle Province e Città metropolitane beneficiarie attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti decreto Cura Italia".

7. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 1 a 6.

8. Le Province e Città metropolitane rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il presidente della provincia e il sindaco metropolitano devono fornire tali informazioni rispettivamente al consiglio provinciale e al consiglio metropolitano nella prima seduta utile.

9. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.500.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

114.0.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 114-bis.

(Istituzione di un fondo per gli investimenti per i comuni colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020)

1. Al fine di contribuire alla ripresa economica nelle zone maggiormente colpite dalle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 sono assegnati ai comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 contributi per investimenti in opere riguardanti scuole, strade, parchi e piste ciclabili, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 20 milioni di euro.

2. I contributi di cui al comma precedente sono ripartiti tra i suddetti comuni con criterio proporzionale in rapporto alla popolazione ivi residente alla data del 31 dicembre 2019 e ad essi assegnati, entro il 10 maggio 2020, con decreto del Ministro dell'interno.

3. Entro il 15 maggio 2020, il Ministero dell'interno comunica a ciascun comune l'importo del contributo ad esso spettante.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

114.0.4

BOTTICI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 114-bis.

(Misure urgenti in favore dei Comuni del Distretto Apuo Versiliese)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di sostenere i Comuni del Distretto Apuo Versiliese, per

l'anno 2020, sono assegnati, nel limite massimo di 20 milioni di euro, contributi ai Comuni di Carrara, Massa, Casola in Lunigiana, Fivizzano, Minucciano, Seravezza, Stazzema e Vagli Sotto, in ragione dei mancati incassi del contributo di estrazione previsto dalla normativa regionale, dovuto al fermo dei titolari dell'autorizzazione all'estrazione dei materiali per uso industriale, per costruzioni e per opere civili in relazione all'emergenza. I contributi di cui al presente comma sono attribuiti ai comuni con decreto del Ministero dell'interno sulla base della media dell'accertato del triennio precedente. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità applicative della presente disposizione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

114.0.5

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo è aggiunto in seguente:

«Art. 114-bis.

(Fondo di sostegno comunale per riduzione tassa rifiuti)

1. In relazione all'emergenza Covid-19, è costituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di un miliardo di euro destinato agli enti locali e destinato a finanziare la riduzione di gettito delle entrate locali determinata dalla rimodulazione selettiva della tassa sui rifiuti in favore delle categorie economiche maggiormente penalizzate dalla pandemia.

2. L'utilizzo delle disponibilità del fondo avviene sulla base di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

Art. 115.

115.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020» con le seguenti: «convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19».

115.0.1

RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 115-bis.

(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo determinato di personale della Polizia Locale)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio finalizzati alla cessazione della diffusione del COVID-19, pertanto connessi all'emergenza sanitaria in corso, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, a tempo determinato, di agenti di Polizia Locale per l'anno 2020.

2. Con provvedimenti dei Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del comma 1, tenendo conto dell'urgenza connessa all'assunzione straordinaria di cui al presente articolo, anche ai fini della definizione delle rispettive graduatorie, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo e della migliore posizione nelle rispettive graduatorie.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 126».

115.0.2

CALANDRINI, CIRIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 115-bis.

(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo determinato di personale negli enti locali)

1. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'emergenza sanitaria e socio-economica in atto e al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio nonché di garantire tutti gli interventi straordinari e urgenti finalizzati al contenimento del fenomeno epidemio-logico da COVID-19, gli enti locali possono, in via eccezionale, effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, per l'anno 2020, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Art. 117.

117.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

»31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica».

Art. 119.

119.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 119. - (*Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio*) - 1-bis. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 116 del 2017, ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, in caso di sospensione delle udienze, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 83 del presente decreto, è corrisposta, per il periodo non lavorato, un'indennità calcolata in relazione al

numero di udienze fisse previste nelle tabelle di programmazione degli uffici giudiziari, e in ogni caso non inferiore a euro 1500,00 e non superiore al limite massimo annuo pari a euro 24.210,00.

1-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 13 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

119.2

BALBONI, CALANDRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1:*

a) *le parole:* «600 euro», *sono sostituite dalle seguenti:* «1.500 euro»;

b) *le parole:* «per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui all'articolo 83», *sono sostituite dalle seguenti:* «per tutta la durata dell'incarico ed è dovuto quale indennizzo per aggiornamento, assistenza sanitaria e indennità di rischio»;

- *il comma 2 è abrogato;*

- *dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:*

«2-bis. Il contributo è dovuto indipendentemente dalla presenza in udienza o in ufficio, anche nel periodo di sospensione feriale»;

- *al comma 3:*

a) *le parole:* «nel limite complessivo di 9,72 milioni di euro per l'anno 2020» *sono soppresse;*

b) *dopo le parole:* «Ministero della Giustizia» *sono inserite le seguenti:* «con modalità che assicurino periodicità su base mensile»;

- *al comma 4, le parole:* «nell'anno 2020», *sono soppresse.*

119.3

CALIENDO, SICLARI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Per la commissioni tributarie regionali e provinciali, per l'anno 2020, in deroga all'articolo 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2011, n. 111, la ripartizione delle somme di cui al comma 11 del citato articolo 37 avviene tra tutti gli uffici giudiziari, anche in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, sulla base delle dimensioni di ciascun ufficio e del numero di giudici in servizio presso di esso».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Misure di sostegno per i magistrati onorari e tributari in servizio)».

Art. 120.**120.1**

GALLONE, TOFFANIN, SICLARI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «istituzioni scolastiche statali» aggiungere le seguenti: «e paritarie».

120.2

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le risorse di cui al comma 1, sono destinate anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ferma restando la possibilità, da parte delle stesse, di anticipare le somme con propri fondi».

120.3

IANNONE, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali», inserire le seguenti: «, da mettere a disposizione prioritariamente dei docenti titolari di contratti di supplenza annuale, breve o saltuaria,».

120.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 50 milioni per l'anno 2020.

2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono destinate a istituire la carta elettronica per sostenere l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che possiede un contratto a tempo determinato con termine finale non anteriore al 30 giugno 2020. La Carta, dell'importo nominale di euro 300 annui, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di *hardware* e *software*. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «85 milioni» con le seguenti: «135 milioni» e conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.950 milioni».

120.5

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, SUDANO, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 357 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "anche in formato digitale," inserire le seguenti: "ebook reader, tablet, notebook,"».

120.6

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In considerazione della diminuzione dei servizi resi agli studenti dalle scuole paritarie a causa del perdurare stato di emergenza epidemica Covid-19, l'ammontare delle quote per il doposcuola, la mensa ed

eventuali altri servizi accessori non erogati nell'anno scolastico 2019/2020 deve essere restituito o, a scelta delle famiglie, scontato dai pagamenti previsti per la frequenza del prossimo anno scolastico quali rette o servizi accessori. Nel caso di rette onnicomprensive, il rimborso sarà pari al 30 per cento dell'importo annuale. Lo Stato provvede a ristorare le singole scuole delle somme restituite. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

120.7

DE POLI, SICLARI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. Per le finalità di cui al comma 2 lettera a) è previsto un fondo di 10 milioni di euro da riconoscere alle istituzioni scolastiche paritarie da ripartire fra le stesse in base al numero degli studenti di ciascuna. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.»

120.8

PRESUTTO, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI

Dopo il comma 7, aggiungere, infine, il seguente:

«7-bis. I progetti di cui al Programma operativo nazionale (PON), con scadenza entro e non oltre il 30 giugno 2021, già finanziati e che al momento risultano sospesi, sono prorogati.»

120.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 120-bis.

(Agevolazioni per implementare la didattica online nelle scuole e università e nelle scuole paritarie)

1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.07.2020 le Scuole di ogni ordine e grado, le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, fatto salvo, riguardo a queste ultime, quanto previsto dall'art. 100, comma 1 della presente legge, per l'acquisto di beni - anche a utilità pluriennale - e di servizi, compresi i *software*, finalizzati all'erogazione della didattica a distanza e all'erogazione di servizi a distanza per gli studenti, sono autorizzate a procedere attraverso affidamenti diretti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 fino all'importo di ' 150.000, al fine di garantire l'efficace svolgimento di tutte le attività didattiche e di servizi agli studenti. Tali acquisti di beni e servizi non rientrano nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il contenimento della spesa. Le istituzioni scolastiche autonome sono autorizzate a prelevare i finanziamenti occorrenti dall'avanzo di amministrazione accertato per l'esercizio finanziario precedente.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato ulteriormente di euro 25 milioni per l'anno 2020. Le risorse sono destinate a consentire alle istituzioni scolastiche paritarie di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui sopra nonché per la necessaria connettività di rete. Le istituzioni scolastiche paritarie acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 2 al prezzo medio di mercato e rendicontano la spesa ai competenti uffici territoriali del Ministero dell'istruzione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio

e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

120.0.2

DE POLI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Piattaforme per la didattica a distanza per le istituzioni formative)

1. Al fine di favorire la didattica a distanza e la digitalizzazione delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito un Fondo con una dotazione pari a 11.370.000 euro per il 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) a consentire alle istituzioni formative di cui al comma 1 di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

b) a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera *a)*, nonché per la necessaria connettività di rete;

c) a formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

3. Nei limiti di spesa di cui al presente articolo, le istituzioni formative di cui al comma 1 accedono al finanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le spese relative alle finalità di cui al comma 2. A tal fine, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede alla emanazione di un avviso pubblico rivolto alle istituzioni formative accreditate di cui al comma 1 consentendo anche la rendicontazione delle spese effettuate dall'avvio della sospensione delle attività didattiche.

Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126».

120.0.3

CONZATTI, NENCINI, SUDANO, SBROLLINI, VONO, CUCCA, FARAONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Scuole paritarie)

1. Alle scuole paritarie private di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 è riconosciuto un contributo straordinario una tantum per il 2020 pari a sessanta milioni di euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) per dieci milioni di euro per le medesime finalità di cui all'art. 120, comma 2;

b) per cinquanta milioni di euro al fine di dare sostegno economico e finanziario alle scuole paritarie danneggiate economicamente dall'epidemia di COVID-19.

3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tenendo conto del numero di studenti di ciascuna istituzione scolastica.»

120.0.4

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 120-bis.

(Adeguamento delle Piattaforme per la didattica a distanza alle esigenze delle persone con disabilità e previsione programmazione didattica e insegnamenti speciali)

Il Ministero dell'istruzione assicura che le Piattaforme per la didattica a distanza di cui all'articolo 120 siano idonee a garantire la fruizione e l'utilizzo da parte degli studenti con disabilità.

Con Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, assicurano che, laddove, le Piattaforme per la didattica a distanza non siano fruibili o utilizzabili dagli studenti con disabilità, il diritto all'istruzione sia comunque ad essi garantito mediante apposita programmazione didattica ed erogazione di insegna-

menti speciali, eventualmente mediante prestazioni in forme individuali domiciliari».

120.0.5

IORI, VERDUCCI, MANCA, MONTEVECCHI, STEFANO, FERRARI, Assuntela
MESSINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Formazione in servizio dei docenti e degli educatori per il superamento degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid 19 nelle scuole di ogni ordine e grado)

1. Alla cessazione della sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado sull'intero territorio nazionale prevista dal D.P.C.M. 9 marzo 2020, al fine di sostenere e accompagnare bambini e ragazzi nel superamento delle conseguenze nei vissuti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di favorire il loro benessere emotivo nel prosieguo dell'anno scolastico 2019/2020 e nell'anno scolastico 2020/2021, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la formazione in servizio dei docenti e degli educatori è diretta prioritariamente all'acquisizione degli strumenti utili alla realizzazione delle suddette finalità».

Art. 121.

121.1

IL RELATORE

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «dei docenti già titolari» con le seguenti: «del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario già titolare» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente» con le seguenti: «con il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «per i docenti supplenti brevi e saltuari» con le seguenti: «per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario titolare di supplenze brevi e saltuarie».

121.2

IANNONE, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «provisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa».

121.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 121-bis.

(Agevolazioni al personale docente precario della scuola per la diffusione della didattica da casa così da consentire chiusura istituti e costituzione di contratti a tempo determinato e digitalizzazione contratti supplenza)

1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.07.2020 le disposizioni previste dall'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107 sono applicate anche nei confronti del personale docente della scuola che sia in servizio nell'anno scolastico 2019/2020 con contratto a tempo determinato per la copertura di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

2. Nel caso di assenza dei docenti titolari durante della sospensione delle attività didattiche in presenza e al fine di garantire la didattica a distanza, i dirigenti scolastici che si avvalgono di supplenti attivano il contratto di lavoro a tempo determinato in modalità digitale, anche da remoto, avvalendosi del personale amministrativo dell'istituto scolastico posto in *smart-working*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

121.0.2

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 121-bis.***(Servizi educativi all'infanzia privati)*

1. I gestori privati dei servizi educativi all'infanzia di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado rimasti chiusi dal 23 febbraio 2020 all'8 marzo 2020 in conseguenza delle disposizioni dei Dpcm del 23 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020, per tale periodo potranno regolarmente fatturare alle Pubbliche Amministrazioni con cui sono convenzionati».

121.0.3

DE POLI, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 121-bis.***(Conservazione validità anno formativo)*

1. In considerazione della situazione di emergenza e dei provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e di quelli emanati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con particolare riferimento alla sospensione delle attività didattiche e formative, l'anno formativo 2019/2020 relativo ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché ai percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui ai Capi II e III del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, conserva validità anche in deroga all'articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e all'articolo 1 comma 2 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 settembre 2016, n. 713».

Art. 122.**122.1**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario collabora con le regioni e con le province autonome e le supporta

nell'esercizio delle relative competenze in materia di salute e, anche su richiesta delle regioni e province autonome, può adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni e province autonome su cui il provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite. Per i territori delle Province autonome di Bolzano e di Trento le misure di cui al comma 1 sono disposte, d'intesa con il Commissario, dalla provincia autonoma competente nel rispetto dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione.».

Art. 123.

123.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

123.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 123. - (Commissario straordinario del Governo per l'organizzazione e il coordinamento delle attività ordinarie e straordinarie degli Istituti penitenziari) - 1. Al fine di gestire uniformemente su tutto il territorio

nazionale l'emergenza epidemiologica del Covid 19, il Ministro della Giustizia nomina un Commissario straordinario del Governo per l'organizzazione e il coordinamento delle attività ordinarie e straordinarie degli Istituti penitenziari, ivi inclusi gli interventi di cui all'articolo 86. Al Commissario straordinario del Governo sono assegnati i seguenti compiti:

a) fornire a tutti gli operatori degli istituti penitenziari, ai detenuti, nonché ai visitatori esterni, i dispositivi medici di sicurezza al fine di evitare i contagi del virus Covid 19;

b) messa in sicurezza degli istituti penitenziari al fine di evitare i contagi del virus Covid 19, prevedendo zone dedicate degli stessi istituti per eventuali detenuti contagiati;

c) programmazione dell'attività di edilizia penitenziaria;

d) manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento, ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;

e) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria;

f) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari anche mediante acquisizione, cessione, permuta e forme di partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale;

g) individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e atti alla riconversione, alla permuta o alla valorizzazione al fine della realizzazione di strutture carcerarie, anche secondo le modalità di cui alla lettera f);

h) raccordo con il capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia minorile.

2. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, lettere f) ed g), sono adottati d'intesa con l'Agenzia del demanio.

3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1. Il Commissario straordinario del Governo riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta.

4. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1 sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa e contabile nei termini e con le modalità previsti dalla legislazione vigente. Il medesimo Commissario trasmette annualmente al Ministro della giustizia ed alla competente sezione di controllo della Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione dei compiti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123.

5. Al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie non spetta alcun tipo di compenso. Alla struttura amministrativa posta alle sue dipendenze si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

6. Agli oneri derivanti dall'espletamento dei compiti di cui al comma I si provvede a valere sui fondi indicati dal comma 3 dell'articolo 86.»

123.3

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «la pena detentiva è eseguita, su istanza,» inserire le seguenti: «da presentare entro la medesima data del 30 giugno 2020»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;*

c) *al comma 5 sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai dodici mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore. Peraltro se tale pena residua è inferiore a trenta giorni gli arresti domiciliari sono eseguiti senza attivare il mezzo elettronico di controllo.».*

123.4

NUGNES, FATTORI

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «quattro anni».

123.5

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 1, le parole «diciotto mesi» sono sostituite con le seguenti: «trentasei mesi».

Si chiede di aumentare il termine massimo della pena da scontare per ottenere il beneficio, al fine di coinvolgere un numero maggiore di persone, e rendere più efficace l'intervento deflattivo.

Al comma 1, lettere d) ed e): abrogate.

I comma 3, comma 4, comma 5 sono abrogati.

123.6

DE BONIS

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

123.7

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Al comma 3, dopo le parole: «è applicata» inserire le seguenti: «, ove disponibili.».

123.8

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, SICLARI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ad integrazione di quanto previsto dal comma 5, ai fini dell'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono messi a disposizione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia complessive 10.000 unità di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice penale. Nel caso in cui, nell'ambito del contratto di fornitura e di gestione da remoto dei dispositivi di controllo già in essere, non sia possibile raggiungere la disponibilità di cui al precedente periodo, è stanziata la somma di due milioni di euro per l'acquisto e la gestione dei dispositivi mancanti. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

123.9

IL RELATORE

Al comma 7, dopo le parole: «equipe educativa dell'istituto» inserire la seguente: «penitenziario».

Art. 124.**124.1**

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 124. - (Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà) - 1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio

1975 n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertà sono concesse licenze con durata fino al 30 giugno 2020, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura».

124.2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. All'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975 comma 01, aggiungere la seguente lettera:

''f) persona che riporti problemi sanitari tali da rischiare aggravamenti a causa del *virus* Covid-19''.

1-ter. All'articolo 54 della legge n. 345 del 1975 le parole: ''quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata'' sono sostituite con le parole: ''settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata, applicabili retroattivamente fino all'intero 2018''.

1-quater. Modificare il comma 1 lettera d) dell'articolo 47-ter della legge n. 345 del 1975, sostituendo la parola: ''settanta'' con le seguenti ''sessantacinque''.

1-quinquies. All'articolo 280 del codice di procedura penale, al comma 2 sono aggiunte le parole: ''non può mai essere disposta per la persona che riporti problemi sanitari tali da rischiare aggravamenti a causa del *virus* Covid-19, salvo che il giudice motivi con eccezionali ragioni di sicurezza''.

1-sextiens. All'articolo 650 del codice di procedura penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: ''salvo motivati casi eccezionali, i provvedimenti di esecuzione delle sentenze emesse nei confronti di persone che si trovano a piede libero sono trasformati dalla magistratura in provvedimenti di detenzione domiciliare''».

124.3

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche in deroga al complessivo limite temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo articolo, i permessi premio possono avere durata sino al 30 giugno 2020».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:

«(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà e permessi premio)».

124.0.1

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 124-bis.**

(Modifiche all'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute)

1. All'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, primo periodo, le parole "una volta alla settimana" sono sostituite dalle seguenti: "una volta al giorno";
- b) il comma 3 è abrogato;
- c) ai commi 4 e 5, le parole: "ai commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 2";
- d) al comma 6, le parole: "dieci minuti" sono sostituite dalle seguenti: "venti minuti"».

124.0.2

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 124-bis.**

(Differimento ordine di esecuzione di pena)

In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, l'emissione dell'ordine di esecuzione delle condanne fino a quattro anni, anche se costituente residuo di maggiore pena è differita fino al 30 giugno 2020».

Art. 125.**125.1**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il termine di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019 per l'entrata in esercizio degli impianti di produzione cui viene riconosciuta la tariffa

incentivante di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 giugno 2016, è prorogato di 8 mesi.

1-ter. I termini di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 giugno 2016 per l'entrata in esercizio degli impianti di produzione, sono prorogati di 8 mesi.

1-quater. Sono posticipate di 240 giorni le date delle procedure di asta e registro indicate dal numero 3 al numero 7 della tabella 1 di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019.

1-quinquies. Sono prorogate di 24 mesi le scadenze dei provvedimenti autorizzativi finali, dei pareri, nulla osta e ogni termine di scadenza e decadenza di titoli e sub procedimenti di ogni tipo già rilasciati e/o assentiti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 per la realizzazione dei progetti in essi previsti».

125.2

LANNUTTI, FENU, ACCOTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per i contratti scaduti o che scadono nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 il termine di cui all'articolo 170-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato sino al 30 aprile.»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*, Su richiesta dell'assicurato possono essere sospesi sino al 31 luglio 2020 i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La sospensione opera dal giorno dell'invio della richiesta di sospensione da parte dell'assicurato e sino al 31 luglio 2020 o sino alla richiesta di riattivazione da parte dell'assicurato. Conseguentemente le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell'assicurato richiedente la sospensione e la durata dei contratti è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l'assicurato. La sospensione del contratto conseguita in applicazione del presente articolo è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato che restano pertanto esercitabili.»;

c) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, le imprese di assicurazione sono tenute, con riferimento ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, che prevedono l'introduzione della scatola nera, a ridurre il premio assicurativo RCAuto in proporzione all'uso dell'automobile o di qualunque altro mezzo assicurato. Per i contratti diversi da quelli di cui al periodo precedente, il premio è ridotto nella misura del 40 per cento».

125.3

SCHIFANI, GASPARRI, SICLARI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato, a decorrere dalla cessazione dell'emergenza sanitaria, per un periodo pari alla sospensione conseguente alle disposizioni relative alla stessa».

125.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «La garanzia di cui al presente comma è estesa di ulteriori quindici giorni anche in caso di scadenza dei rateo con cui il premio assicurativo sia stato frazionato».

125.5

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTUEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Fino al 31 luglio 2020, per tutti i contratti dei rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle Assicurazioni Private, nonché per i contratti dei rami danni di cui all'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo; diversi da quelli sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, i termini per formulare l'offerta o la motivata contestazione dell'offerta stessa nonché per l'adempimento della prestazione prevista a carico dell'impresa assicuratrice sono prorogati di 60 giorni rispetto alle scadenze previste dal contratto».

125.6

FAZZONE, SICLARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica dopo le parole:* «dei piccoli comuni.» *aggiungere le seguenti:* «Con innalzamento della soglia della parte deducibile per interventi di adozione di misure antisismiche.»;

b) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 2-septies, lettera e), punto 3 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-quater, le parole: "nella misura del 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'85 per cento" e le parole: "nella misura dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) al comma 1-quinquies, le parole: "nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90 per cento e del 100 per cento"».

125.7

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *alla rubrica dopo le parole: «dei piccoli comuni.» aggiungere le seguenti: «innalzamento della soglia della parte deducibile per interventi di adozione di misure antisismiche»;*

b) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 2-septies, lettera c), punto 3, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1-*quater*, sostituire le parole: "nella misura del 70 per cento" con le seguenti: "nella misura dell'85 per cento" e le parole: "nella misura dell'80 per cento" con le seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) al comma 1-*quinqües*, sostituire le parole: "nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento" con le seguenti: "nella misura del 90 per cento e del 100 per cento".».

125.8

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire una maggiore liquidità alle imprese del settore edilizio e al fine di non penalizzare le iniziative che mirano a uno sviluppo sostenibile, viene portata al 4% la ritenuta sui bonifici bancari prevista dalla legge 190/2014 per gli interventi tesi all'efficientamento energetico di cui alla Legge 296 del 2006 (commi 347 e ss.)».

125.9

IANNONE

Alla fine dell'articolo, inserire il seguente:

«5. Alle imprese esercenti l'attività di autoscuola ed ai consorzi fra esse costituiti ai sensi dell'art. 123, comma 7, del codice della strada, è riconosciuto un credito di imposta corrispondente all'ammontare della Responsabilità Civile sul parco veicolare riconosciuto, commisurato al periodo di inattività conseguente alle disposizioni in materia di emergenza epidemiologica».

125.0.1

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 125-bis.***(Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di adozione di misure antisismiche)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3.1 è sostituito dal seguente:

''3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, con un importo complessivo dei lavori e dei servizi pari o superiore a 200.000 euro, i soggetti aventi diritto alle detrazioni possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e a questi ultimi rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I fornitori che hanno effettuato gli interventi hanno a loro volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari''.

2. All'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-*septies* è inserito il seguente:

''1-*octies*. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, con un importo complessivo dei lavori e dei servizi pari o superiore a 200.000 euro, i soggetti aventi diritto alle detrazioni possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e a questi ultimi rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I fornitori che hanno effettuato gli interventi hanno a loro volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari''».

125.0.2

FAZZONE, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 125-bis.

(Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di adozione di misure antisismiche)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3.1 è sostituito dal seguente:

''3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, con un importo complessivo dei lavori e dei servizi pari o superiore a 200.000 euro, i soggetti aventi diritto alle detrazioni possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e a questi ultimi rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I fornitori che hanno effettuato gli interventi hanno a loro volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari''.

2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-*septies* è inserito il seguente:

''1-*octies*. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, con un importo complessivo dei lavori e dei servizi pari o superiore a 200.000 euro, i soggetti aventi diritto alle detrazioni possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e a questi ultimi rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I fornitori che hanno effettuato gli interventi hanno a loro volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari''».

125.0.3

FAZZONE, SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 125-bis.***(Detrazione fiscale per la classificazione e verifica sismica degli immobili)*

1. La classificazione e verifica sismica degli immobili rientra tra gli interventi oggetto di detrazione fiscale di cui al comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla legge 11 dicembre del 2016 n. 232. La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere.

2. L'attuazione della disposizione consente una detrazione dell'imposta lorda pari all'80 dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016.

3. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro per unità immobiliare.

4. L'ammontare complessivo degli interventi di classificazione e verifica sismica rientra entro un limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili. L'attuazione della disposizione di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

125.0.4

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 125-bis.***(Detrazione fiscale per la classificazione e verifica sismica degli immobili)*

1. La classificazione e verifica sismica degli immobili rientra tra gli interventi oggetto di detrazione fiscale di cui al comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla legge 11 dicembre del 2016 n. 232. La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere.

2. L'attuazione della disposizione consente una detrazione dell'Imposta lorda pari all'80 dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di

classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016.

3. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro per unità immobiliare.

4. L'ammontare complessivo degli interventi di classificazione e verifica sismica rientra entro un limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili. L'attuazione della disposizione di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

125.0.5

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 125-bis.

(Misure di sostegno ai consumi)

1. In considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, al fine di sollevare i cittadini dal pagamento di consumi domestici superiori a quelli registrati nelle fatture riferite a periodi precedenti, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, per l'anno 2020, un Fondo con dotazione pari a 200 milioni, finalizzato al pagamento degli importi eccedenti il costo medio sostenuto da ciascun utente nei periodi antecedenti all'emergenza Coronavirus.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina gli importi eccedenti rispetto al costo medio sostenuto da ciascun utente nei periodi ordinari.

3. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126».

125.0.6

FARAONE, CONZATTI, SUDANO, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 125-bis.***(Misure di sostegno ai consumi)*

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede agevolazioni tariffarie, anche per fasce orarie, da applicare ai pagamenti relativi alle fatture e avvisi di pagamento da emettere a decorrere dal 30 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020 e comunque comprendenti i consumi del mese di marzo.

2. Entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, introduce con propri provvedimenti le agevolazioni di cui al comma 1 e disciplina le modalità per copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo».

125.0.7

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 125-bis.***(Concessioni idroelettriche)*

1. Al fine di uniformare la disciplina italiana a quella degli altri Paesi europei, consentendo di semplificare il processo amministrativo, il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua di cui alla lettera a), dell'articolo 6, del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 10.000 Kw».

125.0.8

BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 125-bis.

(Concessioni idroelettriche)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al comma 1-ter dell'articolo 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "non oltre il 31 marzo 2020", sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 marzo 2021". Le leggi regionali già approvate produrranno effetti a far data dal 31 marzo 2021».

125.0.9

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 125-bis.

(Proroga termini provvedimenti autorizzativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. I termini indicati negli atti di assenso comunque denominati, necessari alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e già rilasciati alla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché i termini stabiliti nelle relative discipline che regolano tali atti di assenso, ivi espressamente inclusi i termini di efficacia dei provvedimenti rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sono prorogati di ventiquattro mesi».

125.0.10

CIRIANI, URSO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 125-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di fondazioni bancarie)

1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera: *''l-bis) 'Attività istituzionale': l'attività svolta dalle Fondazioni per scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico, con esclusione delle attività di cui all'articolo 7-bis.''*;

b) all'articolo 2:

1. al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: *''nonché le attività di cui all'articolo 7-bis.''*;

2. al comma 2, dopo le parole: *''indirizzano la propria attività''*, è inserita la seguente: *''istituzionale''*, e, le parole: *''destinazione delle risorse e''* sono sostituite con le seguenti: *''destinazione delle risorse utilizzate per l'attività istituzionale,''*;

c) all'articolo 3, è aggiunto in fine il seguente comma: *''4-bis. Le attività di cui all'articolo 7-bis non soggiacciono alle limitazioni ed ai divieti previsti dal presente articolo.''*;

d) all'articolo 5:

1. al comma 1, dopo le parole: *''degli scopi statutari''*, sono inserite le seguenti: *''e delle attività di cui all'articolo 7-bis''* e, dopo le parole: *''una redditività adeguata''*, sono inserite le seguenti: *''*, tenuto conto delle attività di cui all'articolo 7-bis,'';

2. Al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: *''*; sono sempre salve le disposizioni di cui all'articolo 7-bis'';

e) all'articolo 6:

1. al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: *''negli enti e società di cui all'articolo 7-bis.''*;

2. al comma 4, le parole: *''né conservare le partecipazioni di controllo già detenute nelle società stesse, fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25''*;

f) all'articolo 7, al comma 1, dopo le parole: *''in particolare con lo sviluppo del territorio''*, sono inserite le seguenti: *''*, salva in ogni caso la possibilità di effettuare le operazioni di cui all'articolo 7-bis'' e, al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: *''*; sono sempre salve le disposizioni di cui all'articolo 7-bis'';

g) dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

''Art. 7-bis.

(Operazioni di rilevante interesse nazionale)

1. Le Fondazioni investono in enti e società dichiarati di rilevante interesse nazionale da parte del Governo della Repubblica, agendo di volta in volta in concerto con l'Autorità di vigilanza.

2. La gestione, ivi inclusi gli eventuali finanziamenti e capitalizzazioni, e la dismissione delle partecipazioni di cui al comma precedente è fatta di volta in volta in concerto con l'Autorità di vigilanza.

3. Le operazioni di cui ai commi precedenti possono essere fatte sia sui mercati regolamentati nazionali ed esteri sia al di fuori da detti mer-

cati, anche mediante veicoli societari appositamente costituiti, organismi collettivi di investimento e contratti derivati non speculativi.

4. In caso di urgenza o opportunità l'Autorità di vigilanza può emanare istruzioni vincolanti alle Fondazioni per le attività di cui ai commi precedenti e per la dismissione di attività finanziarie detenute le quali rendano più difficoltosa o impediscano l'applicazione del presente articolo.

5. Sono nulle le eventuali operazioni di cui al presente articolo fatte non in concerto con Autorità di vigilanza.

6. L'Autorità di vigilanza dispone di illimitati poteri di accesso e controllo per vigilare sulle operazioni di cui al presente articolo.

7. La redditività minima di cui al cui all'articolo 10 comma 3b tiene conto, per le singole Fondazioni, delle attività di cui al presente articolo.

8. Le previsioni del presente articolo prevalgono, in caso di conflitto, su qualsiasi norma di questo decreto o degli statuti delle Fondazioni nonché su quanto previsto in qualsiasi accordo, protocollo, atto di indirizzo e simili".

h) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

"e-bis) l'ammontare di reddito necessario per le attività di cui all'articolo 7-bis;"

i) all'articolo 9, comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'Autorità di vigilanza può dettare norme contabili specifiche relative ai risultati delle attività di cui all'articolo 7-bis, sentite le Fondazioni interessate.";

j) all'articolo 10, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", il rispetto di quanto previsto al comma 7-bis." e, al comma 3, è aggiunta in fine la seguente lettera: "k-ter) agisce e vigila ai sensi dell'articolo 7-bis e delle altre disposizioni di questo decreto.";

k) all'articolo 11, comma 1, le parole: ", che regolano l'" sono sostituite dalla seguente: "nell'" e il comma 9 è sostituito dal seguente: "L'Autorità di vigilanza può sospendere temporaneamente gli organi di presidenza, amministrazione e di controllo, e se del caso annullare o sospendere le loro decisioni, e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto, delle regole di buon governo, e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della fondazione ed il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7-bis.";

l) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Art. 25. - (*Incrementi ai Fondi di dotazione*) - 1. Al fine di favorire le operazioni di cui all'articolo 7-bis, lo Stato o gli enti e le società da esso indicati possono fare conferimenti gratuiti al fondo di dotazione o equivalente delle Fondazioni senza per ciò acquisire alcun diritto patrimoniale, di gestione o controllo"».

125.0.11

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 125-bis.***(Diritto di recesso o restituzione dei prodotti)*

1. I termini di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 in materia di recesso o restituzione dei prodotti, anche acquistati a distanza, sono sospesi durante la vigenza delle misure emergenziali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dell'11 marzo e successive modificazioni e integrazioni e riprendono a decorrere dal giorno successivo alla cessazione delle stesse.

2. Nelle regioni e nelle province di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020, i termini sono sospesi a quella data».

125.0.12

DESSÌ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 125-bis.***(Unità operativa di supporto al Ministro dello sviluppo economico per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19)*

1. Al fine di dare concreta attuazione ai provvedimenti normativi adottati a decorrere dalla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita un'Unità operativa fino al 31 dicembre 2020. L'Unità potrà avvalersi di un commissario straordinario, di esperti dotati delle necessarie competenze ed esperienze in materia, di personale del Ministero dello sviluppo economico o in distacco da altri Ministeri, di personale in quiescenza, di esperti in comunicazione e di esperti informatici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, sono individuati il contingente massimo di personale che può essere assunto presso l'Unità, la sua composizione, la dotazione strumentale e i relativi costi di gestione.

2. L'Unità operativa di cui al comma 1 ha il compito di informare e aggiornare tutti i soggetti interessati in merito agli strumenti di supporto individuati dai provvedimenti normativi adottati per il contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, anche

mediante l'istituzione di numeri telefonici, indirizzi *mail*, strumenti di supporto digitali, applicazioni e un sito internet specificatamente dedicati. Tramite le risorse stanziare ai sensi del presente articolo è altresì finanziata un'adeguata campagna informativa atta a pubblicizzare l'istituzione e l'operatività dell'Unità.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

125.0.13

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPPATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 125-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali)

1. All'articolo 1 della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37".

b) al comma 41, le parole "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti "15 per cento"».

125.0.14

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 125-bis.

(Disposizioni in materia di diritto di visita per i genitori separati o divorziati)

1. Le disposizioni recanti limitazioni al diritto di libera circolazione delle persone, adottate al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non si applicano ai genitori separati o divorziati per gli spostamenti volti a raggiungere i figli minorenni presso altro genitore o comunque presso una casa famiglia o altro affidatario, oppure per condurli presso di sé, i quali restano consentiti in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o di divorzio ovvero da diverso accordo sottoscritto da entrambi i genitori o altro esercente la responsabilità genitoriale».

125.0.15

CIRIANI, CALANDRINI, URSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 125-bis.

1. All'articolo 84 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b):

1) sostituire le parole "precedente a quello di cui al comma 35-bis" con le seguenti: "precedente a quello di riferimento";

2) aggiungere alla fine le seguenti parole: ", e nella lettera b)" sostituire le parole "euro 5.500.000" con le seguenti: "euro 3.000.000";

b) dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis) nel comma 37 sostituire le parole: 'L'imposta si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi' con le seguenti: 'L'imposta si applica in ragione del numero degli utenti serviti nel territorio dello Stato. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

stri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si assume l'indice univoco di utenza digitale sulla base dell'analisi dei dati riferiti agli utenti di tutti i servizi digitali considerati ai fini della presente imposta, tenuto conto delle attività di gestione di piattaforme digitali di selezione, ricerca e acquisizione di informazioni e contenuti digitali, servizi di pagamento, interconnessione e comunicazione, posta elettronica, esercizio di funzioni di intermediazione per l'acquisizione di beni o servizi e gli altri servizi che possono essere determinati con il predetto decreto. L'indice univoco di utenza digitale è determinato nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali e della localizzazione nel territorio dello Stato del dispositivo utilizzato per l'accesso, ai sensi del comma 40-*bis*, in misura tale da garantire maggiori entrate non inferiori a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2020. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino all'effettiva applicazione del criterio di imposizione fondato sull'indice univoco di utenza digitale di cui al presente comma, l'imposta si applica in ragione del numero degli utenti serviti nel territorio dello Stato determinato secondo l'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo o altro idoneo sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali, come stabilito ai sensi del comma 40-*bis*, con applicazione di un'imposta annua, per ciascun indirizzo di protocollo internet (IP) connesso, nella misura fissata con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in maniera da garantire le maggiori entrate di cui al terzo periodo, in presenza della fornitura dei seguenti servizi''';

c) alla lettera *c*), capoverso comma 37-*bis*, sopprimere le lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*);

d) dopo la lettera *c*) inserire la seguente:

''*e-bis*) nel comma 38 sostituire le parole: 'Non sono tassabili i ricavi derivanti dai servizi di cui al comma 37' con le seguenti: 'L'imposta non si applica in relazione alla prestazione dei servizi di cui al comma 37''';

e) dopo la lettera *d*) inserire la seguente:

''*d-bis*) Nel comma 40, al secondo periodo, sostituire le parole: 'Un ricavo' con le seguenti: 'L'attività''';

f) alla lettera *e*), sopprimere il comma 40-*ter*;

g) sostituire la lettera *f*) con la seguente: ''sopprimere il comma 41'';

h) alla lettera *i*), capoverso comma 44-*bis*, sostituire le parole da ''sui ricavi dei servizi imponibili'' fino alla fine del periodo con le seguenti: ''sui servizi imponibili.'';

i) sopprimere la lettera *n*)».

125.0.16

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art.125-bis.***(Clausola di salvaguardia)*

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 126.**126.1**

MARTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «25.000» con: «350.000».**Conseguentemente al comma 7, eliminare le parole: «ad invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica».***126.0.1**

CIRIANI, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, è inserito in seguente:***«Art. 126-bis.***(Mancata esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte causa di forza maggiore)*

Al fine di impedire il rischio del contenzioso giuridico, con annesso l'onere probatorio dell'impossibilità di adempiere, nel periodo di emergenza COVID-19, le aziende nei confronti delle quali sono state assunte misure limitative e/o restrittive, a livello nazionale e regionale, della libertà di impresa per motivi di profilassi sanitaria e che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, hanno stipulato contratti ad esecuzione differita, continuata o periodica, non sono tenute a corrispondere alcun indennizzo da risarcimento del danno, perdita o mancato guadagno, causa di forza maggiore, per impossibilità sopravvenuta della prestazione».

Art. XI**x1.1**

GARRUTI, BRESSA, SUDANO, PARRINI, DE PETRIS

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi per i termini non scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delegazione.»

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1766**(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.1000/42 (testo 2)**

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro Pisani, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

All'emendamento 1.1000, lettera c) apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 4-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, i medici di medicina generale, o i pediatri di libera scelta, ovvero i medici di continuità assistenziale possono altresì utilizzare tecniche e strumenti di telemedicina.»;

b) dopo il capoverso «Art. 4-ter», inserire il seguente:

«Art. 4-quater.

(Servizio civile a supporto delle famiglie per la sospensione delle attività didattiche nelle scuole)

1. Fino al protrarsi della situazione di emergenza epidemica in atto, che comporta la sospensione delle attività didattiche, allo scopo di favorire l'interazione degli alunni con i propri insegnanti, nella consapevolezza della particolare attenzione da assegnare ai ragazzi fino a 14 anni e per permettere ai genitori di proseguire le attività lavorative, i volontari e le strutture del Servizio Civile Universale SCU devono prestare il necessario supporto alle famiglie che ne facciano richiesta.

2. Allo scopo i sindaci attiveranno presso le strutture comunali un servizio di consulenza e ascolto e si faranno carico di far pervenire al SCU le richieste di assistenza domiciliare di cui al comma 1.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia vengono fissati le modalità di svolgimento del servizio di cui al comma 1 e i requisiti personali necessari per lo svolgimento dello stesso.

4. Per far fronte all'emergenza è autorizzato un incremento del Fondo nazionale per il servizio civile pari a 200 milioni di euro.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

1.0.4 (testo 2)

MARCUCCI, STEFANO, MIRABELLI, COLLINA, BOLDRINI, BINI, BITI, FERRARI, MANCA, PARRINI, ROSSOMANDO, PITTELLA, Assuntela MESSINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni in materia di responsabilità per eventi dannosi che abbiano trovato causa nella situazione di emergenza da COVID-19)

1. In ragione della novità ed eccezionalità dell'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del COVID-19, in relazione agli eventi dannosi che in essa abbiano trovato causa, la responsabilità civile delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private, e degli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è limitata ai casi in cui l'evento dannoso risulta riconducibile a condotte poste in essere con dolo o colpa grave.

2. Ai fini del comma 1, si considera colpa grave quella consistente nella palese e ingiustificata violazione dei principi basilari che disciplinano la professione sanitaria, nonché dei protocolli o programmi predisposti per fronteggiare la situazione di emergenza. La valutazione della gravità della colpa è operata tenendo in considerazione anche la situazione organizzativa e logistica della struttura in relazione alla novità ed eccezionalità del contesto emergenziale, al numero di pazienti su cui è necessario intervenire e alla gravità delle loro condizioni, alla disponibilità di attrezzature e di personale, nonché al livello di esperienza e di specializzazione del singolo operatore.

3. Per i fatti indicati nell'articolo 590-sexies del codice penale che si siano verificati durante l'emergenza epidemiologica di cui al comma 1 o che in essa abbiano trovato causa, la punibilità è limitata ai soli casi di colpa grave. La colpa si considera grave laddove consista nella palese e ingiustificata violazione dei principi basilari che disciplinano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere, tenuto conto di quanto stabilito nell'ultimo periodo del comma 2».

1.0.6 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Adeguamento quota capitaria area convenzionata di cui all'ACN Medicina Generale e Pediatria Libera scelta)

1. In considerazione del blocco delle trattative in essere per la definizione contrattuale dell'ACN 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, per tutta la durata dell'emergenza e secondo quanto previsto dal comma 2, si riconosce l'adeguamento immediato della quota capitaria ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta secondo i contenuti economici previsti dall'ultimo atto di indirizzo approvato dal Governo su proposta della Conferenza delle Regioni e riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.

2. Entro sei mesi dalla fine dell'emergenza, si impegnano le parti contrattuali a chiudere definitivamente l'ACN 2016-2018 secondo le procedure ordinarie dei compiti di cui al comma 3 rinegoziati coerentemente con la parte normativa di cui al suddetto Atto di indirizzo, in assenza di tale firma contrattuale cessano gli effetti di cui al comma 1.

3. Il riconoscimento economico di cui al comma 1 viene erogato per la partecipazione dei Medici di Medicina Generale particolarmente riferita alla loro reperibilità a distanza per tutta la giornata, anche attraverso l'uso del personale di studio, in modo da contenere e possibilmente eliminare il contatto diretto e conseguentemente la rischiosità al contagio dei medici e del loro personale.

4. I medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta sono impegnati ad attrezzarsi, a loro spese, con sistemi di piattaforme digitali che consentano al meglio il loro contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborando sempre solo a distanza, in caso non siano in possesso di DPI idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali.

5. Le Regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti di cui all'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano a distanza la valutazione della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto nel quale il medico si avvale delle fasi di osservazione, dei segni riscontrati e dei sintomi riferiti dal paziente per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie, in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.

6. I dispositivi di protezione individuale sono forniti, dalle Aziende Sanitarie, ovvero dalle Regioni e dalle Province autonome, anche ai medici convenzionati con dotazioni *standard* per i compiti ordinari da ACN e dotazioni straordinarie se riferiti ai compiti determinati su specifici azioni assistenziali che espongano il medico al contatto diretto con soggetti contagiati o a forte sospetto di contagio COVID-19.

7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 3.

3.4 (testo 2)

PIRRO, FLORIDIA, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, SANTANGELO, MAIORINO, Marco PELLEGRINI, TAVERNA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il Ministero della salute, entro sei giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale che definisca:

a) percorsi assistenziali di accesso alle strutture sanitarie, inclusi i pronto soccorso, differenziati a seconda che siano o meno pazienti affetti da SARS COV2;

b) modalità di esecuzione della quarantena e dell'isolamento, sia a domicilio sotto stretto monitoraggio socio-sanitario, sia in strutture comunitarie che garantiscano adeguata assistenza socio-sanitaria;

c) specifici percorsi assistenziali di accesso per i pazienti con patologie croniche, differenziati a seconda che siano o meno pazienti affetti da SARS COV2.

6-ter. Al fine di garantire, in relazione all'emergenza COVID-19, la continuità assistenziale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, e agevolare il corretto inquadramento, diagnostico e terapeutico, della malattia e delle eventuali complicanze respiratore e consentire la tempestiva diagnosi di polmonite o di insufficienza respiratoria, il Ministero della salute, entro sei giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile e il Consiglio superiore di sanità, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di un protocollo, uniforme sull'intero territorio nazionale, per la gestione terapeutica e il monitoraggio domiciliare del paziente affetto da SARS COV2, sia accertato sia sospetto da parte dei medici di medicina generale, di continuità assistenziale e del 118. Le linee d'indirizzo recano le indicazioni terapeutiche per la corretta gestione domiciliare del paziente affetto da SARS COV2, sia accertato sia sospetto, nonché per la selezione del momento appropriato per il ricovero ospedaliero. Le linee d'indirizzo recano altresì le indicazioni necessarie per favorire la telemedicina, anche attraverso la dotazione, sia ai medici sia ai pazienti, delle strumentazioni adeguate, inclusa la dotazione di apparecchi per la misurazione della saturazione.

6-quater. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale e di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Sars-CoV-2, il contributo a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni, di cui all'art. 1 comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, viene destinato anche all'acquisto di apparecchiature e dispositivi necessari a costituire reti di telemedicina ai fini del monitoraggio a distanza dei pazienti affetti da certa o sospetta COVID-19, nonché dei soggetti fragili. Di tali apparecchiature e dispositivi vengono dotati le Aziende Sanitarie territoriali, i centri COVID19, le unità speciali di continuità assistenziale, nonché dei medici convenzionati, singolarmente intesi o in aggregazioni funzionali.

6-quinquies. Le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attivazione dei servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) COVID-19 erogabili dalle strutture pubbliche e private accreditate per l'ADI nell'ambito delle aziende sanitarie locali. L'ADI Covid è attivata direttamente dai servizi di dimissioni protette ospedalieri appositamente potenziati per favorire la dimissione dei pazienti clinicamente guariti, ma ancora positivi. I servizi ADI sotto la responsabilità clinica del medico di medicina generale attivano la presa in carico di quei pazienti che, eleggibili al domicilio, necessitano di una supervisione clinica e/o di prestazioni assistenziali domiciliari per lo più di natura infermieristica. Il monitoraggio remoto può essere effettuato anche attraverso un sistema di telemedicina.

6-*sexies*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle strutture ospedaliere all'attivazione della attività di consulenza del medico palliativista per la gestione dei percorsi di fine vita in ambito COVID, avvalendosi, in assenza di unità operative ospedaliere di cure palliative, dei professionisti operanti nelle Reti territoriali, domiciliari e/ o residenziali Hospice. Tale consulenza, attiva sulle 24h, 7 giorni su 7 può prevedere anche la collaborazione dello psicologo nell'attività di comunicazione delle cattive notizie e della gestione del lutto nei confronti dei famigliari.

6-*septies*. Agli adempimenti previsti dai commi da 6-*bis* a 6-*sexies* si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-*octies*. Al fine di mantenere i pazienti affetti da malattie croniche e da malattie rare al proprio domicilio e impedirne o comunque ridurre il rischio di contagio, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, si avvalgono delle società attive nell'erogazione di Programmi di supporto ai pazienti e, in particolare, delle cure domiciliari di cui all'articolo 22 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 che tali società somministrano gratuitamente sulla base di accordi con le aziende farmaceutiche».

Art. 5.

5.1 (testo 2)

FANTETTI

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed a quelle produttrici dei test immunocromatografici anche per coronavirus».

Art. 12.

12.0.1 (testo 2)

BOLDRINI, COLLINA, BINI, STEFANO, MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Misure per la salute e il benessere psicologico individuali e collettivi)

1. Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuali e collettivi nella eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2 e di garantire le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, alle professioni sanitarie e a coloro che si trovano in situazioni di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e di abusi, con particolare riferimento ai minori, alle donne, e alle famiglie, nonché di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e

convenzionati, le Aziende sanitarie e gli altri Enti del Servizio sanitario nazionale organizzano l'attività degli psicologi in unica rete aziendale di tipo dipartimentale, anche ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 13 giugno 2006».

Art. 13.

13.2 (testo 2)

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTUEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e ai provvedimenti attuativi, al di fuori in cui l'evento dannoso sia riconducibile a condotte intenzionalmente poste in essere per causare lesioni alla persona, a condotte caratterizzate da colpa grave ovvero a condotte gestionali e/o amministrative caratterizzate da dolo, gli esercenti le professioni sanitarie e i soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto-legge, non rispondono civilmente o per danno erariale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente.

1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 590-sexies del codice penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o si verifichino durante il periodo dell'emergenza causata dalla diffusione del Covid-19, la punibilità penale è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

1-quater. Nella valutazione della sussistenza della colpa grave si considerano la proporzione tra le risorse e i mezzi disponibili e il numero dei pazienti da curare, nonché le tipologie di prestazione svolta per fronteggiare le situazioni di emergenza rispetto al tipo di specializzazione posseduta dal personale.»

13.0.1 (testo 2)

LOMUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in merito al personale esercente le professioni sanitarie)

1. Per procedimenti giudiziari e stragiudiziali relativi ai fatti avvenuti nell'esercizio della professione sanitaria durante il periodo di vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, le azioni di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2017, n. 24, in deroga alle condizioni ivi previste, possono essere esercitate solo in caso di dolo l'esercente la professione sanitaria. Non si applica l'ultimo periodo del comma 6 del medesimo articolo.

2. In deroga a quanto previsto all'articolo 103, comma 5, del presente decreto, i termini dei procedimenti disciplinari avverso gli esercenti le professioni sanitarie pendenti presso le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi per tutto il periodo di vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

3. Sono Sospesi altresì per il medesimo periodo di cui al comma 2 tutti i procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data, presso le commissioni di albo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e presso la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Per il medesimo periodo, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti, incluso quello relativo all'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233».

Art. 16.**16.2 (testo 2)**

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, GARAVINI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

«2-bis Le disposizioni ai commi 1 e 2 del presente articolo e quelle dell'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, non si applicano al personale sanitario per il quale continuano ad applicarsi le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ivi comprese le norme sui dispositivi di protezione individuale (DPI), così come disciplinate dai Regolamenti e dalle Direttive europee»;

b) *dopo l'articolo, sono inseriti i seguenti:*

«Art. 16-bis.

(Responsabilità esercenti professioni sanitarie)

1. Per tutti gli eventi avversi che si siano verificati od abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie - professionali - tecniche amministrative del Servizio sanitario non rispondono civilmente, o per danno erariale all'infuori dei casi in cui l'evento dannoso sia riconducibile:

a) a condotte intenzionalmente finalizzate alla lesione della persona;

b) a condotte caratterizzate dalla colpa grave consistente nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali predisposti per fronteggiare la situazione in essere;

c) a condotte gestionali o amministrative poste in essere in palese violazione dei principi basilari delle professioni del Servizio sanitario nazionale in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che le ha poste in essere o che vi ha dato esecuzione.

2. Ai fini della valutazione della sussistenza della colpa grave di cui al comma 1, lettera b), vanno anche considerati la proporzione tra le risorse umane e materiali disponibili e il numero di pazienti su cui è necessario intervenire, l'organizzazione delle risorse medesime, la necessità di rimodulazione del sistema di erogazione delle prestazioni ospedaliere, la peculiare attività di professionisti fuori sede estranei all'organizzazione, la necessità di prendere in carico pazienti di altre strutture con percorsi di cura eterogenei nonché il carattere eterogeneo della prestazione svolta in emergenza rispetto al livello di esperienza e di specializzazione del singolo operatore.

3. Fermo quanto previsto dall'art. 590-*sexies* del Codice Penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati od abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 od abbiano trovato la propria causa anche nei provvedimenti ad essa connessi, ivi inclusi quelli relativi alla rimodulazione del sistema di erogazione delle prestazioni ospedaliere, la punibilità penale è limitata ai soli casi di colpa grave. La colpa si considera grave unicamente laddove consista nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 2.

Art. 16-ter.

(Sorveglianza sanitaria per operatori sanitari)

1. L'articolo 7 del decreto-legge 9 marzo 2000, n. 14 è sostituito con il seguente:

''Art. 7. - A tutela dei pazienti e degli ambienti di lavoro gli operatori sanitari che siano stati a stretto contatto di pazienti COVID-19 positivi sono obbligati a rimanere a casa in isolamento fiduciario per 72 ore. Trascorso tale periodo, in caso di assenza di sintomi e tampone negativo, possono rientrare al lavoro; altrimenti devono continuare l'isolamento fiduciario fino alla quattordicesima giornata''.

Art. 16-quater.

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 e successive modificazioni e al fine di contrastare e contenere il contagio del virus COVID-19 è autorizzato per gli anni 2020 e 2021 il reclutamento volontario presso il Servizio Sanitario Nazionale di personale sanitario, medico e infermieristico, in possesso di titoli e professione sanitaria conseguiti in Italia o nell'Unione europea e regolati dalle rispettive direttive comunitarie. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento triennale di tali professionisti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi del l'articolo 126».

Art. 19.**19.25 (testo 2)**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 all'17 marzo 2020».

Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 all'17 marzo 2020».

E all'articolo 83, dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. I termini stragiudiziali di cui all'articolo 6 delle legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sospesi sino alla data del 30 giugno 2020».

19.1000/87 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

All'emendamento 19.1000, alla lettera n), capoverso «Art. 61», al comma 2, dopo la lettera s), inserire le seguenti:

«s-bis) soggetti che svolgono attività professionale di produzione e commercializzazione di fiori recisi e di piante;

s-ter) soggetti che gestiscono servizi di call-center sul territorio nazionale;

s-quater) soggetti che gestiscono attività nel settore della distribuzione moderna organizzata, ad esclusione del comparto alimentare;

s-quinquies) soggetti che gestiscono servizi di lavanderia industriale a beneficio delle attività di ristorazione, bar, strutture ricettive-turistiche e hotel;

s-sexies) soggetti che gestiscono stabilimenti balneari su demanio marittimo;

s-septies) soggetti che gestiscono attività nel settore dell'industria fonografica;

s-octies) soggetti che gestiscono le attività indicate nella Tabella C del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

s-novies) soggetti di cui all'articolo 1, comma 368 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, che svolgono l'attività di intermediazione dello sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

19.1000/128 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

All'emendamento 19.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera s), dopo il capoverso «Art. 72-ter», inserire il seguente:

«Art. 72-quater.

(Sospensione dell'obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto)

1. L'obbligo di vidimazione previsto dall'articolo 190, comma 6, e dall'articolo 193, comma 6, lettera b) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sospeso sino al 31 luglio 2020»;

b) alla lettera qq), dopo il capoverso «Art. 121-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 121-quater.

(Estensione zona rossa)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto-legge, indirizzate ai comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, si applicano anche ai comuni e alle frazioni individuati come zone rosse con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o con provvedimenti adottati dai Presidenti delle Regioni per finalità correlate con l'emergenza epidemiologia da COVID-19».

19.1000/211 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

All'emendamento 19.1000, dopo la lettera ll) inserire le seguenti:

«ll-bis) all'articolo 91 sono apportate le seguenti modificazioni:

''a) dopo il secondo comma aggiungere in fine i seguenti:

'2-bis. All'articolo 1, comma 1, alinea, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le parole: 'fino al 31 dicembre 2020' sono sostituite dalle seguenti: 'fino al 30 giugno 2022';

2-ter. In ragione delle necessità di approvvigionamento legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19, le Regioni, le Province Autonome, la Protezione Civile e le Strutture Sanitarie pubbliche e convenzionate possono procedere all'acquisto diretto dei dispositivi medici e di protezione individuale, nonché di disinfezione, non trovando applicazione, fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e le altre disposizioni applicabili in materia di acquisti, affidamenti e contratti pubblici in genere';

b) sostituire la rubrica con la seguente: 'Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e disposizioni in materia di contratti pubblici''';

ll-ter) all'articolo 96, apportare le seguenti modifiche:

''a) al comma 1, sostituire le parole: '50 milioni', con le seguenti '300 milioni';

b) il comma 3 è così sostituito: 'con decreto del Ministero delle Finanze di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande degli interessati, che devono essere presentate dagli stessi o dai soggetti indicati al comma 1 del presente articolo, e definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 2, nonché le forme di monitoraggio e controllo della spesa';

c) sostituire il comma 4 con il seguente:

''4. Agli oneri derivanti presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor nu-

mero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico'».

Art. 22.

22.3 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché per le imprese di cui all'articolo 2082 del codice civile, per i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e per le cooperative sociali, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non destinatari del trattamento ordinario di integrazione salariale, non tutelati da Fondi di solidarietà di categoria e per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a quindici settimane. La concessione dei trattamenti di cui al presente articolo non necessita della preventiva fruizione delle ferie residue. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Per i datori di lavoro di imprese turistico-ricettive e di aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, i trattamenti di cui al presente articolo sono concessi anche ai lavoratori dipendenti assunti dopo il 17 marzo

2020, sino a concorrenza con il numero di dipendenti in forza presso la stessa azienda nel corrispondente mese del 2019.»;

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, salvo quanto previsto al comma 1, ultimo periodo»;

d) *al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Le funzioni previste per le Province autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti fondi».

22.0.5 (testo 2)

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 563 è inserito il seguente:

«563-bis. Sono altresì considerate vittime del dovere, i medici, gli operatori sanitari e gli altri lavoratori di strutture sanitarie e sociosanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché i lavoratori preposti a garantire i servizi essenziali, che nel corso della durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, un'invalità permanente o una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto, o come causa, del contagio da Covid.19. Per l'attuazione del presente comma si applicano le misure previste dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.».

Art. 26.

26.0.1 (testo 2)

PARENTE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Sospensione del divieto di assunzione a termine e in somministrazione)

1. Al fine di tutelare l'occupazione e promuovere la ripresa produttiva del Paese per il periodo di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 e comunque sino al 31 dicembre 2020, in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, è sospesa l'applicabilità:

a) dell'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento al divieto di contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;

b) dell'articolo 32, comma 1, lettera c), del decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento al divieto di somministrazione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dai rapporti di lavoro in essere, a meno che non intervenga una giusta causa di risoluzione ai sensi dell'art. 2119 c.c.».

Art. 27.

27.6 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero alle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, non titolari di pensione salvo quelle di inabilità o invalidità, è riconosciuta un'indennità sino alla conclusione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, pari a 1.500 euro mensili per coloro i quali svolgono la loro attività lavorativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla data del 23 febbraio 2020, e pari a 1.000 euro mensili per coloro i quali svolgono la loro attività nei restanti comuni del territorio nazionale o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data.»;

b) *al comma 2, sostituire le parole: «203,4 milioni di euro» con le seguenti: «303,4 milioni di euro»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 126» con le seguenti: «si provvede quanto a 203,4 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126 e quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».*

Art. 28.

28.2 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Ai lavoratori autonomi e dipendenti, ai soci lavoratori di società di persone, ai commercianti ambulanti e agli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione salvo quelle di inabilità o invalidità e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità sino alla conclusione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, pari a 1.500 euro mensili per coloro i quali svolgono la loro attività lavorativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla data del 23 febbraio 2020, e pari a 1.000 euro mensili per coloro i quali svolgono la loro attività nei restanti comuni del territorio nazionale o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data.»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «2.160 milioni di euro» con le seguenti: «2.500 milioni di euro»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole:* «si provvede ai sensi dell'articolo 126» *con le seguenti:* «si provvede quanto a 2.160 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126 e quanto a 340 milioni di euro mediante corrispondente riduzioni del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.».

Art. 34.

34.0.2 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Sospensione dell'introduzione dell'imposta sul consumo dei manufatti in plastica "MACSI")

1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento al settore industriale, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 634 - 658 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recanti l'introduzione della nuova imposta sul consumo dei manufatti in plastica, è sospesa per almeno un anno a decorrere dal termine dell'emergenza sanitaria come individuato dalla DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma del presente articolo, pari a 141 milioni per l'anno 2020 e 521 milioni per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160».

34.0.3 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Sospensione dell'introduzione dell'imposta sul consumo delle "bevande edulcorate")

1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento al settore industriale, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 661 - 676 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recanti l'introduzione della nuova imposta sul consumo delle bevande analcoliche, come definite al comma 662, di seguito denominate "bevande edulcorate", è sospesa per almeno un anno a decorrere dal termine dell'emergenza sanitaria come individuato dalla DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 58,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 351 milioni nel 2021, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160».

Art. 40.**40.4 (testo 2)**

PARENTE, CONZATTI, COMINCINI

1. Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1-bis.* La sospensione di cui al precedente comma non si applica agli obblighi e alle misure di condizionalità legate alla formazione professionale e all'orientamento al lavoro che possono essere svolti in modalità *e-learning* e in generale a tutti gli obblighi e le misure di condizionalità che possono essere svolti in modalità *online* e per le offerte di lavoro congrue nell'ambito del comune di appartenenza. Al fine di attuare il presente comma, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è autorizzato all'emanazione di uno o più decreti ministeriali, entro il termine di dieci

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

2. Al fine di consentire riunioni a distanza anche dei consigli circoscrizionali, le disposizioni di cui all'art. 73, comma 1, si applicano anche ai medesimi consigli».

Conseguentemente all'articolo 73, primo comma, dopo le parole: «il 31 gennaio 2020, » inserire le seguenti: «i consigli circoscrizionali.»

Art. 43.

43.1 (testo 2)

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *dopo le parole: «dei processi produttivi delle imprese» inserire le seguenti: «e dei servizi degli enti del terzo settore»;*

- *dopo le parole: «da erogare alle imprese» sono aggiunte le seguenti: «e agli enti del terzo settore».*

b) *dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 43-bis.

(Misure di prevenzione per strutture dedicate a disabilità del neurosviluppo ed autismo)

1. Nell'ambito delle disposizioni adottate per il contrasto della diffusione dell'epidemia da Covid-19, le strutture sanitarie residenziali che ospitano persone con disabilità del neurosviluppo ed autismo sono equiparate ai presidi sanitari relativamente all'applicazione delle misure di prevenzione, incluse le disposizioni relative alle forniture di dispositivi di protezione individuale, le precauzioni standard di biosicurezza e le prescrizioni in materia del Ministero della Salute e le disposizioni adottate in tale ambito dall'Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro.».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Contributi alle imprese e agli enti del terzo settore per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari.»

Art. 44.**44.0.3 (testo 2)**

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 44-bis.***(Misure in favore degli enti privati di previdenza obbligatoria)*

1. Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 possono prevedere, anche in deroga al procedimento di approvazione di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 30 giugno 1994, n. 509, per le diverse gestioni obbligatorie da loro amministrate, con apposita delibera consiliare corredata da nota con cui è definito il relativo impatto attuariale, misure di sospensione delle contribuzioni nonché ulteriori forme di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto della emergenza epidemiologica. La predetta delibera consiliare è inviata, contestualmente alla sua adozione, a fini informativi, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro, nonché dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 30 giugno 1994, n. 509.

2. Le indennità di natura assistenziale erogate ai sensi del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria possono provvedere anche mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5% dei rendimenti medi annui rilevati nel bilancio consuntivo del quinquennio precedente, nel rispetto del criterio della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 509 e salva la verifica di sostenibilità attuariale prevista dalla normativa vigente».

Art. 46.**46.1 (testo 2)**

ROMANO, FLORIDIA, MATRISCIANO, GUIDOLIN, NOCERINO, CAMPAGNA, ROMAGNOLI, AUDDINO, MAIORINO

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole:
«, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appalta-

tore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto.», e dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.».

Conseguentemente, aggiungere, infine, il seguente comma:

«*1-bis.* Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia proceduto al recesso del contratto dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604 può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22 del presente decreto dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.».

Art. 49.

49.4 (testo 2)

ACCOTO, GALLICCHIO, FENU, LANNUTTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *all'alinea, sostituire le parole:* «Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti:* «fino al 31 dicembre 2020»;

2) *alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.»;

3) *alla lettera c), sopprimere le seguenti parole:* «per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro» *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La percentuale massima della garanzia del Fondo è elevata fino al maggior limite consentito dalla disciplina dell'Unione Europea qualora quest'ultimo venga elevato rispetto al limite previsto alla data di entrata in vigore del presente articolo.»;

4) *alla lettera f), dopo le parole:* «la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale,» *inserire le seguenti:* «ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti.»;

5) *sostituire la lettera g) con la seguente:* «fermo restando quanto già previsto ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 marzo 2017, la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione

del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, è calcolata la probabilità di inadempimento delle imprese esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. La garanzia è concessa anche a favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria;»;

6) *alla lettera j), dopo le parole:* «specifici portafogli di finanziamenti» *inserire le seguenti:* «, anche senza piano d'ammortamento,»;

7) *alla lettera k) apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole:* «nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno» *con le seguenti:* «nuovi finanziamenti fino a 60 mesi»;

b) *sostituire le parole:* «3 mila euro» *con le seguenti:* «25 mila euro»;

c) *sopprimere la parola:* «assoggettati»;

d) *sopprimere le parole da:* «come da dichiarazione» *fino a:* «DPR 445/2000»;

8) *sostituire la lettera l) con la seguente:*

«l) le Regioni, i Comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa. Le sezioni possono anche essere destinate in via esclusiva alla copertura degli interessi e degli altri oneri connessi alla concessione dei finanziamenti garantiti da Fondo a carico delle imprese»;

9) *dopo la lettera m) aggiungere la seguente:*

«m-bis) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate e/o erogate dal soggetto finanziatore alla data di presentazione della richiesta, ma comunque in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.»;

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis, All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

1-ter, La garanzia dei confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.

1-quater. Per le imprese accedono al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo l'efficacia della garanzia.

1-quinquies. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un *rating*, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe "BB" della scala di valutazione *Standard's and Poor's*, sono applicate le seguenti misure:

a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a euro 500.000.000;

b) i finanziamenti possono essere deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto finanziatore prima della richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva al 31 gennaio 2020;

c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo;

d) il punto di stacco e lo spessore della tranche *junior* del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di *default* calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;

e) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 90 per cento della tranche *junior* del portafoglio di finanziamenti;

f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 15 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il 18 per cento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;

g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre il 90 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento;

h) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva.»;

c) dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 la garanzia è estesa, a richiesta dei soggetti garantiti, attraverso la fondazione o l'associazione di riferimento, anche alle concessioni di credito in favore delle persone fisiche che hanno fatto richiesta di finanziamento al fondo di prevenzione di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, prima del 22 febbraio 2020. La garanzia è richiesta attraverso la fondazione o l'associazione di riferimento e copre le perdite riferite alla sospensione del pagamento delle rate dal febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2020. Tutti i finanziamenti erogati dal fondo di prevenzione di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, prima del 22 febbraio 2020 possono essere sospesi fino al 31 dicembre 2020 per ragioni riferite all'epidemia Covid-19. Le somme rientranti nella sospensione saranno rimborsate dai soggetti garantiti, beneficiari del Fondo, in rate mensili prolungando per lo stesso numero i mesi il piano di ammortamento originario.

5-ter. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono erogare credito alle microimprese, così come individuate dalla raccomandazione della Commissione europea n. 361 del 6 maggio 2003, recepita dal Ministero dello sviluppo economico con il decreto del 18 aprile 2005. Al fine di ridurre la concentrazione del rischio, i finanziamenti complessivamente concessi dagli operatori di finanza mutualistica e solidale alla medesima microimpresa non possono essere superiori al 10 per cento del proprio patrimonio netto complessivo. Il Ministero dell'economia e delle finanze adegua il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuove disposizioni.».

Art. 54.**54.0.2 (testo 2)**

ENDRIZZI, GARRUTI, ACCOTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 54-bis.***(Disposizioni in materia di Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura in relazione allo stato di emergenza da Covid-19)*

1. Al fine di garantire un sostegno alla liquidità delle famiglie, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e sino ad un anno dalla sua cessazione, fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui al medesimo articolo è concesso altresì alle vittime del delitto di usura, che risultino parti offese nel relativo procedimento penale, non rientranti nelle categorie individuate ai commi 2 e *z-bis* dell'articolo 14.

2. Al fine di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale e garantire gli adeguati stanziamenti per le attività di prevenzione del fenomeno dell'usura, i residui annuali non utilizzati del Fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativi agli esercizi degli anni 2020 e 2021, sono destinati per gli esercizi dell'anno successivo, nella misura del 50 per cento, al Fondo di prevenzione dell'usura di cui all'articolo 15 della medesima legge.

3. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, vengono destinati al fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, il 20 per cento dell'attivo di esercizio del Fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 risultante alla data del 30 giugno 2020.».

54.0.4 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Ulteriori sospensione in materia di "prima casa")

1. Per i casi in cui il termine annuale di alienazione dell'immobile di cui all'articolo 1, nota *II-bis*), comma *4-bis* della Tariffa Parte I del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, risulti ancora pendente alla data del 17 marzo 2020, detto termine di intende prorogato alla data del 17 marzo 2021.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.400 milioni di euro per l'anno 2020, e 455 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

Art. 56.**56.7 (testo 2)**

STEFANO, MANCA, FERRARI, D'ALFONSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***"Art. 1-bis***(Disposizioni in materia di responsabilità per eventi dannosi che abbiano trovato causa nella situazione di emergenza da COVID-19)*

1. In ragione della novità ed eccezionalità dell'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del COVID-19, in relazione agli eventi dannosi che in essa abbiano trovato causa, la responsabilità civile delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private, e degli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è limitata ai casi in cui l'evento dannoso risulta riconducibile a condotte poste in essere con dolo o colpa grave.

2. Ai fini del comma 1, si considera colpa grave quella consistente nella palese e ingiustificata violazione dei principi basilari che disciplinano la professione sanitaria, nonché dei protocolli o programmi predisposti per fronteggiare la situazione di emergenza. La valutazione della gravità della colpa è operata **tenendo in considerazione anche la** situazione organizzativa e logistica della struttura in relazione alla novità ed eccezionalità del contesto emergenziale, al numero di pazienti su cui è necessario intervenire e alla gravità delle loro condizioni, alla disponibilità di attrezzature e di personale, nonché al livello di esperienza e di specializzazione del singolo operatore.

3. Per i fatti indicati nell'articolo 590-sexies del codice penale che si siano verificati durante l'emergenza epidemiologica di cui al comma 1 o che in essa abbiano trovato causa, la punibilità è limitata ai soli casi di colpa grave. La colpa si considera grave laddove consista nella palese e ingiustificata violazione dei principi basilari che disciplinano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere, tenuto conto di quanto stabilito nell'ultimo periodo del comma 2."

56.14 (testo 2)

ACCOTO, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «30 settembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19» con le seguenti: «di aver subito carenze di liquidità o una riduzione dell'attività quale conseguenza della diffusione dell'epide-*

mia da COVID-19. Le banche, gli intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, non hanno alcun onere di verifica dell'autocertificazione presentata dalle imprese»;

c) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel caso in cui tali operazioni si riferiscano a imprese che presentino, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà", ovvero classificata a "sofferenza" dopo il 22 febbraio 2020, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, la rinegoziazione del debito dovrà essere accordata dall'intermediario in data antecedente rispetto alla richiesta al Fondo di Garanzia.»;

d) *al comma 5, dopo la parola «2003» aggiungere le seguenti:* «e le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499»;

e) *dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2020, sono sospese le segnalazioni al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia, denominato "Centrale dei Rischi", di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994.».

56.18 (testo 2)

CONZATTI, DE BERTOLDI, FARAONE, NENCINI, TESTOR

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo:* «Tale epidemia è riconosciuta anche come calamità naturale per il settore agricolo ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014».

b) *Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Per le operazioni per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, pure di propria iniziativa, per mutui e altri finanziamenti, anche tramite il rilascio di cambiali agrarie, la sospensione del pagamento delle rate, o l'allungamento della scadenza dei finanziamenti per gli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alle garanzie, pubbliche o private, la durata delle medesime viene automaticamente estesa.

2-ter. I termini di scadenza, ricadenti nel periodo che va dal 1° gennaio 2020 al 31 ottobre 2020, dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari e ipotecari pubblici e privati, emessi o comunque pattuiti o autorizzati prima del 31 ottobre 2020, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di duecento giorni. La proroga opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in

via di regresso, persone fisiche o giuridiche, domiciliate o aventi sede principale o secondaria alla data del 1° gennaio 2020 in Italia.

2-quater. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui al 213 5 del c.c., in forma singola o associata, i mutui e gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione e/ o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, sono rinegoziabili. La rinegoziazione, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole, assicura condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico della impresa, ivi comprese le spese istruttorie.»

Al comma 4, sostituire le parole: «alla data di pubblicazione del presente decreto» con le seguenti: «alla data del 31 dicembre 2019».

56.0.4 (testo 2)

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 56-bis.

(Ulteriori disposizioni in favore delle micro piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19, le imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, possono, per tutto il periodo della durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, a loro scelta:

a) utilizzare in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, i crediti tributari risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP, dei sostituti di imposta e dell'IVA anche infrannuali, oltre il limite di cui all'art. 34, comma 1, della Legge 23/12/2000 n. 388, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate. I soggetti IVA, che vantano crediti tributari in attesa di rimborso e regolarmente liquidati dalla Agenzia delle Entrate, possono utilizzare i predetti crediti in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate;

b) comunicare mediante messaggio di posta elettronica certificata all'amministrazione finanziaria la propria intenzione di appoggiare il pagamento presso una banca; quest'ultima, messa in copia nella comunicazione via pec, effettuerà l'operazione di anticipo senza possibilità di diniego e diventerà creditrice dell'Amministrazione finanziaria quale cessionaria del credito fiscale percependo gli interessi che matureranno nel tempo intercorrente fino all'effettivo incasso da parte dell'amministrazione

finanziaria. Le somme in questo modo anticipate sono intangibili per qualunque successivo credito da parte dell'amministrazione finanziaria stessa o di terzi nei confronti dell'impresa e quindi inopponibile alla banca qualunque eccezione del pagamento del credito ceduto».

56.0.8 (testo 2)

LAUS, STEFANO, D'ALFONSO, MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:**Art. 56-bis*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati e certificati in forma ordinaria o telematica nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute per imposte e tributi liquidati nelle dichiarazioni periodiche, contributive o fiscali, del contribuente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione, per l'individuazione degli aventi diritto, nonché le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione»»

56.0.9 (testo 2)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, CONZATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 56-bis.***(Rilascio di garanzie a istituti bancari)*

1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19, le regioni e le province autonome, nelle more dell'attuazione delle misure di sostegno di cui al presente decreto e in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono emettere garanzie nei confronti degli istituti bancari che erogano, anche nella misura del 100 per cento dell'importo richiesto, prestiti alle micro, piccole e medie imprese senza oneri a carico dei beneficiari. Le garanzie possono essere rilasciate nei confronti di banche locali, nazionali o estere per crediti concessi sotto ogni forma per le attività connesse alla ripresa dell'attività commerciale. Le garanzie possono essere prestate anche agli istituti bancari che concedono crediti a persone che, a causa degli

effetti prodotti dall'emergenza sanitaria, abbiano risentito di una sensibile contrazione del proprio reddito mensile.».

Art. 57.

57.0.1 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi sulle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e sostenerne il rilancio economico attraverso maggiore liquidità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia con dotazione di 3.000.000.000 euro per l'anno 2020, in favore di banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti alle società che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia è rilasciata fino a un massimo del 90 per cento del finanziamento secondo gli scaglioni definiti dalla presente disposizione, a prima richiesta, a condizioni di mercato, esplicita, incondizionata, irrevocabile e conforme alla normativa di riferimento dell'Unione europea.

2. Lo Stato si avvale di Cassa Depositi e Prestiti per l'istruttoria delle pratiche di finanziamento e di garanzia.

3. La garanzia e i finanziamenti sono erogati nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) importo massimo garantito:

1) garanzia del 90 per cento dell'importo del finanziamento per società con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore della produzione fino a 1.500 milioni di euro;

2) garanzia del 80 per cento dell'importo del finanziamento per le società con valore della produzione tra 1.500 milioni di euro e 5.000 milioni di euro, ovvero con più di 5000 dipendenti in Italia;

3) garanzia del 70 per cento per le società con valore della produzione superiore a 5.000 milioni di euro.

b) la garanzia copre capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;

c) importo del finanziamento per singolo prestatore pari al 25 per cento del valore della produzione dell'esercizio 2019;

d) durata dei finanziamenti fino a 6 anni

e) le somme finanziate non possono essere utilizzate per rifinanziare in via anticipata finanziamenti esistenti.

4. La procedura di richiesta di attivazione della garanzia connessa al finanziamento è diversa in considerazione delle dimensioni del richiedente, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) le società con meno di 5.000 dipendenti in Italia ovvero con valore della produzione inferiore a 1.500 milioni di euro possono avvalersi di una procedura semplificata come di seguito indicato:

1) inoltra alla banca da parte della società richiedente la domanda di accesso al finanziamento garantito dallo Stato;

2) analisi della richiesta da parte della banca e rilascio del parere sul finanziamento alla Società. La prosecuzione della procedura da parte della Società è subordinata al parere positivo della banca;

3) trasmissione, da parte della Società, della richiesta di emissione della garanzia a Cassa Depositi e Prestiti, la quale procede all'istruttoria, alla verifica del parere della banca, e all'emissione di un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;

4) comunicazione alla banca, da parte della Società, del codice unico;

5) Erogazione, da parte della banca o da pool di banche, del finanziamento assistito dalla garanzia statale come istruita da Cassa Depositi e Prestiti e identificata con il codice unico di cui al numero precedente.

b) le società con più di 5000 dipendenti in Italia ovvero con valore della produzione superiore a 5.000 milioni di euro sono soggette alla seguente procedura:

1) inoltra alla banca da parte della società richiedente la domanda di accesso al finanziamento garantito dallo Stato;

2) analisi della richiesta da parte della banca e rilascio del parere sul finanziamento alla Società. La prosecuzione della procedura da parte della Società è subordinata al parere positivo della banca;

3) trasmissione, da parte della Società, della richiesta di emissione della garanzia a Cassa Depositi e Prestiti che ne dà informazione alla Direzione Generale del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

4) la garanzia dello Stato è emessa con decreto individuale emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;

5) erogazione del finanziamento assistito dalla garanzia statale a seguito dell'emissione del decreto da parte della banca, anche in pool con altre banche.

5. Ai fini di quanto sopra viene preso come riferimento unicamente il valore della produzione delle società del gruppo registrate in Italia, ad esclusione dell'IVA. La società richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore.

6. Sono escluse dalle misure di cui al presente articolo le società soggette a procedure concorsuali.

7. Qualora nei due mesi successivi all'erogazione del finanziamento intervenga un evento di *default* del soggetto prestatore, la garanzia statale prevista dal presente articolo si riterrà non più efficace.

8. La garanzia di cui al comma 1 è destinata, nel limite massimo del 7 per cento del fondo, a finanziamenti di lavoratori autonomi che ne facciano richiesta.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 3.000.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 1.500.000.000 euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) quanto a 1.500.000.000 euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

Art. 61.

61.14 (testo 2)

PARENTE, SUDANO, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI

Apportate le seguenti modificazioni:

1. *al comma 2, lettera h) dopo le parole «assistenza sociale» aggiungere le seguenti: «residenziale e»;*

2. al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere le seguenti:

«*r-bis*). Soggetti che gestiscono servizi di lavanderia industriale a beneficio di attività di ristorazione, bar, strutture ricettive-turistiche, hotel»;

r-ter). Soggetti che gestiscono servizi di *call center* sul territorio nazionale».

3. Al comma 4, le parole «di 5 rate» sono sostituite dalle seguenti: «di dodici rate».

4. Dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«*5-bis*. Sono sospesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione e fino al 15 giugno 2020 i termini di pagamento di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303. I predetti versamenti sono effettuati entro il 31 dicembre 2020. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono stabilite le modalità dei versamenti di cui al presente comma senza nuovi o maggiori oneri per il raccoglitore.

5-ter. Sono rinviati al 30 novembre 2020, i termini di riversamento delle accise e dell'IVA sui tabacchi lavorati immessi in consumo nel periodo dal 16 aprile al 16 giugno dovuti dai depositari autorizzati di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n 67, affinché detti prodotti nel medesimo periodo possano essere immessi in consumo al netto della quota fiscale. Con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono fissati termini e modalità per la sospensione del versamento dell'accise e IVA all'immissione in consumo nonché la ripresa dei medesimi versamenti da parte dei tabaccai ai depositari autorizzati da effettuarsi comunque entro il 15 novembre e da parte dei depositari autorizzati all'erario comunque entro il 30 novembre. L'Agenzia delle Entrate procede al recupero coattivo nei confronti dei singoli rivenditori delle somme non riversate entro il 15 novembre in base alla rendicontazione redatta dal depositario, in ottemperanza alle indicazioni fornite da Agenzia Dogane e Monopoli e con esonero di responsabilità a carico del depositario stesso per le somme non riversate dai rivenditori».

Art. 62.

62.12 (testo 2)

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI

All'articolo 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1:

a) *l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* «Per l'anno 2020, non trovano applicazione le disposizioni relative alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e non deve essere effettuata la trasmissione telematica».

tica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.»;

b) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata al comma 1, i termini per la definizione di procedimenti di risoluzione delle controversie in materia tributaria. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per i procedimenti di autotutela di cui all'articolo 2-quater del decreto legge 20 settembre 1994, n. 564, di acquiescenza di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di accertamento con adesione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di reclamo e mediazione di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di definizione agevolata delle sanzioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e delle eventuali rate in pagamento per le definizioni già intervenute, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia tributaria.»;

2. *al comma 2:*

- *nell'alinea, le parole: «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020»;*

- *alla lettera a), le parole: «24 e 29» sono sostituite dalle seguenti: «24, 25, 25-bis e 25-ter»;*

3. *dopo il comma 6 è inserito il seguente:*

«6-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.»;

4. *Al comma 7:*

nel primo periodo le parole: «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020»;

le parole: «, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato» sono soppresse»;

nel secondo periodo le parole: «e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi» sono soppresse»;

5. Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis

(Causa di forza maggiore)

1. Per un periodo corrispondente a quello per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sussiste la causa di forza maggiore in caso di mancato rispetto di termini o condizioni previste da norme a carattere agevolativo ovvero relative all'accesso a regimi particolari di applicazione di imposte o altri tributi».

62.23 (testo 2)

DELL'OLIO, FENU, ACCOTO

All'articolo 62, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

«Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei termini precompilata 2020, ad eccezione di quanto previsto al comma 5 del a cui sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "ai sensi dell'articolo 3, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4";

2) le parole "con scadenza al 28 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "con scadenza al 31 gennaio e 28 febbraio";

3) le parole "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile";

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «ricavi o compensi non superiori» *con le seguenti:* «volume di affari non superiore»;

c) *al comma 3, sostituire le parole:* «volume dei ricavi o compensi percepiti» *con le seguenti:* «volume di affari»;

d) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per i soggetti che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno sospeso l'attività ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, sono sospesi fino al 31 maggio 2020 gli adempimenti e gli accertamenti relativi alla verifica periodica dei misuratori fiscali, di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18.»;

e) *al comma 5, sostituire le parole:* «commi 2 e 3» *con le seguenti:* «commi 2, 3 e 3-bis»;

f) *al comma 7, sostituire le parole:* «ricavi o compensi non superiori» *con le seguenti:* «volume di affari non superiore».

62.34 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

All'articolo 62, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-bis. Per le imprese di commercio su suolo pubblico sono rinviate al 1 gennaio 2021 le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come modificato dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e la relativa applicazione di cui al provvedimento dell'Agenzia delle entrate orto. n. 739122/2019»;

2) dopo il comma 7 inserire il seguente: «7-bis. L'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:

''1180. Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2022 è prorogato fino a tale data''».

62.0.2 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:***«Art. 62-bis.**

(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020)

1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nelle province individuate nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel

decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.123.

2. Le misure straordinarie di sostegno al cui comma precedente hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

3. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.

4. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Art. 64.

64.0.1 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Incentivi per la conversione della produzione di dispositivi di protezione individuale)

1. Alle imprese che convertono, anche parzialmente, la loro attività produttiva per produrre mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI) nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 del presente decreto, è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito

d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e documentate per la conversione dell'attività produttiva fino ad un massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 99 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 65.

65.3 (testo 2)

FLORIDIA, ACCOTO, FENU, DESSÌ, EVANGELISTA, GALLICCHIO, PRESUTTO, ROMANO

All'articolo 65, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/4, D/1, D/2, D/3, D/6, D/7 e D/8, anche nel caso di mancato avvio dell'attività a causa dell'avvenuta emergenza COVID- 19. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti titolari di immobili rientranti nella categoria catastale A/10.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «11 marzo 2020» inserire le seguenti: «, salvo che i soggetti che svolgono tali attività non dimostrino che negli immobili di cui al comma 1 non sia stato possibile attivare l'esercizio dell'attività di impresa a causa dell'emergenza Covid-19, può essere ceduto al proprietario dell'immobile secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, che prevedano l'utilizzo del solo sito web istituzionale della medesima Agenzia»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo;

b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) ai sensi dell'articolo 126».

65.4 (testo 2)

CONZATTI, FARAONE, NENCINI, VONO, SUDANO, GRIMANI, SBROLLINI

All'articolo 65, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, nonché alle associazioni e società di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e le società di cui all'art. 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione effettivamente versato, relativo al mese di marzo 2020»;

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

c) *Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:*

«Art. 65-bis.

(Credito d'imposta per riduzione di fatturato)

1. Alle strutture turistico ricettive che subiscono, per ciascun mese dell'anno 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese dell'anno 2019, è riconosciuto un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita. La misura del credito d'imposta è aumentata fino a settanta per cento se la riduzione di attività è superiore al cinquanta per cento.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza limitazione alcuna, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

3 Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative di cui al presente articolo.».

Conseguentemente all'articolo 65 sostituire la rubrica con la seguente: «(Credito di imposta per canoni di locazione)».

65.7 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

All'articolo 65, apportare le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « nella misura del 60 per cento» con le seguenti:» nella misura del 70 per cento»;

b) dopo le parole «relativo al mese di marzo 2020,» aggiungere le seguenti: «ed effettivamente pagato al locatore nei termini contrattualmente previsti»;

c) sostituire le parole: «nella categoria catastale C/1» con le seguenti parole: «nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4 e D».

2. Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Resta salva la facoltà delle parti di concordare una riduzione temporanea dell'importo del canone di locazione fino al 30 per cento. Tale accordo è esente da imposta di registro.

1-ter. Il credito di imposta, di cui al comma 1, spetta anche in relazione al canone pagato in caso di affitto d'azienda, nel limite di spesa di 200 milioni.»

3. Sostituire il comma 3 con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.014,9 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 356,3 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126;

b) quanto a 658,6 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

65.0.13 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)

1. Il canone di locazione relativo ai nuovi contratti stipulati negli anni 2020, 2021 e 2022, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Il canone di locazione relativo ai contratti rinegoziati negli anni 2020, 2021 e 2022, qualora sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30% rispetto al canone dell'anno precedente, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime

della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 20 per cento.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

Art. 66.

66.4 (testo 2)

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI

All'articolo 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. In deroga alle disposizioni e ai vincoli eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti, regolamenti e statuti, gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 sono autorizzati ad effettuare le erogazioni liberali di cui al comma 1»;

b) *Al comma 2 è aggiunto il seguente periodo:*

«Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermo restando il diritto alla detrazione assoluta sugli acquisti, le donazioni in natura e le prestazioni gratuite di servizi effettuate a favore dei soggetti indicati dal presente articolo non sono considerate cessione di beni e prestazioni di servizi rispettivamente ai sensi degli articoli 2 e 3 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633»;

c) *dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Le erogazioni in denaro ed in natura di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta sulle donazioni, dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali».

66.5 (testo 2)

MINUTO, SICLARI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gravante sugli acquisti di apparecchiature mediche non autoprodotte dalle imprese donatrici, oggetto di erogazione liberale in natura, trova applicazione l'aliquota ridotta al 4 per cento».

66.0.1 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Incentivi per la ripresa produttiva delle Micro imprese)

1. Al fine assicurare adeguati livelli di liquidità per favorire la ripresa produttiva è riconosciuto alle micro imprese, così come individuate dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18.05.2005, un incentivo per l'anno 2020 in misura pari ai costi sostenuti nel semestre giugno-dicembre 2019, ad accezione dei costi del personale.

2. L'incentivo di cui al comma 1 è concesso quanto al 20 per cento come contributo a fondo perduto e quanto all'80 per cento come prestito a tasso zero, garantito dalla Stato, da restituire in otto rate semestrali a partire dal 31 gennaio 2021.

3. Il prestito di cui al comma 2 è concesso direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico all'impresa che ne fa richiesta. La richiesta vale quale titolo di debito in favore del concedente.

4. Con decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico, da emanarsi entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità attuative della presente disposizione.

5. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1.000 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

66.0.2 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0)

1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, di cui all'articolo 1, commi da 199 a 206, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in deroga a quanto previsto dal comma 204, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205.

2. Per le finalità di cui alla presente disposizione, è autorizzata la spesa fino a 4,5 miliardi annui a decorrere dal 2021. La predetta spesa costituisce limite annuale. Per i periodi di imposta dal 2021 al 2022 le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo di imposta precedente non fruite dalle imprese o dai professionisti beneficiari.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizioni, pari a 4,5 miliardi annui a decorrere dal 2021, si provvede:

a) quanto a 3 miliardi di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) quanto a 1,5 miliardi di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come ridetermi-

nate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

Art. 68.

68.13 (testo 2)

DELL'OLIO, ACCOTO, FENU, LANNUTTI, DI NICOLA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Per le rateazioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relative alle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Enti della Riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2010 n. 122, i pagamenti delle rate sono sospesi fino al 31 maggio 2020, con conseguente allungamento del piano di ammortamento per lo stesso numero di rate oggetto di sospensione.

1-ter. Al comma 3, alinea, dell'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di cinque rate", sono sostituite dalle seguenti: "di otto rate".»;

b) *dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Sono sospesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, i procedimenti di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 eseguiti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione ovvero dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego. La richiesta di sospensione deve essere formalizzata dal debitore al terzo, a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R.

3-ter. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ovvero i soggetti iscritti all'albo previsto, dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 abbiano attivato la procedura esecutiva di cui all'articolo 543 e seguenti del codice di procedura civile, come disposto dal comma 2 dell'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sospesa, nei termini di cui al comma 3-bis, l'esecuzione del provvedimento previsto all'articolo 553 del codice di procedura civile avete ad oggetto le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego. La richiesta di sospensione deve essere formalizzata dal debitore esecutato al terzo pignorato, a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R.

3-quater. All'articolo 3, comma 14, alinea, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato

il pagamento delle somme di cui al comma 2'', sono sostituite dalle seguenti: ''ovvero di due rate anche non consecutive in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2''»;

c) dopo il comma 4, aggiungere, infine, i seguenti:

«4-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

''3-ter. I soggetti decaduti da altri provvedimenti di rateizzazione possono, per altri carichi iscritti a ruolo, richiedere una nuova istanza di rateizzazione.''.

4-ter. Per i procedimenti di cui all'articolo 543 e seguenti, è sospesa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 agosto 2020 l'esecuzione del provvedimento previsto all'articolo 553 del codice di procedura civile emesso in favore di aziende e istituti di credito, di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni nonché di società cessionarie di crediti in contenzioso, avente ad oggetto le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego. La richiesta di sospensione deve essere formalizzata dal debitore esecutato al terzo pignorato, a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del provvedimento di assegnazione e vendita di crediti in favore dei creditori istituzionali».

Art. 71.

71.0.11 (testo 2)

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis.

(Misure in materia di contratti pubblici)

1. Ad eccezione dei contratti pubblici di fornitura di beni, servizi e lavori connessi all'emergenza COVID-19, sono sospesi fino al 30 aprile 2020 i termini non scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsti in atti di gara emessi dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatari di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, concernenti la presentazione delle offerte, laddove sia prevista la presa visione dei luoghi, ovvero i termini di cui al procedimento di soccorso istruttorio, nonché ogni altro termine che preveda penali connesse all'esecuzione del contratto.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, che abbiano aggiudicato i con-

tratti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 19 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni, provvedono entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stipula degli stessi e all'attivazione dei contratti attuativi entro 30 giorni dalla predetta stipula. Il mancato rispetto dei predetti termini costituisce elemento valutabile ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti.».

71.0.13 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Misure in favore della famiglia)

1. Al fine di adottare misure in favore della famiglia ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica il congedo parentale, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica a ciascun genitore per ogni figlio nei suoi primi quattordici anni di vita e senza limiti temporali.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzata a finanziare la carta della famiglia, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di erogare buoni per famiglie con figli iscritti alle scuole obbligatorie, statali e paritarie, per l'acquisto di *tablet*, *personal computer* ed altri ausili tecnologici finalizzati a favorire la didattica a distanza, nonché per sostenere il costo della connessione alla rete internet veloce.

3. Al fine di sostenere le famiglie con figli a carico, in particolare con disabilità, ed in considerazione dell'emergenza sociale da epidemia COVID-19, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è istituito un fondo volto ad erogare un contributo ai lavoratori con figli a carico di importo massimo di 500 euro per figlio, finalizzato a sostenere le spese sostenute per il pagamento delle rette scolastiche statali e paritarie, sostenere le spese di *babysitting*, in particolare nel caso di figli con disabilità, o comunque disporre ogni necessario ausilio delle famiglie in difficoltà economica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il fondo ha una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali,

da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro con delega alla famiglia, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi del fondo di cui al presente comma.

4. Le disposizioni recanti limitazioni al diritto di libera circolazione delle persone, adottate al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non si applicano ai genitori separati o divorziati per gli spostamenti volti a raggiungere i figli minorenni presso altro genitore o comunque presso una casa famiglia o altro affidatario, oppure per condurli presso di sé, i quali restano consentiti in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o di divorzio ovvero da diverso accordo sottoscritto da entrambi i genitori o altro esercente la responsabilità genitoriale.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

Art. 72.

72.0.6 (testo 2)

PETROCELLI, LANZI, FERRARA, ALFIERI, ANASTASI, BOTTO, CROATTI, DESSÌ, GIROTTO, L'ABBATE, MARILOTTI, PACIFICO, VACCARO

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, lettera d), sopprimere l'ultimo periodo;*
- b) *al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, infine, la seguente:*

«*b-bis*). Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, possono istituire uffici periferici della medesima Agenzia nelle aree maggiormente colpite dall'emergenza COVID-19 al fine di promuovere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione delle filiere produttive più colpite nonché l'attrazione di ulteriori investimenti. Il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi della rete estera di ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti, può altresì favorire la realizzazione di *showroom* permanenti all'estero finalizzati alla promozione del *Made in Italy*.»;

- c) *dopo il comma 4, aggiungere, infine, i seguenti:*

«*4-bis*. Al fine di sostenere i cittadini italiani all'estero nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione

del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati i seguenti interventi:

a) la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani della e della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale;

b) la spesa di euro 4 milioni per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità, ai sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.

4-ter. Nei limiti dell'importo complessivo di cui al comma 4-bis, lettera b), è autorizzata, fino al 31 luglio 2020, l'erogazione di sussidi senza promessa di restituzione anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare.

4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4-quinquies. All'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento" e le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni";

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito di imposta è riconosciuto anche nel caso in cui la partecipazione alle manifestazioni fieristiche è stata annullata in applicazione di misure, adottate da autorità nazionali o straniere, di prevenzione o contenimento della diffusione del COVID-19".

4-sexies. Il credito di imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 4-quinquies del presente articolo, si applica per le spese effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-septies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà».

Art. 74.**74.0.1 (testo 2)**

VATTUONE, MANCA, ROJC

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 74-bis.***(Ulteriori misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Ferma restando la validità delle prove concorsuali già sostenute, le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali in atto per l'accesso ai ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia, compresi i corsi di formazione, possono essere rideterminate con provvedimento omologo a quello di indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti. Restano ferme le modalità di accesso e, ove previste, le relative aliquote percentuali di ripartizione dei posti a concorso.

2. Per esigenze di celerità, i provvedimenti di cui al comma 4 sono efficaci dalla data di pubblicazione sui siti istituzionali delle singole amministrazioni.

3. I candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, alle procedure concorsuali in atto per l'accesso ai ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia, compresi i corsi di formazione, sono rinviati d'ufficio a sostenere le prove nell'ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure. La relativa graduatoria resta distinta da quella relativa al concorso al quale sono rinviati. I candidati rinviati risultati idonei e nominati vincitori sono iscritti in ruolo con la decorrenza giuridica che a essi sarebbe spettata senza il rinvio e con la decorrenza economica prevista per i frequentatori del corso a cui sono stati rinviati.

4. Nel caso di temporanea sospensione o rinvio, per ragioni connesse al fenomeno epidemiologico da COVID-19, dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario rivolti al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, le amministrazioni interessate, d'intesa con gli atenei di riferimento, con decreto dirigenziale adottano misure volte a definire le modalità di svolgimento della didattica e degli esami idonee a preservare la validità degli iter formativi, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti. In caso di impossibilità a proseguire i corsi di cui al periodo precedente, resta ferma la validità degli stessi e delle prove già sostenute ai fini della formazione delle graduatorie di merito.

5. I periodi di assenza dai corsi di formazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi. Fermi restando gli ulteriori requisiti richiesti per l'iscrizione in ruolo, in caso di sospensione o rinvio, per ragioni connesse al fenomeno epidemiologico da COVID-19,

dei corsi per il transito interno tra i ruoli delle Forze armate o delle Forze di polizia, il personale interessato è iscritto in ruolo con la decorrenza giuridica che a esso sarebbe spettata senza il rinvio o la sospensione.

6. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020, dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019, dall'articolo 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2021.

7. Al decreto legislativo 15 marzo 201 O, n. 66, e successive modificazioni, a decorrere dal 30 giugno 2020, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 679, dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

''2-*bis*.1. Le modalità di svolgimento dei concorsi, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.'';

b) gli articoli 685, comma 3, 686,687,688 e 689 sono abrogati;

c) all'articolo 683, comma 4, lettera b), sono soppresse le seguenti parole: ''fino alla visita medica prevista dall'articolo 686, comma 1, lettera d)'';

d) all'articolo 684:

1) al comma 1, le parole: ''dall'articolo 686, comma 1, lettere b) e c),'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal decreto di cui all'articolo 679, comma 2-*bis*.1'';

2) al comma 2, lettera a), numero 1), sono soppresse le seguenti parole: ''fino alla visita medica prevista dall'articolo 686, comma 1, lettera e)''.

8. Qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, sottoposto a un ingente sovraccarico di lavoro, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza ordinaria comunque spettante, la parte residua è fruita entro i diciotto mesi successivi ai termini previsti a legislazione vigente.

9. Le regolazioni delle operazioni contabili di chiusura delle gestioni operanti sulle contabilità speciali del Ministero della difesa sono posticipate al 31 maggio 2020.

10. Il termine per la presentazione del rendiconto suppletivo dell'esercizio finanziario 2019 da parte dei funzionari delegati è prorogato al 31 maggio 2020.

11. Le scadenze discendenti dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, richiamate dalle circolari emanate dalla Ragioneria generale dello Stato, sono posticipate al 31 maggio 2020».

74.0.3 (testo 2)

RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 74-bis.

(Arruolamento straordinario Allievi Agenti Polizia di Stato)

1. Al fine di garantire il potenziamento di organico della Polizia di Stato e consentire l'eventuale supporto alle operazioni future di controllo e presidio necessarie al rispetto delle disposizioni in atto, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale - n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.

2. Al reclutamento si provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, anche mediante procedure semplificate di formazione per gli aspiranti allievi agenti di polizia risultati idonei, anche con riserva, alle prove fisiche e psico-attitudinali di cui alla procedura di assunzione del decreto-legge n. 135/2018, convertito con legge n. 12/2019, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul fondo di cui all'art. 126».

74.0.4 (testo 2)

LA RUSSA, CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Potenziamento operazione «Strade sicure»)

1. Al fine di rafforzare il dispositivo di controllo, vigilanza e sicurezza e assicurare l'esecuzione delle misure urgenti adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il contingente di personale militare di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato da un minimo di 5.000 e fino ad un massimo di 20.000 unità, da destinare a servizi di perlustrazione e pattuglia sia a piedi che motorizzati dei territori interessati, dalla data di entrata in vigore del presente articolo e fino al termine dello

stato di emergenza. Il numero complessivo dei militari assegnati alla missione non potrà essere inferiore a 12.000.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro fino a 370.000.000, comprensiva anche dell'onere connesso all'aumento fino al 50 per cento delle ore di straordinario consentite a normativa vigente. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

Art. 78.

78.1 (testo 2)

TARICCO, BITI, BINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 premettere il seguente:*

«01. Ai fini di cui al presente articolo, l'epidemia Covid-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed i danni alle produzioni agricole sono risarcibili tramite le procedure previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, mediante specifica dotazione finanziaria che sarà stanziata con successivo provvedimento emergenziale in aumento del Fondo di Solidarietà Nazionale.»;

b) *al comma 2, dopo la parola: «attività di pesca», inserire le seguenti: «, anche mediante lo strumento del credito di imposta»;*

c) *al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura e del florovivaismo»;*

d) *al comma 3, dopo la parole: «l'anno 2020» inserire le seguenti: «anche a favore delle aste telematiche, della logistica della vendita diretta del prodotto ittico alla GDO e ai punti vendita al dettaglio delle comunità urbane in virtù della chiusura delle aste per l'emergenza COVID 19 e al fine di sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati»;*

e) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. In relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed al fine di garantire la più ampia operatività delle filiere agricole ed agroindustriali, le Regioni e le Province autonome, agevolano l'uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003 e s.m.i. per l'uso e la

modifica delle biomasse utilizzabili. In attuazione del presente comma, le Regioni e le Province autonome, definiscono specifiche disposizioni temporanee e le relative modalità di attuazione a cui dovranno attenersi i gestori degli impianti a biogas. Il gestore dell'impianto di digestione anaerobica, qualora non in possesso delle specifiche autorizzazioni ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009, è tenuto a formulare preventiva richiesta straordinaria all'autorità sanitaria competente che, effettuatele necessarie verifiche documentali, procede all'accoglimento/diniego entro i successivi tre giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fatta salva l'autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente, per la durata dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, è altresì consentito, ai soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nonché l'utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga all'articolo 15 comma 3 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016.

3-ter. Nella vigenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la continuità dell'attività di controllo e di certificazione dei prodotti agricoli biologici e di quelli ad indicazione geografica protetta a norma dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 e (UE) n. 251/2014 da parte degli Organismi autorizzati, i certificati di idoneità sono rilasciati, anche sulla base di una valutazione del rischio da parte dei predetti Organismi in ordine alla sussistenza o alla permanenza delle condizioni di certificabilità, anche senza procedere alle visite in azienda laddove siano state raccolte informazioni ed evidenze sufficienti e sulla base di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 rese dai titolari delle imprese interessate, fermo restando l'obbligo di successiva verifica aziendale da parte degli Organismi da svolgersi a seguito della cessazione delle predette misure urgenti.

3-quater. All'articolo 83, comma 3, lettera *e*), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «i provvedimenti», sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli di erogazione»,.

3-quinquies. La validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale rilasciati ai sensi del di 25 luglio 1998 n. 286 e s.m.i., in scadenza tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020 è prorogata fino al 31 dicembre 2020»

3-sexies. Ai fini del contenimento del virus Covid19, sono disposti, di concerto con le Regioni, i Comuni interessati, le autorità sanitarie, appositi strumenti di controllo e di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti.

3-septies. Il bando per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prorogati al 2020 dall'articolo 40-ter del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è pubblicato entro il 30 settembre 2020.

3-octies. Per far fronte ai danni diretti ed indiretti derivanti dall'emergenza COVID 19 e per assicurare la continuità aziendale degli operatori della pesca:

a) entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono concluse le procedure di versamento delle indennità riferite agli anni 2017-2018-2019 per le giornate di fermo pesca biologico; entro 30 giorni dalla presentazione delle domande sono concluse le procedure di versamento delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca causate dall'emergenza COVID 19, per l'annualità 2020;

b) tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale, rilasciati da amministrazioni statali e enti di classificazione navale, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020;

c) con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e le procedure per la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, al fine di favorire il massimo utilizzo possibile delle relative misure da parte dell'Autorità di Gestione, degli Organismi Intermedi e dei gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG)»;

f) *Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del presente decreto sono estese, a valere sulle risorse di cui al comma 10 del medesimo articolo, ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, nonché ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e quelli ad essi assimilati.

4-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del presente decreto sono estese, a valere sulle risorse di cui al comma 3 del medesimo articolo, anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 all'17 marzo 2020, nonché agli operai dei settori afferenti all'agricoltura che svolgono attività in nome e per conto di Enti pubblici e agli operai agricoli e forestali alle dipendenze, con contratto di lavoro privato anche a tempo determinato, di pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4-quater. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui al 2135 del c.c., in forma singola o associata, a valere sulle risorse di cui all'articolo 56, comma 12, i mutui e gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, sono rinegoziabili. La rinegoziazione, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole, assicura condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico della impresa, ivi comprese le spese istruttorie.

4-quinquies. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i sog-

getti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all’Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o mandato all’incarico sottoscritta e della documentazione necessaria unitamente alla copia del documento di identità. In alternativa è consentita la presentazione in via telematica delle deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell’interessato. Resta fermo che la regolarizzazione delle citate deleghe o mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l’attuale situazione emergenziale. Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all’INPS, alle Amministrazioni pubbliche locali e alle Università e/o Istituti di istruzione universitaria pubblici e altri Enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati.

4-*sexies*. La sospensione di cui all’articolo 103 si applica altresì per i certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150, i cui corsi di formazione e/o esami finali necessari per il loro rinnovo non siano stati eseguiti alla data di pubblicazione del presente decreto legge. 4-*septies*. All’articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole «assicurativa e fiscale» sono inserite le seguenti: «e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell’ambito dell’attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione.»

Consequentemente:

All’articolo 60:

- *al comma 1, sostituire le parole: «20 marzo 2020» con le seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020»;*

- *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«2. Per i soggetti di cui all’articolo 2135 del Codice Civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i mancati versamenti alla data del 16 marzo 2020 nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, non danno seguito a procedimenti amministrativi e sanzioni.»

All’articolo 61, comma 2, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«*r-bis*) imprese operanti in almeno uno dei seguenti settori: florovivismo, vitivinicolo, pesca ed acquacoltura.»

78.2 (testo 2)

CONZATTI, DE BERTOLDI, FARAONE, NENCINI, TESTOR

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

«1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

''5. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione.''

1-bis. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al comma 1 sono concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, alle condizioni e nei limiti previsti dal par. 3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali - punto 23 - della Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» n. C(2020) 1863 del 19.3.2020. Gli adempimenti previsti dal comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23, sono eseguiti al momento della quantificazione dell'aiuto.

1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, previa informativa alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sono adottate le ulteriori modalità di attuazione dei commi 1 e 1-bis.

1-quater. In relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza Covid-19, al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, per l'anno 2020, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinques al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.

1-quinques. I controlli da eseguire a cura delle amministrazioni che erogano risorse pubbliche di cui al comma 1-quater, al momento dell'erogazione del saldo, sono previsti dalle seguenti disposizioni:

a) comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23;

b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;

c) articolo 48-*bis* del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600;2

d) articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

1-*sexies*.Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus Covid-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020».

b) *Il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, in deroga alle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, in relazione al riconoscimento formale dell'emergenza COVID-19 come calamità naturale, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014».*

78.4 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:*

«1-*bis*. Al comma 10-*ter* dell'articolo 8-*quinqües* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data," sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020, sono sospesi fino a tale data le procedure di recupero per compensazione, nonché";

1-*ter*. All'articolo 3, del decreto legge 29 marzo 2019, n.27, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Al fine di consentire una maggiore trasparenza sulle importazioni di latte di vacca dall'estero, sono resi pubblici i dati e i documenti, con specifico riguardo ai nomi dei soggetti importatori, a qualsiasi titolo detenuti dal Ministero della salute, relativi ai flussi commerciali di latte

e dei prodotti lattiero-caseari provenienti da Paesi non aderenti all'Unione europea ovvero oggetto di scambio intracomunitario.'»;

b) *al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, in deroga alle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti »de minimis« nel settore agricolo, in relazione al riconoscimento formale dell'emergenza COVID-19 come calamità naturale, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014.»

c) *Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19, i sottoprodotti di origine animale ottenuti dal latte come siero di latte e altri sottoprodotti del latte possono essere utilizzati per la produzione di biogas anche da impianti di biogas non autorizzati all'utilizzo dei Sottoprodotti di origine animale.».

Conseguentemente, al comma 1, dell'articolo 56, è aggiunto il seguente periodo: «Tale epidemia è riconosciuta anche come calamità naturale per il settore agricolo ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014».

78.0.11 (testo 2)

FARAONE, CONZATTI, NENCINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo nazionale, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte ai danni diretti e indiretti e alla perdita di reddito dei produttori florovivaistici derivante dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese del medesimo comparto produttivo.

3-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

3-quater. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre

2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis nel settore agricolo».

Art. 83.

83.4 (testo 2)

GINETTI, CONZATTI, NENCINI

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Ai commi 1 e 2 le parole: «15 aprile 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti «31 maggio 2020»;*

2. *Al comma 2:*

a) *dopo le parole «per le impugnazioni», sono aggiunte le seguenti parole: «, per le opposizioni a sanzioni amministrative dinnanzi ad ogni Autorità»;*

b) *dopo le parole «tutti i termini procedurali» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli per la proposizione della querela»;*

c) *l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti innanzi alle Commissioni tributarie dell'articolo 6, comma 3 e dell'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la notifica di ricorso in primo grado, la notifica dell'appello presso le Commissioni tributarie regionali e le Commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano, la notifica di ricorso in Cassazione, l'iscrizione a ruolo delle somme, la riassunzione, la presentazione delle memorie, la costituzione in giudizio del ricorrente appellante e della parte appellata, la sospensione della fissazione dell'udienza per la sospensione degli effetti di tutti gli atti impositivi da parte delle Commissioni Tributarie, la sospensione della fissazione delle udienze per la conciliazione giudiziale, la sospensione dei termini per il deposito di memorie, documenti, compresi gli atti di integrazione dei motivi nel processo tributario, la sospensione dei termini per la chiamata in causa dei coobbligati in relazione al litisconsorzio necessario, la sospensione dei termini per la interruzione dei processi tributari in dipendenza di procedure concorsuali o di decesso del ricorrente e del difensore, a norma di legge, la sospensione dell'iscrizione a ruolo straordinario di somme per pericolo nel ritardo nella esecuzione di prestazioni patrimoniali, contesto delle procedure concorsuali fatta salva la loro urgenza determinata da motivazioni di carattere penale e comunque debitamente autorizzate dagli organi competenti, la riscossione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in dipendenza di atti urgenti stipulati nelle more della sospensione, e, in genere, tutti i termini procedurali.»;*

3. *al comma 7, lettera f), le parole «che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti» sono sostituite dalle se-*

guenti: «anche qualora richiedano la presenza di soggetti diversi dalle parti quali testimoni e consulenti tecnici d'ufficio»

4. *Al comma 20 le parole:* «entro il 9 marzo» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge»;

5. *Dopo il comma 22 sono aggiunti i seguenti:*

«22-bis. All'articolo 10 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ovunque ricorrano, le parole "i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) sono sospesi fino al 31 maggio 2020 i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere ai sensi degli articoli 161, commi 4 e 6, 182-bis, comma 6 e 182-septies del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267".

22-ter. le disposizioni di cui all'articolo 16-bis comma 1 del decreto legge 18 ottobre 2012 si applicano anche ai procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi alla Corte di Cassazione e al Giudice di pace a decorrere dal 30 aprile 2020».

Art. 86.

86.0.2 (testo 2)

D'ANGELO, LOMUTI, CRUCIOLI, EVANGELISTA, GIARRUSSO, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 86-bis.

(Misure per l'accelerazione dei pagamenti di compensi professionali).

1. Le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, le Città Metropolitane e gli altri Enti locali, devono provvedere, entro il 30.09.2020, alla liquidazione di tutti i crediti maturati dai professionisti nei confronti delle medesime e riconosciuti da decreti e sentenze resi sino al 5.03.2020 o da contratti o da accordi stragiudiziali stipulati prima del 5.03.2020 e relativi a prestazioni professionali già espletate. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo periodo, i crediti potranno essere ceduti prosoluto ad un istituto di credito, con notifica all'amministrazione interessata che nel termine di 30 giorni dovrà far pervenire l'opposizione all'esecuzione per eventuali ipotesi di inesigibilità. In caso di perfezionamento del contratto di cessione del credito, decorso tale ulteriore termine, l'istituto di credito provvederà ad accreditare le somme al cedente e l'amministrazione ceduta pagherà gli interessi di mora sulla base del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo

2012, n. 27, e del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015 n. 91. Le pubbliche amministrazioni provvedono al pagamento nei limiti degli stanziamenti all'uopo già iscritti nei rispettivi bilanci. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle somme liquidate a carico dell'erario dall'autorità giudiziaria in favore degli ausiliari del magistrato ai sensi del Titolo VII della Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e a favore del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte a norma dell'articolo 83 del medesimo decreto.

2. Il difensore distrattario in favore del quale siano stati liquidati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 del codice di procedura civile, con sentenza divenuta definitiva entro il 5.03.2020, onorari e spese, poste a carico della parte soccombente, può cedere pro-soluto il proprio credito ad un istituto di credito o ad un intermediario assicurativo o finanziario, il quale, in caso di perfezionamento del contratto di cessione, provvederà a corrispondere all'avvocato un importo non inferiore all'ottanta per cento dell'intero valore del credito. Cassa Depositi e prestiti è autorizzata al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari all'importo totale delle spese legali affrontate in via giudiziaria per il recupero del credito, quando il recupero sia risultato impossibile o insufficiente, nel limite di spesa complessiva pari a dieci milioni di euro per l'anno 2020. Il presente comma non si applica quando il procuratore distrattario abbia già intrapreso una procedura esecutiva diretta al recupero del credito in via coattiva.»

Art. 90.

90.1 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 675, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è adottato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2-ter. Per le medesime finalità di cui al precedente comma, è sospeso, come anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari, il canone demaniale fino all'avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di 24 mesi.«.

2-quater. Al fine di porre rimedio ai gravi turbamenti dell'economia indotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospesa, per un periodo di 24 mesi, l'applicazione su tutto il territorio nazionale della disciplina di cui dell'articolo3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

Conseguentemente, al titolo dopo le parole: «della cultura» inserire le parole: «e del turismo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 2-ter, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

90.2 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il titolo di "Capitale Italiana della Cultura" attribuito alla città di Parma per l'anno 2020 è prorogato al 2021, conseguentemente, il decreto del Segretario Generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 15 novembre 2019, n. 382, recante "Bando per il conferimento del titolo di 'Capitale italiana della cultura' per l'anno 2021" è annullato».

Art. 91.**91.6 (testo 2)**

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il secondo comma aggiungere in fine i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1, alinea, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022".

2-ter. In ragione delle necessità di approvvigionamento legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19, le Regioni, le Province Autonome, la Protezione Civile e le Strutture Sanitarie pubbliche e convenzionate possono procedere all'acquisto diretto dei dispositivi medici e di protezione individuale, nonché di disinfezione, non trovando applicazione, fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e le altre disposizioni applicabili in materia di acquisti, affidamenti e contratti pubblici in genere.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e disposizioni in materia di contratti pubblici».

Art. 92.**92.5 (testo 2)**

SANTILLO, DI GIROLAMO, RICCIARDI, LUPO, FEDE, COLTORTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 30 giugno 2020, dei veicoli da sottoporre entro il 30 aprile 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero alle attività di revi-

sione i cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo e fino al 30 settembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 31 luglio 2020.»;

b) *dopo il comma 4, aggiungere, infine, i seguenti.:*

«4-bis, In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è altresì autorizzata la circolazione, fino al 30 giugno 2020, dei veicoli da sottoporre a controllo periodico tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2020 e destinati al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui all'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957 e ratificato con legge 12 agosto 1962, n. 1839, e al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, ovvero al trasporto internazionale su strada delle derrate deteriorabili, di cui all'Accordo concluso a Ginevra il 1° settembre 1970 e ratificato con legge 2 maggio 1977, n. 264.

4-ter. Fino al 31 ottobre 2020 è autorizzata la cancellazione per definitiva esportazione all'estero dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, sottoposti a revisione, con esito positivo, in data anteriore a sei mesi rispetto a quella della richiesta di cancellazione e provvisti di revisione con scadenza entro il 31 luglio 2020. Fino al 30 giugno 2020 è altresì prorogata la riqualificazione periodica, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2020, delle bombole di gas naturale di cui al punto 4.1.4 dell'allegato 3A del Regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) n. 110 recante prescrizioni uniformi relative all'omologazione di componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas naturale compresso (GNC) e/o gas naturale liquefatto (GNL) per il sistema di propulsione e di veicoli per quanto riguarda l'installazione di componenti specifici di tipo omologato per l'utilizzo di gas naturale compresso (GNC) e/o di gas naturale liquefatto (GNL) nel sistema di propulsione.

4-quater. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'erogazione alle Regioni a Statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma 4, del decreto legge aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa all'anno 2020, è effettuata in un'unica soluzione entro la data del 30 giugno 2020.».

Art. 93.**93.3 (testo 2)**

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore degli auto-servizi pubblici non di linea di cui all'art. 7 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, al D.lgs 19 novembre 1997 n.422, alla legge 11 agosto 2003 n.218,e al D.lgs 21 novembre 2005, n.285 fortemente colpito dallo stato emergenziale in corso, è riconosciuto un contributo, una tantum e a fondo perduto in conto capitale, per l'anno in corso, pari al 25% del fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio depositato e o nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Analogamente è riconosciuto alle imprese neocostituite, alla data di entrata in vigore del presente DL, un contributo pari al 25% del fatturato presunto ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

1-ter. Al fine di sostenere la crisi economica nonché il rilancio del comparto del trasporto pubblico non di linea, è riconosciuto un contributo una tantum per ogni titolare di licenza taxi, un'indennità mensile di euro 600, per l'annualità2020».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembreTOT814, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

Art. 94.**94.0.1 (testo 2)**

SANTILLO, D'ARIENZO, DI GIROLAMO, VONO, ASTORRE, PINOTTI, VATTUONE, STEGER, RUSPANDINI, RIPAMONTI, NENCINI, FERRAZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, e di consentire la ripresa economica dell'area

della Provincia di Savona, la regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può erogare nell'anno 2020 un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a. in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura di cui al primo periodo è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non

Pervisti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Al fine di contribuire alla ripresa economica nelle zone colpite dalle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria è nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

4. Il Commissario straordinario provvede, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a .

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

6. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 4.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di pre-

visione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali».

Art. 103.

103.1 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «15 aprile» con le seguenti: «31 luglio»;*

b) *sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, titoli edilizie atti abilitativi comunque denominati compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, conservano la loro validità per i successivi 365 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati sino al 31 dicembre 2020.

2-bis. Il comma 2 si applica anche a tutte le fattispecie in cui la Pubblica Amministrazione esternalizza processi di controllo, verifica e certificazione presso soggetti terzi.

2-ter. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di comunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza dopo il 31 gennaio 2020, sono prorogati di 365 giorni e scadono comunque non prima di un anno dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Il periodo precedente si applica anche a tutti i piani urbanistici attuativi in scadenza dopo il 31 gennaio 2020 e anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno

usufruito della proroga di cui all'art. 30, comma 3-*bis* del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, come inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.

2-quater. I termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono sospesi e i versamenti dovranno essere effettuati entro i successivi 180 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Le scadenze successive a quella prorogata sono ridefinite sulla base delle precedenti scadenze temporali che decorreranno dalla data di cui al precedente periodo.

2-quinquies. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione conseguente allo stato di emergenza che decorrerà dal sessantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.».

103.21 (testo 2)

DESSÌ, CROATTI, DELL'OLIO, ROMANO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i termini relativi alle ipotesi di silenzio significativo previsto dalla legge, nonché quelli relativi ai procedimenti di cui agli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;

b) *al comma 6 sostituire le parole:* «30 giugno 2020» *con le seguenti:* «31 dicembre 2020».

103.0.6 (testo 2)

ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

(Svolgimento dell'attività notarile nel periodo di emergenza da COVID-19)

1. Salvo che ricorrano gravi e comprovati motivi di salute che impediscano alla parte di spostarsi, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore

del presente articolo e il 31 ottobre 2020, l'attività del Notaio è svolta esclusivamente presso il proprio studio.

2. A decorrere dal settimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione e per l'intero periodo di cui al comma precedente, i finanziamenti bancari di qualsiasi tipo che richiedono la prestazione notarile devono essere perfezionati esclusivamente in forma unilaterale ossia senza la presenza dell'istituto finanziatore».

Art. 107.

107.4 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 4, dopo le parole: «delle tariffe» aggiungere il seguente testo: «e dei regolamenti».

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali e a tutela degli utenti del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, disciplina le condizioni in base alle quali i comuni possono usufruire delle deroghe nonché i criteri e le modalità di attuazione del presente comma».

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. In materia di rifiuti, sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:

a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;

b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;

c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;

d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

e) Dichiarazione E-PRTR ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n.157;

f) Dichiarazione periodica CONAI e Dichiarazione PFU;

g) Piano di gestione solventi di cui all'articolo 27 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

h) Pagamento dei diritti di iscrizione per gli impianti di recupero in comunicazione ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

i) Autocontrolli emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 10-ter. Fino al 31 luglio 2020 sono sospese le sanzioni amministrative e penali in caso di motivata mancata o parziale esecuzione degli adempimenti previsti nell'autorizzazione e nei piani di monitoraggio periodico finalizzati al monitoraggio ed al controllo dei parametri di qualità ambientale, compresi quelli relativi alle emissioni dell'impianto ed al campionamento ed analisi dei rifiuti, nonché delle sostanze e materiali da questi ottenuti. Le autorizzazioni di cui agli artt. 208, 210 e 213 del Dlgs 152/06 in scadenza fino al 31 luglio 2020 si intendono automaticamente prorogate di ulteriori 6 mesi».

Conseguentemente l'articolo 113 è abrogato.

Art. 109.

109.6 (testo 2)

CONZATTI, COMINCINI, DE BERTOLDI, FARAONE, TESTOR

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Dopo il comma 1 dell'articolo 109 è inserito il seguente:*

«1-bis. Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni e le Province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del rendiconto della gestione 2019, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale.»

b) *Il comma 2 è sostituito con il seguente:*

«2. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e limitatamente all'esercizio finanziario 2020, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono utilizzare la

quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per ridurre le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza».

c) *Dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a nonna degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42):

a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.».

Art. 113.

113.0.3 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo 113 è inserito il seguente:

«Art. 113-bis.

(Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività di gestione dei rifiuti)

1. Fino al 31 marzo 2021, si attuano le seguenti disposizioni:

a) I produttori e i nuovi produttori di rifiuti urbani, sentite le Regioni e le autorità d'ambito ove costituite, che certificano l'indisponibilità di impianti a ricevere rifiuti nel territorio di riferimento, conferiscono i rifiuti in impianti di destinazione autorizzati allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti posti sul territorio nazionale anche oltre il limite dell'ambito o

confine regionale, in deroga del principio di autosufficienza ma nel rispetto del principio di prossimità tra gli impianti di destinazione disponibili.

b) Le singole Regioni in deroga ai titoli abilitativi esistenti, possono autorizzare gli impianti di stoccaggio, di recupero e smaltimento definitivo di rifiuti urbani e speciali a ricevere rifiuti per cui sono autorizzati, in misura superiore a quella consentita dall'autorizzazione dell'impianto e nei limiti della durata dell'emergenza. Le Regioni possono autorizzare gli impianti di recupero e smaltimento finale a ricevere rifiuti diversi da quelli autorizzati nei limiti degli stessi capitoli e famiglie EER dell'Allegato D del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006.

c) I rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria sono considerati indifferenziati e pertanto sono conferiti e raccolti insieme. Il successivo trattamento seguirà le regole previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 254/2003 per i rifiuti sanitari a rischio infettivo.

d) La raccolta dei rifiuti proveniente da soggetti infetti da Covid-19 può avvenire in deroga alle autorizzazioni in appositi scarrabili collocati all'interno di aree recintate nella disponibilità dei gestori competenti, che devono essere adeguatamente attrezzate e presidiate e comunicate alla Regione, alla Provincia, alla ASL, all'ARPA e all'Autorità d'ambito territorialmente competenti.

e) I rifiuti da Covid-19 destinati a trattamento termico o a discarica dovranno essere conservati in appositi contenitori nel rispetto delle norme di sicurezza indicate dall'Istituto Superiore di Sanità e possono essere conferiti a recupero o smaltimento senza alcun trattamento preliminare decorsi dieci giorni dalla raccolta.

f) Il conferimento dei rifiuti ai singoli impianti è comunicato giornalmente, il giorno prima per il giorno successivo, di concerto tra i gestori del servizio e i gestori degli impianti prevedendo apposita comunicazione all'Autorità d'ambito ove esistente, all'ASL, all'ARPA e alla Regione territorialmente competente.

g) Nel caso di indisponibilità degli impianti, le Regioni, sentite le Autorità d'ambito, dispongono, all'occorrenza, la redistribuzione dei flussi di rifiuti urbani da gestire nei territori di competenza, al fine di assicurare il conferimento e la corretta gestione dei rifiuti in oggetto.

h) Al fine di assicurare le condizioni igieniche essenziali per gli operatori ecologici e altri addetti raccoglitori e separatori di rifiuti nello svolgimento delle proprie mansioni, è assicurata la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali essenziali, quali mascherine per la protezione delle vie respiratorie e i guanti per la protezione da rischi chimici e biologici.

2. Fino al 30 settembre 2020 è consentito l'uso di registri di carico e scarico dei rifiuti e di formulari di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, non vidimati, previo invio di apposita comunicazione alla Camera di commercio competente per territorio con i riferimenti dell'impresa e dei registri o formulari in uso.

3. Fino al 30 settembre 2020 si applicano le seguenti tempistiche di annotazione sul registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152:

a) per i produttori, almeno entro trenta giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro trenta giorni lavorativi dal compimento del trasporto;

c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro trenta giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

4. I limiti per il deposito temporaneo di cui all'articolo 183 comma 1 bb), punto 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono sospesi fino al 30 giugno 2020.»

Art. 120.

120.6 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

All'articolo 120, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti :

«7-bis. In considerazione della diminuzione dei servizi resi agli studenti dalle scuole paritarie a causa del perdurare stato di emergenza epidemica Covid-19, l'ammontare delle quote per il doposcuola, la mensa ed eventuali altri servizi accessori non erogati nell'anno scolastico 2019/2020 deve essere restituito o, a scelta delle famiglie, scontato dai pagamenti previsti per la frequenza del prossimo anno scolastico quali rette o servizi accessori. Nel caso di rette onnicomprensive, il rimborso sarà pari al 30 per cento dell'importo annuale. Lo Stato provvede a ristorare le singole scuole delle somme restituite.

7-ter. Allo scopo di consentire agli asili-nido e a tutte le strutture pubbliche e private che si occupano dei servizi per l'infanzia di fronteggiare le complesse problematiche connesse all'emergenza dell'epidemia COVID19 è istituito presso il ministero della salute un apposito fondo di 80 ml di euro destinato a finanziare le regioni e gli enti locali che ne facciano specifica richiesta.

7-quater. Il suddetto fondo è finalizzato prioritariamente a garantire i servizi alle famiglie e a fornire agli educatori professionali tutti gli stru-

menti idonei per lo svolgimento in regime di massima sicurezza dei servizi erogabili in regime di emergenza epidemica.

Agli oneri derivanti dal comma 7-*bis*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dal comma 7-*ter*, pari a 80 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Art. 124.

124.2 (testo 2)

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. all'art. 47-*ter* della L. 354/75 comma 01, aggiungere la seguente lettera:

''f) persona che riporti problemi sanitari tali da rischiare aggravamenti a causa del virus Covid-19''»;

aggiungere il seguente comma:

«1-*ter*. all'art. 54 della legge 345/75 le parole "quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata" sono sostituite con le parole "settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata, applicabili retroattivamente fino all'intero 2018"»;

aggiungere il seguente comma:

«1-*quater*. modificare il comma 1 lettera d) dell'art. 47 *ter* della Legge 345/75 sostituendo la parola "settanta" con "sessantacinque"»;

aggiungere il seguente comma:

«1-*quinqüens*. all'art. 280 del Codice di Procedura Penale, al comma 2 sono aggiunte le parole "non può mai essere disposta per la persona che riporti problemi sanitari tali da rischiare aggravamenti a causa del virus Covid-19, salvo che il giudice motivi con eccezionali ragioni di sicurezza"».

aggiungere il seguente comma:

«1-*sexies*. All'articolo 650 del codice di procedura penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "salvo motivati casi eccezionali, i provvedimenti di esecuzione delle sentenze emesse nei confronti di persone che si trovano a piede libero sono trasformati dalla magistratura in provvedimenti di detenzione domiciliare"»;

aggiungere il seguente comma:

«1-septies. Le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies si applicano sino al 31 agosto 2020 e comunque non oltre la durata dell'emergenza Covid 19».
